

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 6

mercoledì, 05 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	12
MOZIONE APPROVATA IN COMMISSIONE 8 gennaio 2025, n. 1729 In merito all'introduzione dell'approccio Value Based nella valutazione dei dispositivi medici nei procedimenti di gare pubbliche.	12
MOZIONE 29 gennaio 2025, n. 1869 In merito al riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, all'inserimento delle relative terapie all'interno dei livelli essenziali di assistenza e all'individuazione da parte della Regione Toscana di uno specifico Piano diagnostico terapeutico assistenziale.	15
MOZIONE 29 gennaio 2025, n. 1948 In merito al Toscana Tour che si svolge presso l'Arezzo Equestrian Center.	17
MOZIONE 29 gennaio 2025, n. 1960 In merito alla situazione dello stabilimento Navico Rbu Italia s.r.l. di Montespertoli.	19
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	21
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 13 Azienda Usl Toscana Sudest. Nomina del Direttore generale.	21
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 14 Delega a partecipare al Comitato del Sindacato previsto dal Patto parasociale sottoscritto da Regione Toscana e altri soci della società Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A. di Livorno convocato per il giorno 29 gennaio 2025.	28
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	31

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 51	
Art. 11 bis Legge regionale nr. 77/2004 - Approvazione interventi su opere di interesse pubblico e rilevanza strategica.	
.....	31
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 52	
Indirizzi per la concessione della gestione dell'attività di pesca dilettantistica nelle acque interne della Regione Toscana ai sensi della L.R. 7/2005.	
.....	38
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 53	
Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie massima richiedibile e della superficie minima garantita per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Toscana - annualità 2025.	
.....	50
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 57	
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze per la realizzazione del progetto "Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare": attuazione dell'Azione "Animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", anno 2025.	
.....	56
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 60	
Azione Regionale sulla Sicurezza Stradale in Attuazione del PRIIM a supporto degli Enti locali per la realizzazione di interventi di Sicurezza Stradale. Investimenti aggiuntivi - articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 - annualità 2026. Indirizzi.	
.....	67
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 65	
Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 18 dicembre 2024 (Repertorio atti n. 156/CU) - sostituzione modulo unico regionale di SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 38/2022.	
.....	78
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 67	
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione Piano regionale ispezioni e programma annuale 2025 ai sensi comma 1.a, art.7 del Decreto.	
.....	96

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 72 L.R.59/2024 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario forfettario a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.	110
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 73 Mobilità in deroga per l'anno 2025 - approvazione Linee Guida.	118
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 74 PR FSE 2021/27 Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso "Corsi di Dottorato realizzati in rete - Borse Pegaso 2025 ciclo XLI".	128
DELIBERAZIONE 27 gennaio 2025, n. 79 Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto alla vita indipendente PR FSE+ 2021-2027: Avvio del sistema e rimodulazione delle risorse - Attività PAD 3.K.8.	142
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti	154
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1358 - certificato il 27 gennaio 2025 (ID 2342) - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Proget- to di pennello in massi di pietra a completamento delle opere di esistenti a protezione dell'arenile di Senzuno" nel Comune di Follonica (GR) - Proponente: Circolo Nautico Calaviolina A.P.S. Provvedimento conclusivo.	154
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1408 - certificato il 28 gennaio 2025 (ID 2305) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,7 MWp circa sito in località "Campo all'Ol- mo", Comune di Piombino (LI). Proponente: Energy Pie S.r.l. Provvedimento conclusivo.	171
Direzione Generale della Giunta Regionale	
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1436 - certificato il 28 gennaio 2025 Conferimento dell'incarico di dirigente a contratto a tempo de- terminato del Settore "Genio Civile Toscana Nord", della Dire- zione Difesa del Suolo e Protezione civile della Giunta Regio- nale, ai sensi dell'art.13 della l.r. 1/2009.	191
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

- DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1608 - certificato il 30 gennaio 2025
(ID 2267) D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente
installazione (attività IPPC Codice n.2.6) ubicata in via
A.Volta n.43, fraz. Casenuove nel Comune di Gambassi Terme
(FI). Proponente: Cromofasem Srl. Provvedimento conclusivo.
..... 196
- DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1619 - certificato il 30 gennaio 2025
(ID:2326) Art. 19 del D.lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
Toscana 10/2010, art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 4/2018.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al
"progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza
di 999 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica
nazionale", nei Comuni di Firenzuola (FI), Monterenzio e Castel
del Rio (BO). Proponente: BH WIND S.r.l. Provvedimento
conclusivo.
..... 214
- DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1643 - certificato il 30 gennaio 2025
(ID 2360) Art. 56 della l.r. 10/2010. Istanza di modifica della
prescrizione n. 7.b) del provvedimento di verifica (Decreto
n. 13272 del 13/06/2024), relativo al progetto di perforazione
di nuovo pozzo manutenzione campo "Valpavone 1ter", nella
postazione esistente Valpavone 1, concessione di coltivazione di
risorse geotermiche "Larderello", Comune di Castelnuovo di Val
di Cecina (PI). Proponente: Enel Green Power Italia Srl. Provvedimento
conclusivo.
..... 218
- Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - Settore
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
- DECRETO 30 gennaio 2025, n. 1796 - certificato il 31 gennaio 2025
Rettifica avviso per procedura comparativa per progressioni
dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'elevata
qualificazione, riservata al personale a tempo indeterminato
della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura
di complessivi n. 24 posti indetto con decreto n. 28863 del 24/12/2024 e
riapertura dei termini di presentazione delle domande.
..... 222
- DECRETO 30 gennaio 2025, n. 1797 - certificato il 31 gennaio 2025
Rettifica avviso per procedura comparativa per progressione tra
Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta
regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di
n. 8 posti di Area Istruttori, per la macro area professionale
Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione
e informazione indetto con decreto n. 28862 del 24/12/2024 e
riapertura dei termini di presentazione delle domande.
..... 226

<p>DECRETO 30 gennaio 2025, n. 1798 - certificato il 31 gennaio 2025 Rettifica avviso per procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 2 posti di Area Operatori esperti, per la macro area professionale Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto n. 28861 del 24/12/2024 e riapertura dei termini di presentazione delle domande.</p> <p>.....</p>	230
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale</p>	
<p>DECRETO 31 gennaio 2025, n. 1827 - certificato il 31 gennaio 2025 D.lgs 19/2021 - Servizio fitosanitario regionale - Piano di Azione per l'eradicazione del focolaio di Cocciniglia tartaruga (<i>Toumeyella parvicornis</i>) nel Comune di Pisa - Versione 5 - Revoca del D.D. n. 16134 del 15/07/2024.</p> <p>.....</p>	234
<p>DIREZIONI E UFFICI REGIONALI</p>	
<p>- Comunicati</p>	248
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara - Porti Regionali</p>	
<p>SRT 206 Pisana Livornese - "Realizzazione una rotatoria in corrispondenza della SP 11 ter per Orciano della Provincia di Livorno" - Conferenza dei Servizi relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Legge 241/90 e successive modificazioni. Convocazione conferenza dei servizi.</p> <p>.....</p>	248
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia</p>	
<p>AVVISO di avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, relativa alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "Montegemoli Z.I.", nel comune di Piombino (Li).</p> <p>.....</p>	253
<p>ALTRI ENTI</p>	
<p>CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD</p>	

DETERMINAZIONE 28 gennaio 2025, n. 29 PNRR- M2C4 - I4.3 - Liquidazione indennità condivise - (art. 20 co. 6 e 8 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità - tues) LOTTO N. 040 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE. INSTALLAZIONE SISTEMI DI MISURA, REGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE CON TELECONTROLLO - COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI CANALETTE IN CAV CON TUBAZIONE SOTTERRANEA ED OPERE COMPLEMENTARI - COMUNE DI GROSETTO - CUP: B57H18005020001.	254
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO ADEGUAMENTO RAMPE E VIABILITÀ DI SERVIZIO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE, LUNGO IL T. BRANA PRESSO VIA DELLA BADIA, NEL COMUNE DI PISTOIA RIF. GLP 1152 - RIF. TIT. 13_1_1138. AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA.	257
SEZIONE II	259
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Deliberazioni	260
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze) DELIBERAZIONE 28 novembre 2024, n. 96 Piano alienazioni e valorizzazioni 2025-2027. Approvazione.	260
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	263
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena) Adozione Piano Operativo Comune di Abbadia San Salvatore. COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 2 della L.R. 65/2014.	263
COMUNE DI AREZZO Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014, della tavola B5.2 "Carta delle ricognizioni dei contenuti del PT-CP" del quadro conoscitivo del piano strutturale.	264
Adozione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, della variante al piano operativo per l'individuazione di un parcheggio pubblico nel parco di villa Severi.	265
Variante al piano operativo per l'individuazione di un lotto edificabile in via Viani. Accertamento della mancata presentazione di osservazioni e pubblicazione nel BURT dell'avviso, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014.	266
COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)	

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).	267
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) Piano Operativo Comunale. Proroga termine scadenza osservazioni al 10 marzo 2025.	268
COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara) Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. (440).	270
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. (402).	271
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. (403).	272
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. (256).	273
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno) Piano attuativo finalizzato al completamento dell'ambito insediativo nord della viabilità e dell'accessibilità al centro abitato ed alle nuove polarità di servizi con contestuale variante al piano operativo per modifica scheda PNC. 4. Adozione ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. n. 65/2014.	274
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambien- tale (P.A.P.M.A.A.) con valenza di Piano Attuativo per rea- lizzazione di cantina di vinificazione, centro aziendale con casa del fattore, uffici wineshop e relative sistemazioni esterne da realizzarsi in Loc. Badia n. 227 a Castagneto Carducci. Ri- chiedente: Società Agricola San Felice spa. Adozione ai sensi degli artt. 74 e 111 della L.R. n. 65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione.	275
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena) VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO COMUNALE ART. 30 L.R. N. 65/2014 RELATIVA ALL'ART. 52 DELLE NORME TECNICHE - ZONE CONNOTATE DA CONDIZIO- NI DI DEGRADO.	277
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca) Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/11/2024 Nuovo Piano Ope- rativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Pia- no Strutturale. Avviso di Approvazione ai sensi dell'art.19 della LR n. 65/2014, conclusione procedimento VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e contestuale rettifica di errori materiali ai sensi dell art. 21 della LR n.65/2014.	278

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2024 PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo del Piano Operativo - Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 21 della LR n. 65/2014.	
.....	279
COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)	
RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL VIGENTE piano operativo, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014.	
.....	280
COMUNE DI PRATO	
Piano di Lottizzazione n. 383/2020 per la realizzazione di un immobile artigianale in località Cafaggio, in variante alla Scheda di Trasformazione AT6_14 del Piano Operativo. Approvazione del Piano e della contestuale variante semplificata al Piano Operativo, ai sensi degli articoli n. 32 e 107 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65.	
.....	281
COMUNE DI ZERI (Massa Carrara)	
Avviso di adozione del progetto REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA nel Comune di Zeri.	
.....	282

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 28 al B.U. n. 6 del 05/02/2025

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

REGIONE TOSCANA

DELIBERAZIONE del 20 gennaio 2025, n. 23

Reg. Ue 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022. Presa d'atto della versione 16 del PSR approvata dalla Commissione europea.

Supplemento n. 29 al B.U. n. 6 del 05/02/2025

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE del 27 gennaio 2025, n. 48

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 27 gennaio 2025, n. 49

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 27 gennaio 2025, n. 50

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 30 al B.U. n. 6 del 05/02/2025

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE del 27 gennaio 2025, n. 54

L.R. 3/1994. Modifiche e integrazioni alle Delibere della Giunta regionale n. 941/2024 e 1558/2024 - Piani straordinari per il controllo della fauna selvatica e della specie cinghiale. Sostituzione dei relativi allegati.

Supplemento n. 31 al B.U. n. 6 del 05/02/2025

ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

STATUTO (modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 21 del 19.11.2024). In vigore dal 21.12.2024.

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Mozione n. 1729 approvata nella seduta del 8 gennaio 2025

Oggetto: In merito all'introduzione dell'approccio *Value Based* nella valutazione dei dispositivi medici nei procedimenti di gare pubbliche

La Terza commissione Consiliare

Considerato come nel settore della salute, l'obiettivo principale è quello di garantire alle persone il mantenimento, oltre che il ripristino, di una condizione di benessere. Questo è tanto più importante nel caso dell'uso di dispositivi medici (DM) che, costituendo di per sé un'alterazione fisica per il paziente, vanno a modificare il rapporto dello stesso con sé stesso e con l'ambiente circostante (l'identità relazionale percepita). Nel caso dei dispositivi medici, è bene che questi siano, fin dall'inizio, concepiti dalla prospettiva del paziente, in modo da riportare il paziente nuovamente nella sua situazione di salute e benessere in modo tale da tornare ad una qualità della vita apprezzabile più a lungo nel tempo.

Visto come in questo senso, il significato dell'approccio "*value based*", non solo ottimizza il benessere dal punto di vista del paziente, ma incrementa la performance misurata su concetti classici, utilizzati fino ad oggi per la scelta e selezione, in fase di appalto, dei dispositivi (quali i costi/prezzi ed i benefici). Un esempio riportato in un recente articolo¹ riguarda la scelta di una rete biologica per riparare un'ernia addominale. Ebbene, una rete più costosa (Mesh C) "vince" su una meno costosa perché, rispetto a questa (Mesh B), causa meno infezioni, quindi meno riospedalizzazioni, cure, costi per il sistema sanitario.

Premesso che invertire la prospettiva sul valore da attribuire ad un dispositivo sanitario utilizzato da un medico per curare il proprio paziente in maniera adeguata, passando dalla logica del mero valore del prezzo di acquisto alla "capacità" del dispositivo, così come utilizzato, di risolvere una patologia e mantenere lo stato di salute il più a lungo possibile, apporta un vantaggio concretamente misurabile sia alla qualità della vita del paziente sia all'economia del sistema sanitario.

Evidenziato che:

per lungo tempo i nostri sistemi di gare pubbliche hanno utilizzato forme tradizionali di *procurement* basate sui volumi e su una misurazione empirica e storicizzata sul consumo dei bisogni, ma queste sono state messe in crisi con la pandemia e dalle crisi dei sistemi sanitari favorendo l'introduzione di un concetto nuovo, già noto nel nord Europa, dove il fattore *valore dell'acquisto*, inteso come rapporto tra spesa ed esito clinico, deve essere considerato predominante, anche perché permette al sistema di risparmiare.

In Italia, il processo delle gare pubbliche per l'acquisto dei dispositivi medici si basa principalmente sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l'assegnazione del punteggio riguardante l'offerta del prezzo (primo parametro) e, come secondo, quello riguardante la qualità (secondo parametro) intesa come caratteristiche tecniche dei singoli dispositivi senza considerare la sua efficacia clinica.

¹ Piovi Monica, Marinai Claudio, *L'approccio "value based" come strumento per remunerare le tecnologie che massimizzano l'esito clinico*. 15 marzo 2019 - <https://trendsanita.it/lapproccio-value-based-come-strumento-per-remunerare-le-tecnologie-che-massimizzano-lesito-clinico/>



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Il criterio di qualità è stato introdotto per prima nel settore farmaceutico a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, n.7000/2000) che partendo dal concetto di “salute come bene primario”, ha ritenuto nell’ambito delle gare corretto sostituire il criterio prioritario della valutazione del prezzo più basso a quello della qualità del prodotto attribuendo a quest’ultimo un ruolo primario.

Il nuovo Codice degli appalti (D.lgs 36/2023), tuttavia, ha attuato alcune modifiche in merito ai criteri da considerare nei percorsi di gara soprattutto in riferimento alla valutazione dei farmaci richiamando più volte il concetto di costo-efficacia, e quindi di qualità di un prodotto aprendosi ad un concetto nuovo rispetto al prevalente criterio da sempre utilizzato del prezzo e del risparmio;

Valutato che:

L’efficacia clinica e il valore terapeutico rappresentano parametri fondamentali anche nel campo dei dispositivi medici nelle valutazioni delle gare pubbliche poiché sono strumenti che generano salute e impattano sulla vita di un individuo in termini di guarigione e qualità della vita ed è per questo motivo che si ritiene importante valorizzare l’approccio del *Value* che consideri il c.d. beneficio clinico o valore terapeutico come elemento prioritario nelle valutazioni di gara;

Tale approccio “*Value based*”, già noto all’estero ed accettato da vari anni dalla letteratura scientifica internazionale, è stato formalizzato nella Delibera di Giunta regionale n.1038/2021 che ha delineato linee di indirizzo rivolte a dispositivi medici di uso consolidato;

Il *Value Based* dovrebbe essere un modello applicabile sempre per fare delle valutazioni sul valore clinico di tutti i dispositivi sanitari che partecipano alle gare pubbliche della Regione così come è avvenuto in precedenza per i farmaci dopo la sentenza del Consiglio di Stato;

Considerato che:

Il concetto del *Value Based Procurement* supera il modello basato esclusivamente sul *budget (costi e ricavi)* e viene incentrato su un modello basato sul valore commisurato ai risultati clinici del paziente nel tempo e, quindi, sulla qualità ed efficacia dei dispositivi medici utilizzati;

In tale direzione, il modello NMB (*Net Monetary Benefit*) che è stato elaborato ed applicato per l’acquisto in gara di tecnologie mediche nei paesi del Nord Europa (Inghilterra, Germania e Francia) consente di tenere insieme il valore economico del dispositivo con gli aspetti intrinseci di qualità in riferimento agli effetti clinici, $(NMB=[\text{beneficio clinico del DM monetizzato}]-([\text{costo del DM}]+[\text{costi correlati al trattamento degli eventi prognosticamente sfavorevoli}]));$

Tale sistema comporta nell’ambito della gara la valutazione dei seguenti criteri: 1) *Net Monetary Benefit (NMB)* che rappresenta un parametro di costo/efficacia dell’intervento terapeutico; 2) punteggio di gara legato alla qualità; 3) punteggio di gara dell’offerta economica;

Visto che ad oggi, si rende sempre più urgente l’esigenza di intraprendere un percorso di acquisto delle tecnologie mediche che incorpori il criterio “*value-based*”, e che quindi comprenda la valutazione del beneficio clinico. Il criterio innanzi detto si caratterizza perché il prezzo di rimborsabilità dell’intervento terapeutico viene legato quantitativamente all’entità del beneficio clinico osservato negli studi clinici (Valore clinico);

Evidenziato che:



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

**Terza Commissione
Sanità e politiche sociali**

L'applicazione dell'approccio "value based" per l'acquisto in sede di gara dei dispositivi medici consente, quindi, di: 1) inserire la valutazione di efficacia clinica nel percorso di acquisto del dispositivo medico; 2) avvicinare la disciplina utilizzata per l'acquisto dei farmaci a quella dei dispositivi medici; 3) calcolare punteggi di gara riproducibili (per le oggettività delle evidenze scientifiche rispetto alla discrezionalità decisionale dei componenti dei collegi tecnici di gara);

E' dunque importante che nei percorsi di acquisto dei dispositivi medici da parte di Estar vengano inseriti criteri obbiettivi che tengano conto del modello "Value based": qualità come valore dell'efficacia del dispositivo nel tempo e in base delle evidenze scientifiche;

Detto ciò, è possibile dunque affermare che il *value* da attribuire a una tecnologia, oltre che al prezzo di acquisto, deve essere riferito principalmente alla capacità della tecnologia di risolvere una patologia e mantenere lo stato di salute il più a lungo possibile valutato che il WTP (*willingness to pay*) considera un anno di vita guadagnato pari a 60 mila euro;

Valutato che tutto ciò rappresenta un vero e proprio cambio culturale rispetto al passato poiché si tratta di passare dalla tradizionale logica di valutazione di un fabbisogno aggregato, di specifiche tecniche sul bene o sul servizio da acquistare in correlazione ad un prezzo, alla valutazione invece del valore generato, ovvero dell'impatto della tecnologia su ogni singolo paziente, permettendo anche di correlare un prezzo con un valore generato;

Tutto ciò premesso,

Impegna il Presidente della Regione Toscana e la Giunta

- Affinché, a livello regionale, anche nell'ambito dei processi di gare di acquisto dei dispositivi medici venga inserita la valutazione dell'efficacia clinica secondo il modello "Value Based" e vengano stabiliti punteggi di gara basati su criteri oggettivi riproducibili per l'obbiettività delle evidenze scientifiche.

- Affinché vigili sul rispetto delle linee guida dettate dalla delibera della Giunta regionale n.1038/2021 laddove già previsto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Enrico Sostegni

IL VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
Donatella Spadi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1869 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025.

OGGETTO: In merito al riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, all'inserimento delle relative terapie all'interno dei livelli essenziali di assistenza e all'individuazione da parte della Regione Toscana di uno specifico Piano diagnostico terapeutico assistenziale.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- l'obesità è una patologia complessa, con un'origine multifattoriale che lega elementi genetici ed endocrino-metabolici a stili di vita stressanti, alimentazione malsana e sedentarietà;
- l'obesità è una delle principali cause di disabilità e di mortalità nel mondo e costituisce un fattore di rischio fondamentale per l'insorgenza di ulteriori patologie croniche come diabete mellito di tipo 2, ma anche ipertensione, dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, malattie neurodegenerative, respiratorie ed articolari;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), già nel 1997, ha definito l'obesità come un'epidemia globale e come il maggior problema sanitario cronico a livello globale nella popolazione adulta;
- oggi, secondo dati OMS, si stima che nel mondo circa due miliardi di adulti siano sovrappeso o obesi, e ad essi si aggiungono circa 42 milioni di bambini;
- in Italia, secondo l'Italian Barometer Obesity Report del 2022, oltre 23 milioni di persone sono in eccesso di peso, di cui circa 6 milioni in condizioni di obesità e grave obesità e, tra questi, circa due milioni sono bambini e adolescenti;
- in Toscana circa il 28 per cento della popolazione risulta in sovrappeso e circa l'8 per cento è obeso.

Tenuto conto che:

- nell'ottobre 2020 la Commissione parlamentare europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha previsto l'inclusione dell'obesità nella lista delle malattie croniche che caratterizzano stati di particolare vulnerabilità;
- il 4 marzo 2021, in occasione dell'Obesity Day, la Commissione Europea ha emanato una direttiva in cui definisce l'obesità come "una malattia cronica recidivante".

Constatato che:

- l'obesità ed il sovrappeso costituiscono un costo, non solo per la salute dei cittadini, ma anche per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) poiché la spesa legata alla cura dell'obesità e delle patologie ad essa correlate è altissima, con un trend in crescita che rischia di mettere a dura prova il SSN (secondo l'Italian Barometer Obesity Report, i costi raggiungono i 13 miliardi di euro, assorbendo il 9 per cento della spesa sanitaria e causando una riduzione del PIL pari al 2,8 per cento);
- dagli studi svolti dall'Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation, il sovrappeso e l'obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate, con minore reddito e livello di istruzione e maggiori difficoltà nell'accesso alle cure, anche a fronte di limitazioni sociali e finanziarie che rendono complesso compiere scelte adeguate alla propria alimentazione, l'attività fisica e l'educazione terapeutica;
- l'obesità, ancora oggi, non è diffusamente riconosciuta come malattia grave che merita diagnosi, trattamento e servizi di prossimità sul territorio (al pari di patologie altrettanto diffuse) e ciò è dovuto alla radicata convinzione che si tratti di un problema estetico e che derivi prevalentemente dalla scelta del paziente, in qualche misura colpevole dello stato patologico in cui versa.

Preso atto che:

- l'ultimo Piano nazionale cronicità elaborato dal Ministero della Salute nel 2016 (e che risulta in fase di aggiornamento) non identifica l'obesità come patologia cronica prioritaria;
- ad oggi, le prestazioni sanitarie legate alla cura dell'obesità non rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), per cui i pazienti con obesità non beneficiano di esenzione delle spese sanitarie e nessuno dei farmaci specificamente indicati per tale tipo di terapia risulta rimborsato dal SSN;
- inoltre, i pazienti con obesità hanno un accesso limitato all'educazione terapeutica e ai programmi intensivi di modifica del loro stile di vita nel SSN, raramente vengono offerti loro percorsi di terapia cognitivo

comportamentale e l'accesso alla chirurgia bariatrica risulta molto difficile da ottenere in diverse regioni d'Italia.

Visto che:

- i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) sono uno strumento di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale, adottati sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, tenuto conto del contesto locale e tenute presenti le risorse disponibili;
- solo alcune regioni italiane hanno adottato PDTA specifici per il trattamento dell'obesità garantendo un approccio multiprofessionale e multidisciplinare declinato in base alle esigenze del paziente;
- la mancanza di una linea guida unica nazionale comporta una realtà regionale frammentata ed una disparità di trattamento e di accesso alle cure dei cittadini inaccettabile;
- sempre a livello regionale, presso il Consiglio regionale del Piemonte è stata presentata, lo scorso 14 febbraio 2024, una proposta di legge al Parlamento con oggetto "Riconoscimento dell'obesità come malattia cronica di interesse sociale e inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA)".

Considerato che:

- il Ministero della Salute ha pubblicato le "Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità" elaborate dal predisposto tavolo di lavoro e che le stesse sono state approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 27 Luglio 2022;
- la Regione Toscana ha recepito tale accordo tramite apposita delibera della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1208, ma non ha ancora adottato un apposito e specifico PPDTA; non risultano PDTA che definiscano, oltre la prevenzione, anche i centri e le competenze da coinvolgere per garantire diagnosi, trattamento e monitoraggio.

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a condividere l'urgenza di riconoscere l'obesità come malattia cronica ed invalidante e ad attivarsi presso il Ministero della Salute affinché le relative prestazioni sanitarie siano inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA), così da garantire il diritto di tutti i pazienti ad un accesso equo alle cure e un miglioramento delle loro condizioni di vita;

ad attivarsi affinché la Regione Toscana si doti, così come già fatto da altre regioni italiane, di un Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specifico per il trattamento e la cura dell'obesità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1948 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025.

OGGETTO: In merito al Toscana Tour che si svolge presso l'Arezzo Equestrian Center.

Il Consiglio regionale

Ricordato che:

- l'Arezzo Equestrian Center (AEC) è uno dei più grandi ed importanti showground al mondo dedicato all'equitazione, con oltre 118 mila metri quadri di terreno per le strutture sportive.
- l'AEC nasce dall'idea e dalla passione di Ita Marzotto, imprenditrice di talento nata a Valdarno (VI) che, nel 1992, acquistò il Club Ippico Aretino trasformandolo nell'attuale showground;
- dal 2005 ad oggi, l'AEC ha ospitato le competizioni più prestigiose al mondo:
 - Global Champions Tour (2007-2008-2009);
 - Campionato Europeo pony di dressage, completo e salto ostacoli (2013);
 - Campionato Europeo dressage Junior/Young Rider (2014);
 - Campionato Europeo salto ostacoli Children/Junior/YR (2014);
 - CSIO Children/Junior/YR (due edizioni);
 - CSIO San Marino-Arezzo (2013-2014-2015);
 - Toscana Tour CSI 3*/CSI 4* - 18 edizioni.
- dall'ottobre 2010 la gestione dell'AEC è affidata alla Holmo s.r.l, che ha pianificato un ampio progetto di rilancio e rinnovamento della struttura. La nuova direzione ha organizzato, ad oggi, più di 120 concorsi internazionali, di cui quattro campionati europei giovanili di salto ostacoli, dressage e completo, tre CSIO, e svariati CSI4* e CSI3*. Di grande rilevanza, inoltre, la ristrutturazione dei campi Boccaccio, Dante e Petrarca che fanno dell'Arezzo Equestrian Center uno degli impianti sportivi migliori del mondo, un ambiente unico, immerso nel verde, dedicato agli sport equestri;
- l'AEC negli ultimi 15 anni ha riscosso un tale successo ed un tale apprezzamento da ottenere una fama mondiale, richiamando ogni anno numerosissimi cavalieri ed amazzoni, amanti ed esperti del settore, ma anche personalità del jet set nazionale ed internazionale.

Considerato che:

- dal 7 marzo al 14 aprile 2024, l'AEC ha ospitato anche la diciottesima edizione del Toscana Tour, uno dei circuiti internazionali più importanti del panorama equestre mondiale. L'evento, nato nel 2005, ha visto cinque settimane consecutive di gare ed ha richiamato talentuosi atleti equestri provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione si sono svolte 20 gare ranking per un montepremi complessivo in palio di 900 mila euro;
- il Toscana Tour 2024 ha coinvolto 118 mila mq di strutture sportive, circa 4 mila cavalli ed oltre 2 mila atleti a settimana provenienti da 30 nazioni diverse: si è svolto in un campo in erba, in tre arene di sabbia silicea, in tre campi di lavoro in sabbia silicea, in un maneggio coperto, in un campo da corsa, con l'uso di 400 box fissi e 600 mobili.

Preso atto che:

- il Toscana Tour, evento importante per tutti coloro che amano lo sport ed i cavalli, per ben cinque settimane trasforma l'AEC in un concentrato di competizione, divertimento, virtù, empatia e sensibilità verso i cavalli;
- una manifestazione come il Toscana Tour è un'occasione importante e dona prestigio al territorio che la ospita, non solo per l'impulso che offre agli sport equestri, ma anche per l'indotto economico che genera, considerato soprattutto l'elevato numero di partecipanti che attira, per oltre un mese, tra atleti, istruttori, sponsor, amatori, familiari, sostenitori. Sono evidenti il prestigio ed il lustro che una manifestazione di questo genere ha portato ad Arezzo ed alla Toscana intera, con significativi riflessi nazionali ed internazionali, vista la platea di pubblico accorso dall'Italia e dall'estero. Proprio per questo è opportuno ed auspicabile riconoscere il valore sportivo e sociale del Toscana Tour, che veicola un messaggio positivo sugli sport equestri, ma anche il valore economico di questa iniziativa capace di attrarre appassionati del settore equestre da ogni parte del mondo, con un conseguente indotto economico per il territorio.

Ricordato infine che:

- particolarmente in questa legislatura, la Regione ha dimostrato volontà ed impegno nel sostegno della diffusione dello sport e delle manifestazioni sportive, riconoscendo in esse anche un importante strumento di promozione del territorio e di sostegno all'economia locale;
- la promozione turistica regionale, da tempo, sta investendo sulla promozione di destinazioni legate all'attività sportiva: il programma operativo 2024 di Toscana Promozione Turistica ha individuato come prioritari per l'attività di marketing regionale, fra i prodotti turistici elaborati dagli ambiti territoriali, ben dieci prodotti dedicati direttamente o indirettamente alle attività sportive (vacanze sulla neve, vacanze a cavallo, vacanza in montagna d'estate per fare attività all'aperto e sport, avventure e sport di terra, avventure e sport in mare, short break per assistere ad eventi sportivi, trekking, vacanze golf, vacanze in bicicletta/mountain bike, ritiri di squadre sportive).

Tutto ciò visto e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

nell'ambito delle strutturate politiche di sostegno alla promozione delle manifestazioni sportive organizzate in Toscana, a valutare l'erogazione di un contributo economico per la realizzazione dell'edizione 2025 del Toscana Tour, vista l'importanza internazionale acquisita dalla manifestazione e le documentate positive ricadute per l'economia del territorio;

a verificare la possibilità di inserire il Toscana Tour nell'ambito delle attività di promozione turistica di Toscana Promozione Turistica collegate ai prodotti turistici connessi alle attività sportive, al fine di implementarne ulteriormente le capacità di generare positive ricadute sull'economia turistica del territorio;

a promuovere il Toscana Tour anche attraverso l'istituzione al suo interno di una gara annuale intitolata "Trofeo Regione Toscana" che ne riconosca l'importanza per il territorio in modo strutturale e permanente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1960 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025.

OGGETTO: In merito alla situazione dello stabilimento Navico Rbu Italia s.r.l. di Montespertoli.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- La Navico Rbu Italia s.r.l. è un'azienda che disegna, ingegnerizza e produce apparecchi elettronici (radar) per la navigazione e che è presente, sotto varie compagini societarie, a Montagnana Val di Pesa, nel territorio comunale di Montespertoli, dal 1981;
- tale azienda rappresenta da oltre 40 anni una parte preziosa e importante del tessuto produttivo del territorio di Montespertoli e fiorentino per le grandi capacità tecniche, di sviluppo e ricerca;
- l'azienda, nell'ultimo bilancio chiuso, ha prodotto utili e marginalità per il gruppo, dimostrandosi un luogo di eccellenza per la tipologia di produzione realizzata.

Preso atto che in data 21 gennaio 2025 il gruppo multinazionale Brunswick, proprietario di Navico RBU ha notificato via pec l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti e la chiusura del sito di Montagnana;

Ricordato che:

- le lavoratrici e i lavoratori, assieme ai sindacati e alla RSU, si sono mobilitati in presidio per portare all'attenzione pubblica la vicenda;
- nelle ore successive all'annuncio dei licenziamenti, denunciati pubblicamente dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali, le istituzioni locali e regionali si sono immediatamente attivate nell'esprimere la massima solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento;
- in data 22 gennaio 2025 si è svolto il primo incontro dell'unità di crisi presso la Regione Toscana;
- in quella sede i rappresentanti dell'azienda si sono limitati a prendere atto della richiesta di ritiro della procedura di licenziamento collettivo senza rispondere nel merito ma, di fatto, solo prendendo tempo;
- in data 24 gennaio 2025 si è svolto l'incontro con i dipendenti e i sindacati presso il Comune di Montespertoli con la presa di posizione dell'amministrazione comunale a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie ai fini di percorrere ogni strada possibile per il mantenimento del sito produttivo.

Considerato che il licenziamento, con l'aggravante delle tempistiche e della modalità, operato dai vertici dell'azienda rappresenta un danno economico e sociale per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti e, più in generale, per il tessuto produttivo e l'indotto dell'area;

Preso atto che la Regione ha convocato nuovamente le parti, richiedendo la presenza diretta dell'azienda, per il giorno giovedì 6 Febbraio p.v.;

Esprime

piena solidarietà a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento dello stabilimento Navico Rbu di Montespertoli;

Ritiene

inaccettabili le modalità con cui la proprietà ha proceduto alla comunicazione dei licenziamenti, evitando il coinvolgimento di istituzioni e rappresentanze sindacali;

Impegna
la Giunta regionale

a rappresentare in ogni sede utile all'azienda, a partire dalla seduta del prossimo tavolo di crisi richiamato in narrativa, la necessità di aprire un vero confronto sulle prospettive produttive dello stabilimento Navico Rbu Italia di Montespertoli al fine di addivenire al ritiro della procedura di licenziamento collettivo;

ad attivarsi, in particolare, nei confronti del Governo, affinché si possano attivare, anche a livello nazionale, misure finalizzate a garantire la ripresa della produzione all'interno del sito e a scongiurare il licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 13 del 27 gennaio 2025

Oggetto:

Azienda Usl Toscana Sudest. Nomina del Direttore generale.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Definizione obiettivi specifici

Allegati n. 1

A_

Definizione obiettivi specifici

b8be37c1a29dc812ab677ce6d916c5aca930fb15c0ce6d80681eb5f1b618ae67

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*), ed in particolare gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei istituito presso il Ministero della salute, dettando le relative disposizioni attuative;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), ed in particolare l'articolo 37, che disciplina la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale, e prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale;

Visto il proprio precedente decreto n. 73 del 29 aprile 2022, con il quale il Dr. Antonio D'Urso è stato nominato quale Direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest con decorrenza dal giorno 20 maggio 2022 e durata triennale;

Preso atto che il Dr. Antonio D'Urso, con nota del 14 ottobre 2024, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto, con decorrenza dal 1° dicembre 2024;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992, a decorrere dalla data sopra indicata le funzioni di direttore generale dell'Azienda sono svolte dal Direttore amministrativo della stessa;

Visto che, come stabilito dall'art. 3 bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, la vacanza dell'ufficio non può protrarsi oltre i 60 giorni, e che è pertanto necessario procedere quanto prima alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest;

Visto l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale pubblicato sul sito web del Ministero della Salute;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 171/2016 e di cui alla l.r. 40/2005, sono state definite le modalità di selezione degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16298 del 27 luglio 2023, con il quale si è preso atto della rosa di idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, risultante dagli esiti della selezione effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023;

Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei, di individuare nel Dr. Marco Torre, attuale Direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la persona più idonea alla quale attribuire l'incarico di nuovo Direttore generale della Azienda Usl Toscana Sudest, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale;

Effettuata, in conformità al disposto di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 40/2005, motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 13 gennaio 2025, in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 22 gennaio 2025, ha espresso parere favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il Dr. Marco Torre attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del suddetto D.Lgs. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013 l'insussistenza delle cause di inconfiribilità in esso previste;

Considerato che l'incarico di direttore generale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 10, del D.Lgs. 502/1992, è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

Considerato che il Dr. Marco Torre risulta essere dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, attualmente collocato in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Direttore generale della stessa Fondazione;

Preso atto che il Dr. Marco Torre, con nota del 22 gennaio 2025, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra menzionato, a far data dalla nuova nomina;

Considerato che stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai fini dell'esercizio di tale nuovo incarico il Dr. Marco Torre dovrà mantenere il collocamento in aspettativa da parte dell'ente di appartenenza;

Visto l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2006, in base al quale *"all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi"*;

Ritenuto pertanto di assegnare al nuovo Direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest gli obiettivi proposti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta regionale, riportati nell'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì che tali obiettivi siano soggetti ad aggiornamento periodico, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in base alle mutate esigenze di funzionamento dei servizi e di perseguimento degli obiettivi di salute e in base alle sopravvenute disposizioni normative nazionali o regionali in materia;

DECRETA

- di nominare il Dr. Marco Torre nell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest, con la decorrenza indicata nel contratto di diritto privato;
- di subordinare l'efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata

triennale, al permanere del collocamento in aspettativa del Dr. Marco Torre da parte dell'ente di appartenenza;

- di approvare l'Allegato A, contenente gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest, dando atto che gli stessi saranno soggetti ad aggiornamento periodico secondo quanto espresso in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

**Azienda USL Toscana Sud Est - Nomina del Direttore Generale.
Definizione obiettivi specifici.**

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare ogni azione finalizzata ad assicurare l'equilibrio di bilancio ed il rispetto degli obiettivi inerenti il reclutamento e la spesa del personale in linea con gli indirizzi della Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale".

Il Direttore Generale assicura, altresì, il governo della spesa farmaceutica, con azioni concrete volte a concorrere, a livello di sistema, alla riconduzione ed al mantenimento della stessa all'interno dei tetti rideterminati dall'art.1 comma 398 e 399 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), confermati dall'art.1 c.574 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e pari al 14,85% del FSR complessivo per acquisti diretti e farmaceutica convenzionata considerando l'area vasta di riferimento. Le azioni poste in essere, coordinate in ambito di Area Vasta dai Dipartimenti aziendali del Farmaco, saranno orientate al contenimento della spesa direttamente sostenuta dall'azienda e a quella indotta dai propri professionisti sul territorio, all'implementazione di percorsi volti a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e all'utilizzo di tecnologie informatiche per la rendicontazione delle prescrizioni farmaceutiche.

Il Direttore Generale si impegna inoltre a perseguire gli obiettivi previsti dalla Regione per l'utilizzo appropriato dei finanziamenti derivanti dal PNRR.

Il Direttore Generale garantisce ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Anche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il Direttore Generale si impegna a porre in essere tutte le azioni organizzative necessarie a garantire la completa attuazione del D.M. 70/2015, sia in termini di dimensionamento strutturale dell'Azienda, sia nel rispetto di volumi di prestazioni erogate per ciascuna disciplina, compatibili con le soglie identificate come idonee al raggiungimento di esiti di efficacia e sicurezza per il paziente. Il Direttore generale assicura altresì la collaborazione nell'attuazione del DM 77/2022 e del suo recepimento attraverso la DGRT n.1508/2022.

Il Direttore Generale attiva ogni azione necessaria per la completa, corretta e tempestiva trasmissione dei flussi informativi, fondamentali affinché la registrazione delle operazioni di gestione risulti pienamente conforme alla realtà dei fenomeni e quindi tale da garantire una misurazione ed una rappresentazione dell'Azienda coerente. A tal fine il Direttore Generale assicura, quindi, il completamento del Piano di Informatizzazione aziendale che ne rappresenta precondizione necessaria.

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare, in una logica di Area Vasta, tutte le iniziative finalizzate a governare i tempi d'attesa delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché a contenere gli stessi nel rispetto degli obiettivi concordati con la Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale" o, comunque, degli indirizzi dalla stessa impartiti anche in considerazione delle prestazioni rinviate o da recuperare durante l'emergenza pandemica.

Il Direttore generale assicura la gestione delle emergenze sanitarie come quella pandemica. Nello specifico, dovrà prevedere una rapida risposta nel modificare l'organizzazione per garantire un accesso in sicurezza alle strutture sanitarie (sia da parte dei pazienti che del personale) attraverso la separazione dei percorsi in relazione all'intensità dei casi e dei rischi pandemici.

Il Direttore generale assicura la contestualizzazione del modello organizzativo del sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale, come previsto dalla DGRT 1424/22 e del del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo orario previsto dalla DGRT 1425/22.

Nella definizione delle azioni di governo, il Direttore Generale allinea annualmente la propria programmazione a quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati con delibera regionale ai fini della valutazione dell'attività svolta.

In ogni caso il Direttore Generale si allinea nel proprio operato e nelle azioni poste in essere agli indirizzi, agli orientamenti ed alle indicazioni fornite dalla Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale", nell'ambito delle sue funzioni di raccordo, coordinamento e controllo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 14 del 28 gennaio 2025

Oggetto:

Delega a partecipare al Comitato del Sindacato previsto dal Patto parasociale sottoscritto da Regione Toscana e altri soci della società Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A. di Livorno convocato per il giorno 29 gennaio 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia della società Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A. di Livorno;

Visto il Patto parasociale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1212/2021 e sottoscritto in data 14 febbraio 2022 da Regione Toscana ed altri soci della società Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A. di Livorno;

Visti in particolare gli articoli 5 e 6 del Patto parasociale, che istituiscono il Comitato del Sindacato quale organo del sindacato di voto, stabilendo che sia composto dai legali rappresentanti delle Parti ovvero dalle persone da essi delegate;

Preso atto che per il giorno 29 gennaio 2025 è stato convocato il Comitato del Sindacato sopracitato e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Considerato che il Comitato del Sindacato è un organo di natura assembleare e che mediante il patto parasociale sopra menzionato la Regione Toscana esercita le proprie prerogative di socio della società Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A. di Livorno;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, relativo all’esercizio delle prerogative di socio nelle società;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l’Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a partecipare al Comitato del Sindacato previsto dal Patto parasociale sottoscritto da Regione Toscana e altri soci della società Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A. di Livorno, convocato per il giorno 29 gennaio 2025;

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale Stefano Baccelli, delegare alla partecipazione al suddetto Comitato del Sindacato la Dott.ssa Barbara Bini, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore “Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale” della Direzione “Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” e, in caso di impedimento di quest’ultima, la Dott.ssa Daniela Sepe, funzionario in servizio presso lo stesso Settore e titolare di incarico di Elevata Qualificazione “Attività amministrative relative alle Società partecipate e ai piani di investimento per il rinnovo della flotta su gomma e marittima”;

DECRETA

- l’Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a partecipare al Comitato del Sindacato previsto dal Patto parasociale sottoscritto da Regione Toscana e altri soci della società Interporto Toscano “A. Vespucci” S.p.A. di Livorno, convocato per il giorno 29 gennaio 2025;

- in caso di assenza o impedimento dell'Assessore Baccelli, la Dott.ssa Barbara Bini, dirigente responsabile del Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale" della Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale", è delegata a partecipare al Comitato del Sindacato sopracitato, convocato per il giorno 29 gennaio 2025;

- in caso di impedimento della Dott.ssa Barbara Bini, è delegata a partecipare al suddetto Comitato del Sindacato la Dott.ssa Daniela Sepe, funzionario in servizio presso il Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale", titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Attività amministrative relative alle Società partecipate e ai piani di investimento per il rinnovo della flotta su gomma e marittima".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 dellal.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 14)

Delibera N 51 del 27/01/2025

Proponente

EUGENIO GIANI
 DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michele MAZZONI

Direttore Michele MAZZONI

Oggetto:

Art. 11 bis Legge regionale nr. 77/2004 - Approvazione interventi su opere di interesse pubblico e rilevanza strategica

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

203e69f682bf9c54cd6a22028c9a0afe13129cf458db41c46acc48643ae1028b

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 1° agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo Allegato I.5, nei quali si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)";

VISTO il Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana");

RICHIAMATI in particolare gli artt. 11 comma 2 e 11Bis della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77;

DATO ATTO che la sopra citata Legge Regionale 27 dicembre 2004, n. 77 prevede, ai sensi del sopra citato art. 11, che la Giunta regionale predisponga con delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento;

PREMESSO che la Regione Toscana è chiamata a realizzare opere di interesse pubblico a servizio dei cittadini sul territorio regionale in vari ambiti;

DATO ATTO che molte di queste opere rivestono una rilevanza strategica in quanto perseguono finalità quali: l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi ai cittadini, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, l'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico, l'efficientamento delle infrastrutture regionali, la riduzione dei costi e della manutenzione delle stesse, e la messa in sicurezza del territorio;

RICHIAMATO l'art. 24 della Legge regionale nr 88/1998 che definisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), così come stabilito dalla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM"), gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare;

RICHIAMATO l'art. 3 della legge regionale 55/2011 che, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/2015, indica il PRIIM quale strumento della programmazione regionale, che individua i documenti attinenti agli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili finalizzati alla realizzazione di grandi opere per la mobilità di

interesse nazionale e regionale, la qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico, le azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria, gli interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana, le azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.

RICHIAMATO il Documento di Monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato con Decisione di Giunta del 06 novembre 2023 nr. 10 che sul versante delle infrastrutture, ha approvato la realizzazione di 15 opere di viabilità regionale, attualmente in corso o con gara avviata, per un importo di 131 mln, tra cui il nuovo Ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa per 71,5 mln aggiudicato nell'agosto 2023;

RITENUTO necessario completare l'individuazione di tali opere anche in ulteriori ambiti come quello del patrimonio immobiliare edilizio;

CONSIDERATO inoltre che, come stabilito dal sopra citato comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, nel piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione ai sensi dell'articolo 11Bis della Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, altresì già richiamato;

CONSIDERATO che per le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione la Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77 prevede un procedimento semplificato di approvazione dei progetti in conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire, sia la loro rapida esecuzione, sia mantenere un allineamento cronologico fra la programmazione economica in bilancio e gli interventi necessari a dare l'opera compiuta, il cui mancato rispetto determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica;

VISTO che il sopra citato l'art. 11Bis della Legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77, definisce le opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione, quelle dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

- a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
- b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
- c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi;

VISTO che gli interventi descritti nell'Allegato A della presente delibera perseguono almeno una delle finalità previste dal suddetto articolo;

CONSIDERATA la necessità di inserire nell'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica, ai sensi dell'art. 11Bis sopra richiamato, gli interventi di cui all'Allegato A al fine di garantire, sia la loro rapida esecuzione, sia mantenere un allineamento cronologico fra la programmazione economica in bilancio e gli interventi necessari a dare l'opera compiuta, il cui mancato rispetto determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica;

VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 gennaio 2025;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di dichiarare opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione Toscana gli interventi descritti nell'Allegato A, ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 2004 nr. 77;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
Michele Mazzoni

Allegato A - Opere interesse pubblico e di rilevanza strategica

1) Complesso Immobiliare ex Ospedale pediatrico Meyer, via luca Giordano 13 - Firenze

Adeguamento ed efficientamento per l'utilizzo ad uffici per la Pubblica Amministrazione

CUP: D12H22000670002

CUI: L01386030488202200003

Con decreto dirigenziale n. 6888 del 29/03/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'adeguamento degli edifici 1 e 2 dell'area ex Meyer a Firenze.

Il progetto in esame si propone di ottimizzare il funzionamento degli uffici, con una particolare attenzione alla riduzione dei costi, perseguendo anche l'obiettivo di dismettere progressivamente le sedi attualmente in affitto. Tale strategia rappresenta non solo un'opportunità per migliorare l'efficienza economica, ma anche per riorganizzare gli spazi e le funzioni, rispondendo alle esigenze di un'organizzazione moderna e sostenibile;

L'intervento mira a trasformare gli edifici oggetto del progetto in ambienti che tutelino il benessere dei lavoratori, promuovendo una partecipazione attiva e una maggiore produttività. Questo risultato sarà ottenuto grazie alla realizzazione di spazi modulari e flessibili, capaci di adattarsi nel tempo a nuove esigenze e funzioni. La riorganizzazione degli spazi interni non sarà solo funzionale, ma anche orientata alla valorizzazione del complesso immobiliare, preservando e mettendo in risalto le sue caratteristiche storiche e architettoniche;

Parallelamente, il progetto prevede un'attenzione particolare alla componente strutturale degli edifici, con verifiche e interventi mirati al miglioramento della loro sicurezza e funzionalità. L'efficientamento energetico rappresenta un aspetto centrale, attraverso l'impiego di sistemi impiantistici ad alta efficienza che contribuiranno a una significativa riduzione dei consumi energetici. Gli spazi saranno progettati e realizzati per garantire la salubrità, sia in termini di qualità dell'aria che di scelta dei materiali impiegati, con un approccio che considera il loro ciclo di vita e la sostenibilità ambientale;

Infine, il progetto non trascura la riqualificazione delle aree esterne, per integrarle armoniosamente con le nuove funzioni degli edifici e offrire un contesto esteticamente e funzionalmente migliorato. Ogni scelta progettuale sarà guidata dalla ricerca della qualità e dalla necessità di rispondere alle esigenze future, trasformando questi spazi in un modello di efficienza, sostenibilità e attenzione al benessere delle persone.

2) Centro Direzionale di Novoli, **via di Novoli 26 - Firenze**

Riqualificazione ed ampliamento del Centro Direzionale della Giunta Regionale Toscana in via di Novoli 26.

CUP: D12H22000670002

CUI: L01386030488202200005

Con decreto dirigenziale n. 22588 del 10/10/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la riqualificazione ed ampliamento del Centro Direzionale della Giunta Regionale Toscana in via di Novoli 26.

la Giunta Regionale con la DGR n. 1244 del 29.11.2021 ha disposto di procedere alla riqualificazione ed ampliamento del centro direzionale di Novoli, per soddisfare le proprie esigenze funzionali ed economiche.

la Regione ha da tempo avviato un processo di riorganizzazione delle proprie sedi, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo degli immobili di proprietà, migliorare la logistica e favorire l'accorpamento delle strutture. Questo approccio mira a ottimizzare il funzionamento degli uffici e a ridurre i costi di funzionamento, anche attraverso la dismissione delle sedi attualmente in affitto e concentrando l'attenzione sulla riqualificazione ed ampliamento del polo di Novoli già punto di riferimento per la Regione;

L'ampliamento del polo direzionale consentirà di liberare altre sedi di proprietà, come Palazzo Sacratì Strozzi; che potranno avere altre destinazioni d'uso consone alla loro localizzazione nel centro storico, ad alla loro storicità;

La riqualificazione con ampliamento ha come obiettivo prioritario quello di rendere massima l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende, anche attraverso la valutazione delle prestazioni rese in relazione al fabbisogno, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliorabili; da cui l'accorpamento dei servizi in aree ben servite ed accessibili, per la vicinanza ad una pluralità di mezzi pubblici;

La riqualificazione e l'ampliamento del polo di Novoli, concepito come centro tecnologico di riferimento, favorirà la raccolta e la conservazione di tutti i dati rilevati dalla Regione Toscana, la condivisione degli stessi ed il trattamento per migliorare l'utilità pubblica delle informazioni. L'efficiamento energetico e l'adozione di moderni sistemi impiantistici garantiranno una rilevante riduzione dei consumi energetici, sia delle strutture esistenti che di quelle in ampliamento attraverso lo sfruttamento sempre più importante di energie rinnovabili in linea con le politiche di rispetto dell'ambiente.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 15)

Delibera N 52 del 27/01/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Indirizzi per la concessione della gestione dell'attività di pesca dilettantistica nelle acque interne della Regione Toscana ai sensi della L.R. 7/2005

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Indirizzi per la concessione della gestione della pesca sportiva

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Indirizzi per la concessione della gestione della pesca sportiva

e1e42c9d59160f2a0f7866763d9b77da738107444100425eacc924b1d3443a43

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e successive modifiche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 7 febbraio 2018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne));

Visto l'articolo 4 quater (Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori) della sopra richiamata l.r. 7/2005, che in particolare prevede che la competente struttura della Giunta regionale può concedere la gestione dell'attività di pesca dilettantistica alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'articolo 4 ter della stessa legge;

Considerato che la disciplina delle concessioni a scopo di pesca dilettantistica si applica alle acque interne di interesse per la pesca di cui all'art. 2 della l.r. 7/2005, ad esclusione delle acque ricadenti all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30;

Dato atto che le concessioni a scopo di pesca dilettantistica, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo 4 quater non possono interessare più del 15% dell'estensione del reticolo delle aste principali delle acque di interesse della pesca, e che in merito alla proprietà della fauna ittica continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4 della l.r. 7/2005 che prevede che la fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura;

Visto in particolare, il comma 5 del citato articolo 4 quater che prevede che con deliberazione di Giunta regionale sia approvato lo schema di disciplinare di concessione;

Ritenuto necessario, in fase di prima attuazione delle procedure di concessione della gestione dell'attività di pesca dilettantistica alle associazioni piscatorie, stabilire specifiche disposizioni per l'individuazione delle acque da affidare in concessione;

Ritenuto altresì necessario individuare gli elementi essenziali per la predisposizione degli avvisi relativi alle concessioni sopracitate;

Considerato che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto l'allegato A "*Indirizzi per la concessione della gestione dell'attività di pesca dilettantistica nelle acque interne*", parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene le disposizioni per l'individuazione delle acque da affidare in concessione, gli elementi essenziali per la predisposizione del bando e lo schema di disciplinare di concessione;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 16/01/2025;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) *“Indirizzi per la concessione della gestione dell'attività di pesca dilettantistica nelle acque interne”* facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla struttura competente della Giunta regionale in materia di pesca nelle acque interne di dare corso alle procedure per il rilascio delle concessioni secondo quanto previsto nel suddetto allegato A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Marco Ferretti

Il Direttore
Roberto Scalacci

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE INTERNE

Sommario

1. Premessa
2. Disposizioni per l'individuazione delle acque da affidare in concessione
3. Elementi essenziali per la predisposizione del bando
4. Schema di disciplinare di concessione

1. PREMESSA

L'articolo 4 quater della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) disciplina le concessioni della gestione dell'attività di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori.

In particolare l'articolo 4 quater prevede che:

- la competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della l.r 7/2005 (conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazione ittiche, corretta fruibilità delle acque interne), può concedere, nel limite del 15% delle acque interne di interesse per la pesca, la gestione dell'attività di pesca dilettantistica;
- la concessione può essere rilasciata, a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni, previo svolgimento di procedure di selezione, in favore delle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'art. 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7;
- alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l'impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione;
- la durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione e che lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
- l'attività oggetto della concessione deve essere esercitata senza fini di lucro e che il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo e che tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.

Al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione legislativa con il presente documento sono stabiliti:

- LE DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE
- GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO
- LO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

2. DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

Ai fini dell'individuazione delle acque da affidare in concessione il Settore della Giunta regionale competente in materia di pesca nelle acque interne (di seguito denominato 'Settore') approva uno

specifico avviso in cui invita i soggetti ammissibili ad indicare i corpi idrici regionali di interesse da assumere in gestione mediante concessione ai sensi della L.R. 7/2005.

Il Settore procede ad un esame delle proposte raccolte, valutando gli ambiti territoriali su cui dare ulteriore corso alle procedure, previo:

- confronto con le amministrazioni comunali interessate in merito alla concessione ai fini della pesca dilettantistica delle acque interne nei territori di propria competenza;
- coordinamento con il settore competente della Giunta regionale in materia di demanio idrico, volto a verificare l'esistenza di eventuali vincoli e/o motivi ostativi al rilascio delle concessioni per la pesca dilettantistica;
- coordinamento con il settore competente della Giunta regionale in materia di usi civici al fine di verificare l'esistenza di eventuali vincoli e/o motivi ostativi al rilascio delle concessioni per la pesca dilettantistica.

Il Settore, espletate le suddette procedure e le relative valutazioni, individua i corpi idrici su cui dare avvio alle procedure di cui all'articolo 4 quater, comma 3 della l.r. 7/2005, approvando con decreto un apposito bando con cui raccogliere e selezionare le proposte presentate dai soggetti ammissibili.

Al fine della valutazione delle istanze può essere costituita una commissione interna al Settore, composta da tre membri, tra cui il dirigente del Settore ed il Titolare di incarico di elevata qualificazione della sede territoriale regionale interessata.

3. ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO

3.1 Requisiti di accesso

Ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1 della l.r. 7/2005 possono presentare domanda di concessione le associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e le associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'articolo 4 ter della L.R. 7/2005; le suddette associazioni possono presentare domanda anche in forma organizzata in apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituitasi per le finalità gestionali previste dal disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'articolo 4 quater comma 4 della L.R. 7/2005 alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico e economico delle attività gestionali e ittiogeniche che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l'impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.

Oltre ai suddetti requisiti nel bando possono essere stabiliti i seguenti requisiti tecnico organizzativi:

- a) numero di associati alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) presenza e numero di sedi associative negli ambiti provinciali di pertinenza del/i corpo/i idrico/i messo/i a bando;
 - c) numero di guardie ittiche volontarie munite di decreto in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, suddivise per gli ambiti provinciali di pertinenza del/i corpo/i idrico/i messo/i a bando;
 - d) esperienze pregresse di gestione di zone a regolamento specifico ricadenti nel corpo idrico oggetto di bando;
 - e) numero di operatori nelle proprie disponibilità, diversi da quello di cui alla lettera precedente, con l'indicazione delle loro precedenti esperienze in tali ambiti, nonché il possesso delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di gestione previste nel Piano programmatico.
- In riferimento alle lettere a) b) e c) ciascun bando indica il valore minimo richiesto per poter considerare ammissibile l'istanza. A tal fine, in caso di istanza presentata in forma associata, si considera la somma dei dati dichiarati dai singoli componenti.

Il bando può prevedere punteggi aggiuntivi per il richiedente in possesso dei requisiti di cui alla lettera d).

Riguardo al piano programmatico nel bando sono stabiliti, seguendo lo schema sotto riportato, gli ambiti di intervento e per ciascuno di questi le attività obbligatorie e le attività migliorative che il concessionario deve impegnarsi a svolgere per una corretta gestione della pesca e della fauna ittica.

Riguardo al piano economico, nel bando è previsto che il richiedente indichi in forma percentuale il programma di ripartizione degli introiti derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi ai frequentatori, articolato tra le diverse tipologie di attività previste nel Piano programmatico.

3.2 Schema di piano programmatico delle attività gestionali e ittiogeniche

Il Piano programmatico deve indicare le attività che il concessionario si impegna a svolgere per una corretta gestione della pesca e della fauna ittica riferite ai seguenti ambiti di intervento:

- 1) ripopolamenti ittici e salvaguardia della fauna ittica autoctona
- 2) gestione degli habitat acquatici
- 3) regolamentazione della pesca
- 4) vigilanza ittica
- 5) recuperi di fauna ittica e monitoraggi
- 6) rilascio delle tessere associative e permessi di pesca
- 7) organizzazione delle gare e manifestazioni di pesca sportiva
- 8) attività didattiche e promozionali
- 9) tabellazione

Per ciascun ambito d'intervento i bandi individuano le attività obbligatorie che il concessionario deve garantire per ogni corpo idrico da affidare in concessione, necessari per garantire un adeguato livello di gestione.

I bandi prevedono altresì le attività migliorative che il proponente può scegliere determinando per ciascuno di essi i punteggi attribuibili in sede di valutazione delle domande.

I bandi possono individuare corpi idrici, ulteriori rispetto a quelli previsti nella procedura selettiva per l'affidamento in concessione, ed afferenti ai medesimi bacini idrici, su cui i concessionari sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività di cui ai seguenti punti.

Di seguito sono riportate per ciascun ambito di intervento le attività obbligatorie e migliorative che possono essere previste nei bandi tenendo conto delle esigenze gestionali dei singoli corpi idrici.

In ragione delle particolari esigenze gestionali dei singoli corpi idrici, i bandi potranno prevedere ulteriori interventi specifici rispetto a quelli di seguito indicati.

Il Settore può riservarsi di proporre e concordare con l'affidatario eventuali modifiche o integrazioni al Piano programmatico proposto, ritenute migliorative e più idonee a garantire il perseguimento delle finalità di tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, fermi restando gli interventi minimi obbligatori previsti nel bando e gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda ed oggetto di assegnazione di punteggio in fase di valutazione dell'istanza.

1) RIPOPOLAMENTI ITTICI E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA AUTOCTONA

a) Interventi obbligatori

I bandi indicano le tipologie di attività di ripopolamento ittico aventi lo scopo di garantire la conservazione e l'incremento delle specie ittiche autoctone nel corpo idrico.

A tale scopo i bandi individuano le specifiche disposizioni di riferimento per la stesura dei programmi di immissione, che dovranno adeguarsi alle norme e agli atti di pianificazione vigenti in materia e alle disposizioni impartite dal Settore.

I bandi possono prevedere specifici requisiti in relazione al numero di operatori con funzioni di supporto alle semine ittiche al fine di una corretta e capillare distribuzione del pesce lungo i corsi d'acqua interessati alle immissioni.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- promozione di progetti di contrasto alle specie ittiche alloctone invasive;
- interventi di recupero e reintroduzione di specie ittiche autoctone;
- sostegno all'attività di gestione degli incubatoi ittici pubblici.

2) GESTIONE DEGLI HABITAT ACQUATICI

I bandi prevedono obblighi per i concessionari in ordine al miglioramento della fruizione alienica dei corpi idrici ed interventi migliorativi per la gestione degli habitat acquatici ai fini dell'incremento della fauna ittica.

a) Interventi obbligatori

- interventi di miglioramento per l'accesso e la fruibilità degli ambienti fluviali da parte dei pescatori.

Nel quadro delle attività di gestione degli habitat acquatici, i bandi possono prevedere che il concessionario si renda disponibile, su richiesta del Settore, ad essere presente con propri operatori in occasione di attività svolte da soggetti terzi in attuazione di prescrizioni a tutela della fauna ittica o di progetti di ricerca e studio autorizzati dal Settore stesso nei corpi idrici in concessione.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti interventi ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- promozione di progetti ed interventi volti al recupero delle capacità biogeniche dei corpi idrici;
- promozione di progetti ed interventi volti al recupero della continuità ittica (passaggi per pesci);
- organizzazione di giornate di pulizia delle sponde.

3) REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

a) Interventi obbligatori

La disciplina dovrà essere improntata a principi di tutela con particolare riferimento alle specie ittiche autoctone, nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 6/r/2018 in riferimento ai mezzi di pesca consentiti, per i periodi di pesca e per i limiti di prelievo.

I bandi prevedono indicazioni ai fini della definizione della proposta di regolamentazione della pesca del corpo idrico oggetto del bando di concessione, con eventuali specifiche disposizioni riguardanti le specie ittiche alloctone.

I bandi indicano altresì la possibilità di prevedere nella proposta di regolamentazione zone a diversa disciplina per lo stesso corpo idrico, richiedendo a tal fine l'elaborazione di una apposita cartografia allegata alla proposta di Piano programmatico.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti interventi ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- regolamentazione della pesca con obbligo di rilascio ('no-kill') per le specie ittiche autoctone.

4) VIGILANZA ITTICA

I bandi indicano il numero minimo di servizi di vigilanza ittica che il concessionario è tenuto a garantire per mezzo delle guardie di cui all'art. 20 bis della L.R. 7/2005; eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto saranno oggetto di valutazione secondo i criteri riportati nei bandi stessi. Dal suddetto computo è esclusa la vigilanza in occasione delle gare di pesca, che sarà comunque svolta a cura del concessionario.

5) RECUPERI DI FAUNA ITTICA E MONITORAGGI

a) Interventi obbligatori

I bandi prevedono obblighi a carico del concessionario in merito alla necessità di presenziare, su richiesta del Settore, agli interventi di recupero dell'ittiofauna nell'ambito di interventi in alveo di competenza dell'esecutore dei lavori.

I bandi prevedono obblighi in riferimento agli interventi di recupero della fauna ittica a rischio di cui all'art. 14 comma 2 del DPGR 6/R/2018, che devono essere effettuati dal concessionario previa comunicazione al Settore e secondo le disposizioni da esso impartite.

I bandi prevedono altresì l'obbligo per il concessionario di rendersi disponibile ad effettuare eventuali attività di monitoraggio ittico su richiesta del Settore.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- monitoraggi della fauna ittica presente all'interno del corpo idrico in concessione effettuati con cadenza almeno annuale e documentati nella rendicontazione annuale delle attività prevista dal disciplinare di concessione.

6) RILASCIO DELLE TESSERE ASSOCIATIVE E PERMESSI DI PESCA

a) Interventi obbligatori

Il bando dispone obblighi a carico del concessionario finalizzati a garantire che il rilascio dei titoli di accesso all'esercizio della pesca, di cui all'art. 4 quater comma 6 della L.R. 7/2005, sia fatto in modo sufficientemente capillare ed adeguato alle esigenze di fruizione alieutica dei tratti in concessione.

Il bando prevede altresì obblighi riferiti alle modalità con cui punti di distribuzione/ritiro di detti titoli di accesso dovranno essere resi noti all'utenza, unitamente ad ogni necessaria informazione inerente la regolamentazione della pesca nei tratti in concessione ed alla localizzazione degli stessi.

Il bando può prevedere il costo massimo complessivo giornaliero a carico del pescatore, comprensivo di tesseramento e permesso di pesca; ai fini del computo del suddetto importo, il costo del tesseramento e del permesso va diviso per i giorni di validità degli stessi.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- procedure di rilascio dei suddetti titoli abilitativi mediante servizi online *e/o in app*;
- costo dei titoli abilitativi inferiore al tetto massimo giornaliero previsto dal bando;
- tesserino segnacatture *in app*, in cui annotare da parte dei fruitori le uscite di pesca, numero di esemplari e specie ittiche catturate, con database consultabile da parte del Settore.

7) ORGANIZZAZIONE DELLE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA

a) Interventi obbligatori

Il bando stabilisce obblighi e competenze a carico del concessionario in relazione alla gestione delle gare e manifestazioni di pesca di cui all'art. 13 del DPGR 6/r/2018, nonché alla periodicità con cui deve essere comunicato al Settore il calendario delle gare di pesca; tale comunicazione non è in alcun modo da ritenersi sostitutiva di altre autorizzazioni, nulla osta o pareri di conformità di altri soggetti ed enti competenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione delle sponde e le

condizioni di sicurezza dei partecipanti, per le quali dovrà provvedere autonomamente l'organizzatore.

Il bando prevede l'obbligo in capo al concessionario di pubblicare mensilmente il calendario delle gare di pesca sul proprio sito internet in una apposita pagina dedicata al corpo idrico in concessione, ogni eventuale variazione al suddetto calendario deve essere pubblicata sul sito con la massima tempestività.

Nel disciplinare sono definiti i tempi e le modalità con cui il concessionario è tenuto a trasmettere annualmente un resoconto di tali attività svolte nelle acque in concessione.

Il bando può prevedere obblighi a carico del concessionario finalizzati a garantire lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva da parte di soggetti terzi, stabilendo altresì eventuali forme di contribuzione per le spese di gestione a carico degli organizzatori.

Durante lo svolgimento delle gare di pesca il pescatore partecipante alla manifestazione non è tenuto ad essere in possesso della tessera associativa che viene richiesta per l'esercizio della pesca nelle acque in concessione. A tal fine sono da intendersi come gare di pesca manifestazioni che coinvolgono almeno 10 partecipanti.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- organizzazione di gare di pesca con specifiche disposizioni per la rimozione e lo smaltimento a cura del concessionario di specie ittiche invasive indicate dal Settore.

8) ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROMOZIONALI

a) Interventi obbligatori

Il bando prevede obblighi a carico del concessionario relativamente allo svolgimento di attività didattiche ed informative volte a diffondere la conoscenza degli ambienti fluviali, della fauna ittica e a promuovere la pratica della pesca dilettantistica, indicando il numero minimo di eventi/anno.

Nello svolgimento delle sessioni di pesca svolte nell'ambito di tali attività, possono essere previste agevolazioni o esenzioni dal possesso dei titoli abilitativi necessari per l'accesso alle acque in concessione, ulteriori rispetto a quanto previsto dal DPGR 6/r/2018 all'art. 4 quater comma 6.

In tale eventualità il bando prevede l'obbligo a carico del concessionario, ai fini di un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, di fornire ai frequentatori uno specifico permesso di pesca.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- organizzazione di iniziative didattiche e promozionali, con almeno 15 partecipanti, in numero superiore a quanto previsto al punto precedente.
- realizzazione di percorsi didattici sulle sponde dei corpi idrici in concessione.

9) TABELLAZIONE

a) Interventi obbligatori

Il bando prevede l'obbligo a carico del concessionario di provvedere alla tabellazione del corpo idrico in concessione, secondo le modalità previste dal DPGR 6/r/2018 all'art. 8 con cartelli recanti la scritta "*Acque in concessione, pesca consentita agli autorizzati*", nonché per il posizionamento di tabelle aggiuntive riportanti le informazioni relative alla regolamentazione di pesca nei tratti interessati.

Le tabelle devono essere posizionate in particolare lungo i punti di accesso all'alveo e nei punti di confine con le acque non oggetto di concessione.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- apposizione sulle tabelle di specifici Qr code di collegamento ad informazioni specifiche sulla pesca nel corpo idrico in concessione e sulla biologia delle specie ittiche.

4. SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Lo schema di disciplinare di concessione riporta i seguenti elementi:

1. Individuazione del soggetto concessionario;
2. Individuazione del corpo idrico oggetto di concessione a fini di pesca dilettantistica;
3. Durata della concessione;
4. Dettaglio degli oneri a carico del concessionario articolati sulla base del Piano programmatico, risultanti dagli interventi obbligatori previsti nel bando e dagli interventi migliorativi proposti dal concessionario in sede di presentazione della domanda di concessione.
Per ogni tipologia di intervento previsto nel Piano programmatico il disciplinare può riportare specifiche disposizioni attuative, a cui il concessionario dovrà attenersi nello svolgimento delle attività, tra cui:
 - Disciplina e condizioni di accesso dei pescatori al corpo idrico in concessione;
 - Regolamentazione della pesca in relazione a luoghi, mezzi di pesca utilizzabili, periodi e limiti di prelievo;
 - Criteri per le immissioni ittiche;
 - Disciplina dello svolgimento delle gare di pesca;
 - Monitoraggi ittici;
 - Modalità di tabellazione.
5. Rendicontazione annuale delle attività.
Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel precedente anno solare di gestione, dettagliata nei seguenti aspetti:
 - interventi svolti in attuazione del Piano programmatico previsti dal disciplinare di concessione;
 - dati dell'affluenza piscatoria nell'area;
 - indicazione delle voci di entrata derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi ai frequentatori;
 - dettaglio delle spese articolate secondo quanto previsto dal Piano Economico presentato nella domanda di concessione ed articolate nelle varie attività previste dal Piano programmatico;
 - eventuali motivate rimodulazioni nel piano economico;
 - relazione sugli eventuali monitoraggi ittici realizzati nel corpo idrico;
 - report sulle gare di pesca svolte in proprio o da soggetti terzi.
6. Obblighi Generali:
 - Assunzione da parte del concessionario, con la firma dell'atto di concessione, di tutti gli obblighi previsti in sede di presentazione della domanda e richiamati nel Piano Programmatico.
 - Divieto di concedere in sub - concessione, totale o parziale, le attività previste dal disciplinare di concessione. Il concessionario può affidare sotto la propria responsabilità a terzi e società di pesca ad esso affiliate singole prestazioni o attività, nel rispetto della normativa vigente e dandone comunicazione al concedente.
 - Impegno del concessionario a tenere indenne ed esonerare la Regione Toscana da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante dall'esercizio della propria attività diretta e/o connessa alla gestione del corpo idrico in concessione,

accollandosi ogni eventuale onere derivante da conseguenze dannose e richieste risarcitorie o sanzioni.

- Impegno del concessionario a stipulare con propria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali).

7. Costi di Gestione

Impegno del concessionario a farsi carico di tutti costi derivanti dallo svolgimento delle attività obbligatorie descritte nel Piano programmatico e delle eventuali ulteriori proposte migliorative prodotte in sede di presentazione di domanda di concessione e richiamate nel disciplinare, senza alcun onere a carico del concedente.

8. Controlli e recesso

Il Settore controlla la rispondenza delle attività condotte dal concessionario valutando quanto riportato nella rendicontazione annuale delle attività, riservandosi di effettuare verifiche anche in loco per constatare l'assolvimento degli impegni assunti dal concessionario.

In caso di ravvisata difformità nell'operato del concessionario, il Settore trasmette formale diffida, indicando tempi e modalità per l'adeguamento da parte del concessionario.

In caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni, in relazione alla gravità delle omissioni, il Settore può dare luogo al recesso dall'atto di concessione.

La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 16)

Delibera N 53 del 27/01/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie massima richiedibile e della superficie minima garantita per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Toscana - annualità 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

VISTO in particolare il Capo III, Sez I del citato regolamento (UE) n.1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;

RICHIAMATO il decreto ministeriale del Direttore Generale della Direzione delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del 29 novembre 2024 con il quale si stabilisce che per l'annualità 2025, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, è disponibile a livello nazionale una superficie di 6.858,61 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2024, integrata delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella medesima annualità;

VISTO il decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, soprarichiamato, in cui si dispone che, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata, uno o più dei seguenti criteri o sub-criteri di priorità:

A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo 1, lettera II del regolamento delegato 273/2018);

B) le parcelle agricole identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 273/2018, di seguito elencate:

- 1) superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;
- 3) superfici con problemi di tessitura e pietroosità del suolo, secondo la definizione e le soglie

contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n.1305/2013;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;

C) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato 273/2018;

D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del Regolamento delegato UE) 2018/273. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, fermo restando che, in tale ambito, le Regioni possono definire un intervallo inferiore;

CONSIDERATO che il criterio di priorità legato alle organizzazioni senza scopi di lucro che gestiscono superfici confiscate alla criminalità organizzata, non risulta applicabile in quanto non risultano presenti sul territorio regionale, organizzazioni che rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A) del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022:

RITENUTO inoltre opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato (UE) 273/2018, in quanto sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti annate, tale criterio è risultato irrilevante ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti nella realtà vitivinicola toscana;

RITENUTO infine opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie, da applicare quando la superficie aziendale viticola totale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, in quanto scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo di garantire una distribuzione della superficie a nuovo impianto al maggior numero possibile di imprese, considerando anche che viene data facoltà alle Regioni di fissare un tetto massimo di superficie concedibile ed una superficie minima garantita a tutti i soggetti richiedenti;

RITENUTO opportuno avvalersi, nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 273/2018, del solo criterio di priorità riferito alle "superfici ubicate in piccole isole", così come definite dalla normativa comunitaria, essendo tali territori caratterizzati da vincoli strutturali e socioeconomici, e considerato che in tali zone la coltivazione della vite, condotta razionalmente con interventi di limitato impatto ambientale, rappresenta un importante strumento per ripristinare un livello accettabile di agrobiodiversità;

VISTO il comma 3 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, in cui si dispone che le Regioni comunichino al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro il 30 gennaio di ogni anno, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri e sub-criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi un valore individuale compreso tra zero e uno, fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno;

RITENUTO pertanto di attribuire, per le motivazioni sopra espresse, il peso ponderale pari a uno al

criterio di priorità riferito alle “superfici ubicate in piccole isole”, e un peso ponderale pari a zero a tutti gli altri criteri di priorità;

RITENUTO opportuno in applicazione del comma 5 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, confermare anche per l'anno 2025 il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 30 ettari, in quanto sulla base dell'esperienza maturata nelle cinque precedenti annate, tale limite garantisce il minor abbattimento proporzionale rispetto alle superfici richieste;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, in cui si dispone che, nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie per nuovi impianti assegnata alle Regioni, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito a tutti i richiedenti il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,25 ettari, in quanto, sulla base della esperienza maturata nelle scorse annate, tale superficie consente di soddisfare il maggior numero possibile di imprese, rendendo l'intervento più efficace, e rappresenta, al tempo stesso, un vantaggio per le piccole e medie imprese che, nell'arco di un triennio, con tale superficie minima garantita, riescono a realizzare superfici vitate di dimensioni tali da rendere l'intervento più utile, soprattutto per le imprese ricadenti in territori caratterizzati da vincoli strutturali, agronomici e socioeconomici tali da rendere la coltivazione della vite un importante strumento di conservazione dell'ambiente;

PRESO ATTO che, qualora la superficie di nuovi impianti messa a disposizione della Regione Toscana, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 69 della legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", nei quali sono individuate le sanzioni da comminare ai produttori che non utilizzano in tutto o in parte le autorizzazioni per nuovo impianto viticolo concesse entro il loro periodo di validità;

PRESO ATTO pertanto che il mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto viticolo, oltre alla applicazione di sanzioni pecuniarie, comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (esclusione da 1 a 3 anni dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo (OCM vitivinicola));

RITENUTO necessario che gli Uffici preposti alla istruttoria delle domande di contributo presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno dell'OCM vitivinicola (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, AGEA, ARTEA e Sviluppo Toscana), dispongano dell'elenco dei nominativi dei soggetti che non hanno utilizzato le autorizzazioni di nuovo impianto concesse entro il loro periodo di validità, con le indicazioni utili per conoscere il tipo di sanzione amministrativa accessoria da applicare;

PRESO ATTO che, ad oggi, il procedimento informatico per la gestione dell'archivio nazionale concernente l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state applicate le sanzioni ai sensi dell'articolo 69 della Legge 238/2016, non risulta ancora operativo;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more di funzionamento del suddetto registro, incaricare il Settore “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Giunta regionale, competente in materia, di comunicare l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state comminate le sanzioni di cui all'articolo 69 della Legge 238/2016, agli Uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di AGEA, di Sviluppo Toscana e di ARTEA preposti alla istruttoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti e della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, con le informazioni necessarie a garantire una adeguata istruttoria;

PRESO ATTO che, sono state effettuate le consultazioni on line con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 16 gennaio 2025;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) di applicare, per quanto richiamato in premessa, alle richieste di concessione di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della Regione Toscana presentate nell'annualità 2025, il criterio di priorità relativo alle parcelle agricole identificate nella richiesta ubicate nelle piccole isole, come definite dalla normativa comunitaria richiamata in premessa;
- 2) di attribuire al criterio di priorità di cui al precedente punto 1) un peso ponderale pari a 1;
- 3) di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda pari a 30 ettari;
- 4) di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,25 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra indicata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;
- 5) di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Giunta regionale, competente in materia, di comunicare l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state comminate le sanzioni di cui all'articolo 69 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, agli Uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di AGEA, di Sviluppo Toscana e di ARTEA preposti alla istruttoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti e della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Direzione generale delle politiche internazionali e della Unione Europea - PIUE VII, e ad AGEA Coordinamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 20)

Delibera N 57 del 27/01/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Elisa DEL PIANTA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze per la realizzazione del progetto "Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare": attuazione dell'Azione "Animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", anno 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Schema di Accordo art. 15, L. 241/90

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1 Schema di Accordo art. 15, L. 241/90
510f3838ba737f7c62ed100b54f9078396c694f956b81cc28df3e481069a5f95

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” ed in particolare gli art. 4 “*Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”, 10 “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” e 14 “*Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

Vista la Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “*Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale*” della Toscana, ed in particolare l’art. 6 “*Banca regionale del germoplasma*”;

Visto il regolamento di attuazione della suddetta LR 64/2004, D.P.G.R. 1 marzo 2007, n. 12/R ed in particolare gli artt. 5 “*Banca regionale del germoplasma*”, 6 “*Contenuto delle convenzioni*”, 7 “*Deposito del materiale genetico*” e 8 “*Accesso al materiale genetico*”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DFER 2025) approvato con delibera di Consiglio regionale 2 ottobre 2024 n. 73 e la successiva Nota di Aggiornamento al DEFR 2025 (NADEFR 2025) approvata con delibera di Consiglio regionale 19 dicembre 2024 n. 100, con particolare riferimento al Progetto Regionale 8 “*Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità*”;

Vista la convenzione sottoscritta con l’ente pubblico della Regione Toscana, Terre Regionali Toscane ai sensi dell’art. 6 del regolamento di attuazione della LR 64/2004 per l’affidamento dell’incarico di Sezione della Banca regionale del germoplasma per la conservazione “*ex situ*” di risorse genetiche vegetali di specie erbacee (fagiolo, frumento, mais e patata) e di risorse genetiche animali di specie avicola, iscritte nei repertori regionali di cui all’art. 4 “*Repertori regionali*” della LR 64/2004, come risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana;

Visto il Decreto Ministeriale MASAF n. 200826 del 6/05/2024 con il quale si iscrive alla *Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* (art. 4 della L. 194/2015) e su richiesta della Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze come banca del germoplasma delle risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana;

Visto il progetto presentato dalla Regione Toscana sull’Avviso pubblico MASAF DISR3 n. 288530 del 5/06/2023, dal titolo “*Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”, approvato dal MASAF con D.M. n. 609022 del 2.11.2023;

Visto che il suddetto progetto della Regione Toscana prevede due Azioni progettuali stabilite dal suddetto Avviso pubblico MASAF DISR3 n. 288530 del 5/06/2023, ossia:

- Azione a) attività strettamente correlate o propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 4 della legge n. 194/2015;
- Azione d) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015;

Considerato che l’Azione a) del suddetto progetto regionale, è in corso di realizzazione da parte del Settore “*Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica*” della Direzione “*Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione*”, per modifiche e aggiornamento del sistema informatico di gestione del sistema regionale di gestione del germoplasma toscano e dei coltivatori/allevatori custodi (Rete di conservazione e sicurezza, Art. 7 della LR 64/2004 - <http://germoplasma.regione.toscana.it/>);

Considerato altresì, che l’Azione d) del suddetto progetto regionale deve essere realizzato dal Settore competente della Giunta regionale “*Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Supporto giuridico alla direzione e sanzionamento amministrativo*” della Direzione “*Agricoltura e sviluppo rurale*” ed è oggetto dell’Accordo di cui all’Allegato 1 al presente atto;

Considerato che l’Università degli Studi di Firenze mantiene e gestisce importanti banche del germoplasma vegetale, animale e microbico, presso le proprie strutture e che sin dagli anni “80 l’Università degli Studi di Firenze ha dimostrato interesse nell’attivazione di banche del germoplasma regionale dando origine alla prima banca del germoplasma di specie erbacee della Toscana costituita presso l’Orto Botanico del Comune di Lucca, oggi sostenuta da Terre Regionali Toscane e che ha rappresentato la prima banca del germoplasma del sistema regionale toscano di tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di cui alla LR 64/2004;

Considerato che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze organizza iniziative di orientamento rivolte agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di secondo grado, istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale per presentare i corsi di studio e i suoi servizi e quindi anche le attività inerenti la gestione delle banche del germoplasma vegetale, animale e microbico;

Visto che la Regione Toscana, nell’ambito del suddetto progetto “*Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”, deve organizzare la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del maggio 2025, che consiste in un evento pubblico rivolto fondamentalmente alle Scuole superiori di secondo grado, istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana e ai Coltivatori Custodi e alle Banche del germoplasma del sistema regionale della LR 64/2004;

Rilevato che la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze sono enti pubblici ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali lo studio, il recupero e la conservazione del patrimonio di risorse genetiche di interesse locale e a rischio di estinzione;

Considerato infine che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti stessi per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge;

Ritenuto pertanto opportuno definire un accordo tra la Regione Toscana - Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” e UNIFI-DAGRI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/90 con la quale le parti si impegnano ad instaurare una collaborazione tecnico-scientifica in materia di agrobiodiversità vegetale e animale riguardanti l’animazione della Giornata nazionale dell’Agrobiodiversità 2025;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui all’Allegato 1 al presente atto, previsto per l’animazione della *Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* del maggio del 2025, tra la Regione Toscana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1138 del 09-10-2023 di approvazione del suddetto progetto “Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che prevede necessariamente una compartecipazione finanziaria pari all’1% del contributo massimo concedibile, corrispondente ad €. 476,00 complessive;

Visto il capitolo di uscita n. 52381 “Finanziamento degli interventi di parte corrente in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale”, tipo di stanziamento: puro del bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità

Visto inoltre il capitolo di uscita n. 53801 tipo stanziamento: puro del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 pari ad Euro 11.347,84 che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che è stata predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno di € 476,00 dal capitolo di uscita 52381 tipo di stanziamento: puro del bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 annualità 2025 a nuovo pertinente capitolo e modifica anagrafica del capitolo di uscita 53801 per nuova classificazione come da piano dei conti;

Ritenuto opportuno infine demandare al Settore “Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Supporto giuridico alla direzione e sanzionamento amministrativo”, Settore competente per l’attuazione della LR 64/2004, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, l’emanazione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027);

Vista la Delibera di Giunte Regionale del 8 gennaio 2025, n. 1 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale nella stessa materia;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 23 gennaio 2025;

Tutto ciò espresso e considerato;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze per l'animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del maggio del 2025, di cui all'Allegato 1 al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale previsto

2) di destinare alla realizzazione dell'azione di animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di maggio 2025, in attuazione del progetto "*Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", l'importo totale di Euro 11.823,84, come di seguito indicato:

- euro 476,00 sul Capitolo 52381/U "Finanziamento degli interventi di parte corrente in materia di agricoltura e sviluppo rurale", tipo stanziamento: puro – del bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027, annualità 2025;

- euro 11.347,84 sul capitolo 53801/U "L. 194/2015 – Progetto "Reti dell'agrobiodiversità 2024-2025" Spese correnti – tipo stanziamento: puro del Bilancio di previsione gestionale 2025-2027 annualità 2025;

3) di stabilire, come previsto nell'Allegato 1 al presente atto, che le risorse finanziarie necessarie per l'animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di maggio 2025, siano, con successivi provvedimenti del Settore competente della Giunta regionale "*Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Supporto giuridico alla direzione e sanzionamento amministrativo*", trasferite al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze;

4) di dare atto che sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno di € 476,00 dal capitolo di uscita n. 52381 tipo di stanziamento: puro del bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 annualità 2025 a nuovo pertinente capitolo e modifica anagrafica del capitolo di uscita n. 53801 per nuova classificazione come da piano dei conti;

5) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia nonché all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa di cui al precedente punto 4;

6) di demandare al Settore "*Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Supporto giuridico alla direzione e sanzionamento amministrativo*", Settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, l'emanazione di ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Elisa DEL PIANTA

Il Direttore
Roberto SCALACCI

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO

DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER L'ANIMAZIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE –
MAGGIO 2025

TRA

La Regione Toscana – con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10 (C.F. e P. IVA 01386030488) – di seguito “Regione” – nella persona di

E

L'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) con sede in Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze (C.F. e P.IVA 01279680480) – di seguito “UNIFI-DAGRI” – rappresentata dal Prof. Simone Orlandini in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, domiciliato per la carica presso il Dipartimento,

VISTI

1. la Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “*Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale*” della Toscana, ed in particolare l'art. 6 “*Banca regionale del germoplasma*”;
2. il regolamento di attuazione della suddetta LR 64/2004, D.P.G.R. 1 marzo 2007, n. 12/R ed in particolare gli artt. 5 “*Banca regionale del germoplasma*”, 6 “*Contenuto delle convenzioni*”, 7 “*Deposito del materiale genetico*” e 8 “*Accesso al materiale genetico*”;
3. la convenzione sottoscritta con l'ente pubblico della Regione Toscana, Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 6 del regolamento di attuazione della LR 64/2004 per l'affidamento dell'incarico di Sezione della Banca regionale del germoplasma per la conservazione “*ex situ*” di risorse genetiche vegetali di specie erbacee (fagiolo, frumento, mais e patata) e di risorse genetiche animali di specie avicola, iscritte nei repertori regionali di cui all'art. 4 “*Repertori regionali*” della LR 64/2004, come risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana;
4. la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” ed in particolare gli art. 4 “*Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”, 10 “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” e 14 “*Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;
5. il Decreto Ministeriale MASAF n. 200826 del 6/05/2024 con il quale si iscrive alla *Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare* (art. 4 della L. 194/2015) e su richiesta della Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze come banca del germoplasma delle risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana;
6. il progetto presentato dalla Regione Toscana sull'Avviso pubblico MASAF DISR3 n. 288530 del 5/06/2023, dal titolo “*Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”, approvato dal MASAF con D.M. n. 609022 del 2.11.2023;

RILEVATO CHE

- i soggetti di cui al presente accordo sono soggetti pubblici ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali lo studio, il recupero e la conservazione del patrimonio di risorse genetiche di interesse locale e a rischio di estinzione;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Firenze mantiene e gestisce importanti banche del germoplasma vegetale, animale e microbico, presso le proprie strutture;
- sin dagli anni "80 l'Università degli Studi di Firenze ha dimostrato interesse nell'attivazione di banche del germoplasma regionale dando origine alla prima banca del germoplasma di specie erbacee della Toscana costituita presso l'Orto Botanico del Comune di Lucca, oggi sostenuta da Terre Regionali Toscane e che ha rappresentato la prima banca del germoplasma del sistema regionale toscano di tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di cui alla LR 64/2004;
- L'Università degli Studi di Firenze organizza iniziative di orientamento rivolte agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di secondo grado, istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale per presentare i corsi di studio e i suoi servizi e quindi anche le attività inerenti la gestione delle banche del germoplasma vegetale, animale e microbico;
- la Regione Toscana, nell'ambito del progetto "*Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", approvato dal MASAF con D.M. n. 609022 del 2.11.2023 organizza la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015, che consiste in un evento pubblico rivolto fondamentalmente alle Scuole superiori di secondo grado, istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana e ai Coltivatori Custodi e alle Banche del germoplasma;

CONSIDERATO CHE

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo la Regione Toscana - Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" e UNIFI-DAGRI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/90, si impegnano ad instaurare una collaborazione tecnico-scientifica in materia di agrobiodiversità vegetale e animale riguardanti l'animazione della Giornata nazionale dell'Agrobiodiversità 2025, così come prevista nel progetto Allegato "A" al presente accordo.

Art. 3 – Attività e impegni reciproci

UNIFI-DAGRI e Regione Toscana condividono che nell'ambito dell'attuazione del progetto saranno svolte le seguenti attività:

- coordinamento di un tavolo tecnico e scientifico per la valorizzazione dell'agrobiodiversità vegetale e animale da svolgersi in occasione della Giornata nazionale dell'Agrobiodiversità 2025, che potrà svolgersi anche in più giornate;
- cura e organizzazione tecnico-scientifica per la presentazione dei risultati finale del progetto di cui all'Allegato "A" al presente accordo;
- cura e predisposizione di un "percorso guidato" del pubblico/scuole secondarie superiori, nei locali/strutture di UNIFI-DAGRI all'interno delle banche del germoplasma vegetale, animale e microbico tenute dallo stesso UNIFI-DAGRI;
- cura e organizzazione di eventuali sopralluoghi ad altre strutture considerate tecnicamente e scientificamente utili allo scopo dell'animazione dei valori dell'agrobiodiversità in occasione della Giornata nazionale dell'Agrobiodiversità nel rispetto delle finalità dell'art. 14 della L. 194/2015;
- analisi e studio di una possibile "rete di collaborazione" tra le 9 Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma e Terre Regionali Toscane, per: la gestione tecnico-scientifica delle banche del germoplasma in essere e quelle eventualmente future; la partecipazione in partenariato ad eventuali progetti di studio, ricerca e/o sperimentazione sulle risorse genetiche conservate.
- organizzazione, anche tramite affidamento a terzi, di degustazioni dei prodotti ottenuti dalle risorse genetiche locali a rischio di estinzione della Toscana all'interno della struttura/locali di UNIFI-DAGRI.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate UNIFI DAGRI si impegna a

- mettere a disposizione con apertura al pubblico, in occasione della Giornata nazionale dell'Agrobiodiversità che si terrà nel mese di maggio 2025, le proprie strutture e locali posti in Piazzale delle Cascine, Firenze, e in particolare:
 - i locali dove sono custodite le banche del germoplasma vegetale, animale e microbico;
 - gli spazi espositivi per le ulteriori 8 Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma della Legge regionale 64/2004, delle eventuali Comunità del cibo e della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Toscana (9 in tutto compresa UNIFI-DAGRI) e dei Coltivatori Custodi che vorranno/potranno partecipare all'iniziativa fino ad un numero massimo che deciderà UNIFI-DAGRI stesso;
 - aula idonea per lo svolgimento di un'iniziativa pubblica.

Art. 4 – Onere complessivo e erogazione del finanziamento

Il valore complessivo delle attività di oggetto del presente accordo è stimato in euro 16.823,84.

Gli oneri a carico della Regione Toscana sono pari ad Euro 11.823,84 corrispondenti a circa il 70,3% del valore complessivo, mentre quelli a carico di UNIFI-DAGRI sono pari a euro 5.000,00 corrispondenti a circa il 29,7% del valore complessivo delle attività.

La Regione Toscana si impegna a trasferire in un unico pagamento al termine delle attività realizzate, direttamente a UNIFI-DAGRI, quale quota a saldo del contributo a conclusione dell'attività, previa trasmissione di una relazione conclusiva sulle attività svolte, della rendicontazione circa le modalità di utilizzo del contributo corrisposto della relativa nota di addebito con trasferimento tramite girofondo in Banca d'Italia sul conto 36739 che dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla conclusione del presente accordo all'indirizzo PEC della Regione (regionetoscana@postacert.toscana.it). La sola relazione conclusiva dovrà anche essere anticipata tramite e-mail al responsabile tecnico Rita Turchi (rita.turchi@regione.toscana.it).

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali svolte dall'Università degli Studi di Firenze – DAGRI e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo e non come corrispettivo erogato a fronte

di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

Art. 5 – Responsabili dell'attività

Responsabili del presente Accordo sono:

- per la Regione Toscana Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”: Dott.ssa Elisa Del Pianta, responsabile Settore “Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Supporto giuridico alla direzione e sanzionamento amministrativo”;
- per UNIFI-DAGRI il Direttore Prof. Simone Orlandini.

Art. 6 - Durata recesso e rinnovo

A seguito della data di sottoscrizione (intesa come data di apposizione ultima firma in caso di firme non contestuali), il presente accordo di collaborazione avrà durata massima fino al 30 giugno 2025. Eventuali variazioni non sostanziali al presente accordo potranno essere disposte tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali emergenti a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Qualora l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo implichi un trattamento di dati personali, ciascuna parte vi provvede in qualità di Titolare del trattamento e si obbliga ad effettuarlo nel rispetto della normativa in materia vigente. Le Parti convengono che, ove per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, una Parte sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto di un'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e si impegna ad accettare tale nomina da parte del Titolare dei dati.

Art. 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendono tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire contestualmente eventuali controversie che possono sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni di legge applicabili.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra personale dell'ente sottoscrittore coinvolto nelle attività ed UNIFI-DAGRI.

Art. 9 – Codice di comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10 - Spese ed oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente, ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dall'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali in maniera virtuale.

Per la Regione Toscana.....

Per l'Università degli Studi di Firenze -
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
il Direttore

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

ALLEGATO A

Progetto “Rete regionale toscana di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche: azioni propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” - D.M. n. 609022 del 2.11.2023

Tab.1 Quadro riepilogativo dei costi previsti per le singole attività di cui al presente Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Attività	Costo a carico di UNIFI-DAGRI	Contributo regionale	Costo totale attività
Organizzazione di un evento pubblico	1.000,00	2.873,84	3.873,84
Organizzazione mostra con stand dei coltivatori custodi, banche del germoplasma, ecc. della Toscana	2.000,00	3.950,00	5.950,00
Organizzazione di degustazioni dei prodotti ottenuti dalle risorse genetiche locali a rischio di estinzione della Toscana all'interno della struttura/locali di UNIFI-DAGRI	2.000,00	5.000,00	7.000,00
Totali	5.000,00	11.823,84	16.823,84

Il contributo previsto nell'accordo è da ritenersi fuori campo applicazione IVA degli art. n.1 e n. 4 del DPR n.633/72 e s.m., in quanto il rapporto contrattuale si configura come accordo istituzionale fra soggetti pubblici ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990. Il costo a carico del DAGRI può essere generato anche da impiego di personale strutturato.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 25)

Delibera N 60 del 27/01/2025

Proponente

STEFANO BACCELLI
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco IERPI

Direttore Enrico BECATTINI

Oggetto:

Azione Regionale sulla Sicurezza Stradale in Attuazione del PRIIM a supporto degli Enti locali per la realizzazione di interventi di Sicurezza Stradale. Investimenti aggiuntivi - articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 - annualità 2026. Indirizzi

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Allegato A

c71964782f8638588b8e1edfc7efa59a3a0abc1992411f4a7ac165f9412c89c4

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 che tra le politiche in materia di grandi infrastrutture regionali e nazionali e di accessibilità e mobilità integrata prevede il finanziamento di interventi in materia di sicurezza stradale approvato con la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27/07/2023;

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato prima con l'art. 94 della L.R. n. 15 del 31/03/2017 e poi con l'art. 4 della L.R. n. 32 del 31/07/2024 in coerenza con quanto previsto dal PRS vigente;

Vista la L.R. n. 19/2011 recante *“Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana”*;

Visto il *“Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025. Approvazione”* di cui alla DCR n. 73/2024;

Vista la *“Nota di aggiornamento al DEFR 2025”* di cui alla DCR n. 100/2024 ed in particolare il PR 11 *“Infrastrutture e Logistica”* che prevede all'Obiettivo 1 - *Saranno valutate le condizioni attuative e finanziarie per avviare le procedure per un nuovo bando per concessione contributi sicurezza stradale*;

Vista la L.R. n. 35/2011 recante *“Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)”*;

Richiamata la propria D.G.R. n. 866 del 4 ottobre 2010 *“Definizione delle modalità generali per l'erogazione dei contributi regionali”*;

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto *“direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”*;

Vista la DGR n. 353 del 25/03/2024 ad oggetto *“Programmazione Investimenti Aggiuntivi annualità 2025 di cui L. 145/2018, art. 1, c. 134-138”* che riprogramma le risorse stanziare con la legge regionale n. 45 del 29/12/2022 e le integra per un totale di euro 2.000.000,00 per il bando di sicurezza stradale che con successiva variazione di bilancio è allocato al 2026 senza specificare, tuttavia, l'attribuzione in parte regionale o in parte comunale di tale spesa;

Visto l'articolo 1, comma 134 della legge 30/12/2018 n. 145 relativa al *“Bilancio di previsione dello Stato 2019 e pluriennale 2019-2021”*, così come modificato dall'articolo 1 comma 809 della legge 30/12/2020 n. 178 del *“Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023”*, che dispone:

“Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, [...] nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034 [...] nonché il relativo allegato H che riporta il prospetto delle risorse assegnate alle Regioni beneficiarie da cui risulta che le risorse assegnate alla Regione Toscana per l'annualità 2024 sono pari a 41.015.900,00 € e per l'annualità 2026 sono pari a 20.292.900,00 €;”

Visto, altresì, il comma 135, il quale prevede che: *“I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento”* e inoltre che *“Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:*

a) [...];

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c) [...]”

che possono essere destinati in parte regionale al massimo il 30% delle risorse di ciascun anno e che i finanziamenti a favore delle province ricadono, secondo il medesimo comma, in parte regionale;

Vista la D.G.R. n. 1131 del 14/10/2024 ad oggetto “*Riprogrammazione annualità 2024 e Programmazione parziale annualità 2026 degli Investimenti Aggiuntivi di cui L. 145/2018, art. 1, c. 134-138*” con la quale si dispone di allocare per il Bando di sicurezza stradale sull’annualità 2026 quanto segue:

- euro 1.000.000,00 in quota parte comunale,
- euro 1.000.000,00 in quota parte regionale

e che si provvederà a successiva variazione di bilancio per l’acquisizione delle risorse vincolate ex L. 145/2018 non ancora iscritte;

Richiamata la DGR n. 1192 del 28/10/2024 ad oggetto “*Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011*”;

Preso atto dei tempi, delle modalità e delle procedure individuate al fine dell’allocazione delle risorse dall’articolo 1 comma 134 e successivi della L. 145/2018 e s.m.i. ed in particolare quanto segue:

- il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del citato articolo 1 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, implementino i medesimi interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP;
- Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse;
- nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture sopraccitato o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il contributo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento;
- le somme sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere;

Considerato che l’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ha modificato il termine di cui sopra da 8 (otto) mesi a 12 (dodici) mesi;

Viste altresì le indicazioni e specificazioni ulteriori contenute nell’Accordo tra il Ministero Economia e Finanze e le Regioni a statuto ordinario perfezionato in data 9 Settembre 2021 (Conferenza Stato Regioni: Repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), per la definizione delle modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’art. 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare quanto previsto all’art. 4 “*flusso informativo investimenti pubblici*”;

Richiamata la Delibera ANAC n. 1 del 11/01/2017 recante “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” ed in particolare i punti 2) e 4) relativi rispettivamente al perfezionamento ed al mancato perfezionamento del CIG attraverso il sistema SIMOG che procede a cancellare automaticamente il CIG, trascorsi 90 giorni in assenza di perfezionamento, da parte del RUP, con indicazione delle relative conseguenze;

Richiamata la Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020 ad oggetto “*Attuazione dell’articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*” ed in particolare:

- la disposizione della nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP;
- l’approvazione delle Linee guida per attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Vista la DGR n. 1014 del 04/10/2021 avente ad oggetto “*Contributo investimenti articolo 1 comma 134 legge di bilancio 2019: adempimenti e procedure in conformità all’accordo tra il MEF e le regioni a statuto ordinario perfezionato in data 9 settembre 2021*”;

Rilevato che il PRIIM prevede nell’ambito dell’obiettivo generale 3. “*Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria*”, l’obiettivo specifico 3.2 “*Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali*”,

contenente l'azione 3.2.1 *"Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale"* cui viene data attuazione con il presente atto;

Visto il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 Legge 17 maggio 1999 n. 144), di seguito PNSS, approvato dal C.I.P.E. con delibera n. 100 del 29/11/2002;

Dato atto che la Regione Toscana ha attuato tutti i Programmi Attuativi del PNSS che sono stati approvati dal CIPE e che sul territorio regionale sono stati tutti conclusi i 222 interventi (di cui 169 realizzati con risorse del PNSS e 53 attuati con risorse regionali ed in piccola parte del PNSS) da parte degli Enti Locali;

Dato atto che la Regione Toscana ha attuato, a valere su fondi regionali, ulteriori iniziative per l'incentivo di progetti di sicurezza stradale, di cui alla DGR n. 463/2007, alla DGR n. 1056/2010, alla DGR n. 274/2013, alla DGR n. 563/2014, alla DGR n. 1357/2016, alla DGR n. 103/2019 ed in ultimo la DGR n. 163/2020 e che i 310 interventi (comprensivi dei 53 interventi finanziati in piccola parte con il PNSS) risultano pressoché conclusi salvo due per i quali sono in corso le verifiche istruttorie;

Dato atto che per l'attuazione del PNSS la Regione Toscana ha istituito, con la deliberazione della Giunta regionale 231/2003 e con la deliberazione 395/2004, una Commissione Tecnica Regionale di Concertazione (di seguito Commissione) per la valutazione dei progetti, composta da membri regionali, provinciali designati dall'U.P.I. e comunali designati da ANCI Toscana, poi confermata con la DGR n. 299/2009;

Dato atto che anche per l'attuazione dei sette bandi regionali sopra richiamati la Regione si è avvalsa della Commissione sopra richiamata;

Ritenuto opportuno, quindi, avvalersi della medesima Commissione anche per la presente iniziativa regionale;

Ritenuto di attivare l'azione 3.2.1 del PRIIM in coerenza degli indirizzi del PRS mediante un'azione di supporto nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, delle Province e dei Comuni toscani, quali enti proprietari di strade per il miglioramento della sicurezza stradale e per consentire di procedere ad attuare interventi di messa in sicurezza nell'ambito delle proprie competenze, mediante selezione da attuarsi con un bando regionale per individuare gli interventi da ammettere al cofinanziamento regionale;

Dato atto che le risorse destinate agli interventi in materia di sicurezza stradale di cui al presente atto sono complessivamente euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 31458 *"Bando Sicurezza Stradale"* - tipologia di stanziamento Puro - del bilancio 2025/2027, annualità 2026, in coerenza alle disposizioni attuative della legge n. 145/2018 e che ai sensi della DGR n. 1131/2024 possono essere allocate come segue:

- euro 1.000.000,00 quale quota parte comunale: destinata ai Comuni in via esclusiva;
- euro 1.000.000,00 quale quota parte regionale: che è possibile destinare alla Città Metropolitana di Firenze, alle Province ed ai Comuni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e considerate le problematiche attuative dei beneficiari in ordine al rispetto del pareggio di bilancio che impone di garantire nell'ambito delle medesime annualità di bilancio il perfetto allineamento fra stanziamento e liquidazione delle risorse;

Dato atto, a corollario del precedente punto, che risulta necessario assicurare, che le risorse siano utilizzate dal beneficiario, in termini di impegni di spesa e liquidazioni, sulla base della tempistica attuativa del bando regionale e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 134 e successivi, della L. 145/2018 e s.m.i.

Richiamati il comma 136 e 136-*bis* della L. 145/2018 che dispongono in merito ai risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta che restano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione ed in merito alle somme revocate;

Ritenuto di applicare per quanto compatibili le disposizioni della Decisione 16 del 25/03/2019, per i contributi agli investimenti a soggetti pubblici per opere, in merito alla rimodulazione del quadro economico a seguito delle procedure di gara;

Ritenuto di prevedere che la Giunta regionale provveda alla successiva riprogrammazione delle somme comunque conseguite qualora presenti;

Ritenuto necessario che la Giunta Regionale, in coerenza alle precedenti analoghe iniziative di incentivazione

della sicurezza stradale, individuati indirizzi preliminari alla successiva approvazione del bando regionale;

Richiamata la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60, "*Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027*", che ha previsto e confermato uno stanziamento puro di risorse di € 2.000.000,00 sull'annualità 2026 del Capitolo 31458 a valere sulla L. 145/2018 finalizzate alla emanazione di un ulteriore bando regionale sulla sicurezza stradale;

Ritenuto in ordine all'attribuzione delle risorse di procedere secondo i seguenti indirizzi:

- *per domande d'intervento su strade regionali interne ai centri urbani*: la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 80% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 100.000,00 in valore assoluto;
- *per domande d'intervento su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano, compresi interventi su tratte stradali nazionali interne ai centri abitati, per le quali il Comune abbia definito con ANAS convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della tratta stradale nazionale, anche con particolare riferimento alla mobilità e sicurezza delle utenze deboli*, la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 60.000,00 in valore assoluto;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ed in subordine al Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale di predisporre ed approvare con decreto dirigenziale un bando regionale redatto sulla base degli indirizzi richiamati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che costituiranno oggetto del finanziamento le spese oggetto dei lavori di esecuzione del progetto inserito nella graduatoria regionale ed assegnatario del contributo regionale;

Dato atto inoltre che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 58 "*Legge di stabilità per l'anno 2025*";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 59 "*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025*";

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "*Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027*";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 08/01/2025 "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027*";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 16/01/2025;

Viste le considerazioni sopra esposte, a voti unanimi;

DELIBERA

1 - di attivare, con gli indirizzi di cui alla presente deliberazione, il bando regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell'azione 3.2.1 "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*" del PRIIM, al fine di individuare gli interventi ammissibili a contributo regionale;

2 - di approvare nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, gli elementi essenziali di indirizzo per la redazione del bando per selezionare i migliori interventi infrastrutturali;

3 - di dare atto che la seguente deliberazione produce effetti di spesa sul bilancio regionale e di assegnare per la presente azione regionale promossa con il suddetto bando regionale in materia di sicurezza stradale la somma di euro 2.000.000,00 di stanziamento puro a valere sulla disponibilità del capitolo n. 31458 "*Bando Sicurezza*"

Stradale” - tipologia di stanziamento Puro - del bilancio 2025/2027, annualità 2026, in coerenza alle disposizioni attuative della legge n. 145/2018 e che ai sensi della DGR n. 1131/2024 possono essere allocate come segue:

- euro 1.000.000,00 quale quota parte comunale: destinata ai Comuni in via esclusiva;
- euro 1.000.000,00 quale quota parte regionale: che è possibile destinare alla Città Metropolitana di Firenze, alle Province ed ai Comuni;

4 - di riservare altresì una quota delle risorse relative al capitolo n. 31458, fino ad euro 1.000.000,00 per interventi sulla rete stradale regionale, nelle tratte interne ai centri abitati, se presenti richieste di cofinanziamento ivi indirizzate altrimenti destinabili agli altri interventi ammissibili presentati dalla Città Metropolitana di Firenze, dalle Province e dai Comuni;

5 - di incaricare la struttura competente della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione ed alla formazione delle graduatorie dei progetti ammessi a contributo e di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

6 - in ordine all’attribuzione delle risorse regionali, di individuare i seguenti indirizzi:

- per domande d’intervento su strade regionali interne ai centri urbani: la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 80% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 100.000,00 in valore assoluto;
- per domande d’intervento su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano, compresi interventi su tratte stradali nazionali interne ai centri abitati, per le quali il Comune abbia definito con ANAS convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della tratta stradale nazionale, anche con particolare riferimento alla mobilità e sicurezza delle utenze deboli, la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 60.000,00 in valore assoluto.

7 - in ordine alle tempistiche attuative di cui alla L. 145/2018 con particolare riferimento all’affidamento dei lavori è necessario che le domande di richiesta del finanziamento siano corredate almeno dal progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi dell’art. 41 e dell’All. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi atti di approvazione dell’Ente richiedente;

8 - al fine del rispetto del pareggio di bilancio le risorse dovranno essere erogate sull’annualità 2026;

9 - di avvalersi per la valutazione delle proposte d’intervento, della Commissione Tecnica Regionale richiamata in narrativa in coerenza a quanto già effettuato nelle precedenti iniziative regionali e per quelle attuative del PNSS in coerenza al PRIIM oltre che per coerenza d’azione unitaria sul territorio regionale;

10 - di dare mandato alla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ed in subordine al relativo Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale di predisporre ed approvare il Bando attuativo della presente deliberazione che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera in ordine ai campi d’intervento, agli indirizzi e agli interventi cofinanziabili definisca nel dettaglio gli aspetti procedurali con riferimento a:

- specifiche generali e modalità di presentazione delle domande;
- ulteriori condizioni tecnico/operative per l’ammissibilità delle domande e dell’iter di finanziamento;
- ulteriori condizioni ed impegni che gli Enti beneficiari dovranno assumere nei confronti della Regione Toscana per garantire il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati in coerenza alla tempistica del bando e agli adempimenti imposti dalla L. 145/2018 e le azioni regionali in caso di revoca delle medesime risorse da parte dello Stato;
- modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione e monitoraggio attuativo degli interventi finanziati;
- ulteriori obblighi delle amministrazioni cofinanziate in merito alla valutazione di efficacia dei singoli interventi finanziati dopo la loro realizzazione, almeno per il triennio successivo;
- eventuali ulteriori modalità procedurali ritenute necessarie.

11 - di specificare che la partecipazione alla Commissione, di cui al punto 9 -, non comporta alcun tipo di remunerazione né di rimborso spese per i componenti;

12 - di dare atto che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della L. n. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione sarà verificato anche successivamente.

13 - di dare atto che in caso di revoca di risorse dello Stato alla Regione, sarà provveduto alla conseguente revoca delle medesime risorse all'Ente beneficiario;

14 - di consentire il riutilizzo dei ribassi d'asta e delle economie agli Enti beneficiari per eventuali lavori complementari purché relativi al medesimo intervento finanziato e nel rispetto della L. n. 145/2018. Eventuali economie residuali saranno economizzate e le relative risorse eventualmente riprogrammate dalla Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

Allegato A - ELEMENTI ESSENZIALI DI ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E ATTI NORMATIVI

Descrizione delle finalità dell'intervento

L'articolo 1, comma 134 della legge 30/12/2018 n. 145 relativa al "*Bilancio di previsione dello Stato 2019 e pluriennale 2019-2021*", così come modificato dall'articolo 1 comma 809 della legge 30/12/2020 n. 178 del "*Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023*", dispone:

"Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche [...] per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza [...]".

Il **Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)**, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 e prorogato prima con l'art. 94 della L.R. n. 15 del 31/03/2017 e poi con l'art. 4 della L.R. n. 32 del 31/07/2024 in coerenza con quanto previsto dal PRS vigente, prevede interventi di incentivo alle Amministrazioni locali per aumentare e garantire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Il PRIIM si pone i seguenti obiettivi ed azioni:

obiettivo generale al punto 3. "*Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria*",

obiettivo specifico 3.2 "*Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali*"

azione 3.2.1 "*Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale*".

Il PRIIM definisce inoltre i criteri per l'attuazione delle azioni per la sicurezza stradale al par. 7.3 "*Azioni per la mobilità sostenibile*" del Documento di Piano, attraverso la promozione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale attraverso il cofinanziamento di opere finalizzate alla messa in sicurezza della rete stradale, prevedendo in relazione agli interventi infrastrutturali la promozione di interventi relativi a progetti su componenti di incidentalità prioritarie come quelli su tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali o tesi a migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, creazione di percorsi e corsie preferenziali anche per la mobilità ciclo-pedonale e misure tese alla messa in sicurezza delle mobilità su due ruote a motore.

La "*Nota di aggiornamento al DEFR 2025*" di cui alla DCR n. 100/2024 ed in particolare il PR 11 "*Infrastrutture e Logistica*" prevede all'Obiettivo 1 - *Saranno valutate le condizioni attuative e finanziarie per avviare le procedure per un nuovo bando per concessione contributi sicurezza stradale.*

Individuazione dei beneficiari con la puntuale definizione dei requisiti che gli stessi devono possedere ed eventuali criteri di ammissibilità degli interventi

L'azione è rivolta alla Città Metropolitana di Firenze, alle Province ed ai Comuni della Toscana quali enti proprietari/gestori di strade per il miglioramento della sicurezza stradale.

Gli interventi da porre in essere sul territorio toscano devono rispondere a standard di elevata efficacia e qualità al fine di garantire l'obiettivo di riduzione dell'incidentalità stradale, pertanto, è opportuno definire una soglia di punteggio minima pari a 50 punti, rispetto al punteggio massimo

attribuibile alle proposte progettuali da selezionare pari a 100 punti, al di sotto della quale queste non sono ammissibili.

In ordine al numero delle istanze di contributo è **ammissibile una sola domanda** per la Città Metropolitana di Firenze, per le Province e per ciascun singolo Comune della Toscana;

Sono ammessi interventi dedicati in modo specifico al miglioramento della sicurezza stradale

Settore A) messa in sicurezza di tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali;

Settore B) messa in sicurezza nelle aree urbane ad elevata incidentalità, costituito da quattro campi di azione:

B1) misure di regolamentazione del traffico;

B2) riqualificazione del sistema viario;

B3) misure per la messa in sicurezza dei pedoni, creazione di percorsi e corsie preferenziali anche per la mobilità ciclopedonale;

B4) misure tese alla messa in sicurezza delle mobilità su due ruote a motore.

Per l'individuazione dei progetti ammissibili è prevista una Commissione composta da tecnici regionali, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. Toscana che provvede alle valutazioni delle proposte presentate per la definizione di due distinte graduatorie.

Indicazione della tipologia di finanziamento, del valore massimo dell'agevolazione da concedere e della percentuale di cofinanziamento eventualmente richiesta al soggetto beneficiario

Il contributo regionale finanzia spese d'investimento come segue:

- per domande d'intervento su strade regionali interne ai centri urbani: la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 80% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 100.000,00 in valore assoluto;

- per domande d'intervento su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano, compresi interventi su tratte stradali nazionali interne ai centri abitati, per le quali il Comune abbia definito con ANAS convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della tratta stradale nazionale, anche con particolare riferimento alla mobilità e sicurezza delle utenze deboli, la percentuale massima di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento di un importo massimo di cofinanziamento per domanda di € 60.000,00 in valore assoluto.

Indicazione della tipologia degli interventi finanziabili e delle spese ammissibili nonché degli eventuali massimali di spesa dei beneficiari

Ritenuto di promuovere con la presente azione regionale interventi sulle seguenti tipologie di tratte stradali:

a. interventi su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali interne ai centri abitati, per le quali il Comune abbia definito con ANAS convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della tratta di strada nazionale, con particolare riferimento alla mobilità e sicurezza delle utenze deboli;

b. interventi su tratte stradali regionali interne ai centri abitati.

Gli interventi sopra richiamati a seguito della selezione sono distinti nelle seguenti tipologie di graduatorie/elenchi:

- a. interventi su tratte stradali provinciali, comunali e di ambito urbano, compresi interventi su tratte stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati, per le quali il Comune abbia definito con ANAS convenzioni, atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali abbia competenza ad attuare interventi per la messa in sicurezza della strada, anche con particolare riferimento alla mobilità e sicurezza delle utenze deboli;
- b. interventi su tratte stradali regionali interne ai centri abitati;
- c. elenco delle proposte escluse dalle graduatorie.

Non sono ammissibili le opere di cui al comma 135 dell'art. 1 della L. 145/2018;

Individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di finanziamento con la predeterminazione delle priorità, delle premialità e dei punteggi da assegnare ad ogni parametro

Sono ammesse al cofinanziamento regionale solo le domande relative a soluzioni progettuali formulate in modo da garantire la massima qualità ed efficacia in ordine alla risoluzione delle problematiche di sicurezza stradale.

A tal fine sono individuati i seguenti criteri di valutazione e punteggio per identificare i migliori progetti proposti dai potenziali beneficiari dei contributi in conto capitale messi a disposizione per la presente iniziativa regionale:

- A] Rilevanza dei fattori di rischio in ordine all'incidentalità stradale: punteggio da 0 a 30 punti;
- B] Capacità di contrasto della proposta progettuale con particolare rilievo alla previsione di interventi a tutela delle utenze deboli: punteggio da 0 a 55 punti;
- C] Partecipazione finanziaria del soggetto promotore o del raggruppamento: punteggio da 0 a 15 punti.

Definizione del quadro finanziario

La legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60, "Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027", prevede uno stanziamento puro di risorse di € 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo n. 31458 dell'annualità 2026 finalizzate alla emanazione di un ulteriore bando regionale sulla sicurezza stradale.

Le risorse saranno inderogabilmente revocate all'Ente assegnatario, in caso di revoca da parte dello Stato alla Regione.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 31)

Delibera N 65 del 27/01/2025

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Publicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesca BARUCCI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 18 dicembre 2024 (Repertorio atti n. 156/CU) - sostituzione modulo unico regionale di SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 38/2022.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	SCIA Locazione breve-turistica imprenditoriale

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 1

*A_ SCIA Locazione breve-turistica imprenditoriale
23085ad637dc2cbf4d56496f32efb2821b931b09a876556adf03cc67d186ed80*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d. lgs 126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che all'art. 2 comma 1 prevede l'adozione di modulistica unificata e standardizzata al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di presentazione e le richieste informative delle istanze, comunicazioni e segnalazioni, definendo esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati nonché la documentazione allegata alle stesse;

VISTO il d.l 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” (convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191) il quale all'art. 13 ter, dispone che

- l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto al regime amministrativo di SCIA da presentare al SUAP del comune nel cui territorio è svolta l'attività;
- le strutture turistico-ricettiva alberghiere, le strutture turistico-ricettiva extra-alberghiere e gli immobili concessi in locazione turistica/breve devono essere in possesso del Codice Identificativo Nazionale (CIN);

VISTO in particolare il comma 15 dell'art. 13 ter suddetto che ha disposto l'entrata in vigore delle disposizioni inerenti l'assoggettamento delle locazioni brevi o turistiche a carattere imprenditoriale al regime amministrativo di SCIA a far data 2 novembre 2024, ovvero decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche;

VISTO l'Accordo Stato, Regioni e Autonomie Locali del 18 dicembre 2024 (Repertorio atti n. 156 / CU) concernente:

1. l'adozione di nuova modulistica unificata e standardizzata di:
 - SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale;
2. l'aggiornamento del modulo unificato e standardizzato di:
 - Comunicazione di variazione di strutture ricettive,

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 “Testo unico del turismo” che ha abrogato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” e in particolare l'articolo 61 che disciplina l'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale;

VISTA la legge regionale 11 novembre 2022 n. 38 “Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 65/2014” e in particolare l'art. 6 che disciplina la sostituzione dei moduli unici regionali a seguito di approvazione di modulistica nazionale con Accordo o Intesa ai sensi dell'articolo 9, del d. lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” e in particolare l’articolo 98 bis che ha disciplinato i poteri sostitutivi della Regione per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e i termini per l’aggiornamento da parte della Regione della modulistica unica e per la pubblicazione e messa in uso della stessa da parte degli enti locali;

VISTI il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 e il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024;

VISTA la nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 con particolare riferimento al progetto regionale 1 "Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano" il quale individua come priorità di intervento la standardizzazione a livello regionale della modulistica locale non oggetto di Accordo a livello nazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 3 giugno 2024 con cui, a seguito dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 4 aprile 2024 (Repertorio atti n.38/CU), è stato approvato il modulo unico regionale di Comunicazione di variazione di struttura ricettiva, da ultimo aggiornato con decreto dirigenziale n. 26189 del 27 novembre 2024;

CONSIDERATO che i lavori di standardizzazione a livello nazionale della modulistica in materia di locazioni brevi/turistiche non sono stati completati entro la data del 2 novembre 2024;

CONSIDERATO che, al fine di consentire all’utenza di avviare da subito l’esercizio di tale attività, la Giunta regionale con deliberazione n. 1352 del 18 novembre 2024 ha conseguentemente provveduto ad approvare un modulo unico regionale di SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale con la procedura di cui all’art. 2 comma 4 della l.r. n. 38/2022;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’Accordo del 18 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 38/2022, la Giunta regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per sostituire il modulo unico regionale di SCIA di locazione breve/turistica approvato con dgr n. 1352/2024 con il modulo nazionale adottato con il suddetto Accordo, previo adattamento dello stesso al nuovo Testo Unico del turismo di cui alla legge regionale 61/2024;

PRESO ATTO che ai sensi della dgr n. 673/2024 all’aggiornamento del modulo di Comunicazione di variazione delle strutture ricettive conseguente a successivi adeguamenti normativi o a successivi accordi si provvede con decreto del dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e Osservatorio elettorale;

CONSIDERATO che l’Accordo del 18 dicembre 2024 non stabilisce alcun termine per la pubblicazione e messa in uso da parte dei Comuni del nuovo modulo unico di SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3bis dell’art.98bis della l.r. n. 68/2011, qualora non diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento o da intese/accordi sottoscritti in sede di Conferenza unificata, il termine massimo per l’aggiornamento da parte della Regione è pari a trenta giorni e il termine per la pubblicazione e la messa in uso dei moduli unici regionali aggiornati da parte degli enti locali è individuato nell’atto amministrativo regionale che li approva,

in relazione alla portata e alla complessità dell'aggiornamento e comunque non oltre trenta giorni dall'atto di approvazione;

CONSIDERATA la banca dati regionale SUAP realizzata da Regione Toscana ai sensi dell'art.42 della l.r. 40/2009 al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

CONSIDERATO che è attivo il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) di cui è dotata la Piattaforma di Interoperabilità ex DGR 129/2011 per mezzo del quale sono resi disponibili i moduli unici regionali inseriti nella banca dati regionale SUAP;

RITENUTO opportuno confermare le modalità di aggiornamento con decreto dirigenziale dei moduli unici regionali a fronte di successive modifiche normative della disciplina statale o regionale di riferimento o di successivi accordi in analogia a quanto disposto per la modulistica unica regionale adottata finora;

VISTO il parere del CD del 16 gennaio 2025;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Il modulo unico regionale di cui all'allegato A della dgr n. 1352/2024 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 38/2022 è sostituito con il seguente modulo unico regionale, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
2. Gli Enti locali interessati provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali del modulo unico regionale di cui al punto 1 e alla contestuale rimozione della modulistica non conforme - entro il termine di 10 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, dandone comunicazione al Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e Osservatorio elettorale.
3. Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1, conseguenti a successivi adeguamenti normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si provvede con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e Osservatorio elettorale, sentiti i settori delle Direzioni regionali competenti;
4. La verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli unici regionali di cui alla presente deliberazione sarà effettuata nell'ambito del primo monitoraggio generale dei siti istituzionali dei Comuni e delle Unioni di Comuni che sarà attivato secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 15 aprile 2024 dopo la pubblicazione della presente deliberazione.

5. Il Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione provvede all'inserimento dei moduli unici regionali nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) entro lo stesso termine di cui punto 2.
6. La presente deliberazione è trasmessa ai Comuni, alle Unioni di Comuni e all'Anci Toscana a cura del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e Osservatorio elettorale,

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
FRANCESCA BARUCCI

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

ALLEGATO A
REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Al SUAP del Comune di _____ Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	Compilato a cura del SUAP: Pratica _____ del _____ Protocollo _____ SCIA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura <input type="checkbox"/> SCIA Variazione SCIA UNICA: <input type="checkbox"/> SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche <input type="checkbox"/> SCIA Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande <input type="checkbox"/> SCIA o SCIA UNICA Variazione + altre domande
---	--

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
LOCAZIONE BREVE/TURISTICA
A CARATTERE IMPRENDITORIALE**
(ART. 61, L.R. 61/2024)

UBICAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE
Via/piazza _____ n. _____
Piano _____ interno _____
Comune _____ prov. C.A.P.

DATI CATASTALI E ISTAT
Foglio n. _____ particella/mappale _____ (se presenti) sub. _____

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

sez. _____

Categoria catastale _____ Catasto: fabbricati

ISTAT:

Codice macrocategoria classificazione nazionale **B**Codice categoria classificazione nazionale **B4**Codice sottocategoria classificazione nazionale **B405**

Quali sono i codici delle macrocategorie, categorie e sottocategorie della tassonomia nazionale per la locazione turistica? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR

Macrocategoria	Codice macrocategoria	Categoria	Codice Categoria	Sottocategoria	Codice Sottocategoria	Definizione sottocategoria
Esercizi extralberghieri complementari	B	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	B4	Unità abitative ammobiliate per uso turistico	B405	Unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente e il riscaldamento.

1- AVVIO

Il/la sottoscritto/a SEGNA LA¹ l'avvio dell'attività di locazione breve/turistica

Avvio dell'attività con decorrenza dal ____/____/____ (solo in caso di avvio dell'attività non contestuale alla presentazione della SCIA),

Denominazione² dell'unità immobiliare ai fini della locazione breve/turistica _____

Indirizzo di posta elettronica non certificata _____

Periodo di offerta (prevalente)

- infra-settimanale
- settimanale/quindicinale
- mensile
- stagionale (solo in caso di locazione turistica)
- altro (specificare) _____

La planimetria è stata presentata in data ____/____/____.prot. n. _____ (solo qualora già in possesso della PA)

Siti web prevalentemente utilizzati per la pubblicizzazione dell'unità immobiliare:

_____ (ripetibile)

¹ Art. 61, comma 1, l.r. 61/2024

² Indicare l'eventuale denominazione utilizzata per la pubblicizzazione dell'alloggio. La denominazione non deve contenere termini propri delle denominazioni delle strutture ricettive turistiche (ad es. Residence Il Sole) o termini assimilabili o confondibili con le stesse (ad es. Casa Vacanza/e Il Sole, Alloggio Vacanza/e Il Sole).

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

2. VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a **SEGNALA**³ che l'attività di locazione breve/turistica dell'unità immobiliare con CIN assegnato⁴ n. _____ già avviata con la SCIA prot./n. _____ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| viene modificata come di seguito indicato:

 Variazione della capacità ricettiva
 da posti letto _____ a posti letto _____

 da camere n. _____ a camere n. _____

come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"

 Variazione delle dotazioni come meglio dettagliato nel riquadro "Dotazioni dell'unità immobiliare"

 Variazione dell'accessibilità come meglio dettagliato nel riquadro "Accessibilità"
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' DEL DICHIARANTE

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge⁵

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- *provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);*
- *condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).*

³ Art.61, comma 3, l.r. 61/2024

⁴ Codice Identificativo Nazionale (CIN), ai sensi dell'art. 13 ter del D.L. 145/2023, conv con mod. da L..191/2023

⁵ Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

DOTAZIONI DELL'UNITA'IMMOBILIARE

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nessuno | <input type="checkbox"/> centralizzato |
| <input type="checkbox"/> gas | <input type="checkbox"/> autonomo |
| <input type="checkbox"/> elettrico: | <input type="checkbox"/> stufe |
| <input type="checkbox"/> stufa a legna | <input type="checkbox"/> climatizzatori |
| <input type="checkbox"/> stufa a pellet | |

ARIA CONDIZIONATA

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
|-----------------------------|-----------------------------|

DOTAZIONI ESTERNE ALL'ALLOGGIO

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> garage | <input type="checkbox"/> piscina |
| <input type="checkbox"/> posto auto | <input type="checkbox"/> campo da tennis |
| | <input type="checkbox"/> altro impianto ludico/sportivo (<i>specificare</i>) |

ATTREZZATURE DELL'UNITA'IMMOBILIARE

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> forno elettrico | <input type="checkbox"/> frigorifero |
| <input type="checkbox"/> forno a gas | <input type="checkbox"/> congelatore |
| <input type="checkbox"/> forno a microonde | |
| <input type="checkbox"/> stoviglie | <input type="checkbox"/> lavastoviglie |
| <input type="checkbox"/> Wi-Fi | <input type="checkbox"/> biancheria da camera |
| <input type="checkbox"/> televisore | <input type="checkbox"/> biancheria da bagno |
| <input type="checkbox"/> antenna satellitare | <input type="checkbox"/> lavatrice/lavanderia |
| <input type="checkbox"/> fasciatoio per bambini | <input type="checkbox"/> cassaforte |
| <input type="checkbox"/> lettino con sponde per bambini | |
| <input type="checkbox"/> seggiolone per bambini | |

AMMISSIONE ANIMALI DOMESTICI

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
|-----------------------------|-----------------------------|

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, relativamente alla unità immobiliare di cui sopra, dichiara:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie;
- di aver rispettato le norme in materia di sicurezza **di cui all'art. 13 ter, comma 7, del DL 145/2023 come convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modificazioni.**

Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla legge? (art. 13 ter, comma 7 del DL 145/2023 come convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191 e ss.mm.)?

- obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- obbligo di dotazione di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili e visibili, ovvero in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano e secondo le indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021;
- obbligo di dotazione di impianti conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

- con riferimento alla locazione breve, di comunicare le generalità delle persone alloggiate all'Autorità di P.S., ai sensi dall'articolo 109 del TULPS, come interpretato dall'art. 19-bis del d.l. 113/2018, conv. con mod. dalla l.132/2018.

Quali sono gli obblighi previsti dall'art. 109 del TULPS?

- i dati relativi alle persone ospitate devono essere comunicati all'Autorità di pubblica sicurezza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013, entro le 24 ore dall'arrivo e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
- obblighi dichiarativi relativi all'imposta di soggiorno laddove previsti, secondo le prescrizioni richieste dall'art. 4, comma 5 ter, del D. L. 50/2017, conv. dalla legge 96/2017;
- di comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti, secondo le modalità indicate dall'ISTAT⁶;
- di registrare giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 61/2024, nel rispetto della normativa vigente in materia

⁶Art. 72, comma 2 l.r. 61/2024

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

di protezione e trattamento dei dati personali.⁷

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di essere consapevole che il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio.
- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere esposto all'esterno dello stabile ove è collocata l'unità immobiliare nonché indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o strumenti digitali relativi all'attività.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine:

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n.2016/679 del 27 aprile 2016)⁸

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

⁷ Art. 72, l.r. 61/2024

⁸ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁹ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile _____ del
trattamento _____¹⁰

I dati personali sono trattati anche al fine di dare attuazione all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e all'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione del Ministro del turismo emanato ai sensi del comma 13, dell'art. 13-ter del richiamato decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale costituita con l'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Pertanto i dati della presente informativa saranno oggetto di comunicazione al Ministero del Turismo per le finalità di cui al DM sopra richiamato che ha definito le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi o per finalità turistiche.

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____
indirizzo _____
mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP.

⁹ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

¹⁰ Indicazione eventuale.

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità dell/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
<input type="checkbox"/>	Copia mandato di rappresentanza	Se la locazione dell'unità immobiliare è gestita con mandato (impresa di gestione immobiliare/property manager)
<input type="checkbox"/>	Planimetria quotata dei locali in scala almeno 1:50	Nel caso in cui non sia già in possesso della PA

 SCIA UNICA**ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	SCIA per insegna o targa	In caso di attività che preveda insegna insegna o targa (nei comuni dove è prevista la SCIA)

 SCIA CONDIZIONATA**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
----------	---------------	------------------------

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per insegna o targa	In caso di attività che preveda insegna o targa esterna (nei comuni dove è prevista la domanda di autorizzazione)
--------------------------	--	---

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione competente
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato <i>ovvero</i> Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di istanza di autorizzazione contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

SCIA LOCAZIONI BREVI/TURISTICHE GENNAIO 2025

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo
mail _____ Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo
mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 33)

Delibera N 67 del 27/01/2025

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sauro MANNUCCI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione Piano regionale ispezioni e programma annuale 2025 ai sensi comma 1.a, art.7 del Decreto.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1_	Si	Piano Regionale 2025-2027
2_	Si	Programma operativo ispezioni 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

- 1_ Piano Regionale 2025-2027*
47fdd20963f176ca17fa4475d97b48ee869bf627a4abfa54d626000a67ccbdc4

- 2_ Programma operativo ispezioni 2025*
7e79f0ba0dc97a490fe842e734d9de54dcb14755f5391c0d61e5863ac08dd868

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” c.d. Seveso III e di seguito denominato Decreto;

Visto l'articolo 7 del Decreto, intitolato “Funzioni della Regione” ed in particolare il comma 1 per il quale la Regione, o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore debba:

- a) predisporre il Piano regionale di ispezioni, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie e adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti,
- b) esprimersi ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti,
- c) fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) le informazioni necessarie relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Toscana per i propri adempimenti
- d) disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale;

Richiamata la DGRT. n. 32 del 17/01/2022 “Decreto Legislativo n.105 del 26 gennaio 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione piano regionale ispezioni e programma annuale 2022 ai sensi del comma 1.a, art.7 del Decreto” con la quale si è approvato il Piano regionale ispezioni con valenza triennale;

Dato atto che il Piano approvato con la citata Delibera n.32/2022 ha validità fino al 31/12/2024 e che di rende necessario quindi elaborare il nuovo Piano regionale ispezioni 2025-2026;

Ricordato che il comma 1a) art. 7, del Decreto prevede che la Regione predisponga il Piano regionale delle ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e lo trasmetta, ai sensi del comma 13 art.27 del medesimo Decreto, al Ministero della Transizione Ecologica entro il 28 febbraio di ogni anno insieme al Programma annuale delle ispezioni ordinarie;

Preso atto che ARPAT, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attività ispettiva, maturata con l'attuazione del Piano regionale ispezioni 2022-2024, e applicando i criteri di riferimento indicati in Appendice 1 dell'Allegato H al D.Lgs. n. 105/2015, ha elaborato di concerto con i competenti uffici regionali, la proposta del Piano regionale delle ispezioni 2025-2027, con allegato il Programma annuale ispezioni ordinarie 2025;

Vista la citata proposta di Piano regionale ispezioni, trasmessa da ARPAT con nota del 25/10/2024 prot.560932, (Allegato 1) con allegato il programma annuale ispezioni ordinarie 2025 (Allegato 2);

Richiamato il decreto dirigenziale n.23233 del 17/10/2024 “Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015”;

Dato atto che con il decreto sopra citato sono state aggiornate:

- le modalità di effettuazione delle ispezioni in loco sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ponendo particolare attenzione sulla valutazione preliminare dei rischi specifici durante il sopralluogo e per le persone che a qualsiasi titolo posso essere presenti nello stabilimento,
- gli approfondimenti necessari per le verifiche sul Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dall’Azienda, con particolare riferimento alla congruità delle risultanze dell'analisi di rischio effettuata dal Gestore per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei possibili eventi incidentali, con effetti all’esterno dello stabilimento;

Considerato che alle ispezioni sulle Aziende a rischio di incidente rilevante partecipa anche il personale incaricato dai VV.F. e personale incaricato da INAIL destinatari delle disposizioni di cui al citato decreto dirigenziale n.23233 del 17/10/2024;

Richiamata la DGRT. n. 961 del 08/08/2022 “Approvazione schema di convenzione con INAIL per disciplinare la collaborazione in materia di attività di controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. n.105/2015” Convenzione - di durata triennale - sottoscritta tra le parti in data 13/09/2022;

Richiamata la DGRT. n. 925 del 31/07/2023 “Approvazione schema di convenzione con la Direzione regionale dei V.V.F. Toscana per disciplinare la collaborazione in materia di attività di controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. n.105/2015” Convenzione - di durata triennale - sottoscritta tra le parti in data 09/08/2023;

Preso atto che la proposta di Piano è stata inviata al Comando regionale dei VV.F. e ad INAIL Direzione regionale, Enti che partecipano alle attività controllo sulle Aziende a rischio di incidente rilevante, con nota del 28/10/2024 prot.564578;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni in riferimento alla Proposta di piano da parte degli Enti sopracitati;

Preso atto che in data 09/12/2024 si è verificato un gravissimo evento incidentale su un’industria a rischio di incidente rilevante di *soglia superiore* presente in Toscana;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'accertamento sulle cause incidentali che hanno dato origine all'evento di cui sopra, intensificare la frequenza dei controlli sulle Aziende a rischio di soglia inferiore portandone la frequenza, nel triennio di riferimento, ad un controllo all'anno su ogni Azienda a rischio di soglia inferiore;

Ritenuto di approvare il citato Piano triennale (Allegato 1) e il relativo programma annuale (Allegato 2), così come riportati in allegato al presente atto con la deroga sopra indicata in merito alla frequenza dei controlli annuali su ogni Azienda a rischio di soglia inferiore;

Considerato che a seguito dell'approvazione del Piano regionale ispezioni potrà proseguire con continuità l'attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare il Piano regionale triennale di ispezioni (Allegato 1) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e il relativo programma annuale 2025 (Allegato 2) così come indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, parti integranti del presente atto;

2) di stabilire un controllo con cadenza annuale per tutte le Aziende a rischio di soglia inferiore nel triennio 2025-2027, in deroga a quanto previsto dagli allegati di cui al punto 1), per le motivazioni esposte in narrativa;

3) di inviare copia conforme del presente atto ai Gestori degli stabilimenti a rischio di soglia inferiore indicati nell'Elenco del Piano regionale;

4) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al MASE, ad ARPAT, ad INAIL e al Comando Regionale dei VV.F.;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Sauro MANNUCCI

Il Direttore
Andrea RAFANELLI

ALLEGATO 1

Regione Toscana
PIANO REGIONALE DI ISPEZIONE
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE

Premessa

Il presente documento è predisposto in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art.27 del D. Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, (Seveso III) di seguito denominato Decreto, ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di *soglia inferiore* presenti nel territorio della Toscana cui autorità competente è la Regione Toscana.

Il Piano è stato elaborato tenendo in considerazione l'esperienza pluriennale maturata nell'applicazione della normativa nel territorio regionale ed in continuità con i Piani regionali precedenti di cui:

- Piano 2016-2018 approvato con DGRT n.123 del 23/02/2016,
- Piano 2019-2021 approvato con DGRT n. 51 del 21/01/2019,
- Piano 2022-2024 approvato con DGRT n. 32 del 17/01/2022.

In particolare per l'attività svolta nell'attuazione dei citati Piani si evidenzia che tutti gli stabilimenti di *soglia inferiore* attivi in Toscana sono stati oggetto di visite ispettive, ordinarie e supplementari, secondo i programmi annuali stabiliti. Il Piano 2025-2027 è stato redatto anche tenendo conto delle risultanze di tale attività.

Considerato il numero di stabilimenti di soglia inferiore oggi in attività (25 stabilimenti) e tenuto conto che il Piano ha valenza triennale, con il presente Piano viene assicurato il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa di una visita ispettiva per stabilimento almeno una volta ogni tre anni.

Il Piano di ispezione contiene i seguenti elementi:

1. risultati delle attività del Piano regionale 2022/2024;
2. richiami alla valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
3. la zona geografica coperta dal Piano;
4. l'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (soglia inferiore);
5. l'elenco degli stabilimenti di soglia superiore e dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
6. l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
7. le procedure per le ispezioni ordinarie;
8. le procedure per le ispezioni straordinarie;
9. le eventuali disposizioni riguardanti il raccordo con altre autorità che effettuano ispezioni ai sensi di altre normative.

Contestualmente all'approvazione del Piano Regionale Ispezioni 2025-2027 viene approvato il **Programma operativo annuale 2025** (Allegato 2 atto di approvazione), redatto secondo i criteri di riferimento riportati in Appendice 1 dell'Allegato H al Decreto, che di seguito si richiamano:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;

- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Con specifico riferimento al punto c) sopra riportato, è facoltà dell'Autorità competente provvedere all'inserimento nel Programma operativo annuale di nuove ispezioni in stabilimenti inizialmente non previste, a seguito del verificarsi delle condizioni per l'attivazione delle ispezioni straordinarie di cui al comma 7 dell'art.27 del Decreto.

Per quanto attiene i successivi anni 2026 e 2027, il relativo Programma operativo annuale sarà predisposto da ARPAT, trasmesso entro il 30 novembre dell'anno precedente alla Regione e approvato con presa d'atto da parte del dirigente del Settore regionale competente.

1- Risultati delle attività del Piano regionale 2022/2024

Nel corso del triennio sono state effettuate tutte le ispezioni ordinarie previste nel Piano 2022-2024. Sono state inoltre effettuate:

- n. 3 ispezioni per la verifica dell'effettiva esclusione dall'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in aziende di soglia inferiore che, a seguito della variazione dell'inventario delle sostanze pericolose detenute, avevano dichiarato la non assoggettabilità alla normativa Seveso.
- n. 1 ispezione per un'azienda precedentemente soggetta agli obblighi degli artt. 13, 14 e 15 del Decreto (soglia superiore) e che, a seguito della riduzione dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, è attualmente soggetta alla soglia inferiore.

A seguito delle ispezioni ordinarie condotte in attuazione del Piano, in n. 11 Aziende nelle quali sono state accertate non conformità maggiori, sono state programmate ed effettuate le relative visite ispettive supplementari, al fine di verificare l'ottemperanza da parte dei Gestori alle prescrizioni formulate.

Non si sono verificati casi di *ispezioni straordinarie* di cui all'art.27 comma 7) del decreto.

In conclusione, in base all'analisi dei Rapporti conclusivi delle ispezioni condotte, è stato possibile evidenziare che il maggior numero di non conformità rilevate nelle aziende ha riguardato, all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), sia il *controllo operativo* di cui al punto 4 che la *pianificazione dell'emergenza* di cui al punto 6 della lista di riscontro in Appendice 3 dell'Allegato H al Decreto.

Parallelamente all'attività di cui sopra, nel periodo di validità del Piano, Regione Toscana ed ARPAT hanno contribuito alle attività del Comitato tecnico regionale (CTR) ex art.10 del Decreto e del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (ex art.11 del Decreto), istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'attività svolta ha riguardato nel triennio la partecipazione a:

- n. 21 sedute del CTR
- n. 10 sedute del Coordinamento Nazionale.

E' stato inoltre assicurato il supporto alle Prefetture per la predisposizione ed aggiornamento dei Piani di emergenza esterni (PEE), ex art. 21 del Decreto, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore e superiore.

Da segnalare, nel periodo di vigenza del Piano 2022-2024, anche l'attività non programmata che ha

impegnato gli uffici regionali ed ARPAT rispetto all'installazione e messa in esercizio nei termini previsti del Terminale di rigassificazione SNAM FSRU di Piombino (LI) per:

- supporto al Commissario straordinario per il rilascio dell'autorizzazione unica,
- supporto al Gruppo istruttore istituito presso il Ministero dell'Ambiente (MASE) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di livello ministeriale
- supporto al CTR ex art.10 del D.Lgs 105/2015 per il rilascio del Nulla osta di fattibilità (istruttoria del rapporto di sicurezza preliminare) e del Parere tecnico conclusivo (istruttoria del rapporto di sicurezza definitivo).

2 -Richiami alla valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Per gli aspetti generali riguardanti la sicurezza, esclusivamente dal punto di vista di un possibile accadimento di un evento incidentale rilevante e degli eventuali effetti sull'uomo e sull'ambiente, è necessario procedere ad un esame specifico della tipologia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore attivi sul territorio. Come si evidenzia dalla tabella seguente la maggior parte delle Aziende sono depositi di GPL seguite da industrie chimiche e depositi di esplosivi:

Tipologia	Numero
Depositi e/o produzione GPL	12
Industrie chimiche (farmaceutiche/ produzione cosmetici/ produzione fitofarmaci/ depositi prodotti chimici/ varie)	8
Depositi di esplosivi	4
Industrie Galvaniche	1
<i>Totale</i>	25

Si tratta per la quasi totalità di stabilimenti semplici, ad alto livello di standardizzazione, con un numero di addetti non elevato e tra l'altro già sottoposti, oltre alla normativa Seveso III, a normative cogenti e specifiche relative alla sicurezza per l'attività produttiva che svolgono.

Considerato quanto sopra e richiamato il documento "Valutazione sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione dell'invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso"- II edizione marzo 2021 - redatto dal Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art.11 del Decreto, si rimanda alle singole commissioni ispettive la valutazione sulla eventuale adozione di tale metodologia quale strumento di supporto alla conduzione delle ispezioni, in relazione alla tipologia di azienda ispezionata.

Gli aspetti generali legati alla sicurezza non possono prescindere dalla collocazione territoriale degli stabilimenti e dall'ambiente immediatamente circostante con particolare attenzione alla vicinanza o meno ad altre industrie e a luoghi o infrastrutture "sensibili" (scuole, ospedali, case per anziani, cinema, infrastrutture di mobilità ad alta frequentazione, ...). Ciò premesso dal punto di vista generale non si registrano situazioni di forte criticità e non si sono evidenziate, nel corso della pregressa attività ispettiva effettuata in attuazione del Piano 2022-2024, carenze sostanziali da parte dei Gestori; le segnalazioni di criticità (minori) hanno riguardato principalmente il miglioramento, in termini di sicurezza, della viabilità nei pressi di alcuni stabilimenti.

3 -Zona geografica coperta dal Piano

Il Piano di ispezione identifica puntualmente le aree del territorio toscano in cui sono localizzate le aziende a rischio di soglia inferiore oggetto di ispezione servendosi dell'elenco fornito da ISPRA (<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php>) indicato al punto successivo.

4 -Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore

[Elenco aggiornato al 24/10/2024]

N.	Ragione sociale	Tipologia attività	Comune
1	AREZZO GAS S.p.A.	Deposito di GPL	Arezzo (AR)
2	PICCINI PAOLO S.p.A.	Deposito di GPL	Sansepolcro (AR)
3	GALVAIR s.r.l.	Galvanica	Barberino di Mugello (FI)
4	MANETTI & ROBERTS	Industria cosmetica	Calenzano (FI)
5	PETROLGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Lastra a Signa (FI)
6	PRAVISANI S.p.A.	Produzione/deposito di esplosivi	Firenzuola (FI)
7	SIMS s.r.l.	Industria chimica	Reggello (FI)
8	LIQUIGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Grosseto (GR)
9	ABERFIN s.r.l.	Deposito di GPL	Grosseto (GR)
10	LOGIGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Castiglione della Pescaia (GR)
11	AGN ENERGIA	Deposito di GPL	Campiglia Marittima (LI)
12	SCHLUMBERGER ITALIANA	Produzione/deposito di esplosivi	Livorno (LI)
13	CIRES S.p.A.	Industria chimica	Porcari (LU)
14	ELGAS s.r.l.	Deposito di GPL	Capannori (LU)
15	LAZZERI s.n.c. di L.D.& F.	Produzione/deposito di esplosivi	Stazzema (LU)
16	IGLOM Italia S.p.A.	Deposito oli minerali	Massa (MS)
17	LUNIGAS IF. S.p.A.	Deposito di GPL	Fosdinovo (MS)
18	SEI EPC ITALIA s.r.l.	Produzione/deposito di esplosivi	Cascina (PI)
19	M3 s.r.l.	Industria chimica	San Miniato (PI)
20	TOSCOLAPI s.r.l.	Deposito di prodotti chimici	Santa Croce sull'Arno (PI)
21	CROMOCHIM S.p.A.	Industria chimica	Santa Croce sull'Arno (PI)
22	BEYFIN Deposito Magigas	Deposito di GPL	Montale (PT)
23	ENERGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Sovicille (SI)
24	LIQUIGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Chiusi (SI)
25	TORRE s.r.l. unipersonale	Industria produzione fitofarmaci	Montalcino (SI)

5 -Elenco stabilimenti di soglia superiore e dei gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino

5.1 Elenco stabilimenti di soglia superiore

Si riporta di seguito l'elenco degli stabilimenti di soglia superiore (ex artt. 13, 14 e 15 del Decreto) presenti nel territorio regionale e per i quali l'autorità competente è il Comitato tecnico regionale (CTR) ex art.10 del Decreto.

[Elenco aggiornato al 24/10/2024]

N.	Ragione sociale	Tipologia attività	Comune
1	CHIMET S.p.A.	Industria chimica e trattamento rifiuti	Civitella Val Di Chiana (AR)
2	POLYNT S.p.A.	Industria chimica	San Giovanni Valdarno (AR)
3	BEYFIN S.p.A.	Deposito di GPL	Campi Bisenzio (FI)
4	LIQUIGAS S.p.A. Signa	Deposito di GPL	Signa (FI)
5	ENI S.p.A. Calenzano	Deposito di oli minerali	Calenzano (FI)
6	COLOROBIA ITALIA S.p.A.	Industria ceramica	Vinci (FI)
7	ICAP SIRA S.p.A.	Industria chimica	Barberino di Mugello (FI)
8	NUOVA SOLMINE S.p.A.	Industria chimica	Scarolino (GR)
9	CHEDDITE s.r.l.	Produzione e/o deposito di esplosivi	Livorno (LI)
10	Costieri D'Alesio S.p.A.	Deposito prodotti petroliferi	Livorno (LI)
11	COSTIERO GAS Livorno S.p.A.	Deposito di GPL	Livorno (LI)
12	Depositi Costieri del Tirreno s.r.l.	Deposito costiero chimico e petrolchimico	Livorno (LI)
13	ENI S.p.A. Div. Refining & Marketing (Raffineria LI)	Raffineria	Collesalveti (LI)
14	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.	Industria chimica	Rosignano Marittimo (LI)
15	INOVYN PRODUZIONE ITALIA s.r.l.	Industria chimica	Rosignano Marittimo (LI)
16	NERI Depositi Costieri S.p.A.	Deposito costiero chimico e petrolchimico	Livorno (LI)
17	OLT - Offshore LNG Toscana	Rigassificatore	Livorno (LI)
18	SNAM FSRU Rigassificatore di Piombino	Rigassificatore	Piombino (LI)
19	Solvay Chimica Italia S.p.A.	Industria chimica	Rosignano Marittimo (LI)
20	BUTANGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Porcari (LU)
21	TOSCOGAS S.p.A.	Deposito di GPL	Altopascio (LU)

22	Solvay Chimica Italia S.p.A.	Industria chimica	Massa (MS)
23	UEE Italia s.r.l.	Produzione e/o deposito di esplosivi	Aulla (MS)
24	ALTAIR CHIMICA S.p.A.	Industria chimica	Volterra (PI)
25	HERAmbiente Servizi Industriali S.r.l.	Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Pisa (PI)
26	HERAmbiente Servizi Industriali S.r.l.	Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Santa Croce sull'Arno (PI)
27	SCL ITALIA S.p.A.	Industria chimica	Pomarance (PI)
28	Toscochimica S.p.A.	Deposito di prodotti chimici	Prato (PO)

Il CTR per tali stabilimenti predispone il programma delle ispezioni ordinarie, come previsto dall'art.27 comma 4 del Decreto, in coerenza con il presente Piano.

5.2 Gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino

Il Comitato Tecnico Regionale (CTR), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D.lgs. 105/2015 ha condotto, in accordo con la Regione Toscana, l'attività preliminare per lo studio dell'effetto domino sul territorio regionale, finalizzata all'individuazione degli stabilimenti di soglia superiore e inferiore per i quali la probabilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.

In particolare il CTR ha esaminato ed approvato le valutazioni condotte dal Gruppo di lavoro appositamente incaricato, cui ha partecipato anche la Regione, effettuate secondo i criteri dell'Allegato E del D.Lgs. 105/2015 sulla base dei riferimenti tecnici ed informativi di cui al punto 4 – parte I del citato Allegato.

Il CTR ha individuato per l'area del Porto industriale di Livorno i seguenti **Gruppi domino preliminari (Gdp)** :

Gruppo Domino Preliminare 1

NI007 - NERI DEPOSITI COSTIERI S.p.A.
DI008 - COSTIERI D'ALELIO S.p.A.
NI008 - COSTIERO GAS LIVORNO S.p.A.

Gruppo Domino Preliminare 2

NI059 - DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO s.r.l.
DI008 - COSTIERI D'ALELIO S.p.A. (Deposito Nazionale)

Il CTR ha inoltre individuato nell'area industriale di Rosignano Marittimo (LI) un ulteriore Gdp composto dai seguenti stabilimenti:

Gruppo Domino Preliminare 3 – Parco Industriale di Rosignano Solvay (LI):

NI010 - SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.a.
NI011 - INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.a.
NI081 - INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.p.a.

E' stato quindi dato inizio al percorso, ancora in itinere in considerazione dell'evolversi della situazione sul riassetto societario e industriale di alcuni degli stabilimenti sopra indicati, che porterà ad accertare l'effettiva possibilità di effetti domino, e procedere successivamente all'individuazione dei **Gruppi domino definitivi** secondo quanto previsto dal citato art.19) del D.Lgs. 105/2015.

Come sopra evidenziato, nell'area portuale di Livorno e zone limitrofe è presente un numero

significativo di aziende a rischio di incidente rilevante, esclusivamente di *soglia superiore*. Al fine di garantire un miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro in quest'area industriale, è attivo, dall'ottobre 2018, il "Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel Porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale", confermato con nuovo protocollo ottobre 2021; non registrandosi allo stato attuale la presenza di stabilimenti di soglia inferiore nell'area di interesse, tale strumento, per la parte relativa alle ispezioni di stabilimenti di soglia inferiore, non comporta integrazioni significative alla programmazione annuale delle ispezioni regolamentate dal presente Piano.

In generale gli stabilimenti di *soglia inferiore* presenti sul territorio toscano non presentano allo stato attuale condizioni di vicinanza fra gli stessi o con stabilimenti di soglia superiore che possano dar luogo ad effetto domino.

In sintesi, in Toscana sono presenti n. 53 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui n. 25 di soglia inferiore, con autorità competente la Regione, e n. 28 di soglia superiore, con autorità competente il CTR.

Per il periodo 2025-2027 la programmazione è stata effettuata prevedendo la partecipazione dei competenti uffici regionali e di ARPAT al Coordinamento nazionale e al CTR, in continuità con l'attività svolta negli anni precedenti.

6 -Elenco degli stabilimenti in cui i fattori esterni potrebbero aumentare il rischio

Per gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore le criticità che si sono presentate sono state valutate e gestite in occasione della predisposizione e attuazione dei piani di emergenza esterna di competenza delle Prefetture. Nel corso dell'attuazione del Piano 2022-2024 i rapporti conclusivi delle ispezioni, sugli stabilimenti di soglia inferiore, non hanno evidenziato particolari criticità relative ai fattori esterni che potrebbero aumentare il rischio. Per il periodo 2025-2027 i competenti uffici regionali ed ARPAT, in continuità con l'attività svolta, assicureranno la partecipazione, per quanto di competenza e su richiesta delle Prefetture interessate, alla predisposizione ed aggiornamento dei PEE.

7 -Procedure per le ispezioni ordinarie

Per tali procedure si rimanda al D.D. n. 23233 del 17/10/2024 "Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015" (pubblicato sul BURT n. 43 del 23/10/2024).

8 -Procedure per le ispezioni straordinarie

Le ispezioni straordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore saranno disposte d'ufficio o su richiesta degli Enti competenti, allo scopo di indagare in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti". Saranno disposte anche in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto.

9 -Disposizioni riguardanti il raccordo con altre autorità

Per tali procedure si rimanda al citato D.D. n. 23233 del 17/10/2024 "Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015" che disciplina anche le modalità di raccordo con le altre autorità interessate.

In particolare il presente Piano potrà essere rivisto a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ispezioni da parte del Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, previsto dal comma 3 art.27 del Decreto, per assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione.

Conclusioni

Il Piano è stato redatto tenendo conto principalmente dell'esperienza consolidata con l'attuazione dei precedenti Piani.

Sostanzialmente, non essendoci stati aggiornamenti o modifiche significative nella normativa di settore, il presente Piano è corrispondente nelle linee principali ai precedenti.

In questo modo viene assicurata la piena continuità dell'attività ispettiva e garantita, per quanto di competenza, la *compliance* normativa.

Il Piano ha valenza triennale e può essere modificato/implementato a seguito di novità normative, in base alle risultanze dell'attività ispettiva e su richiesta delle autorità a vario titolo coinvolte nell'attuazione della normativa Seveso.

Si dà atto che il Settore regionale competente, di concerto con ARPAT, provvederà tempestivamente alle integrazioni necessarie per l'adeguamento del Piano ad eventuali provvedimenti contingenti emanati dalle autorità competenti o specifici aggiornamenti normativi.

ALLEGATO 2**Programma ispezioni 2025****Stabilimenti a rischio di soglia inferiore che saranno oggetto di ispezione ordinaria:**

- 1) Arezzo Gas S.p.A. - Arezzo (AR)
- 2) SIMS s.r.l. - Reggello (FI)
- 3) Manetti & Roberts S.p.A. - Calenzano (FI)
- 4) ELGAS s.r.l. - Capannori (LU)
- 5) Lazzeri s.n.c. di L.D.& F. - Stazzema (LU)
- 6) M3 s.r.l. - San Miniato (PI)
- 7) Beyfin S.p.A. Deposito Magigas - Montale (PT)

Ispezioni supplementari programmabili*:

- 8) Toscolapi s.r.l. - Santa Croce sull'Arno (PI)

* alla data odierna risultano in fase conclusiva le ispezioni ordinarie presso CIRES S.p.A. e CROMOCHIM S.p.A. Nel caso in cui dalle ispezioni in itinere scaturissero non conformità maggiori, la programmazione 2025 sarà conseguentemente integrata con le ispezioni supplementari nelle relative aziende.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 38)

Delibera N 72 del 27/01/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Nicola CHECCHI

Direttore Giovanni MASSINI

Oggetto:

L.R.59/2024 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario forfettario a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Criteri per attuazione art.1 della L.R. 59/2024

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A_

Criteria per attuazione art.1 della L.R. 59/2024

127be6a65c4f3f27bcee37acc9455932ef7391764fe59c74d27e24e021929e07

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena nei giorni 18 e 23 settembre 2024 e nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024;

Preso atto che per gli eventi di cui sopra sono stati approvati:

- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 settembre 2024, n. 127 dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1 e comma 3, della LR. 45/2023 nel territorio della Città Metropolitana di Firenze;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 settembre 2024, n. 128 estensione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1 e comma 3, della LR. 45/2023 al territorio costiero delle province di Pisa e Livorno;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 ottobre 2024, n. 135 dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1 e comma 3, della LR. 45/2023;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 ottobre 2024, n. 143 estensione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1 e comma 3, della LR. 45/2023 al territorio delle province di Livorno, Pisa e Grosseto;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 e il giorno 23 settembre 2024;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi i giorni 17 e 18 ottobre 2024;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024 dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi i giorni 25 e 26 ottobre 2024;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, n.1115 del 6 dicembre 2024 e n.1127 del 14 gennaio 2025;

Considerato che:

- la Regione Toscana ha approvato la Legge regionale n.59 del 24 dicembre 2024 contenente alcune misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori regionali colpiti dagli eventi emergenziali di settembre ed ottobre 2024;
- con la suddetta Legge regionale 59/2024 sono stati resi disponibili euro 4.000.000,00 per le finalità dell’articolo 1 e che tali risorse sono stanziare sul capitolo 11574, annualità 2025, del bilancio 2025-2027;
- le misure urgenti di sostegno, di cui alla Legge regionale n.59 del 24 dicembre 2024 sono disposte:
 - a favore dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;
 - a favore dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati dagli eventi stessi;

Considerato che la Giunta regionale è chiamata a dare attuazione, con propria deliberazione, all'articolo 1 della citata L.R. 59/2024, approvando le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura, nonché le condizioni di assegnazione, in relazione ai danni subiti a seguito degli eventi di cui trattasi, di erogazione dei contributi medesimi e di successivo controllo a campione;

Considerato altresì che il Commissario delegato con propria ordinanza ha indicato le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena nei giorni 18 e 23 settembre 2024 e nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024;

Ritenuto opportuno utilizzare, per motivi di celerità e semplificazione amministrativa, la suddetta procedura commissariale di ricognizione anche per l'erogazione del contributo straordinario per i nuclei familiari previsto all'articolo 1 della Legge regionale Toscana n. 59 del 24 dicembre 2024, prevedendo, in particolare, le medesime tempistiche;

Dato atto che la succitata ricognizione danni e domanda di contributo, di cui all'atto commissariale su indicato, sarà realizzata attraverso la predisposizione di apposita piattaforma informatica e che successivamente, ai sensi del comma 5 della Legge Regionale 59/2024, l'istruttoria per l'assegnazione del contributo regionale sarà gestito dai singoli Comuni;

Considerato, alla luce di quanto su esposto, di procedere all'approvazione dei criteri e modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, di erogazione dei contributi medesimi e di successivo controllo a campione, come riportati nell'allegato A al presente atto;

Preso atto che l'articolo 1 della citata legge regionale n. 59/2024 sarà oggetto di modifica in occasione dell'approvazione della prima legge regionale di variazione al bilancio regionale e che pertanto - nelle more - le disposizioni dell'allegato A relative ai beni immobili troveranno applicazione dopo l'entrata in vigore della succitata modifica;

Ritenuto opportuno rinviare ad una successiva Delibera della Giunta, sulla base degli esiti della succitata procedura l'individuazione dei criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale così da assegnarlo nella maniera più adeguata a quanto segnalato dai nuclei familiari;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Legge regionale del 24/12/2024 n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista al Delibera di Giunta regionale n. 1 del 08/01/2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione il 23.01.2025;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, come previsto dalla Legge regionale n.59/2024, per i motivi espressi in narrativa, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura, le condizioni di assegnazione del contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino, ovvero alla sostituzione, dei beni mobili, anche registrati, danneggiati o distrutti ed al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 18 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, di erogazione dei contributi medesimi e di successivo controllo a campione, come riportati nell'allegato A al presente atto;
2. di dare atto che le disposizioni dell'allegato A relative ai beni immobili potranno essere applicate una volta che sia entrata in vigore la proposta di legge regionale di modifica della citata Legge regionale n.59/2024;
3. di assegnare l'importo di euro 4.000.000,00 milioni a valere sulla disponibilità del cap./U 11574, tipo stanziamento puro, annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 da destinare all'erogazione del contributo previsto all'art.1 della L.R. 59/2024;
4. di rinviare l'individuazione dei criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale ad ulteriore deliberazione, successivamente alla scadenza dei termini della procedura di cui al comma 1;
5. di dare atto che l'impegno delle risorse è subordinato al rispetto delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. di comunicare il presente atto a tutti i comuni interessati dalla procedura e alle province di riferimento;
7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Nicola Checchi

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A**ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 24/12/2024, ARTICOLO 1.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I NUCLEI FAMILIARI – BENI MOBILI,
MOBILI REGISTRATI ED IMMOBILI****1. CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****1.1. Soggetti che possono beneficiare del contributo**

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono i nuclei familiari che hanno subito danni a seguito degli eventi dei giorni 18 e 23 settembre 2024 e nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024, proprietari, comproprietari, locatari/comodatari/usufruttuari o titolari di altri diritti dei beni danneggiati nei territori dei comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024 e di seguito elencati:

1. Castelfiorentino;
2. Certaldo;
3. Marradi
4. Palazzuolo sul Senio
5. Bibbona
6. Campiglia Marittima
7. Castagneto Carducci
8. Cecina
9. Collesalveti
10. Rosignano Marittimo
11. San Vincenzo;
12. Sassetta
13. Suvereto
14. Casciana Terme Lari
15. Castellina Marittima
16. Guardistallo
17. Montecatini Val di Cecina
18. Monteverdi Marittimo
19. Pomarance
20. Ponsacco
21. Riparbella
22. Santa Luce
23. Terricciola
24. Volterra
25. Chiusdino
26. Monteriggioni
27. Siena
28. Sovicille

1.2 Tipologia dei Beni danneggiati per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per i beni mobili ed i beni immobili che siano stati danneggiati o distrutti a seguito degli eventi alluvionali, quindi deve sussistere il nesso di causalità con gli eventi.

A) beni mobili

I beni mobili per cui può essere richiesto il contributo:

- dovevano essere presenti al momento degli eventi presso l'abitazione principale, abituale e continuativa o presso sue pertinenze (cantina, box, garage) del richiedente.
- possono essere di qualsiasi tipologia (ad esempio arredi, elettrodomestici...) purché non abbiano un mero valore affettivo non quantificabile (esempio le fotografie familiari).
- devono essere stati riacquistati o sostituiti per il ritorno alle normali condizioni di vita.

B) beni mobili registrati

I beni mobili registrati per cui può essere richiesto il contributo si dovevano trovare al momento degli eventi nelle aree oggetto di dissesto o allagamento nei comuni indicati all'art.1, punto 1.1;

Il proprietario del bene mobile registrato deve risiedere in uno dei comuni indicati all'art.1, punto 1.1.

Sono ammissibili a contributo gli autoveicoli a quattro ruote e i motoveicoli a due/tre ruote.

Sono esclusi dal contributo i camper, le roulotte, i natanti, i gommoni.

C) Beni immobili

I beni immobili per cui può essere richiesto il contributo:

- devono essere ubicati nei territori dei comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024;
- devono essere immobili ad uso abitativo, anche non destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa;

1.3 Modalità per la presentazione delle domande

La domanda di contributo è effettuata mediante la medesima piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Toscana, ai fini della ricognizione di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, secondo quanto specificato dall'ordinanza commissariale che ha indicato le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo;

2. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dalla legge regionale n. 59/2024 è finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla citata legge, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per beneficiario di cui al punto 1.1.

In caso di domanda per bene mobile registrato da rottamare, le spese di rottamazione vengono considerate solo se il beneficiario procede alla sostituzione del mezzo.

Ove il bene danneggiato abbia una copertura assicurativa per danni, il contributo viene assegnato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese di ripristino/sostituzione e l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione, nel limite massimo di euro 3.000,00.

Il contributo può essere cumulato con quello previsto in analoghi provvedimenti nazionali o comunali. In particolare al medesimo beneficiario possono essere assegnati sia il contributo di immediato sostegno previsto dall'ordinanza commissariale attuativa della OCDPC n.1112/2024 sia quello previsto dal presente atto.

La presentazione della domanda non dà luogo alla concessione del contributo, il cui riconoscimento avverrà, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario, in funzione della somma delle spese di ripristino/sostituzione indicate e al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, a seguito dell'individuazione dei criteri di dettaglio da parte della Giunta Regionale successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

3. TERMINI DELLA PROCEDURA

L'elenco dei beneficiari viene derivato dall'elenco delle domande presentate secondo le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale che ha indicato le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018.

Il termine per la presentazione della domanda è quello fissato dalla succitata ordinanza e da eventuali successive proroghe.

L'istruttoria delle domande avverrà a cura del Comune di residenza ovvero, in caso di beni mobili non registrati ubicati in abitazioni non principali, nel comune ove ubicato l'immobile sulla base di criteri di dettaglio per la quantificazione del contributo regionale la cui individuazione è rinviata ad una ulteriore deliberazione, successivamente alla scadenza della presentazione della domanda di cui sopra.

Il Comune dovrà acquisire un CUP per l'ammontare complessivo dei contributi da riconoscere ai beneficiari ricadenti nel proprio territorio e lo comunicherà alla Regione.

4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è straordinario e forfettario.

La Regione, a seguito dell'istruttoria del Comune e alla trasmissione del CUP, impegnerà e liquiderà le risorse a favore del Comune con le modalità che saranno definite in successivi atti.

Il contributo ai beneficiari sarà erogato direttamente dal Comune in cui erano ubicati i beni mobili ed i beni immobili danneggiati al beneficiario.

Il beneficiario dovrà conservare per almeno tre anni dalla data di ammissione a contributo, la documentazione relativa alla domanda presentata e alle spese sostenute per il ripristino del bene.

Le spese possono essere sostenute anche successivamente alla data di ammissione a contributo e comunque non oltre un anno dalla data dell'ultimo evento (26 ottobre 2025).

Si evidenzia che il presente contributo dovrà riferirsi a spese diverse rispetto a quelle che saranno portate a rendicontazione ai fini del contributo di immediato sostegno di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, nonché ai fini di eventuali ulteriori contributi comunali.

Il beneficiario dovrà quindi avere a disposizione documentazione di spesa che copra la somma dei vari contributi richiesti e che, con riferimento all'importo richiesto su un determinato contributo, sia ammissibile con riferimento a tale contributo.

Nei successivi tre anni dalla data di ammissione a contributo il Comune in cui erano ubicati i beni mobili danneggiati procede a controlli a campione per verificare la completezza e la correttezza della documentazione di spesa, nonché, anche sulla base della documentazione in proprio possesso e/o tramite sopralluoghi, la riconducibilità della stessa all'evento alluvionale (cosiddetto nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale).

Il campione deve essere di almeno il 10% delle domande o comunque di almeno 10 domande per ogni comune.

Qualora dai controlli effettuati emerga incompletezza o la non correttezza della documentazione di spesa, tale da incidere sul diritto al contributo, il Comune provvederà alla revoca, totale o parziale, del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla Legge, ed al recupero della somma erogata per la restituzione a Regione Toscana.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 39)

Delibera N 73 del 27/01/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
 DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simone CAPPELLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Mobilità in deroga per l'anno 2025 - approvazione Linee Guida

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A - Linee guida mobilità in deroga 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
--

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Allegato A - Linee guida mobilità in deroga 2025
351b40d6de89030e4ed7f7f4b74b9b2587ca90178bf4108178121008697c6822

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 con particolare riferimento al Progetto regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro";

Visto l'art. 1 comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che prevede che “Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”;

Considerato che per la Regione Toscana la parte residua delle risorse finanziarie attribuite con i D.I. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n.16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021, n. 3 del 31/03/2023 e n. 886 del 11/04/2024, che possono essere destinate alla finalità di cui l'art. 1 comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 è di circa 3.984.397,02 euro;

Ritenuto pertanto opportuno dare copertura agli interventi di cui l'art. 1 comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 con quanto è accertato residuare a valere sulle risorse finanziarie attribuite con i D.I. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n.16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021, n. 3 del 31/03/2023 e n. 886 del 11/04/2024;

Ritenuto necessario approvare le Linee Guida per la mobilità in deroga per l'anno 2025 di cui all'allegato A “Mobilità in deroga – Linee Guida per l'anno 2025” al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 76/2024, avente ad oggetto “Mobilità in deroga per l'anno 2024 - approvazione Linee Guida”;

Preso atto del parere positivo del Comitato di Direzione del 16/01/2025;

Dato atto che l'intervento di cui al presente documento non determina oneri a carico del bilancio regionale e che le risorse, interamente erogate da INPS, non transitano dal medesimo;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, le Linee Guida per la mobilità in deroga per l'anno 2025 di cui all'allegato A "Mobilità in deroga – Linee Guida per l'anno 2025" al presente atto, a costituire parte integrante e sostanziale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SIMONE CAPPELLI

Il Direttore
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A**MOBILITA' IN DEROGA PER L'ANNO 2025****TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA**

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per la concessione della mobilità in deroga per l'anno 2025 di cui l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (proroga delle disposizioni di cui all'art.53-ter del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017).

1. Destinatari e destinatarie del trattamento e requisiti

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2025, ai sensi l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (proroga delle disposizioni di cui all'art.53-ter del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017), i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti/e allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati/e licenziati/e da un'unità produttiva ubicata in uno dei Comuni appartenenti alle aree di crisi industriale complessa di Piombino (riconosciuta con D.L. 43/2013, convertito con modificazioni dalla L. 71/2013) e Livorno (riconosciuta con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015): Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- aver beneficiato, a seguito del licenziamento di cui sopra, dell'indennità di mobilità ex L. 223/91;
- risultare beneficiari/beneficarie alla data del 1° gennaio 2017, a seguito di licenziamento operato da un'unità produttiva ubicata come al secondo punto, del trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga, con scadenza di tale prestazione nel periodo dal 31 dicembre 2024 al 30 dicembre 2025;

Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso in favore di lavoratori e lavoratrici per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Il trattamento di mobilità in deroga non può altresì essere concesso nel caso in cui non vi sia continuità tra la prestazione di mobilità o mobilità in deroga di cui i soggetti beneficiavano al 1° gennaio 2017, o la proroga dello stesso, e il trattamento di mobilità in deroga di cui al presente documento. In caso di occupazione a tempo determinato si fa riferimento a quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 8281 del 17.05.2018: *“Al fine di preservare la continuità nei trattamenti, nel caso in cui un lavoratore accetti un contratto a tempo determinato durante il trattamento di mobilità in deroga, il cui termine sia successivo alla data di scadenza della prestazione in deroga riportata nel provvedimento di concessione, la Regione, nell'ipotesi di proroga, dovrà necessariamente indicare, come termine iniziale del nuovo trattamento, il giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente provvedimento di autorizzazione, tenendo presente che i periodi di attività lavorativa, nei quali il trattamento di mobilità in deroga è sospeso, sono coperti da reddito da lavoro dipendente”*.

2. Misura e durata del trattamento di mobilità in deroga

La misura del trattamento di mobilità in deroga è l'equivalente dell'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della L. 223/91.

Il trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (proroga delle disposizioni di cui all'art.53-ter del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017) è concesso per un periodo massimo di 12 mesi.

3. Procedura per la presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta utilizzando l'**apposito modulo** disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/-/mobilita-in-deroga>

La domanda deve essere **firmata** secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. con firma digitale;
2. con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità scansionato del sottoscrittore o della sottoscrittrice.

La domanda formata come sopra deve essere trasmessa mediante PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto la dicitura MOBILITA' IN DEROGA 2025.

La domanda e la carta di identità devono essere inviati come file in formato pdf, tiff, jpg, docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, odg, xml, txt.

Verranno accettate anche domande firmate digitalmente con estensione .p7m solo aventi uno dei formati indicati sopra. In tal caso non è necessario allegare copia di un documento d'identità.

I formati doc, xls, ppt, csv, sxw vengono trasformati dal sistema in pdf.

Nei dati personali è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario che verrà utilizzato dalla Regione per eventuali richieste di integrazioni e per la comunicazione dell'autorizzazione.

La domanda non può essere presentata in forma cartacea. La presentazione telematica dell'istanza non deve essere seguita dalla presentazione in forma cartacea (art. 45 del d.l. n. 82/2005), pena l'irricevibilità della stessa.

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda.

4. Termini di presentazione della domanda

I lavoratori e le lavoratrici interessati/e devono inviare alla Regione la domanda secondo le indicazioni di cui sopra entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza della precedente prestazione di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga, a pena di decadenza.

Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano cessato la precedente prestazione nel periodo di tempo che intercorre fra il 31.12.2024 e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l'approvazione delle presenti Linee Guida, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera.

Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno accettato un contratto a tempo determinato durante il trattamento di mobilità in deroga, il cui termine sia successivo alla data di scadenza della prestazione, il predetto termine di presentazione dell'istanza decorre dalla data di cessazione del suddetto contratto a tempo determinato.

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;

- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

- Contact center integrato n. 803164

La richiesta di pagamento ad INPS deve essere inviata nei termini eventualmente previsti dall'Istituto.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della PEC.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa.

Il lavoratore o la lavoratrice è tenuto/a a far pervenire eventuali integrazioni richieste entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinario comunicato nel modulo di domanda. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione avviene solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato. La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al/alla richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

6. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore e la lavoratrice destinatario/a dello stesso deve sottoscrivere/aggiornare il Patto per il Lavoro presso il Centro per l'Impiego di competenza, ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.

L'elenco dei soggetti destinatari del trattamento è oggetto di comunicazione da parte della Regione ai Centri per l'Impiego di competenza.

Gli interventi destinati ai lavoratori e alle lavoratrici beneficiari/e del trattamento di mobilità in deroga sono descritti nel successivo paragrafo "Piano regionale di politiche attive per i beneficiari del trattamento di mobilità in deroga ex art. 53-ter D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella L. 96/2017 e all'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207". Oltre agli interventi descritti nel suddetto piano, nel Patto per il Lavoro potranno essere proposte e concordate ulteriori azioni di politica attiva coerenti con il fabbisogno della persona e con le caratteristiche del suo stato.

Ai lavoratori e alle lavoratrici destinatari/destinatari del trattamento di mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. In particolare, la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, appuntamenti o iniziative di cui al Patto per il Lavoro, o il

rifiuto di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, comma 3, lett. c) del D.lgs. 150/2015 comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 21 comma 7 del D.lgs. 150/2015 con riferimento alla mobilità in deroga.

PIANO REGIONALE DI POLITICHE ATTIVE PER I BENEFICIARI E BENEFICIARIE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA EX ART 53-ter D.L. 50/2017 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 96/2017 E EX ALL'ART. 1, COMEMMA 325, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197

Beneficiari/e:

Le azioni del presente piano saranno rivolte ai lavoratori e alle lavoratrici licenziati/e da unità produttive ubicate in uno dei comuni delle aree di crisi complessa della Toscana (Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo), che hanno esaurito o esauriscono il precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga dal 31/12/2024 al 30/12/2025.

Durata

I percorsi di politica attiva avranno la durata massima di 12 mesi, a decorrere dall'inizio della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga.

Obiettivo operativo

Guidare i lavoratori e le lavoratrici beneficiari/beneficiarie in un percorso di analisi del proprio potenziale, erogare un servizio di orientamento e fornire strumenti, anche di carattere formativo, finalizzati alla definizione del proprio progetto personalizzato di reinserimento occupazionale.

Descrizione sintetica del percorso

Il percorso destinato ai lavoratori e alle lavoratrici beneficiari/beneficiarie del trattamento di mobilità in deroga di cui al presente documento prevede inizialmente l'erogazione di un servizio di tipo informativo/orientativo che, sulla base del fabbisogno individuale dell'utente, può articolarsi nelle seguenti fasi:

- Presa in carico e patto di servizio: 1 ora individuale con un consulente di orientamento, finalizzata a un colloquio di informazione e orientamento e alla stipula patto di servizio personalizzato.
- Consulenza orientativa e bilancio di risorse e/o competenze: 2 ore individuali con un consulente di orientamento finalizzate alla ricostruzione delle più significative esperienze personali e di lavoro (Curriculum vitae) con analisi delle competenze acquisite; informazioni sul servizio di Incrocio domanda/offerta di lavoro del Centro per l'Impiego;
- Individuazione obiettivi professionali: 2 ore di gruppo (composto da 10/15 beneficiari) + 2 ore individuali con un consulente di orientamento su tecniche di ricerca attiva, valutazione dei percorsi formativi e professionali contenente i profili di occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, gli obiettivi e le azioni da intraprendere per la ricollocazione. Al termine: restituzione ai beneficiari e alle beneficiarie del bilancio di risorse/competenze e del piano di inserimento formativo e professionale con assegnazione di un tutor del Centro per l'Impiego per le misure di accompagnamento alle azioni individuate nel Piano.

Oltre alle fasi descritte, i beneficiari e le beneficiarie del trattamento di mobilità in deroga art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 potranno partecipare, se necessario, a seminari informativi su argomenti di particolare interesse quali ad esempio Mercato del lavoro locale, Incentivi alle assunzioni e Autoimpiego, ecc.

I beneficiari e le beneficiarie potranno inoltre partecipare a percorsi formativi individuati sulla base delle risultanze del percorso orientativo, anche in teleformazione (esempio: portale TRIO c/o i poli didattici).

Dall'analisi del mercato del lavoro locale potranno essere individuati target di aziende per settore, funzioni e potenziali ruoli di impiego allo scopo di favorire il buon esito dell'autonoma presentazione dei/delle candidati/e e/o l'incontro domanda/offerta lavoro.

Oltre alle azioni sopra descritte, svolte presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, i destinatari e le destinatarie del trattamento di mobilità in deroga potranno beneficiare dei "Servizi di formazione per l'inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari e destinatarie di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa", consistenti in interventi formativi, anche in forma seminariale sui temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018 - n. 189/01, e in corsi di aggiornamento professionale e tecnico per i lavoratori e le lavoratrici, finalizzati alla riqualificazione professionale anche in settori diversi da quello di provenienza, alla definizione di progetti di auto-impiego e sviluppo imprenditoriale.

Luogo di svolgimento

Le azioni individuali e collettive saranno svolte presso i Centri Impiego di domicilio dei lavoratori e delle lavoratrici interessati/e o presso le sedi accreditate nell'ambito dei "Servizi di formazione per l'inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa".



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 40)

Delibera N 74 del 27/01/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
 DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Lorenzo BACCI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE 2021/27 Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso "Corsi di Dottorato realizzati in rete - Borse Pegaso 2025 ciclo XLI"

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali avviso

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Elementi essenziali avviso

7e465ed47cc5ee25874ada18a1571ae091cc9a91912a8f68d36c966e75d08341

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4;

Visto il del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Richiamata la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Decisione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";

Richiamata la DGR 1016 del 12/09/22 "Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia";

Richiamata la Deliberazione della G.R. n. 818/2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

Richiamata la DGR 122/2023 e ssmii con la quale è stato approvato il Provvedimento attuativo del PR FSE + 2021/27;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 della Regione Toscana approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma il 18/11/2022 e ssmm;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ssmmii, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2021/27;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 che ai sensi dell'Articolo 17 comma 1, della LR 32/2002 ss.mm.ii., approva il “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;

Visto l'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il “Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFER (NADEFER) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 9 dicembre 2024;

Visti la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Vista la DGR 1321/2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021/27”;

Dato atto che nell'ambito del PR Toscana FSE+ 2021/27 è ricompresa nell'Asse 2, l'attività 2.f.2. “Corsi di laurea e post laurea realizzati in rete”;

Tenuto conto del DM MUR del 23 febbraio 2022 che approva l'ultimo aggiornamento degli importi annuali delle borse di dottorato;

Considerate le specificità dell'avviso per il finanziamento dei progetti "Corsi di Dottorato in rete – Borse Pegaso 2025" che, in fase di valutazione dei progetti, prevede di tenere in considerazione un'ampia varietà di elementi qualitativi e di priorità;

Dato quindi atto che le finalità e le specificità dell'intervento Pegaso richiedono la messa a punto di modalità di valutazione che siano in grado di misurare la qualità progettuale "minima" ritenuta idonea per la finanziabilità del progetto ed al contempo di valorizzare e premiare in modo significativo l'eventuale presenza di elementi aggiuntivi, con il fine di finanziare prioritariamente i progetti che maggiormente presentino tali elementi, rendendo tuttavia possibile il raggiungimento della soglia di finanziabilità anche a progetti di indubbia qualità che presentino in modo meno deciso tali ulteriori elementi. Il che si traduce nella scelta di indicare un punteggio minimo di finanziabilità pari a 55/100 anziché pari a 65/100 come stabilito nella DGR 595/2024 "Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE 2021/27" che costituisce punto di riferimento per l'adozione dell'avviso;

Dato atto che si intende attivare nel 2025 la linea di intervento "corsi di Dottorato in rete – Borse Pegaso anno 2025", le cui attività formative avranno avvio nell'autunno 2025;

Rilevato, a seguito di analisi delle esperienze delle Università italiane e straniere, che al fine di attrarre giovani di maggior talento sembra necessario effettuare l'avvio delle procedure di selezione dei dottorandi e delle dottorande nella primavera antecedente all'avvio dell'AA di riferimento;

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della decisione della giunta n. 4 del 7 aprile 2014 (allegato A), in coerenza ai quali verrà adottato l'avviso, dando atto che si procederà all'inserimento dello stesso nel primo cronoprogramma degli interventi PR FSE 2021/27 anno 2025 che sarà adottato dalla Giunta regionale;

Ritenuto con il presente atto di destinare all'attuazione dell'avviso "Dottorati di ricerca organizzati in rete – Borse Pegaso anno 2025" euro 6.000.000,00;

Dato atto che l'avviso trova la sua copertura finanziaria sul PR FSE+ 2021/27 a valere sui capitoli a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca" 64003, 64004, 64005 annualità 2025, 2026, 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 secondo la seguente articolazione:

bilancio pluriennale 2025/27 – annualità 2025: euro 2.400.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 960.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 1.008.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 432.000,00

bilancio pluriennale 2025/27 – annualità 2026: euro 2.400.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 960.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 1.008.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 432.000,00

bilancio pluriennale 2025/27 – annualità 2027: euro 1.200.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 480.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 504.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 216.000,00

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con il DD di approvazione della graduatoria;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Sentito il CD in data 23 gennaio 2025;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi tecnici per l'adozione dell'avviso “PR FSE+ 2021/27 Dottorati di ricerca organizzati in rete – Borse Pegaso anno 2025” (allegato A);
- di destinare con il presente atto all'attuazione dell'avviso complessivi euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021/27 asse 2 attività 2.f.2;

- di prenotare i suddetti fondi sul bilancio regionale nel modo che segue:

bilancio pluriennale 2025/27– annualità 2025: euro 2.400.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 960.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 1.008.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 432.000,00

bilancio pluriennale 2025/27 – annualità 2026: euro 2.400.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 960.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 1.008.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 432.000,00
-

bilancio pluriennale 2025/27 – annualità 2027: euro 1.200.000,00

- cap. 64003 (Ue- competenza pura): euro 480.000,00
- cap. 64004 (Stato – competenza pura): euro 504.000,00
- cap. 64005 (RT- competenza pura): euro 216.000,00

- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte avverrà nel 2025;
- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia"

| Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Bacci

La Direttrice
Francesca Giovani

Allegato A**SCHEMA ELEMENTI ESSENZIALI**

Avviso PR FSE+2021/27 “Borse Pegaso – Dottorati di ricerca” ANNO 2025 – Elementi essenziali

Descrizione finalità dell'intervento

L'Avviso è finalizzato a:

- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria;
- sostenere l'accesso alla stessa e innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo;
- promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo, anche con particolare riferimento ai soggetti operanti sul territorio regionale;
- sostenere la competitività del sistema regionale e l'occupazione, attraverso la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca e loro messa in rete, stimolando anche i processi interni di riforma ed innovazione, di internazionalizzazione e qualificazione delle risorse;
- contribuire a creare condizioni che possano rafforzare la ricerca e favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del sistema socio economico regionale, con particolare attenzione ai campi settoriali/domini tecnologici strategici regionali (S3).

Per il raggiungimento di tali finalità l'avviso sostiene l'accesso di giovani laureate e laureati *under 35* a corsi di dottorato di ricerca innovativi realizzati in Toscana da reti di soggetti universitari in collaborazione con il mondo produttivo e della ricerca ed incentiva il sistema universitario ad attivare percorsi su tematiche di rilevanza per le tecnologie ed i settori strategici per lo sviluppo regionale.

Beneficiari, partenariato formale e requisiti

I soggetti che presentano domanda sul presente avviso al fine di acquisire il finanziamento sono i seguenti:

- Università statali o non statali riconosciute dal MUR operanti in Toscana;
- Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale operanti in Toscana;

che costituiscano formale partenariato o si impegnino a costituirsi in formale partenariato per la realizzazione del corso di dottorato fra loro e con Enti di ricerca pubblici nazionali operanti in Toscana.

L'ente-sede amministrativa del corso è necessariamente costituito da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale.

I soggetti associati in partenariato formalizzato non dovranno superare complessivamente il numero di 5; almeno 2 dei soggetti partner dovranno essere Università e/o Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale; dovrà in ogni caso essere presente nel partenariato almeno 1 Università.

Possono altresì collaborare alla realizzazione del progetto di dottorato altri soggetti sostenitori fra cui enti, istituzioni ed imprese pubblici e privati, nazionali e stranieri, operanti in ambito accademico, produttivo e della ricerca.

Destinatari finali dell'intervento

Destinatari e destinatari finali dell'intervento sono giovani laureate e laureati di età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al corso di dottorato, ammessi ai corsi Pegaso

finanziati con il presente avviso, che dispongano di una adeguata conoscenza della lingua inglese (equiparabile almeno al livello B2), disponibili ad effettuare periodi di studio e ricerca all'estero di almeno 6 mesi nell'arco del triennio formativo e a frequentare corsi per l'acquisizione di *soft skills*, di conoscenze sul sistema produttivo e della ricerca, di modalità/metodologie di raccolta, analisi e gestione dei dati (Data Science), che dovranno essere proposti dai soggetti attuatori nell'ambito dei progetti formativi. Limitatamente alle destinatarie ed ai destinatari di borse a tematica vincolata è richiesta la disponibilità ad effettuare un periodo di esperienza di formazione/ricerca di almeno 3 mesi in un contesto applicativo, quale un'impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica.

Il soggetto attuatore è tenuto a verificare, prima dell'assegnazione della borsa Pegaso, la presenza dei requisiti richiesti. E' tenuto altresì a far sottoscrivere alle vincitrici ed ai vincitori di Borsa Pegaso un atto unilaterale di impegno che riporti le fonti di finanziamento, le condizioni ed i vincoli della borsa finanziata dalla Regione.

Tipologia intervento finanziabile

I progetti di dottorato finanziati dovranno essere accreditati ai sensi del vigente Decreto n. 226 del 14 dicembre 2021 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*". La mancata concessione/mantenimento dell'accredimento sarà motivo di revoca dei progetti eventualmente finanziati.

I progetti di dottorato dovranno possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:

- **durata del percorso formativo** complessivamente non inferiore a 3 anni;
- **essere realizzati in Toscana** (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai partner formalmente associati del progetto);
- utilizzo della **lingua inglese (o altra lingua straniera se più pertinente all'ambito disciplinare del corso)** almeno per parte delle attività didattiche, seminariali, di ricerca;
- programmazione periodi di **studio e ricerca all'estero di almeno 6 mesi per ogni borsista Pegaso. L'obbligo di prevedere un soggiorno all'estero di almeno 6 mesi non si applica ai beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata**, per i quali il soggiorno all'estero si configura come opzionale;
- programmazione di periodi di **esperienza in un contesto applicativo**, quale un'impresa, un ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica di almeno 3 mesi. Tale periodo di esperienza si configura come **obbligatorio per i beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata**;
- **programmazione e messa a disposizione** di corsi finalizzati all'acquisizione di *soft skills*, di conoscenze sul sistema produttivo e della ricerca, di metodologie di raccolta, analisi e gestione dei dati (*Data Science*);
- garantire pari opportunità nell'accesso;
- disporre di un **numero di borse pari almeno al numero minimo necessario ai fini dell'accredimento**. Le borse regionali Pegaso non devono essere ricomprese ai fini di tale numero minimo.

Sono in ogni caso esclusi dall'avviso i corsi di dottorato erogati *on line*.

I singoli soggetti proponenti si impegnano a non istituire e a non rinnovare singolarmente ed autonomamente corsi di dottorato di ricerca locali afferenti gli stessi ambiti disciplinari e le stesse tematiche del progetto di dottorato regionale, istituito o in via di istituzione, presentato sull'avviso regionale.

Spese ammissibili e massimali di costo

Le spese ammissibili a finanziamento sono unicamente quelle per l'erogazione delle borse di dottorato Pegaso assegnate.

La borsa di dottorato Pegaso viene disciplinata secondo la normativa universitaria vigente e il relativo contributo massimo regionale viene quantificato secondo l'importo annuale previsto dalla normativa vigente per la durata di 3 anni. La Regione riconosce all'Università per ciascuna borsa un contributo omnicomprensivo di euro 60.113,00 per il triennio, cui si aggiungono le maggiorazioni del 50% per i mesi all'estero svolti. Il contributo massimo per ogni tipologia di borsa è di seguito indicato:

- a) borsa Pegaso comprensiva della maggiorazione del 50% per i 6 mesi all'estero: 65.140,00 euro per il triennio;
- b) borsa Pegaso "internazionale" comprensiva della maggiorazione del 50% per 12 mesi all'estero: 70.167,00 euro per il triennio;
- c) borsa Pegaso senza maggiorazione per il periodo all'estero (solo in caso di borsa a tematica vincolata che non preveda il periodo di studio all'estero): 60.113,00 euro per il triennio.

Eventuali costi della borsa eccedenti il massimale regionale sopra indicato, il budget forfettario finalizzato ad attività di ricerca del borsista, e tutti i costi per la realizzazione del corso di dottorato sono a carico dei soggetti attuatori.

Assegnazione Borse Pegaso - Quantificazione

Per ciascun progetto di dottorato potrà essere richiesto un numero massimo di borse Pegaso determinato sulla base della composizione del partenariato formalizzato, come indicato nelle sottostanti tabelle.

1. Tabella riepilogativa quantificazione numero massimo Borse Pegaso

<i>n. partner</i>	<i>Numero massimo Borse Pegaso in base alla composizione del partenariato (di cui almeno 1 a tematica vincolata)</i>	<i>Borsa aggiuntiva facoltativa a tematica vincolata (borsa finanziabile o meno a seconda della posizione in graduatoria del singolo progetto, dei progetti finanziabili e del budget disponibile)</i>	<i>Totale Borse finanziabili</i>
2	3	1	4
3	4	1	5
4	5	1	6
5	6	1	7

2. Tabella riepilogativa quantificazione numero massimo Borse Pegaso per progetti di dottorato che non abbiano fruito di finanziamenti sulla linea di intervento "Borse Pegaso" negli ultimi 5 anni.

<i>n. partner</i>	<i>Numero massimo Borse Pegaso in base alla composizione del partenariato (di cui almeno 1 a tematica vincolata)</i>	<i>Borsa aggiuntiva facoltativa a tematica vincolata (finanziabile o meno a seconda della posizione in graduatoria del singolo progetto, dei progetti finanziabili e del budget disponibile)</i>	<i>Totale Borse finanziabili</i>
2	4	1	5
3	5	1	6

4	6	1	7
5	7	1	8

Al fine di ampliare il supporto a nuove proposte di corsi di dottorato realizzati in rete si prevede la possibilità per i soggetti proponenti di richiedere sino ad una borsa in più (in base alla composizione del partenariato) per quei progetti che non abbiano beneficiato di contributi sulla presente linea di intervento, con riferimento agli ultimi 5 anni.

Al fine di promuovere l'accesso di giovani laureati a percorsi dottorali attinenti gli **ambiti applicativi (o le implicazioni dell'applicazione a tali ambiti) delle tecnologie individuate dalle priorità tecnologiche della Smart Specialization Strategy (di cui alla DGR 1321/2022)** almeno una delle borse Pegaso così assegnate dovrà riguardare una tematica vincolata.

Oltre al numero massimo delle borse determinato in base al numero di partner che stipulano la convenzione, potrà essere richiesta una ulteriore borsa aggiuntiva a tematica vincolata che potrà essere finanziata o meno in base alla posizione in graduatoria del progetto, tenendo conto del fabbisogno complessivo per finanziare i progetti risultati finanziabili e le borse richieste determinate in base alla composizione del partenariato e del budget complessivo ancora disponibile.

Tipologia del finanziamento

Contributo soggetto a rendicontazione a costi reali secondo le regole del PR FSE + 2021/27.

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi

L'avviso verrà adottato nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE" approvati dal Comitato di sorveglianza per la valutazione degli interventi del PR FSE+2021/27.

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi saranno effettuate da un gruppo di valutazione nominato dal dirigente responsabile.

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Qualità e coerenza progettuale (max 48 punti)

a) Finalizzazione: (max punti 6)

Coerenza del progetto dottorale proposto con le finalità dell'avviso regionale.

b) Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 2 punti)

c) Contesto e ambito di ricerca: (max punti 8)

Descrizione dell'ambito di ricerca oggetto del dottorato; figura professionale/competenziale da formare; Analisi del contesto economico-produttivo/occupazionale nel quale la figura professionale/competenziale può utilmente inserirsi.

d) Qualità e coerenza risorse mobilitate per la realizzazione del progetto (max 10 punti)

1. risorse umane: composizione del collegio docenti: coerente presenza di docenti dei diversi partner; eventuale presenza di altri docenti/esperti esterni al partenariato formale (accademici e non) nel collegio o comunque nella realizzazione del progetto.

2. risorse strumentali, finanziamenti per la ricerca, sedi e laboratori: chiara indicazione e coerente presenza di strumenti, sedi e finanziamenti per la ricerca dei diversi partner e/o di eventuali soggetti collaboratori.

La valutazione tiene conto anche della documentazione con riferimento agli atti di formalizzazione del collegio docenti ed alla adesione/nomina di esperti esterni accademici e non accademici.

e) Struttura e modalità di realizzazione del percorso formativo (max punti 22)

Verrà valutata la struttura dell'offerta didattica e delle modalità di realizzazione del percorso, con riferimento in particolare a:

- coerenza interna;
- rapporto fra presenza di corsi ad hoc per il dottorato e corsi mutuati dai corsi di laurea;
- programmazione offerta didattica per acquisizione di *soft skills*, conoscenze sul sistema produttivo e della ricerca, metodologie di raccolta, analisi e gestione dei dati (Data Science), realizzate anche in collaborazione con imprese/enti esterni al partenariato;
- modalità ed entità di utilizzo della lingua inglese/straniera con riferimento alla attività di formazione e ricerca, stesura della tesi, pubblicazioni ecc.;
- eventuale presenza di cotutele internazionali e/o tutor aziendali esterni;
- programmazione ed obiettivi di qualificazione dei soggiorni di studio all'estero e/o di qualificazione delle esperienze di formazione/ricerca in contesti applicativi presso imprese, enti di ricerca, altre istituzioni, con riferimento anche alla valorizzazione delle opportunità offerte dal sistema economico produttivo regionale.

Innovazione/Risultati attesi (max 32 punti)

1. Risultati attesi: contributo allo sviluppo delle tecnologie/campi settoriali strategici regionali ed alla occupabilità (max 11 punti).

- a) incidenza delle borse a tematica vincolata sul totale delle borse richieste;
- b) Descrizione del contributo allo sviluppo delle tecnologie /campi settoriali strategici dato dal progetto dottorale nel suo complesso (e/o dalla/e borsa/e a tematica vincolata richiesta/e). Tale descrizione dovrà essere sintetica, ma evidenziare chiaramente l'attinenza della tematica che si intende affrontare con gli ambiti settoriali strategici e le tecnologie indicate nell'avviso e contenere una stima ragionata dei risultati attesi in termini di occupabilità dei dottorandi, anche con specifico riferimento alle opportunità presenti nel sistema economico produttivo regionale.

2. Innovatività del progetto (max 21 punti)

I progetti vengono valutati in ordine al grado di innovatività raggiunto con riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti: internazionalizzazione, carattere industriale, interdisciplinarietà.

Il massimo punteggio può essere raggiunto anche con riferimento ad un unico ambito, se l'innovatività del progetto si concentra su questo in modo forte, coerente e significativo.

Il punteggio complessivo attribuibile su questo criterio non può in ogni caso superare i 21 punti.

La valutazione del grado di innovatività del dottorato tiene conto anche della presenza degli specifici percorsi a tematica vincolata previsti nell'ambito del corso.

- *Internazionalizzazione*: presenza di borse con soggiorno di studio e ricerca all'estero di almeno 12 mesi; presenza nel collegio di almeno il 20% di docenti stranieri; Dottorato progettato/realizzato in collaborazione/convenzione con Università/centro di ricerca stranieri, previsione di cotutela e rilascio di doppio titolo/titolo congiunto con Università straniera.

- *Carattere “industriale/intersettoriale”*: dottorato progettato/realizzato in partenariato con ente di ricerca nazionale e/o in convenzione con imprese con particolare attenzione all’alto grado di attinenza con le tecnologie/campi settoriali strategici regionali; riserva di un numero di posti per i dipendenti di imprese; presenza di un cofinanziamento di borse da parte di imprese; periodo di formazione/ricerca di almeno 6 mesi presso imprese/enti; presenza doppia supervisione/tutoraggio (accademico ed esterno).

- *Interdisciplinarietà*: presenza nel collegio di docenti afferenti a diverse aree CUN (rappresentate ciascuna per almeno il 20% fra i componenti del collegio); lauree magistrali riferite ad aree CUN diverse previste per l’accesso; particolare attenzione alla formazione di competenze trasversali, soft skills, data science; inerenza ambiti di ricerca connessi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarietà come ad esempio “Big Data” e “Industria 4.0”.

Il riconoscimento di aspetti innovativi connessi alla interdisciplinarietà prevede che il dottorato (o almeno uno/più percorsi/i a tematica vincolata) si focalizzi su una forte tematica centrale in grado di aggregare in maniera coerente ambiti disciplinari, metodologie diversi e tecnologie al fine di approfondire lo studio e la comprensione dell’oggetto di ricerca stesso.

La valutazione di questo criterio tiene conto della eventuale documentazione a supporto (accordi, convenzioni con imprese ed enti di ricerca per la realizzazione del dottorato, eventuale documentazione che attesti il carattere innovativo del dottorato sotto uno/più dei 3 ambiti sopra riportati come ad esempio la valutazione ANVUR in merito ai tre ambiti)

Partenariato e rete: soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (max 10 punti)

- Estensione e coerenza del partenariato formale;
- Integrazione del partenariato e della rete (rilascio di titolo congiunto da parte dei partner; rilascio titolo congiunto o doppio titolo con soggetti esterni al partenariato formalizzato, italiani o stranieri)
- Caratteristiche e ruolo di altri soggetti sostenitori/collaboratori: collaborazioni/convenzioni finalizzate alla realizzazione del progetto (coprogettazione e corealizzazione, messa a disposizione di strutture, ospitalità per tirocini ed altre esperienze in contesti applicativi, docenze, finanziamenti di borse e/o finalizzati ad attività di ricerca, effettuazione di scambi docenti/dottorandi, altro).

La valutazione tiene conto anche della documentazione probatoria di accordi, convenzioni, adesioni al progetto da parte di Università, centri di ricerca, imprese/enti e della documentazione di soggetti esterni attestante la disponibilità ad ospitare i dottorandi per soggiorni di studio e ricerca, tirocini, altre esperienze in contesti applicativi in Italia ed all’estero. Tale documentazione deve essere specifica e riguardare esplicitamente il progetto presentato.

Priorità: Grado finanziamento esterno (max 10 punti)

- Borse di studio sostenute da finanziatori pubblici esterni ai partner formali: 1 punto per ogni borsa finanziata, sino ad un punteggio complessivo massimo di 4 punti;
- Borse di studio sostenute da finanziatori privati: 2,5 punti per ogni borsa finanziata, sino ad un punteggio complessivo massimo di 10 punti.

Il punteggio complessivo attribuibile su questo criterio non può in ogni caso superare i 10 punti.

La valutazione si fonda sulla documentazione probatoria. L’assenza di chiara documentazione allegata comporta la non attribuzione dei punteggi di priorità.

Quadro finanziario

L’attuazione dell’avviso “Borse Pegaso – Dottorati di ricerca – ANNO 2025” trova la sua copertura finanziaria nel PR FSE+ 2021/27 per un importo complessivo pari a 6.000.000,00 euro a valere sui capitoli dedicati a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca (64003, 64004,64005).

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679,(GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2025 (punto N 46)

Delibera N 79 del 27/01/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Alberto ZANOBINI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto alla vita indipendente PR FSE+ 2021-2027: Avvio del sistema e rimodulazione delle risorse - Attività PAD 3.K.8

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Rimodulazione risorse PR FSE+ 2021_2027 Vita Indipendente

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A Rimodulazione risorse PR FSE+ 2021_2027 Vita Indipendente
123c6646d47b285cd307330c9f46aab8e92cb7f867ba0e343c70e4769851be7d*

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione della Commissione C (2022) n. 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il programma regionale "Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027", per il sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con Delibera n. 1054 del 30 settembre 2024 con la quale è stata approvata la IV versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), misura 3.K.8 del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 520 del 6 maggio 2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PR FSE + 2021-2027 della Regione Toscana, notificata alla Commissione Europea tramite SFC21 in data 8 maggio 2024;
- i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii;
- gli artt. 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 25/06/2024 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- del Decreto Dirigenziale 17020 del 22/07/2024 avente ad oggetto attività PAD 3.K.8 "Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente". Approvazione avviso pubblico per SdS/Zone distretto "Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società";
- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, in Legge 28 giugno

2019, n.58, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

- l'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 secondo cui se il costo totale di un'operazione supera 200.000 Euro non è obbligatorio l'uso di una forma di semplificazione delle spese;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;

- la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Visti altresì:

- la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" ed in particolare l'art. 19 "*Vita indipendente e inclusione nella società*" della Convenzione delle Nazioni Unite che riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione.

- il "Pilastro europeo dei diritti sociali", adottato al vertice di Göteborg del 2017 dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, quale complesso di 20 principi e diritti fondamentali in ambito sociale adottati per promuovere un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e piena di opportunità. In particolare detto documento, per il raggiungimento del traguardo numero 17 "*Inclusione delle persone con disabilità*", che prevede che vengano garantiti, in modo adeguato alle esigenze delle persone con disabilità servizi che consentano la loro partecipazione al mercato del lavoro e alla società in generale in maniera indipendente;

- la Comunicazione della Commissione Europea COM 2021, 101 final 3 marzo 2021 con ad oggetto la "Strategia dei diritti delle Persone con disabilità 2021-2030", con particolare riferimento al punto 4 "Qualità della vita dignitosa e vita indipendente";

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede, all'art. 39, comma 2, lettera L *ter*), la possibilità per le Regioni di disciplinare "*allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia*";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità", che ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

- il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di

base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

- la Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

- la Legge Regionale n. 66 del 18/12/2008, “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”

- la Legge Regionale n. 60 del 18/10/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”, in particolare gli articoli 9 “Progetto di vita e 10 “Vita indipendente”;

Tenuto conto inoltre:

- del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27/07/2023

- del Documento di economia e Finanza (DEF 2025) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 e sua nota di aggiornamento approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 100 del 14 dicembre 2024 che prevede il progetto regionale n. 17 “Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali” ;

- del PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il Focus “Dedicato alla persona con disabilità;

- della delibera della Giunta Regionale n. 256 del 13/03/2023 “Piano Regionale Non Autosufficienza 2022-2024”, in particolare l’Allegato 1, punti 3.3 “Disabilità” e 3.3.4 “I sostegni alla Vita indipendente”;

Preso atto che:

- Con Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 25/06/2024, recante “*Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto alla vita indipendente PR FSE + 2021-2027*” sono stati approvate:

- le “Linee di indirizzo regionali per la presentazione di progetti destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente - PR FSE+ 2021-2027” (Allegato A);
- gli “Elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti con scadenza al 31 dicembre 2027 da parte delle Società della Salute/Zone distretto finalizzati a finanziare progetti di vita indipendente - PR FSE+ 2021-2027” (Allegato B) per l’importo di Euro 46.049.004,00, dei complessivi Euro 78.000.000,00 del PR FSE + anni 2021-2027, relativi alla attività PAD 3.K.8 per la pubblicazione dell’Avviso pubblico denominato “*Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società*” secondo la prevista copertura sui capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 e anno 2027

- Con Decreto Dirigenziale 17020 del 22/07/2024, in ottemperanza alla richiamata DGRT n. 753/2024, è stato approvato l’avviso pubblico per le zone distretto/società della salute denominato “*Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società*”. L’avviso Regionale Pubblicato sul BURT, parte terza n. 31 del 31/07/2024, Supplemento n. 194 ha visto, nei tempi previsti, l’adesione di tutte e 28 le ZD /SDS;

- Con Decreto Dirigenziale n. 20946 del 13/09/2024 e sua ss.mm.ii. sono stati approvati tutti e 28 i progetti di sostegno alla vita indipendente ed impegnate le relative risorse per totali Euro 46.049.004,00 per le Zone distretto / Società della Salute che, come previsto, hanno a loro volta

contestualmente pubblicato in data 14 ottobre 2024 i relativi bandi per i destinatari dei progetti di vita indipendente;

- Tenuto conto che Regione Toscana, in attuazione dei principi di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e delle modalità di erogazione delle risorse del PR FSE Plus 2021-2027, ha avviato, in continuità con gli avvisi emanati dagli ambiti territoriali, una intensa promozione regionale per assicurare la massima trasparenza e diffusione delle opportunità offerte per le persone con grave disabilità dal programma "Vita Indipendente";

- Dato atto che la capillarità dell'azione regionale, combinata alle azioni di sensibilizzazione del territorio con la popolazione e con le associazioni rappresentative, ha prodotto un'ampia adesione ai bandi territoriali pari a 2082 domande, determinandosi la necessità, espressa dalle zone territoriali, di prorogare il tempo a disposizione delle UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare) per la valutazione delle stesse al 15 gennaio 2025 e termine della pubblicazione dei relativi atti amministrativi entro il 20 febbraio 2025 con l'avvio effettivo dei progetti dei destinatari, persone con necessità di sostegno intensivo, dal 1° marzo 2025;

- Considerato che alla luce della numerosità delle domande e della necessità di coprire il maggior numero degli aventi diritto, si è altresì reso necessario rimodulare gli stanziamenti complessivi previsti dalla misura 3.K.8 del PAD FSE+ 2021-27 e disporre risorse aggiuntive nel triennio 2025-2027 secondo i seguenti criteri:

- numerosità delle domande per ambito territoriale
- continuità assistenziale dei progetti di vita già in essere.

Considerato altresì che la Giunta Regionale ritiene inoltre, al fine di garantire un avvio graduale del nuovo sistema, di consentire, in forma sperimentale e solo per le zone che lo riterranno opportuno, anticipazioni di risorse erogabili ai destinatari entro l'ammontare massimo dei progetti di vita approvati, salvo conguagli e quadratura amministrativa al trimestre.

Preso atto dunque che la rilevante adesione al programma in oggetto, congiuntamente alla necessità di assicurare il principio di continuità assistenziale, ha fatto emergere la necessità di accedere alle risorse programmate sul PAD, per ciascuna zona distretto e società della salute secondo i criteri di cui al paragrafo precedente e la ripartizione riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto quindi, per assicurare al maggior numero possibile di aventi diritto l'avvio del nuovo sistema di sostegno ai progetti di vita indipendente, di rimodulare ed integrare per le annualità 2025, 2026 e 2027 le risorse previste a valere del PR FSE+ 2021-27 Priorità 3 "Inclusione Sociale" Attività Pad 3.K.8 "*Interventi destinati a persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale*" destinandole a garantire la continuità assistenziale e le nuove domande dei progetti di vita indipendente presentati sul territorio regionale della Toscana e con l'utilizzo di ulteriori € 25.705.000,00 secondo la seguente ripartizione:

annualità 2025: risorse per totali Euro € 7.565.000,00

annualità 2026: risorse per totali Euro € 9.070.000,00

annualità 2027: risorse per totali Euro € 9.070.000,00

Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri necessari a consentire l'avvio degli ulteriori progetti di vita indipendente per complessivi euro 25.705.000,00 risulta assicurata sulle rispettive annualità del bilancio vigente esercizi 2025, 2026 e 2027 secondo la seguente articolazione:

Per l'annualità 2025 l'importo complessivo di euro 7.565.000,00 risulta disponibile quale quota vincolata del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato "A/2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto" del bilancio di previsione 2025-2027, approvato con la l.r 60/2024.

Tali risorse vincolate potranno essere riportate -.subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 commi 897-898-899 della L. 145/2018 circa l'entità dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione - con successiva variazione di bilancio in via amministrativa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, ai sensi dell'art. 42 c. 5 del D.LGS. 118/2011:

CAP. NR.	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	anticipo Avanzo/slittamento
64126	Quota UE	AVANZO	2025	€ 3.026.000,00
64127	Quota Stato	PURO	2025	€ 3.177.300,00
64128	Quota Regione	AVANZO	2025	€ 1.361.700,00
Totali es 2025				€ 7.565.000,00

Per l'annualità 2026 la copertura finanziaria della somma complessiva di euro 9.070.000,00 risulta assicurata come segue:

- per l'importo di euro 4.604.900,39 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026 come di seguito indicato:

CAP. NR	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Importo
64126	Quota UE	PURO	2026	€ 1.841.960,15
64127	Quota Stato	PURO	2026	€ 1.934.058,17
64128	Quota Regione	PURO	2026	€ 828.882,07
				4.604.900,39 €

- per il rimanente importo di euro 4.465.099,61 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026, dando atto che i medesimi importi saranno oggetto di successiva variazione di bilancio in via amministrativa rispettivamente dal cap. 64222 al cap. 61426, dal cap. 64223 al cap. 64127 e dal cap. 64224 al cap. 64128 come riportato nella seguente tabella:

CAP. NR.	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Importo
64222	Quota UE	PURO	2026	€ 1.786.039,85
64223	Quota Stato	PURO	2026	€ 1.875.341,83
64224	Quota Regione	PURO	2026	€ 803.717,93
				€ 4.465.099,61

Per l'annualità 2027:

per l'importo complessivo di Euro 9.070.000,00 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2027 come di seguito indicato

CAP. NR.	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Disponibilità libera su capitolo
64126	Quota UE	PURO	2027	€ 3.628.000,00
64127	Quota Stato	PURO	2027	€ 3.809.400,00
64128	Quota Regione	PURO	2027	€ 1.632.600,00
				€ 9.070.000,00

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa delle risorse coinvolte provvederà il dirigente competente, subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia nonché delle variazioni di bilancio sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge Regionale n. 1 del 7/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008".

Vista la Legge Regionale n.60 del 24/12/2024 con la quale si approva il "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 dell'08/01/2025 con cui viene approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 23 gennaio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di dare avvio al programma degli interventi per “Vita Indipendente” ed in particolare ai progetti di vita dei destinatari a valere sul PR FSE+ 2021-2027 a partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2027;

2. integrare le risorse stanziare con la DGR 753/24 con ulteriori somme pari a Euro 25.705.000,00 relativi alla Attività PAD 3.K.8 “*Interventi destinati a persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale*” destinandole al rafforzamento di quelle necessarie a garantire la continuità assistenziale e le nuove domande dei progetti di vita indipendente presentati sul territorio regionale della Toscana secondo la seguente articolazione

annualità 2025: risorse per totali Euro € 7.565.000,00

annualità 2026: risorse per totali Euro € 9.070.000,00

annualità 2027: risorse per totali Euro € 9.070.000,00

3. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri necessari a consentire l'avvio degli ulteriori progetti di vita indipendente per complessivi euro 25.705.000,00 risulta assicurata sulle rispettive annualità del bilancio vigente esercizi 2025, 2026 e 2027 secondo la seguente articolazione:

Per l'annualità 2025 l'importo complessivo di euro 7.565.000,00 risulta disponibile quale quota vincolata del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato “A/2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto” del bilancio di previsione 2025-2027, approvato con la l.r 60/2024.

Tali risorse vincolate potranno essere riportate - subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 commi 897-898-899 della L. 145/2018 circa l'entità dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione - con successiva variazione di bilancio in via amministrativa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, ai sensi dell'art. 42 c. 5 del D.LGS. 118/2011:

	CAP.NR	Fonte di	TIPOLOGIA	Annualità	anticipo
	finanziamento	STANZIAMENTO		Avanzo/slittamento	
64126	Quota UE	AVANZO	2025	€ 3.026.000,00	
64127	Quota Stato	PURO	2025	€ 3.177.300,00	
64128	Quota Regione	AVANZO	2025	€ 1.361.700,00	
Totali es. 2025				€ 7.565.000,00	

Per l'annualità 2026 la copertura finanziaria della somma complessiva di euro 9.070.000,00 risulta assicurata come segue:

- per l'importo di euro 4.604.900,39 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026 come di seguito indicato:

CAP. NR	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Disponibilità libera su capitolo
64126	Quota UE	PURO	2026	€ 1.841.960,15
64127	Quota Stato	PURO	2026	€ 1.934.058,17
64128	Quota Regione	PURO	2026	€ 828.882,07
				€ 4.604.900,39

- per il rimanente importo di euro 4.465.099,61 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026, dando atto che i medesimi importi saranno oggetto di successiva variazione di bilancio in via amministrativa rispettivamente dal cap. 64222 al cap. 61426, dal cap. 64223 al cap. 64127 e dal cap. 64224 al cap. 64128 come riportato nella seguente tabella:

CAP. NR.	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Importo
64222	Quota UE	PURO	2026	€ 1.786.039,85
64223	Quota Stato	PURO	2026	€ 1.875.341,83
64224	Quota Regione	PURO	2026	€ 803.717,93
				€ 4.465.099,61

Per l'annualità 2027:

per l'importo complessivo di Euro 9.070.000,00 a valere sulla libera disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2027 come di seguito indicato:

CAP. NR.	Fonte di finanziamento	TIPOLOGIA STANZIAMENTO	Annualità	Disponibilità libera su capitolo
64126	Quota UE	PURO	2027	€ 3.628.000,00
64127	Quota Stato	PURO	2027	€ 3.809.400,00
64128	Quota Regione	PURO	2027	€ 1.632.600,00
				€ 9.070.000,00

4. di ripartire le suddette somme fra le zone distretto/Società della Salute come previsto dall'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

5. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione al dirigente responsabile del competente Settore "Investimenti per l'Inclusione e l'Accessibilità" della Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia nonché delle variazioni di bilancio sopra richiamate al punto 3 del dispositivo;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4,5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
ALBERTO ZANOBINI

Il Direttore
FEDERICO GELLI

Allegato A

Ambito Territoriale	Risorse da DGRT n. 753/24	Risorse aggiuntive 2025	Risorse aggiuntive 2026	Risorse aggiuntive 2027	Risorse totali triennio
Apuane	€ 1.964.543,93	€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 3.664.543,93
Lunigiana	€ 730.847,37	€ 91.666,67	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 1.042.514,04
Piana di Lucca	€ 2.120.441,30	€ 416.666,67	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 3.537.107,97
Valle del Serchio	€ 664.981,77	€ 45.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 819.981,77
Pisana	€ 2.266.070,84	€ 370.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 3.536.070,84
Alta Val di Cecina e Val d'Era	€ 1.319.424,50	€ 350.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 2.509.424,50
Livornese	€ 2.116.985,02	€ 392.500,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 3.449.485,02
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia	€ 2.543.208,96	€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 4.243.208,96
Elba	€ 276.500,40	€ 66.666,67	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 503.167,07
Versilia	€ 1.613.642,17	€ 375.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 2.888.642,17
Pistoiese	€ 2.164.603,97	€ 458.333,33	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 3.722.937,30
Valdinievole	€ 1.330.790,14	€ 291.666,67	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 2.322.456,81
Pratese	€ 2.739.207,16	€ 350.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 3.929.207,16
Firenze	€ 9.116.298,16	€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 10.816.298,16
Fiorentina Nord Ovest	€ 2.024.151,89	€ 566.666,66	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 3.950.818,55
Fiorentina Sud Est	€ 2.237.656,61	€ 208.333,33	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.945.989,94
Mugello	€ 785.634,88	€ 123.333,33	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 1.204.968,21
Empolese e Valdarno Inferiore	€ 1.763.561,19	€ 266.666,67	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 2.670.227,86
Senese	€ 1.515.890,54	€ 411.666,67	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 2.887.557,21
Alta Val d'Elsa	€ 606.198,26	€ 108.333,33	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 974.531,59
Amiata senese e Val d'Orcia Valdichiana senese	€ 889.542,84	€ 191.666,67	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 1.541.209,51
Aretina	€ 1.298.151,68	€ 291.666,67	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 2.289.818,35
Casentino	€ 269.953,30	€ 125.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 694.953,30
Valtiberina	€ 173.379,37	€ 43.333,33	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 320.712,70
Valdarno	€ 1.145.884,32	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 1.655.884,32
Valdichiana	€ 417.777,45	€ 83.333,33	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 701.110,78
Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	€ 1.528.860,85	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 2.378.860,85
Colline dell'Albegna	€ 424.815,13	€ 37.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 552.315,13
TOTALE	€ 46.049.004,00	€ 7.565.000,00	€ 9.070.000,00	€ 9.070.000,00	€ 71.754.004,00



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1358 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: [ID 2342] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Progetto di pennello in massi di pietra a completamento delle opere di esistenti a protezione dell'arenile di Senzuno" nel Comune di Follonica (GR) - Proponente: Circolo Nautico Calaviolina A.P.S.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001558

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n.1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visto il D.M. n. 173 del 15/07/2016, in materia di modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini;

Vista la D.G.R. n. 1069 del 01/10/2018, recante linee guida sulle attività di monitoraggio della costa;

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/5/2020, relativa a Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15 ai fini di assicurare il coordinamento delle attività tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Premesso che:

il proponente Circolo Nautico Calaviolina APS (sede legale: Via Amerigo Vespucci 27, Comune di Follonica - GR; P.IVA/C.F. 92043940532), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 11/11/2024 (prot. nn. 0588648, 0587113, 0587112, 0587111, 0587110 e 0587109) ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al “*Progetto di realizzazione di un pennello in massi di pietra a completamento delle opere esistenti a protezione dell’arenile Senzuno*”, nel Comune di Follonica (GR); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47-ter della L.R. 10/2010 in applicazione della D.G.R. n.1083/2024 allegato A, come da nota di accertamento n. 29599 del 18/11/2024;

l’intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli di cui alla lettera n) del punto 7 dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 “*opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*”; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15/11/2024;

in data 15/11/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0598091) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il proponente ha fornito i dati territoriali georiferiti e perfezionato gli elaborati digitali con certificato attendibile, con nota in data 11/12/2024 (prot. nn. 0645557, 0644001 e 0644000);

in esito alla richiesta del Settore VIA del 15/11/2024, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 11/12/2024 (prot. n. 0644564);
- Settore Genio Civile Toscana Sud del 12/12/2024 (prot. n. 0646776);
- Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione locale della pesca (Flags) Pesca nelle acque interne del 13/12/2024 (prot. n. 0650254);
- ARPAT – Dipartimento di Grosseto del 16/12/2024 (prot. n. 0651063);
- Comune di Follonica del 18/12/2024 (prot. n. 0657403);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 11/11/2024 e dalla documentazione del 15/12/2024;

preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto proposto, del quale il Circolo Nautico Calaviolina è il promotore e finanziatore, è inerente la realizzazione di un pennello in massi, posto perpendicolarmente alla linea di costa, a delimitazione, protezione e stabilizzazione dell'area a ridosso dell'argine sinistro della foce del Torrente Petraia e a completamento delle opere a protezione dell'arenile di Senzuno nel Comune di Follonica (GR). Nella porzione costiera interessata dall'intervento, sono già presenti opere di difesa emerse come i prolungamenti degli argini destro e sinistro della foce del Torrente Petraia e la barriera limitrofa parallela alla costa, ed altre sommerse come le soffolte;

il pennello in massi si svilupperà per circa 95 m, terminando all'altezza della barriera frangiflutti emersa, parallela al litorale; il paramento superiore emergente di circa 70 cm sopra il livello del mare sarà realizzato con la tecnica della scogliera "pettinata", per consentirne un'agevole transitabilità. L'opera di difesa del litorale progettata servirà a contenere e mantenere stabile la porzione di litorale che, attualmente ogni stagione è ricostruita con un pennello artificiale di sabbia, non sufficiente però a contenere le mareggiate coincidenti con i forti venti che spirano da Sud (Libeccio e Scirocco);

il progetto prevede la realizzazione di uno scavo di imbasamento della scogliera necessario al fine di scongiurare eventuali scalzamenti dovuti a violente mareggiate. Lo scavo, che interesserà tutta la lunghezza incide limitatamente nella parte a mare e più concretamente nella porzione a terra, sarà realizzato fino alla profondità di -2.00 m nella parte a mare e -1.00 m nella parte radicata a terra. La sabbia scavata, secondo le sagome di progetto, verrà distribuita con stendimento sull'arenile sud nelle immediate vicinanze del pennello ed in parte accumulata sull'arenile per il successivo riutilizzo per il rinfianco dello scavo una volta posizionata la scogliera. Alla costruzione del pennello sarà accompagnato uno scavo di ripristino nello specchio acqueo che ospita le imbarcazioni fino a raggiungere uniformemente almeno il tirante d'acqua alla batimetrica di 1,20 m sotto il livello del medio mare, mantenendo comunque l'attuale pendenza della spiaggia;

in merito al cronoprogramma degli interventi, il proponente ha stimato una durata del cantiere di circa 30 giorni naturali e consecutivi compreso la definizione dell'area di cantiere e lo smantellamento della stessa. La realizzazione della posa in opera dei massi avverrà in avanzamento relativamente alla formazione del pennello stesso, andando prima a realizzare lo scavo di sbancamento sull'impronta dell'opera;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

l'area di intervento si trova nelle vicinanze delle Riserve Naturali Statali "Tomboli di Follonica" e "Scarlino", ma non interferisce con tali aree protette, né con Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC e siti di interesse regionale;

nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, l'area di ricerca risulta individuata nell'Ambito di Paesaggio n. 18 denominato "Maremma Grossetana";

il proponente ha preso in esame il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, Con riferimento al Piano di gestione acque PGA le opere in progetto interessano il corpo idrico superficiale marino costiero "Costa di Follonica", classificato in stato ecologico buono con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità ecologico e in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027;

con riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Follonica, Regolamento Urbanistico vigente e Nuovo Piano Strutturale adottato con delibera di C.C. n.73 del 12.11.2021; nel R.U. vigente, in fase di revisione, è stato definito l'avvio del procedimento per la definizione del Nuovo Piano Operativo. Nel R.U. è riportato tra l'altro quanto segue::

"ART.94 C.3 RU VIGENTE

3. Tutti i progetti per la realizzazione di punti di ormeggio per le imbarcazioni, elaborati in attuazioni delle presenti previsioni del Regolamento Urbanistico, dovranno prioritariamente:

- 1. valutare l'incidenza sul sistema di difesa dall'erosione dell'arenile;*
- 2. valutare l'incidenza sul sistema di difesa del mare dall'inquinamento;*
- 3. valutare i sistemi di difesa per la sicurezza della Balneazione;*
- 4. Ove previsto, in relazione alle disposizioni generali, contenere specifica valutazione dell'eventuale incidenza sul sistema infrastrutturale e su quello delle aree di parcheggio";*

"ART.113 COMMA 1

AAS, area attrezzata di servizio per la nautica sociale, per un fronte di ml.45 ml., sul lato sud della foce del Torrente Petraia, con accesso integrato ed attrezzato ed una configurazione di area arredata urbana mediante opere collegate al pennello scogliera sul lato in sx idraulica del torrente;

L'area sarà obbligatoriamente dotata di servizi a terra tra cui un locale di servizio all'impianto e per ristoro e accoglienza, con annessa veranda, oltre che di docce e servizi igienici per uso privato AAS e di servizio alla spiaggia libera, allo scopo di realizzare un punto di ormeggio per piccoli natanti sia a terra che nello specchio acqueo annesso all'impianto, con la previsione di installazione di pontili galleggianti.

Il progetto esecutivo di intervento sull'area pubblica valuterà in dettaglio, le dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività a terra, con particolare riferimento alla realizzazione dei locali di servizio all'impianto, al locale di ristoro, alla struttura necessaria per il controllo e la sorveglianza, e ai locali da adibire a pronto soccorso, servizi igienici e docce, con possibilità di realizzare uno scivolo da riservare esclusivamente all'alaggio dei mezzi di emergenza. Il progetto esecutivo dovrà contenere un planivolumetrico di dettaglio che riporti lo studio di inserimento ambientale dei locali e delle strutture ammesse a terra in relazione al contesto generale. I natanti a terra non potranno occupare una superficie maggiore del 60% di quella oggetto di intervento.

Dovrà essere prevista l'Isola ecologica per la raccolta dei rifiuti a servizio dell'area.

La foce e la sponda in sinistra del Torrente Petraia potranno essere utilizzate per installare impianti di supporto alla nautica come pontili galleggianti e passerelle, anche per ospitare mezzi e materiali per sport nautici compatibili con la dinamica idraulica del Torrente.

Tali strutture potranno essere realizzate anche attraverso l'adeguamento dei pennelli esistenti da attrezzare con camminamenti e punti di illuminazione inserendosi nel tessuto preesistente delle opere di arredo urbano. La realizzazione di tali pontili galleggianti con funzionalità permanente, è subordinata alla definitiva esecuzione del progetto di protezione della costa elaborato a cura della Provincia di Grosseto, per la messa in sicurezza dell'area e della foce, che dovrà consentire di ottenere una elevata attenuazione del modo ondosso, una elevata circolazione idrodinamica, e il miglioramento del trasporto solido. L'Amministrazione Comunale disciplinerà, con propri atti, i requisiti minimi per la gestione e le procedure per l'assegnazione dell'eventuale gestione a terzi al fine di garantire il mantenimento delle strutture e il rispetto della destinazione d'uso";

nel Piano Strutturale Comunale, art.43 delle Norme Tecniche di Attuazione:

“Art. 43 - Vie pubbliche d'acqua (Fosso Cervia e Marina di Senzuno)

1. Sono riconosciute quali elementi strutturali identitari del patrimonio territoriale le vie pubbliche d'acqua intese quali punti di ormeggio esistenti nel fosso Cervia e in adiacenza al fosso Petraia, parte integrante del sistema infrastrutturale e di fruizione sociale del territorio e individuate alla Tav. 16St – Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale in scala 1:10.000.

2. Il Piano Strutturale promuove la riqualificazione delle infrastrutture esistenti, relazionando il sistema della mobilità all'accessibilità ed ai servizi, in conformità alle disposizioni contenute nell'elaborato Str1 - Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari”;

nell'elaborato Str1 - Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari a pag. 9, è indicato:

“UTOE N° 3 - OBIETTIVI

Le strategie dello sviluppo sostenibile individuate dal PS per l'UTOE 3 sono perseguite ed attuate dai successivi atti di governo del territorio, ed in primo luogo dal Piano Operativo, in conformità ai dimensionamenti di seguito indicati, alla disciplina statutaria, agli obiettivi specifici ed agli indirizzi sotto elencati in riferimento al territorio urbanizzato, alle infrastrutture e ai servizi.

Valorizzazione della Costa degli Arenili e del Mare

- *Migliorare l'accessibilità e la socialità urbana, con l'obiettivo di tutelare e stabilizzare della linea di costa;*
- *Tutela della qualità delle acque di balneazione;*
- *Conferma degli accessi da e verso il mare così come individuati nell'elaborato grafico St1 - Atlante del centro urbano;*
- *Conferma degli spazi dedicati ai cani “dog beach” nelle aree appositamente dedicate;*
- *Monitorare e potenziare la capacità depurativa degli impianti esistenti;*
- *Realizzazione di un migliore equilibrio fra spazi urbani ed ambiente naturale non solo in termini di superficie, ma soprattutto in termini funzionali per la popolazione, affinché si possa usufruire del “verde” sotto i vari aspetti: ecologico, sanitario, turistico ricreativo, paesaggistico, didattico;*
- *Implementare le opere finalizzate alla protezione delle Dune e delle Pinete esistenti.*

Piccola nautica da diporto

Nel dimensionamento del PS sono altresì computati, in risposta al fabbisogno locale, le strutture funzionali alla nautica a basso impatto ambientale e a basso costo, comprese le attrezzature minori per piccole imbarcazioni da diporto, ipotizzando anche sistemi di collegamento a valenza intercomunale con le isole del Golfo. Per le previsioni e gli interventi dedicati alla piccola Nautica sociale o Minore esistente, il Piano Operativo detterà i criteri per la loro razionalizzazione e riqualificazione in coerenza con la disciplina del Masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/Pp). In particolare il PO, terrà conto dei seguenti dimensionamenti:

Attrezzature pubbliche di interesse generale

Riorganizzazione e potenziamento del punto di ormeggio, anche attraverso la possibilità di installazione di pontili galleggianti, ubicato in adiacenza al Fosso Petraia, denominato “Marina di Senzuno” (c.d. Calaviolina), ex Atto di Concessione demaniale n. 68 del 16/07/2009 con scadenza al 31/12/2026 agli atti di questa amministrazione, allo scopo di “(...) occupare un'area demaniale marittima e degli specchi acquei sulla sponda SX del Torrente Petraia della superficie complessiva di mq 20.275 per il mantenimento di un punto di ormeggio di piccoli natanti al servizio dei residenti del Comune di Follonica in collegamento con le strutture di servizio poste sull'adiacente proprietà comunale”.

*Strutture alberghiere**- [...]**Stabilimenti balneari**- [...]**Difesa costiera*

- *Potenziare gli interventi per la realizzazione delle opere tese alla riduzione dei fenomeni di degrado derivanti dall'erosione costiera, con potenziamento delle opere strutturali e mediante attivazione di procedure e opere per progetti finalizzati al ripascimento artificiale degli arenili attraverso il coordinamento con gli Enti sovracomunali;*

- *Favorire la realizzazione (anche tramite accordo con le associazioni degli stabilimenti balneari) di strutture frangivento (con materiale ecocompatibile/ o biodegradabili) perpendicolari alla linea di costa che favoriscano il trattenimento della sabbia movimentata dal moto eolico, secondo i suggerimenti proposti dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);*

- *Consolidare i sistemi di difesa della costa dall'erosione marina, attivando anche tecniche integrate di ripascimento degli arenili con l'azione coordinata degli interventi strutturali sulle barriere a mare”;*

“Art. 88 - Ambiti dei “Tessuti consolidati prevalentemente turistico ricreativi

1. L'ambito urbano di riferimento denominato «Tessuti consolidati prevalentemente turistico ricreativi» identifica le componenti dell'attrattività dedicata prevalentemente alla piccola nautica da diporto o c.d. nautica sociale, e ricomprendono gli ambiti demaniali marittimi e idrici. Concorrono al riequilibrio e alla conservazione ambientale e paesaggistica unitamente alla riqualificazione delle strutture e attrezzature esistenti in un'ottica di valorizzazione degli interessi pubblici e collettivi.

2. All'interno dei «Tessuti consolidati prevalentemente turistico ricreativi» - nell'elaborato StrI - Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari il Piano Operativo può consentire interventi correlati alle seguenti attività e/o destinazioni d'uso:

- conferma delle funzioni attuali di ormeggio temporaneo

- attività private di servizio in genere legate alla nautica da diporto comprese le attività di alaggio e rimessaggio

Il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti, nonché gli eventuali interventi di trasformazione per l'uso degli specchi acquei consentiti in relazione a tali attività.

3. Gli interventi disciplinati dal Piano Operativo - in coerenza con gli assetti e con le disposizioni contenute nell'elaborato StrI - Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari - sono essenzialmente finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione attraverso la previsione di interventi edilizi ed urbanistici in coerenza con la disciplina del Masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/Pp).

4. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli specchi acquei all'interno dell'ambito di cui al presente articolo sono soggetti:

- in presenza di beni paesaggistici, alle direttive di cui alla Parte Seconda, Titolo I, della presente Disciplina di Piano, ed alle prescrizioni del P.I.T.

/ Piano Paesaggistico Regionale;

- in presenza di componenti identitarie del patrimonio territoriale, alle limitazioni e prescrizioni di cui alla Parte Seconda, Titolo III, della presente Disciplina di Piano.

5. Le trasformazioni ammissibili sulle aree in concessione demaniale marittimo e idrico ricadenti nell'ambito urbano di riferimento di cui al presente articolo, sono indicate con apposita disciplina dal Piano Operativo”;

in riferimento al sistema vincolistico:

- una parte dell'area interessata dal progetto è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e L.R. n. 39/2000;

- è presente il vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. a) e il vincolo ex art.136 lett. d) del D.Lgs.42/2004;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 11/12/2024 (prot. n. 0644564), dopo aver preso atto che *“l'opera di difesa progettata servirà a contenere le mareggiate coincidenti con i forti venti che spirano da Sud (Libeccio e Scirocco) al fine di mantenere stabile la porzione di litorale esistente e potrà favorire il deposito della sabbia trasportata dalle mareggiate, permettendo l'ampliamento del litorale sabbioso a sud-est, il mantenimento delle strutture destinate alla balneazione, l'area giochi e i servizi per la nautica presenti”* e che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali, comunica che:

“Con riferimento al PGRA e al PAI dissesti non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si segnala che le opere in progetto interessano il corpo idrico superficiale marino costiero “Costa di Follonica”, classificato in stato ecologico buono con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità ecologico e in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027”. Ricorda infine che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere dell'Ente, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, nel contributo del 12/12/2024 (prot. n. 0646776), rilascia per il progetto un parere di massima favorevole, evidenziando che *“una volta concluso positivamente il procedimento di Verifica di assoggettabilità ambientale, di competenza regionale, è necessario acquisire, da parte del proponente, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006, LRT 80/2015 art.17 comma 1 lett. e) e Allegato A della DGR 613/2020, con istanza dedicata da trasmettere al Genio Civile Toscana Sud”*. Svolge specifiche considerazioni riguardo la dinamica costiera sia attuale, sia indotta dal progetto evidenziando la necessità di tenere conto dello stato dei luoghi al fine poter conferire all'intervento un elevato grado di sostenibilità ambientale, per questo motivo fornisce specifiche indicazioni sia in riferimento alla fase di progettazione esecutiva che alla dinamica costiera;

Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con gruppi di azione locale della pesca (Flags) Pesca nelle acque interne, nel contributo del 13/12/2024 (prot. n. 0650254) esprime posizione favorevole sull'intervento e riferisce di non aver riscontrato particolari problemi per il settore della pesca marittima. Sottolinea infine l'importanza di utilizzare materiali idonei per il mantenimento delle caratteristiche del contesto;

ARPAT – Dipartimento di Grosseto, nel contributo del 16/12/2024 (prot. n. 0651063) segnala che *“la realizzazione del pennello non comporta modifiche sostanziali sulla dinamica sedimentaria e idrodinamica dell'arenile. Pertanto, considerato che l'opera avrà un impatto limitato sulle componenti ambientali analizzate, è possibile escludere il progetto dalla procedura di VIA”*. Tuttavia, richiede che, in fase esecutiva, vengano recepite alcune indicazioni relativamente alle componenti ambientali: sedimenti marini, acque di balneazione, rumore, materiali di scavo, suolo e sottosuolo;

Comune di Follonica, nel contributo del 18/12/2024 (prot. n. 0657403), dopo aver condotto un inquadramento dell'area rispetto alla vincolistica sovraordinata ed aver richiamato gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione del PIT/PPR approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 riporta che *“l'intervento di trasformazione proposto, pur introducendo modifiche al contesto paesaggistico dell'area interessata, si adatta ai caratteri di identità dei luoghi e assicura la compatibilità e la coerenza paesaggistica ai connotati esistenti, mantenendo la qualità dell'insieme nel rispetto ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, individuati dagli indirizzi del P.I.T. Regionale, si accerta inoltre la conformità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento delle qualità del paesaggio individuati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 24.06.1959 di vincolo sopra citato e con particolare riferimento a quanto previsto per i territori costieri nell'art. 6 dell'elaborato 8B “Disciplina dei beni Paesaggistici” (art. 142. c.1, lett. a) del Codice”*.

Fa inoltre presente che l'intervento sotto il profilo dell'interesse pubblico riveste significativa importanza in quanto finalizzato alla stabilizzazione della linea di riva della zona sud del Comune di Follonica e all'impedimento della fuoriuscita della sabbia dalla relativa cella; riporta che il proponente ha stipulato con l'Amministrazione Comunale una convenzione ai sensi dell'articolo dall'art. 56 comma 2 del D.lgs. 36/2023. Conclude il contributo riferendo che il progetto è conforme alla disciplina urbanistica;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

aspetti programmatici

il proponente riporta che il progetto è in linea con le previsioni urbanistiche di protezione e riorganizzazione della costa, costituendo elemento di difesa dalle mareggiate coincidenti con i venti che spirano da Sud (Libeccio e Scirocco) e che non incide qualitativamente e quantitativamente sulle previsioni della pianificazione comunale e non contrasta con le indicazioni della pianificazione sovraordinata. L'opera di difesa progettata potrà favorire il deposito della sabbia trasportata dalle mareggiate e l'ampliamento del litorale sabbioso a sud-est della stessa, facilitando il mantenimento dello specchio acqueo, nel quale sono ancorati i natanti da diporto. Nel corso dell'istruttoria il Comune di Follonica nel merito ha riferito che il progetto è conforme rispetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico e del Piano strutturale;

aspetti progettuali

il proponente all'interno dell'elaborato "*Studio meteomarinario e di dinamica sedimentaria*" riporta che l'inserimento del pennello non produrrà cambiamenti nella dinamica depositi/erosioni, ma leggermente ne accentuerà l'entità. Dalle simulazioni condotte nelle aree balneari la differenza risulterà esigua, più accentuata (ma comunque dell'ordine dei cm) a ridosso delle scogliere soffolte nel lato esterno.

Dal punto di vista delle correnti, la realizzazione del pennello permette una maggior suddivisione tra quelle interne al punto di ormeggio e quello nella zona più a sud. Nella situazione attuale, con assenza di opere di contenimento delle acque (tombolo sabbioso o pennello), si ha mescolanza di acque e sedimenti tra la zona del punto di ormeggio e quella balneare più a sud. Con l'introduzione del pennello, i sedimenti del punto di ormeggio non raggiungeranno più le zone più a sud.

Nel merito il Genio Civile visti i minimi ma apprezzabili cambiamenti della dinamica costiera, ritiene che qualora l'accumulo di sedimenti marini, in tale settore, risulti sostanziale dovrà essere previsto, come intervento di manutenzione, ai sensi del D.G.R. n. 613/2020, la loro rimozione a favore delle aree dell'arenile di località Senzuno, protetto dalla scogliera sommersa esistente, che risultino maggiormente colpite dalle mareggiate;

aspetti ambientali

componente atmosfera - il proponente riferisce che l'impatto su questa componente è determinato dalle emissioni provenienti dai mezzi utilizzati per l'esecuzione delle opere e che le emissioni sono legate alle sole ore diurne lavorative, per le quali non sono previste alterazioni permanenti della qualità dell'aria. Le lavorazioni saranno svolte all'aperto, solitamente ventilato e quindi con facile e rapida dispersione degli agenti inquinanti. Il proponente riferisce che trattasi di valori di emissione poco rilevanti, considerata la quantità di mezzi ed i tempi di lavorazione previsti, e per questo non evidenzia particolari misure di mitigazione degli effetti se non la necessità di una corretta informazione sul mantenimento in esercizio degli automezzi solamente per il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni. ARPAT nel merito riferisce che il progetto è stato descritto in termini generali, anche per la fase di cantiere, di norma maggiormente impattante per la componente atmosfera; inoltre, non è stato fatto cenno a misure di mitigazione specifiche. Per la fase esecutiva del progetto (fase di cantiere), ai fini di una miglior tutela ambientale, raccomanda l'adozione delle indicazioni contenute a pag. 8 delle "*Linee Guida per la gestione dei Cantieri ai fini della protezione ambientale*" pubblicate nel 2018 a cura di ARPAT e della Regione Toscana;

componente ambiente idrico - il proponente riferisce che la principale problematica conseguente alle operazioni in progetto è riferibile al rischio di inquinamento delle acque superficiali causato da sversamenti di sostanze inquinanti (oli, benzine, scarichi) sia nelle aree di lavoro che lungo i percorsi dei mezzi meccanici. Con riferimento alle operazioni di posa in mare dei massi, riferisce che potrebbero produrre modifiche momentanee alla qualità delle acque marine a causa dello "spolvero" dei massi e della movimentazione del fondale sabbioso durante la posa degli stessi, producendo la dispersione dei sedimenti fini e l'aumento del materiale in sospensione, con conseguente riduzione temporanea della trasparenza delle acque. Il proponente propone di attenuare queste problematiche mediante una verifica, dei mezzi utilizzati per la movimentazione ed il trasporto dei massi di pietra, volta alla constatazione del corretto funzionamento degli impianti oleodinamici e alla pulizia dei mezzi stessi.

Con riferimento alle *acque di balneazione* ARPAT ritiene che la realizzazione del pennello in massi naturali non comporti problemi di natura sanitaria per le acque di balneazione (secondo la normativa vigente D. Lgs. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010); tuttavia, considerato anche l'impatto fisico che tale realizzazione potrebbe avere sulle acque di balneazione quale l'eventuale intorbidimento delle acque per sospensione di sedimenti durante la lavorazione nonché la presenza di mezzi in azione, ritiene opportuno effettuare tale intervento in un periodo in cui non sia in corso la stagione balneare (1 aprile - 30 settembre) con possibile presenza di bagnanti sull'arenile;

componente suolo e sottosuolo – il proponente riporta che l'area è priva dei caratteri geologico naturalistici e che il pennello in massi di pietra non avrà nessuna interferenza con il tombolo costiero e la zona dunale consolidata. Le componenti ambientali presenti sono costituite dall'arenile e dal mare e il pennello in massi non andrà a modificare gli assetti, contribuendo al semplice consolidamento dello stato esistente al fine di evitare continue opere di manutenzione effettuate con interventi ripetuti durante tutto l'arco dell'anno. Il rischio di contaminazione per le componenti ambientali suolo deriva principalmente da potenziali sversamenti di sostanze inquinanti (combustibili, oli) prodotti durante la fase di cantiere dai mezzi impiegati. Il proponente riporta che durante la fase di cantiere saranno impiegati mezzi pesanti quali escavatore e autocarri adibiti al trasporto massi e che non è prevista la realizzazione di piste di accesso. Vengono riportate le misure di prevenzione per la tutela del rischio di contaminazione “... non dovranno esser lasciati nessun tipo di residui di lavorazione, dalle macchine si dovrà controllare attentamente che non fuoriescano sostanze inquinanti oltre il normale uso delle stesse e porre particolare attenzione nell'uso di eventuali sostanze inquinanti che possono andare a contaminare l'ambiente circostante”.

ARPAT rileva che il rischio maggiore per la componente suolo e sottosuolo risiede nella potenziale contaminazione dovuta a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti durante la fase di cantiere e che le misure di tutela volte a limitare il potenziale rischio di contaminazione indicate dal Proponente vengono trattate in maniera sommaria e approssimativa; pertanto, dovranno essere approfondite le azioni di tutela volte a evitare sversamenti accidentali sia le azioni da mettere in atto in caso di emergenza. In particolare ritiene opportuno che in fase esecutiva venga applicato quanto disposto dalle “dalle *Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” pubblicate nel 2018 a cura di ARPAT e della Regione Toscana, in particolare richiede:

“- il Proponente dovrà eseguire le operazioni di rifornimento e manutenzione dei mezzi meccanici in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi di sicurezza.

- i depositi di carburante e di altre sostanze inquinanti, qualora previsti, dovranno essere opportunamente dimensionati e impermeabilizzati prevedendo anche l'utilizzo di una copertura dalle acque meteoriche”.

Inoltre:

- eseguire i lavori avendo l'accortezza di evitare spargimenti di oli o altre sostanze inquinanti;

- qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo o nel corpo idrico sotterraneo di oli, additivi o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006”;

componente sedimenti marini - per la realizzazione del pennello è previsto un primo scavo di imbasamento da effettuare tramite mezzi meccanici. I volumi di sabbia previsti per l'imbasamento della scogliera ammontano a 1.765 mc. ARPAT rileva che all'interno della documentazione non viene fatto riferimento ad ulteriori approvvigionamenti esterni di materiale per il completamento dell'opera. A pagina 9 del documento denominato “R2 – *Relazione Generale Tecnica*” il Proponente dichiara che “...le sabbie sono state caratterizzate in precedenza, eventuali sabbie che non dovessero rispondere ai requisiti di completa compatibilità con quelle esistenti in termini di granulometria e di qualsiasi altra caratteristica, chimico, fisica batteriologica, saranno conferite presso pubblica discarica con certificazione di avvenuto smaltimento”. Si prende atto di quanto riferito da parte del proponente rilevando la necessità che nella fase di progettazione esecutiva, dovrà essere prodotta la documentazione tecnica prevista dal D.M. 173/2016 e dalla D.G.R. n. 613 del 18/05/2020 (Linee Guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015).

Il proponente riferisce che successivamente alla messa in opera dei massi che comporranno la struttura, sarà effettuato un rinfranco del pennello a terra impiegando la stessa sabbia scavata. Il materiale sabbioso in eccesso sarà impiegato per lo spandimento sull'arenile.

Nel merito il Genio Civile evidenzia che l'arenile a sud dell'opera rigida in progetto è spesso interessato da eventi di mareggiata che comportano evidenti effetti erosivi alla spiaggia, per questo invita il proponente a prevedere nella progettazione esecutiva il trasporto, deposito e stesa dei sedimenti marini oggetto di movimentazione ed escavo al fine di attuare una riprofilatura stagionale dell'arenile medesimo, supportando la progettazione con un piano di caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini sia nell'area oggetto di movimentazione che di versamento, conforme sia al DM. 173/2016 che DGR n. 613/2020;

componente rumore – il proponente riferisce che il cantiere sarà posizionato il più lontano possibile dalle abitazioni e tale problematica sarà presente per un limitato periodo di tempo, nelle sole ore diurne e in un periodo dell'anno dove la maggior parte delle abitazioni limitrofe, se non quasi la totalità, risultano sfitte ed inabitate. Fa presente che l'effetto potrà essere mitigato procedendo al fermo dei macchinari in condizioni di non utilizzo nel caso in cui tali condizioni dovessero perdurare per un tempo significativo e nell'esecuzione delle opere in periodo invernale, fuori dalla stagione turistico balneare.

Si prende atto di quanto riferito da parte del proponente, rilavando come anche evidenziato da ARPAT che il progetto risulta descritto in maniera qualitativa non essendo stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) e che vi sta anche la presenza di numerosi edifici residenziali nell'area di interesse, per quanto disabitati al momento dell'esecuzione delle attività (fuori periodo balneare), ricorda che in base alla normativa vigente, prima dell'inizio della fase di cantiere, dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) e conforme, nei contenuti, a quanto previsto dalla DGR n. 857 del 21/10/2013 e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/1998;

componente paesaggio - viene riportato dal proponente che l'opera progettata andrà ad incidere principalmente sulla porzione edificata della marina di Senzuno, rendendo stabile il sistema paesaggistico costiero. Il pennello in massi di pietra, in sostituzione del cordone sabbioso contribuirà a garantire la stabilità del sistema per tutto l'arco dell'anno, favorendo i molteplici utilizzi dell'area interessata. Il proponente riporta che l'influenza dello stesso è limitata al ristretto contesto nel quale va ad inserirsi, dove non sono presenti componenti ambientali di pregio. Il pennello progettato non produce interferenze visive, inserendosi in un contesto fortemente antropizzato e in un'area nella quale sono già presenti barriere frangiflutti emerse sia parallele alla costa sia perpendicolari ad essa; la struttura progettata andrà a definire il completamento degli interventi di difesa e mantenimento della costa e delle strutture presenti nell'area di Senzuno.

Si da atto che l'intervento progettato non interferisce in modo sostanziale con la vincolistica e non produce impatti paesaggistici significativi.

Il Comune di Follonica rileva, per l'intervento proposto, la compatibilità e la coerenza paesaggistica alla situazione esistente mantenendo la qualità dell'insieme nel rispetto ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, individuati dagli indirizzi del PIT-PPR; rileva inoltre la conformità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento delle qualità del paesaggio individuati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 24.06.1959 di vincolo sopra citato e con particolare riferimento a quanto previsto per i territori costieri nell'art. 6 dell'elaborato 8B "Disciplina dei beni Paesaggistici" (art. 142. c.1, lett. a) del Codice d.lgs.42/2004).

L'art. 6 elaborato 8B ed allegato C - Sistema costiero Golfo di Follonica (stralcio), del PIT-PPR, riportano:

“Obiettivi:

a - *Tutelare gli assetti paesaggistici del sistema costiero costituito dall'unitarietà percettiva del litorale sabbioso del golfo di Follonica, in continuità con le pianure agricole della Val di Cornia e della Valle del Pecora, e connotato dalla presenza dei complessi dunali e pinetati della Sterpaia e dei Tomboli di Follonica, da aree umide retrodunali e boschi planiziali costieri, nonché da puntuali emergenze architettoniche quali fortificazioni, caselli e colonie estive.*

b - *Evitare i processi di artificializzazione dei territori costieri e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri.*

c - *Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche attraverso il mantenimento, il recupero e la riqualificazione dei varchi di accesso e delle visuali tra l'entroterra e il mare.*

d - *Favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori costieri interessati da processi di antropizzazione.*

Prescrizioni:

a - Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

- l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
- l'apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;
- attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

b - Nell'ambito delle attività di pulizia periodica degli arenili non è ammessa la collocazione del materiale organico spiaggiato direttamente sopra il sistema dunale e i relativi habitat. Tale materiale dovrà essere altresì valorizzato per la realizzazione di interventi di difesa del fronte dunale con particolare riferimento alla chiusura di eventuali aperture e interruzioni dunali (blowout).

c - Negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve essere determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento.

d - Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

e - Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat delle costa sabbiosa e delle aree umide di interesse comunitario o regionale, o delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).

f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (pinete costiere, formazioni forestali autoctone e boschi planiziali), delle aree umide e retrodunali. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione, ad esclusione degli interventi di cui alla prescrizione 3.3, lett. m; o alterare l'equilibrio idrogeologico.

g - Non sono ammessi gli interventi che:

- modifichino i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo (emergenze naturalistiche e paesaggistiche, manufatti di valore storico ed identitario, trama viaria storica, emergenze geomorfologiche);
- concorrano alla formazione di fronti urbani continui, o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;
- impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

h - Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:

- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
- siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;
- non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.

i - Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive, industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali.

l - La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

- siano poste al di fuori dei sistemi dunali,
- siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
- non comportino:

- aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all'edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso

un incremento di superficie impermeabile del 5% dell'area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;

- frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, riconosciuti dal Piano;
- alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
- detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.

m - Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra.

E' consentita la riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti, a condizione che:

- siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
- non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili;
- siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
- non comportino un incremento complessivamente maggiore del 5% della superficie coperta delle strutture di servizio esistenti.

n - Sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali ecocompatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

o - Non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa.

E' ammessa la riqualificazione, l'adeguamento dei porti e approdi esistenti e la modifica degli ormeggi esistenti, nonché le nuove previsioni definite al capitolo 5 del quadro conoscitivo del Masterplan, vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro trasformazione in porti e approdi turistici a condizione che:

- siano privilegiati gli interventi volti al recupero e riuso del patrimonio portuale esistente;
- sia assicurata la integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;
- sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali di servizio legate all'insediamento portuale favorendo le attività che preservano l'identità dei luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;
- gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;
- sia garantita la coerenza rispetto alle dinamiche di trasporto dei sedimenti, evitando nuove strutture a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera;
- sia garantita la tutela degli ecosistemi costieri;
- le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;
- siano privilegiate, per i pontili, le strutture galleggianti a basso impatto visivo e sia salvaguardata la singolare conformazione geomorfologica della costa.

p - Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

q - Non è ammessa la realizzazione di aree estrattive (cave terrestri) e l'ampliamento di quelle esistenti.

r - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

s - L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare.

t - Gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere attuati con sistemi o dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto della normativa regionale vigente al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.

u - Sono fatte salve le prescrizioni più vincolanti e restrittive presenti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani e regolamenti delle aree protette, negli eventuali piani di gestione dei Siti Natura 2000 oltre alle misure di conservazione obbligatorie per ZSC e ZPS di cui alla Del.GR 454/2008 e di prossima approvazione”;

componente flora, fauna ed ecosistemi - il proponente riporta che la realizzazione dell'opera non influirà sulla biodiversità, in quanto l'opera progettata è una porzione di litorale altamente antropizzata ed edificata, priva di caratteri naturali, dove non sono presenti habitat o emergenze naturalistiche e la porzione di fondale è costituita da fondale sabbioso sotto costa poco profondo. Il pennello realizzato si attesterà alla scogliera parallela alla costa interessando la stessa nella limitata porzione della sezione frontale, quindi non producendo sostanziali variazioni dell'opera esistente e degli eventuali habitat in essa presenti.

*L'opera in progetto determinerà la costituzione di una cella marittima parzialmente chiusa, che potrebbe causare condizioni idonee allo sviluppo di fioriture dell'alga verde unicellulare *Ostreopsis ovata*, già registrate in Toscana in alcuni tratti del litorale delle province di Massa Carrara, Pisa e Livorno;*

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Rilevato che l'intervento in progetto è finalizzato alla realizzazione di un pennello in massi naturali di opportuna pezzatura, ove allo stato attuale è presente un tombolo in sabbia, soggetto ad asportazione da parte delle mareggiate;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il pennello in massi di pietra, in sostituzione del cordone sabbioso contribuirà a garantire la stabilità del sistema per tutto l'arco dell'anno, favorendo i molteplici utilizzi dell'area interessata.

l'area costiera interessata dal progetto in esame risulta completamente edificata e intensamente antropizzata;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni – in particolare - per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Visto l'art. 19 commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi

sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento al livello esecutivo della progettazione, il proponente deve prevedere il trasporto, deposito e stesa dei sedimenti marini oggetto di movimentazione ed escavo, al fine di attuare una riprofilatura stagionale dell'arenile interessato. Deve presentare la caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini, sia nell'area oggetto di movimentazione che di versamento, in applicazione del D.M. 173/2016 e della DGR n. 613/2020.	Fase di rilascio dell'autorizzazione	Genio Civile Toscana Sud	-
3	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: Cantiere	Durante le attività di cantiere, il proponente – per il tramite dell'impresa appaltatrice - deve adottare le pertinenti indicazioni delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” redatte da ARPAT nel gennaio 2018. Inoltre: a) deve eseguire le operazioni di rifornimento e manutenzione dei mezzi meccanici in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi di sicurezza; b) i depositi di carburanti, lubrificanti e di altre sostanze inquinanti devono essere dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati e impermeabilizzati, nonché dotati di copertura a protezione dalle acque meteoriche.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT
4	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: Cantiere	Gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo della stagione balneare (1 maggio – 30 settembre) e di pre-apertura della stagione (dal 1 al 30 aprile). Sono fatte salve esigenze di somma urgenza da comunicare al Settore scrivente.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT
5	POST OPERAM	Aspetti gestionali	Gli eventuali accumuli significativi di sedimenti marini nella parte sud della cella prospiciente il circolo nautico, devono essere oggetto di interventi di manutenzione, ai sensi della D.G.R. n. 613/2020; i sedimenti devono essere destinati agli arenili in località Senzuno, protetto dalla scogliera sommersa esistente, che risultino maggiormente colpite dalle mareggiate.	Fase di esercizio	Settore Genio Civile Toscana Sud	

6	POST OPERAM	Aspetti ambientali Monitoraggi	Il proponente, una volta terminata la realizzazione del previsto pennello, deve provvedere al monitoraggio estivo della presenza di fioriture algali di <i>Ostreopsis ovata</i> nella cella marittima che verrà a formarsi in corrispondenza del circolo nautico. I dati di monitoraggio devono essere inviati al Settore scrivente, ad ARPAT ed alla USL.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT USL
---	----------------	--	--	-------------------	-------------	------------------

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

utilizzare, per le opere di progetto, materiali idonei per il mantenimento delle caratteristiche del contesto;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) e conforme, nei contenuti, a quanto previsto dalla D.G.R. n.857 del 21/10/2013. Devono essere descritte dal punto di vista acustico le varie fasi di lavoro con i relativi macchinari e il potenziale impatto anche in relazione al contesto di esecuzione dei lavori; devono essere identificati i recettori impattati dalle varie lavorazioni ed indicata l'esposizione in termini di livelli sonori attesi. Nel caso in cui la valutazione di impatto acustico mostri la necessità di autorizzazione in deroga, la richiesta, con annessa valutazione di impatto acustico, deve essere trasmessa alla Amministrazione Comunale di Follonica; si ricorda la necessità di acquisizione del parere ASL, come previsto dal D.P.G.R. n.2/R del 08/01/2014, se trattasi di deroga non semplificata. La valutazione acustica deve essere conservata in cantiere a disposizione degli organi di controllo;

i lavori che saranno eseguiti devono essere preventivamente portati a conoscenza della competente Capitaneria di Porto, ai fini della adozione di eventuali provvedimenti di disciplina delle attività marittime;

quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 65/2014 in merito all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

in applicazione del PGA, la necessità che sia assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo e/o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, la necessità di mettere in atto le misure di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il assoggettabilità, il *“Progetto di realizzazione di un pennello in massi di pietra a completamento delle opere esistenti a protezione dell'arenile Senzuno”*, nel Comune di Follonica (GR); proposto dal Circolo Nautico Calaviolina APS (sede legale: Via Amerigo Vespucci 27, Comune di Follonica - GR; P.IVA/C.F. 92043940532), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le indicazioni e le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Circolo Nautico Calaviolina APS;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1408 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: [ID 2305] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,7 MWp circa sito in località "Campo all'Olmo", Comune di Piombino (LI). Proponente: Energy Pie S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001769

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.L. 153 del 17/10/2024, che ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

il D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*;

la deliberazione del Consiglio regionale n.15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) 2024/223;

il d.l. 63/2024, come convertito in legge, ed in particolare l'art. 5 che limita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area a destinazione agricola;

il D.Lgs.190/2024 recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Visti inoltre il D.Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27/03/2015, ed in particolare la Disciplina di Piano e l'Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici;

Premesso che:

il proponente Energy Pie S.r.l. (sede legale: Via Renata Viganò n.6 - Ferrara; P.IVA: 01752050383) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 21/08/2024 (prot. nn. 458347, 458342, 458338, 458336, 458335, 458333), perfezionata con nota del 29/08/2024 (prot. nn. 466065, 466184, 466193, 466219), ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,7 MWp circa, in area agricola, località "Campo all'Olmo", nel comune di Piombino (LI), depositando la prevista documentazione;

in data 29/08/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 467397) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 29/08/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento di euro 1.050 quali oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29289 del 30/08/2024;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 2, lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

ai fini della realizzazione dell'impianto, il proponente presenterà procedura abilitativa semplificata (PAS) al Comune di Piombino;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS del 29/08/2024, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Comune di Piombino (prot. n. 500651 del 19/09/2024);
- TERNA Rete Italia Spa, Dipartimento Trasmissione Centro-Nord (prot. n. 483680 del 10/09/2024);
- Settore Tutela Riqualificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. 520385 del 02/10/2024);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. n. 563640 del 28/10/2024);
- Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 519501 del 02/10/2024);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 517168 del 30/09/2024);
- Settore Transizione ecologica (prot. n. 516804 del 30/09/2024);
- ARPAT (prot. n. 573583 del 04/11/2024);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con note del 30/10/2024 (prot. n. 570316) e del 05/11/2024 (577733), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 25/11/2024 (prot. nn. 613563, 613684, 613722, 613723, 613724, 613725, 613726, 613727), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 25/11/2024 (prot. 614914) un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; in esito a tale richiesta sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno (prot. n. 646193 del 12/12/2024);
- Comune di Piombino (prot. n. 659283 del 19/12/2024);
- ASA Spa (prot. n. 215 del 02/01/2025);

- Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. 641854 del 10/12/2024);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. n. 663300 del 20/12/2024);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 640375 del 09/12/2024);
- Settore Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale (ex Settore Transizione ecologica) (prot. n. 632380 del 04/12/2024);
- ARPAT (prot. n. 3284 del 03/01/2025);

durante il procedimento sono pervenute n.76 osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza del 21/08/2024, ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in 21/08/2024 come perfezionata il 29/08/2024 e la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta in data 25/11/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nella località Campo all'Olmo, nel Comune di Piombino (LI), in area agricola posta in prossimità dell'area industriale di Montegemoli;

la superficie del terreno che sarà destinata all'impianto fotovoltaico è di circa 5,45 ettari, mentre la superficie recintata sarà di circa 6,37 ettari;

l'impianto sarà composto da 7.410 moduli fotovoltaici bifacciali (pannelli) della potenza di 630 W ciascuno. I pannelli saranno montati su strutture monoassiali ad inseguimento (*tracker*), ancorate a pali infissi direttamente nel terreno senza opere murarie. L'altezza minima dei pannelli da piano campagna è di 0,6-0,7 metri; la massima di circa 2,7 m. Ogni stringa sarà formata da 16 moduli;

l'impianto sarà composto da 3 sottocampi, afferenti a 3 cabine elettriche di campo: C1, C2 e C3, le quali convertono la corrente continua in corrente alternata e la elevano alla media tensione (MT). Sono previste cabine prefabbricate in cemento armato vibro-compresso su fondazioni prefabbricate poste su platee di calcestruzzo. I cavidotti di collegamento verranno interrati a una profondità di 1 metro;

l'area sarà delimitata da una recinzione perimetrale in rete a maglia sciolta, fissata a pali di legno infissi al suolo senza opere di fondazione. La recinzione, alta 2 m, sarà sollevata di 20 cm dal terreno per consentire il passaggio della piccola fauna e sarà dotata di un cancello di accesso;

sono previsti interventi di mitigazione a verde che includono:

- una siepe arbustiva, alta circa 2 metri, composta da specie autoctone (Corbezzolo, Corniolo, Lentisco e Biancospino). Nei primi anni dall'impianto, la siepe sarà irrigata mediante autobotti, durante il periodo estivo;
- un oliveto di 3.000 m², con circa 100 piante;
- tutta la superficie libera da strutture e infrastrutture, comprese le aree al di sotto dei pannelli fotovoltaici, sarà investita a prato polifita, oggetto di periodici sfalci;

l'impianto sarà dotato di un sistema di sorveglianza ed allarme, con telecamere a infrarossi posizionate lungo il perimetro interno. Non è prevista alcuna illuminazione notturna;

la vita utile dell'impianto è stimata in circa 30 anni, durante i quali saranno condotti monitoraggi periodici e interventi agronomici per preservare la fertilità del suolo. Al termine di tale periodo, il proponente procederà alla dismissione e smantellamento dell'impianto, con riciclo, recupero o smaltimento dei materiali secondo la normativa al momento vigente. Per garantire adeguata fertilità agronomica al terreno, si effettueranno analisi chimiche, un intervento di ripuntatura incrociata per areare il suolo e rompere la crosta superficiale, seguito

da colture a perdere (sovescio) con semina di favino, trifoglio o erba medica, e successivamente di colture preparatrici come mais, patata o barbabietola;

il collegamento alla rete elettrica di distribuzione nazionale avverrà tramite cabina di consegna MT (15 kV) articolata in cabina utente e cabina gestore di rete, posta a piè di impianto, collegata in entra-esce su linea esistente MT "Colmata" di e-Distribuzione Spa, uscente dalla cabina primaria AT/MT "Montegemoli Z.I." . Il proponente è in possesso di preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n. 16 Colline Metallifere e Elba;

l'impianto non ricade in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

l'area dell'impianto è sottoposta a vincolo monumentale o a vincolo archeologico, ai sensi dell'art.10 D.lgs.42/2004, né esistono beni segnalati nelle immediate vicinanze. Non sono inoltre segnalate zone di interesse archeologico, nell'area di impianto o nelle immediate vicinanze, tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. m) del decreto;

il progetto non ricade all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

il progetto non ricade in aree tutelate dal vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 3267/1923 o della L.R. 39/2000;

con riferimento ai vigenti strumenti urbanistici del comune di Piombino, l'area di impianto risulta classificata come "area agricola produttiva" E1, normata all'art. art. 82 delle Norme di attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico (RU); ricade in pericolosità idraulica i.2 - media, i.3 - elevata ed i.4 - molto elevata; in pericolosità geologica g.3 - elevata (causa subsidenza); in classe di vulnerabilità idrogeologica 1-bassa;

nel vigente Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'area di impianto ricade in classe III (aree di tipo misto) ed il ricettore più prossimo, presso il quale sono stati effettuati i rilievi fonometrici, ricade sempre in classe III;

secondo il PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni) del distretto Appennino settentrionale l'area di intervento ricade in pericolosità da alluvione P1, P2 e P3, bassa, media e alta;

il proponente ha evidenziato che l'impianto fotovoltaico si trova all'interno del raggio di protezione del faro di Piombino, area soggetta a tutela in relazione all'impatto luminoso ai sensi dell'art. 35, comma 1, della L.R. 39/2005 e della D.G.R. 903/2020; esclude interferenze poiché l'impianto fotovoltaico non prevede l'illuminazione notturna;

il proponente rileva che, in relazione alla Zonazione dell'intrusione salina nei corpi idrici sotterranei, elaborata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'area interessata dal progetto in esame è classificata come IS1 - IMPATTO ALTO;

il proponente evidenzia che l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico in progetto:

- non ricade tra le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ed alla L.R.11/2011 e relative disposizioni attuative;
- ricade in area idonea alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), del Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021; la superficie interessata dai moduli fotovoltaici è posta entro i 500 m dallo stabilimento posto all'estremità nord-ovest dell'area industriale di Montegemoli (E1 S.r.l., ex SECA S.r.l.);

- non ricade all'interno di beni culturali e paesaggistici vincolati ai sensi delle parti seconda e terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- è classificata agricola dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Piombino;
- è racchiusa in un perimetro i cui punti non distano più di 500 metri dalla zona industriale di Montegemoli;

inoltre, il proponente evidenzia che :

- nel perimetro dell'impianto e nelle zone limitrofe non sono presenti aree carsiche o grotte censite dalla Regione Toscana;
- l'impianto ricade in Zona Sismica 4;
- nell'area dell'impianto non sono presenti siti soggetti a bonifica, di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;
- disporrà la sorveglianza archeologica in corso d'opera, per la quale sarà incaricato un archeologo, il cui nominativo sarà formalmente comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali ed i possibili impatti determinati dalla realizzazione, esercizio e dismissione del progetto in esame ed ha previsto alcune misure di mitigazione e monitoraggio;

ha presentato, oltre allo Studio preliminare ambientale corredato di specifiche tavole grafiche, elaborati specialistici afferenti alla geologia, all'idraulica, al rumore, ai campi elettromagnetici, alle opere a verde, agli aspetti agronomici, all'inserimento paesaggistico;

ha preso in esame le emissioni in atmosfera evitate dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto, sia con riferimento ai gas climalteranti che agli inquinanti;

non sono previste derivazioni di acque superficiali o sotterranee finalizzate al lavaggio dei pannelli o alla irrigazione di soccorso degli interventi a verde o alle bagnature antipolvere in fase di cantiere. Il fabbisogno idrico sarà soddisfatto tramite approvvigionamento da autobotte;

tutte le strutture impiantistiche saranno poste ad almeno 10 m dal piede esterno d'argine del Canale Allacciante Destro, facente parte del reticolo idrografico regionale;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Piombino, nel contributo di avvio procedimento del 19/09/2024, ha trasmesso il verbale del proprio Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV). Il nucleo comunale, presi in esame gli aspetti di competenza, concludeva ritenendo che il progetto dovesse essere assoggettato alla procedura di VIA. In particolare il Comune prendeva in esame: gli aspetti programmatici, la viabilità di accesso all'area di impianto in fase di cantiere, gli impatti cumulativi con altri impianti di energia rinnovabile della Val di Cornia e l'intervisibilità. In seguito al deposito della documentazione integrativa e di chiarimento, il Comune, nel contributo del 19/12/2024, fa presente quanto segue:

richiama le pertinenti disposizioni delle NTA del vigente RU;

ritiene la viabilità di accesso all'area di impianto, che sarà utilizzata in fase di cantiere, non adeguata al trasporto delle componenti dell'impianto previsto;

ritiene significativo l'impatto cumulativo dell'impianto fotovoltaico in esame con altri impianti alimentati ad energia rinnovabili presenti o previsti in Val di Cornia;

ritiene significativa la visibilità dell'impianto dai territori dei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima;

elenca le strutture turistiche ed agrituristiche presenti nell'area circostante l'impianto.

Conferma che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA;

TERNA Rete Italia Spa, nel contributo di avvio procedimento del 10/09/2024, esprime posizione favorevole, in quanto non sono presenti interferenze con elettrodotti ad alta tensione di sua proprietà;

ASA Spa, nel contributo del 02/01/2025, fornisce indicazioni in merito alla risoluzione delle interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato;

il Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 02/10/2024, ha preso in esame le caratteristiche del progetto in valutazione ed il vigente PIT-PPR, con riferimento all'Ambito interessato, alle Invarianti strutturali di piano ed alla Disciplina di piano. Ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento per quanto attiene gli impatti sulle componenti paesaggistiche del progetto.

Il Settore, nel contributo del 10/12/2024, con riferimento alle richieste formulate nel precedente contributo ed alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente, osserva che:

“Punto 1) Risposta parzialmente esaustiva. E' stato predisposto un nuovo elaborato, l'Allegato 10, nel quale oltre a richiamare degli obiettivi e direttive della Scheda d'Ambito non richiamati nell'istruttoria predisposta dal Settore scrivente, in quanto evidentemente non pertinenti, si effettua un'analisi dell'intervento non considerando pienamente il potenziale di trasformazione del paesaggio rurale della depressione retrodunale in cui si colloca l'impianto, anche in considerazione della sua natura di produzione energetica che comporta un uso del suolo che anche se temporaneo e che modificherà il paesaggio per un lungo periodo di tempo. D'altra parte si afferma che “La tessitura agraria non subirà alcuna modifica, l'impianto sarà installato in un appezzamento di forma geometrica piuttosto regolare, di modeste dimensioni, che non sarà alterato da nuove viabilità o cesure”. In più punti si richiama inoltre il valore della siepe perimetrale prevista quale elemento di mitigazione in grado di ricostruire il valore ecologico dell'area. Con riferimento alla prima invariante strutturale del PIT/PPR non si chiarisce appieno il problema dell'irrigazione delle piantumazioni che saranno messe a dimora e dell'approvvigionamento dell'acqua necessaria per la pulizia dei pannelli.

Punto 2) Risposta parzialmente esaustiva. L'analisi cumulativa condotta non analizza tutti gli impianti da energie rinnovabili che trasformeranno l'area nel loro insieme ma si limita ad effettuare delle analisi dell'impatto “aereo” od a mettere in rapporto il suolo agricolo con la trasformazione proposta che non appare significativo dal punto di vista paesaggistico percettivo. D'altra parte si sottolinea che il PAUR in loc. Bocche di Cornia” nel Comune di Piombino (LI), di potenza massima pari a 7.770 kW - Proponente SPV Energy 1 S.r.l.” è stato archiviato senza però evidenziare che per l'impianto fotovoltaico della Solar Energy della potenza di 33,7986 MWp sempre a Bocche di Cornia e distante meno di un chilometro da quello in esame, il PAUR si è concluso favorevolmente con D.G.R. n. 1439 del 12-12-2022, così come non si localizza in tutta la sua estensione l'impianto “Campiglia Iren” della potenza di 67 MW e distante circa 2,3 km, né si analizza l'impatto sommato ad altre fonti di energie rinnovabili, quali gli impianti eolici (ad esempio l'impianto eolico esistente a Piombino e l'impianto eolico in VIA Statale della potenza di 57,6 MW. Presentato dalla San Nicola Energia S.r.l.). L'analisi degli effetti cumulativi si è incentrata quindi sugli effetti “positivi” indotti dalla realizzazione dell'impianto piuttosto che sulle trasformazioni cumulate del paesaggio che da rurale mostra un trend di trasformazione in zona destinata alla produzione energetica.

Punto 3) Risposta parzialmente esaustiva. E' stato predisposto l'elaborato Allegato 9 – PG-R1. Dall'analisi di tale elaborato continua però a non essere evidente come saranno mantenute le scoline campestri visto il layout previsto. Appare inoltre che la siepe perimetrale avrà una larghezza ridotta anche se non chiaramente esplicitata.

Punto 4) Risposta esaustiva. E' stato predisposto l'elaborato Allegato 11 – SF-R1, dall'analisi del quale si conferma la natura del paesaggio rurale che sarà interessato dall'intervento.

Punto 5) Risposta parzialmente esaustiva. Si afferma che non è possibile presentare un diverso layout che, a parere del proponente, andrebbe a discapito sia del paesaggio che della produzione energetica.

Punto 6) Risposta non esaustiva. Si continua a riproporre quanto già presentato in prima istanza senza predisporre gli approfondimenti richiesti e senza riprodurre una rappresentazione planimetrica effettivamente rappresentativa delle opere di mitigazione. Non è chiaro inoltre il sistema di approvvigionamento idrico con cui sarà effettuata l'irrigazione né il soggetto che avrà in carico gli olivi.

Punto 7) Risposta non esaustiva. Anche in questo caso si ripropone quanto già presentato in prima istanza e continua a non essere individuato il sistema di l'irrigazione né il soggetto che avrà in cura il prato campestre sottostante i pannelli.

Punto 8) Risposta non esaustiva. Non è stato prodotto nessun approfondimento e si assume per scontato che non ci sarà alcuna perdita di fertilità dei suoli vista la presenza del prato campestre al di sotto dei pannelli.

Punto 9) Risposta esaustiva.

Punto 10) Risposta parzialmente esaustiva. Premesso che non si richiedevano delle nuove fotosimulazioni solamente dai percorsi fondativi, avendo scelto la maggior parte dei punti di analisi da zone in cui non è visibile l'impianto, di fatto si è data una risposta solo parziale anche perché non viene indicata la tempistica con cui si prevede che la siepe perimetrale prevista raggiunga uno sviluppo tale da ottenere l'effetto mascheramento previsto dal proponente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che non si sia data una risposta complessivamente esaustiva e che rimangano degli aspetti dell'inserimento paesaggistico non esaminati in maniera approfondita".

Tuttavia, in conclusione, il Settore ritiene che, vista la contenuta estensione dell'impianto, le problematiche rilevate possano essere risolte nella successiva fase progettuale nel rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) riportate nel quadro prescrittivo del presente atto;

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel contributo di avvio procedimento del 28/10/2024, ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento per quanto attiene le interferenze del progetto con i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale.

Il Settore, nel contributo conclusivo del 20/12/2024, afferente la documentazione integrativa, fa presente che non sono emerse competenze specifiche da parte del Settore in merito agli aspetti progettuali segnalati. Ricorda inoltre che il sito interessato dall'impianto ricade in aree perimetrate a pericolosità da alluvione fluviale P2 e P3 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondenti a pericolosità da alluvioni poco frequenti e frequenti ai sensi della L.R. n. 41/2018 e pertanto trova applicazione la suddetta legge regionale;

l'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo di avvio procedimento del 02/10/2024, evidenzia che gli interventi devono rispettare i quadri conoscitivi e i condizionamenti stabiliti nei seguenti Piani di bacino:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 (PGRA);
- Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 (PGA);
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno;
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del fiume Arno.

In particolare, sottolinea che, considerata la tipologia di intervento, la mitigazione degli effetti ambientali sulle matrici acque e suolo può essere conseguita attraverso l'applicazione delle eventuali disposizioni della pianificazione di bacino per l'area di interesse e delle discipline normative specialistiche che ne regolano la costruzione e l'esercizio (di competenza di altri enti). L'Autorità chiarisce inoltre che la pianificazione vigente non prevede pareri o nulla osta per questa tipologia di intervento, ma che spetta al proponente garantire che il progetto sia coerente con tale pianificazione. Ritiene fondamentale l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nel contributo di avvio procedimento del 30/09/2024, ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento in materia agricola e con riferimento alla coerenza del progetto con il D.Lgs. 199/2021. A seguito del deposito della documentazione integrativa, nel contributo conclusivo del 05/04/2024, il Settore prende atto degli elaborati presentati dal proponente. Conferma le osservazioni e le indicazioni contenute nel precedente contributo:

"Si raccomanda in generale la messa in atto di pratiche compatibili non solo con il mantenimento della fertilità dei suoli ma anche con la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo, la tutela della biodiversità e con la tutela delle risorse idriche, evitando tutte quelle condizioni che possono esporre il suolo al rischio di erosione e compattamento (ad es. lasciare il terreno nudo, transitare con i mezzi sul terreno bagnato), oltre a garantire il monitoraggio del mantenimento della fertilità del suolo per adottare eventuali interventi di mitigazione.

Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali (strutture di sostegno; moduli ecc.) ed il ripristino della fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.";

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, nel contributo del 12/12/2024, ha preso in esame la documentazione complessivamente depositata dal proponente nell'ambito del procedimento, con riferimento agli aspetti monumentali, paesaggistici ed archeologici.

"Ambito monumentale e paesaggistico

Il progetto non ricomprende direttamente aree e immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II D.Lgs. 42/2004 ma ricade in un'area di eccezionale importanza culturale per la presenza di siti archeologici e monumentali, tra cui, a titolo esemplificativo: Rocca di Campiglia, Villa Magone, Rocca San Silvestro, Castello di Populonia, Torre Medievale di Baratti, Torre e Fontana della Vignarca, Parco archeologico di

Baratti e Populonia, necropoli di Piano e Poggio delle Granate, Mausoleo di Venturina, necropoli della Pulledraia ed altri rinvenimenti posti lungo la via Aurelia che indicano la presenza della viabilità antica.

L'intervento proposto, pur non ricadendo direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, prevede la collocazione dell'impianto fotovoltaico in un'area nelle cui vicinanze si trovano le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

- la fascia costiera compresa tra il golfo di Baratti e il golfo di Salivoli, sita nell'ambito del comune di Piombino, area sottoposta a tutela con D.M. 22/09/1957 - G.U. 244 del 1957a, in quanto "La zona predetta costituisce, con la pineta a nord e a levante del golfo di Baratti, con il promontorio di Populonia, ricco di foltissima vegetazione, dominante il golfo, con la zona archeologica e con il centro urbano di Populonia con il suo castello medioevale, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica e di notevole valore estetico e tradizionale"

La collocazione dell'impianto risulta inoltre nelle vicinanze delle seguenti aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D. Lgs. 42/2004:

- Riserva Regionale "Padule orti Bottagone", area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice;

- Area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 42/2004 denominata LI05 "Area di pertinenza dell'antica città etrusca di Populonia. Sull'altura insiste l'antico centro urbano, circondato dalle estese necropoli monumentali, inserite nel suggestivo contesto ambientale. L'area del golfo e del parco archeologico, oltre all'importante contesto ambientale di archeologia industriale legato all'estrazione delle scorie ferrose e ad un monastero altomedievale, include importanti testimonianze insediative costiere e le tombe della necropoli monumentale di S. Cerbone-Casone".

Per quanto riguarda la disciplina prevista dalla Scheda d'Ambito di Paesaggio n. 16 "Colline metallifere e Elba", si evidenzia come tra le criticità sia menzionata la localizzazione di aree produttive in aree di bonifica agricola, in corrispondenza degli scali storici dei centri collinari o all'incrocio tra la viabilità principale di pianura e i collegamenti trasversali, e sia altresì segnalata l'area a sud rispetto a quella di progetto come critica per la presenza di diversi impianti fotovoltaici a terra.

Di seguito si riportano gli Indirizzi per le politiche e gli Obiettivi disposti dalla citata disciplina per l'area in oggetto:

Indirizzi per le politiche:

18. limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra Follonica e Scarlino, alla fascia costiera di San Vincenzo, all'Isola d'Elba. Per i territori circostanti le zone umide costiere (Orti Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori processi di frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell'urbanizzato

24. garantire nelle pianure costiere che i nuovi interventi infrastrutturali non accentuino l'effetto barriera causato dal corridoio infrastrutturale (Aurelia Vecchia - SGC Aurelia- ferrovia), dal punto di vista percettivo ed ecologico

25. contenere nelle pianure alluvionali i processi di urbanizzazione in modo da evitare fenomeni di diffusione insediativa in territorio rurale e la saldatura dei principali assi stradali, salvaguardando i varchi ineditati (con particolare riferimento all'asse Venturina-Piombino e Follonica-Scarlino Sacalo);

29. favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia semplificata, sia per quelli della bonifica storica;

Obiettivo 1

Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l'entroterra.

1.7 - nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della bonifica (piana tra San Vincenzo, Piombino e Follonica) mantenere in efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio

Orientamenti:

- preservare la struttura della maglia agraria storica;*
- mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico;*
- evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali.*

Tutto ciò premesso, verificate le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico in merito all'ambito in oggetto, quest'Ufficio ritiene che l'intervento proposto, in un contesto prossimo ad aree di elevato valore

paesaggistico e di presenze monumentali diffuse, possa interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio, e pertanto si ritiene che l'intervento debba essere assoggettato alla procedura di VIA.

Ambito archeologico

In riferimento alla procedura in oggetto, questa Soprintendenza rileva che il progetto ricade in zone per lo più a rischio archeologico alto e medio. L'area, infatti, pur non essendo sottoposta a provvedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche individuate dalle ricognizioni di superficie e diffuse nel contesto territoriale.

Le opere previste potrebbero comportare effetti negativi significativi sul potenziale patrimonio archeologico sepolto, anche in considerazione della profondità per l'infissione dei pali di sostegno dei moduli fotovoltaici e dei movimenti-terra per gli elettrodotti in MT e BT e la posa in opera di quanto previsto in progetto per la realizzazione dell'impianto.

Si ritiene quindi che l'intervento debba essere assoggettato alla procedura di VIA e si richiede pertanto che per il progetto in questione venga elaborato un apposito Studio di Impatto Ambientale, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, che descriva i probabili effetti significativi e negativi del progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio archeologico.";

Il Settore Transizione ecologica, nel contributo di avvio procedimento del 30/09/2024, prese in esame la normativa e gli atti di programmazione afferenti alle energie rinnovabili ed agli impianti fotovoltaici, ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento con riferimento alla coerenza del progetto con il D.Lgs. 199/2021, alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale ed alle interferenze con un tratto di un esistente elettrodoto MT di e-Distribuzione Spa.

Il Settore, nel contributo conclusivo del 04/12/2024, a seguito del deposito delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dal proponente, evidenzia che "l'area dell'impianto non è effettivamente interessata da alcuna delle tipologie di "aree non idonee" regionali. Per quanto riguarda la ricomprensione del progetto d'impianto all'interno delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2024 e la sua ricomprensione (o meno) nei divieti di cui al comma 1 bis dello stesso articolo 20, il Settore non risulta competente a verifiche puntuali, non essendo ancora tale disciplina ricondotta a legge regionale.

Si rileva comunque che:

- il proponente ha documentato, tramite elaborati trasmessi anche con le integrazioni, la ricadenza del sito di impianto nelle "aree idonee" di cui al D.Lgs. 199/2021, articolo 20 comma 8, lett. C-ter;
- il proponente ha documentato con le integrazioni la ricadenza del progetto nei casi di esclusione dal divieto inerente il fotovoltaico "a terra" previsti dal comma 1-bis sopraddetto.

Il proponente ha inoltre presentato chiarimenti relativamente alla connessione con la rete di distribuzione ENEL".

Pertanto, per quanto attiene alla corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la programmazione energetica statale e regionale, il Settore non esprime opposizioni al progetto;

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 04/11/2024, ha preso in esame le caratteristiche del progetto e le componenti ambientali di competenza dell'Agenzia (rumore, campi elettrico e magnetico, qualità dell'aria ed emissioni evitate in atmosfera, ambiente idrico ed acque sotterranee, terre e rocce da scavo), segnalando la necessità di chiedere integrazioni in merito alla gestione delle terre di scavo ed al rumore. Ha indicato la necessità di impartire alcune condizioni ambientali. Nel contributo conclusivo del 03/01/2025, l'Agenzia prende in esame gli aspetti afferenti alle terre e rocce da scavo, all'ambiente idrico, alle polveri in fase di costruzione ed al rumore; richiama le condizioni indicate nel precedente contributo.

Ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di VIA, con le condizioni ambientali suggerite, che vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che sono pervenute 76 osservazioni da parte di cittadini singoli o associati, tutte contrarie alla realizzazione dell'impianto in esame. Gli argomenti trattati nelle osservazioni sono riconducibili ai seguenti:

- presenza in Val di Cornia di coltivazioni viticole DOC e DOCG ed olivicole IGP;
 - borghi e paesaggi agricoli della Val di Cornia; tutela del paesaggio e dei beni archeologici;
 - impianti fotovoltaici realizzati nel Comune di Montalto di Castro (VT);
 - natura agricola dell'area interessata dall'impianto;
 - definizione delle aree idonee per gli impianti fotovoltaici a terra;
- presenza di aree naturali protette e Siti Natura 2009 nella Val di Cornia; tutela della fauna locale;

- pericolosità idraulica e geologica dell'area; esigenze di tutela del suolo; assicurare la corretta regimazione delle acque meteoriche;
- aspetti naturalistici; tutela dei suoli; presenza del Fiume Cornia a 380 m dall'impianto; tutela dei corridoi ecologici;
- impatti degli impianti eolici;
- impianti fotovoltaici da realizzare su coperture o su terreni marginali;
- tutela delle attività agricole, agrituristiche e turistiche;
- partecipazione dei cittadini alle procedure ambientali;
- *life cycle assessment* degli impianti fotovoltaici;
- alterazione del microclima;
- impatti cumulativi; presenza a circa 500 m dell'impianto FV autorizzato "Bocca di Cornia";
- corretta gestione rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) a fine vita impianto;

Dato atto altresì che il proponente ha presentato specifiche controdeduzioni in merito alle suddette osservazioni, nell'ambito della documentazione integrativa:

- prevede per i residenti e gli ospiti delle strutture ricettive ricariche elettriche green per il proprio veicolo direttamente dal fotovoltaico a prezzi bassi, installando prese di ricarica veloce a proprie spese;
- la visibilità dell'impianto è solo locale; l'impianto è di contenute dimensioni; è posto in area idonea agli impianti fotovoltaici; al termine della vita utile dell'impianto, i terreni potranno ritornare all'utilizzo agricolo;
- il progetto non interessa aree protette;
- le quote del piano campagna e quindi del deflusso superficiale delle acque è in direzione Est e Sud-Est, ove è presente l'ampio fossato di raccolta delle acque dei campi, corrente parallelo al Canale Allacciante Destro. Per tutta la vita utile verrà mantenuto un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali. La presenza del prato polifita ha lo scopo di evitare l'erosione del suolo e ridurre il deflusso superficiale;
- è previsto il sollevamento di 20 cm della rete di recinzione perimetrale per non creare barriere alla circolazione della piccola fauna;
- attraverso il monitoraggio dell'impianto, sia con le analisi del suolo (ogni 5 anni) che dello sviluppo degli interventi a verde (siepe campestre, prato polifita, oliveto), si individueranno eventuali misure correttive necessarie;
- il mancato apporto di luce al suolo non sarà totale; la luce giungerà attenuata in parte dell'area; la presenza di vegetazione erbacea è prevista su tutta l'area di impianto quasi senza soluzione di continuità;
- il proponente si fa carico dei costi dovuti alla gestione RAEE, inseriti nell'acquisto dei beni dalla fabbrica;
- in merito al cuneo salino, il progetto in oggetto non prevede prelievi idrici da falda;

Preso atto che il proponente, con l'istanza del 21/08/2024, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Visto che le condizioni ambientali emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti, alle osservazioni del pubblico ed alle relative controdeduzioni del proponente:

per quanto riguarda la componente atmosfera

con riferimento alle polveri in fase di cantiere, il proponente ha presentato una specifica relazione relativa alla valutazione delle emissioni diffuse di polveri, redatta sulla base delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", redatte da ARPAT e parte integrante del Piano regionale della qualità dell'aria - PRQA vigente (Allegato 2). L'approccio seguito dal proponente per le stime effettuate appare corretto, tuttavia si rileva in dettaglio che:

- con il previsto abbattimento dell'80% delle emissioni dovute ai transiti su piste non pavimentate, il relativo rateo emissivo passa a circa 35 g/h, che sommato agli altri fattori calcolati porta ad un'emissione complessiva di circa 117 g/h, comunque superiore alla soglia di 83 g/h indicata dalla Tabella 17 delle Linee Guida ARPAT, al di sotto della quale non vi è necessità alcuna azione mitigativa;

- la Tabella 10 delle Linee Guida riporta un intervallo di 30÷15 h per la applicazione delle bagnature al fine di ottenere un abbattimento dell'80 % delle polveri; quindi, a livello cautelativo, è necessario adottare una frequenza delle bagnature giornaliera (anziché ogni 2 giorni come indicato dal proponente);
- la posa di pannellature antipolvere provvisoria durante le operazioni di cantiere risulta importante; combinata con le bagnature previste, è prevedibile un'adeguata mitigazione degli impatti.
In conclusione, rispetto a quanto già indicato dal proponente, appare sufficiente che sia prescritto di effettuare le bagnature con frequenza giornaliera, come si riporta nel quadro prescrittivo.

E' inoltre opportuna l'adozione delle seguenti ulteriori misure:

- l'adozione di sistemi di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere;
- di tenere aggiornato un registro di cantiere ove annotare le bagnature effettuate ed i relativi quantitativi di risorsa idrica utilizzati, per eventuali controlli delle Autorità competenti.

Il proponente non ha previsto nel progetto l'attivazione di nuove derivazioni di acque superficiali o sotterranee e pertanto il fabbisogno idrico per le bagnature deve essere soddisfatto mediante autobotte;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

con riferimento al PGR l'area dell'impianto fotovoltaico è classificata a pericolosità da alluvione bassa, media e alta (P1, P2 e P3). Pertanto, ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della disciplina di piano (PGR), la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina regionale per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta anche indicazioni per la tutela dei corsi d'acqua). Ai sensi di quanto indicato alla lettera c), comma 1, art. 8 ed al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 41/2018, il proponente prevede interventi di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

L'impianto fotovoltaico è posto a distanza superiore a 10 m dal piede esterno d'argine del Canale Allacciante Destro, identificato con codice TC14330 nel reticolo idrografico regionale, in conformità a quanto previsto dal r.d.523/1904 e dall'art. 3 della L.R. 41/2018.

con riferimento al PAI (Piano assetto idrogeologico, distretto Appennino settentrionale), l'area di intervento non ricade in aree a pericolosità da frana;

negli strumenti urbanistici comunali, l'area di impianto è caratterizzata da pericolosità geologica g.3 - elevata per fenomeni di subsidenza; pertanto il dimensionamento esecutivo dei pali di fondazione delle strutture di supporto dei pannelli e delle fondazioni a platea delle cabine di campo e della cabina di consegna deve tenere conto dei possibili cedimenti del terreno;

le opere in progetto, fatte salve le previste cabine, non modificano la permeabilità dei suoli e le condizioni di deflusso nell'area di esame, con riferimento alle acque meteoriche dilavanti;

nell'area di intervento affiorano depositi lacustri, palustri, lagunari o di colmata caratterizzati da argille, limi e sabbie, mentre in profondità possono essere presenti orizzonti ghiaiosi. Questi terreni sono caratterizzati da una permeabilità primaria per porosità. Il proponente, all'interno della "Relazione Geologica", fa riferimento alla Carta della Permeabilità presente negli strumenti urbanistici comunali; prove penetrometriche condotte in siti limitrofi all'area di impianto evidenziano che la falda acquifera si attesta ad una profondità di circa 2,5 m dal piano di campagna;

i pannelli saranno installati su strutture di sostegno supportate da pali metallici infissi nel terreno, quindi senza impermeabilizzazione del suolo o alterazioni del drenaggio superficiale. L'impermeabilizzazione è limitata al sedime delle tre cabine di campo previste e della cabina di consegna;

per quanto riguarda il monitoraggio ambientale

il proponente prevede analisi periodiche per verificare eventuali modifiche delle caratteristiche pedologiche del suolo. Le analisi saranno condotte durante la fase di installazione, a distanza di 5 anni, e nella fase di dismissione, al termine della vita utile dell'impianto (30 anni). Il monitoraggio coinvolgerà almeno tre siti dell'appezzamento, di cui uno in posizione ombreggiata dai pannelli fotovoltaici;

per quanto riguarda le terre e rocce da scavo

in considerazione delle caratteristiche geologiche della Val di Cornia, vi è la probabilità di ritrovare campioni di suolo con anomalie nella concentrazione di sostanze metalliche, legate a fenomeni di origine naturale quali il trasporto parte del Fiume Cornia e la rete di scolo esistente. Per il completo riutilizzo in sito delle

terre, come ha ipotizzato il proponente, le terre devono rispettare i valori delle pertinenti concentrazioni soglia di contaminazione - CSC;

per quanto riguarda la componente rumore

con riferimento alla fase di esercizio dell'impianto, occorre l'adozione della seguente misura: in seguito alla messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il proponente eseguirà rilievi fonometrici atti ad controllare il rispetto dei limiti normativi con particolare riferimento alla verifica della presenza di componenti tonali presso i ricettori;

con riferimento alla fase di cantiere, è possibile il superamento dei limiti di legge quando le lavorazioni per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse (recinzione, viabilità interna) avverranno nella parte dell'area di cantiere più vicina al recettore R1. Il proponente metterà in atto le mitigazioni previste nella documentazione presentata: in particolare, l'utilizzo della macchina battipali dovrà avvenire interponendo tra sorgente e recettore una barriera acustica mobile, in quanto il calcolo effettuato dal proponente include l'attenuazione fornita da tale barriera;

se, in esito alla progettazione esecutiva delle attività di cantiere, tenuto conto dell'efficacia degli interventi attivi e passivi di riduzione del rumore, dovesse emergere, per le attività lavorative svolte in prossimità dell'edificio residenziale presente, la possibilità residua di superamento dei limiti di legge compreso il valore limite differenziale di immissione presso il recettore R1, il proponente richiederà al Comune di Piombino un'autorizzazione in deroga (D.P.G.R. n. 2/R/2014);

per quanto attiene la componente radiazioni non ionizzanti

in prossimità dell'impianto fotovoltaico in progetto, a nord-ovest, è presente un recettore (abitazione) a circa 22 m di distanza;

con riferimento all'induzione magnetica, si può ritenere che i nuovi apparati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale di distribuzione non interferiranno con luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore/giorno. Il trasformatore a palo presente, a cui si allaccerà l'impianto, dista circa 38 m dal recettore sopra segnalato. L'impianto in progetto non comporta criticità ed è coerente con quanto stabilito dal D.P.C.M. 8/7/2003;

per quanto riguarda la componente la fauna, flora ed ecosistemi

l'intervento si colloca in area attualmente utilizzata a fini agricoli, in particolare adibita a seminativo semplice;

allo stato di progetto, per ovviare all'effetto barriera e consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia, il progetto prevede il sollevamento della rete di recinzione di 20 cm dal piano campagna;

il progetto prevede la realizzazione di aree destinate a vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la realizzazione di un piccolo uliveto nella porzione nord-ovest;

il sesto di impianto della siepe arbustiva prevista al perimetro dell'impianto fotovoltaico sarà composta da specie spontanee dell'area quali, quali: *Arbustus unedo*, *Cornus mas*, *Pistacia lentiscus*, *Crataegus monogyna*. La scelta delle specie autoctone locali consentirà di ridurre al minimo l'esigenza di irrigazioni se non per soccorso nei primi anni dall'impianto. Per il fabbisogno idrico, il proponente prevede di approvvigionare l'acqua necessaria tramite autobotte;

il progetto non interessa aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000, siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale; nell'area della Val di Cornia sono presenti sia aree naturali protette che siti della Rete Natura 2000;

per quanto riguarda la componente beni paesaggistici e beni archeologici

l'area su cui ricade l'impianto non è interessata da vincoli culturali o archeologici di cui alla parte seconda del D.Lgs.42/2004, né da vincoli paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del suddetto decreto;

nell'area della Val di Cornia sono presenti beni monumentali tutelati dalla parte seconda del decreto, beni archeologici di cui all'art.142 comma 1 lett. m) del decreto e beni paesaggistici, di cui agli artt.136 e 142;

Considerato inoltre quanto segue, con riferimento ai contributi istruttori negativi della Soprintendenza e del Comune di Piombino:

i mezzi di trasporto che saranno utilizzati dal proponente in fase di costruzione dovranno rispettare le limitazioni disposte per le viabilità interessate;

nell'istruttoria sono stati presi in esame gli impatti cumulativi del progetto fotovoltaico in esame con alcuni piccoli impianti FV in esercizio e con il grande impianto agrivoltaico autorizzato "Bocca di Cornia", posto a circa 500 m ad est rispetto all'impianto in esame;

è rispettata la distanza minima tra impianti di 200 m di cui all'art.6 della l.r. 11/2011;

la visibilità dell'impianto è limitata dalla natura pianeggiante dell'area vasta circostante l'impianto in progetto e dagli interventi di mitigazione a verde previsti;

dall'istruttoria non sono emersi effetti negativi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto sulle attività turistiche ed agrituristiche presenti nell'area vasta;

dall'istruttoria non sono emersi effetti negativi, diretti o indiretti, su beni monumentali o paesaggistici; sono necessarie alcune cautele durante il cantiere ai fini della tutela di possibili presenze archeologiche;

Considerato inoltre quanto segue, con riferimento alle osservazioni pervenute dal pubblico:

il progetto in esame non interferisce con vigneti o uliveti in coltivazione allo stato attuale;

la vigente normativa consente la realizzazione di alcune tipologie di impianti FV in area agricola;

il progetto in esame non interferisce con il Fiume Cornia;

è auspicabile la realizzazione di impianti FV su coperture oppure in aree degradate; tuttavia, oggetto della presente valutazione è un FV a terra, consentito allo stato della vigente normativa;

vista la collocazione in pieno campo dell'impianto FV previsto e la sua limitata dimensione, la possibile alterazione del microclima dovuta alla presenza dei pannelli, rispetto allo stato attuale, non è da ritenersi significativa;

durante il presente procedimento è stata assicurata la partecipazione del pubblico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedure di VIA;

è necessario che, al termine della vita utile, le componenti impiantistiche – con particolare riferimento ai pannelli – siano oggetto, nella massima misura, di riutilizzo o riciclaggio oppure di recupero, al fine di non mandare perdute le componenti ivi contenute, con particolare riferimento a metalli e terre rare, silicio e vetro;

Dato atto che l'energia fotovoltaica è una forma di energia rinnovabile;

Considerato inoltre quanto segue:

le politiche comunitarie in materia di energia sono basate sul principio della massima diffusione delle energie da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55%, rispetto al 1990, entro il 2030;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile è in linea con l'obiettivo A3 del PAER e con l'obiettivo A1 e con la Dimensione "decarbonizzazione" e la Dimensione "sicurezza energetica" del PNIEC 2030;

la realizzazione dell'impianto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*);

la realizzazione dell'impianto è quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

la realizzazione dell'impianto in esame è altresì coerente con gli indirizzi della Commissione Europea in materia di fonti energetiche rinnovabili, oltre che con il principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili;

l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, in luogo delle fonti energetiche fossili, determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

il regolamento comunitario 2022/2577 e successiva modifica, mira alla rapida diffusione delle energie rinnovabili, sia ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici che ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in relazione alla attuale crisi russo-ucraina nonché a future crisi internazionali. I progetti degli impianti di energia rinnovabile sono di interesse pubblico prevalente e di interesse per la salute e la sicurezza pubblica, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici e per la decarbonizzazione del sistema energetico. In sede di ponderazione degli interessi giuridici, nei singoli casi concreti, deve essere data priorità alla costruzione ed all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

analoghi principi in materia di energie rinnovabili sono previsti dal D.Lgs.190/2024;

il progetto non è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui al vigente Piano ambientale ed energetico regionale ed alla L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative;

l'impianto è localizzato in area idonea prevista dalla normativa nazionale, art.20 comma 8, lettera c-ter), del d.lgs.199/2021;

l'impianto è coerente con l'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs.199/2021 e con il d.l. 63/2024, art.5, recanti limitazioni alla realizzazione di fotovoltaici a terra in area agricola;

Visto che:

l'impianto sarà realizzato in un'area a destinazione agricola, secondo gli strumenti comunali vigenti;

il progetto determina la convivenza della attività di produzione energia con attività di gestione dei suoli (prato polifita) per un periodo di circa 30 anni; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti all'uso agricolo;

le opere facenti parte del progetto in esame non ricadono all'interno di aree tutelate paesaggisticamente né dal punto di vista monumentale o archeologico;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni di mitigazione e monitoraggio per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere, per l'esercizio e per la fase di dismissione;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi

sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: paesaggio	Contestualmente alla presentazione di istanza di PAS al Comune, il proponente deve presentare al Settore VIA scrivente uno specifico elaborato che dia conto di quanto segue: a) raddoppio in larghezza della siepe campestre perimetrale con utilizzo delle piante endemiche di un'età e velocità di accrescimento tale da raggiungere gli effetti di mitigazione attesi in 3-4 anni; b) identificazione del soggetto che provvederà alla coltivazione e manutenzione degli olivi; c) definizione del sistema di irrigazione utilizzato per il prato campestre, la fascia di mitigazione e gli olivi verificando e dimostrando che il soddisfacimento idrico per le esigenze di progetto non produrrà un eccessivo abbassamento del livello della falda acquifera, in linea con la prima invariante del PIT/PPR; d) predisposizione di un layout tale da non interferire con le scoline campestri; e) chiarire la metodologia che sarà utilizzata per la pulizia dei pannelli, la quale non dovrà comunque prevedere l'uso di detergenti; f) prevedere degli interventi di miglioramento delle caratteristiche di fertilità dei suoli sottostanti i pannelli, in linea con il monitoraggio previsto, al fine di garantire la loro restituzione ad uso agricolo, a fine vita utile.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	Settore Tutela Riquilibrata Valorizzazione del Paesaggio
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: terre e rocce da scavo	Contestualmente alla presentazione di istanza di PAS al Comune, il proponente deve presentare al Settore VIA scrivente uno specifico elaborato che dia conto di quanto segue: a) quantificare nel dettaglio gli scavi necessari alla realizzazione delle tre cabine di campo e della cabina di consegna; b) presentare i risultati di un'indagine preliminare volta ad accertare, su un congruo numero di campioni, le caratteristiche dei suoli scavati (piano di	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: terre e rocce da scavo	indagine di cui all'art. 11 del D.P.R. 120/2017); c) nel caso nelle terre dovessero essere riscontrati superamenti dei limiti previsti per la specifica destinazione d'uso del suolo, il materiale scavato deve essere gestito come rifiuto; in tal caso il proponente deve provvedere alla notifica preliminare stabilita dall'art. 245 del D.Lgs. 152/2006.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
4	CORSO d'OPERA	Aspetti gestionali: cantiere	Il proponente si deve uniformare alle pertinenti indicazioni delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018). Inoltre, durante la realizzazione delle attività di cantiere il proponente deve attenersi alle seguenti indicazioni con riferimento alle polveri: a) adottare una frequenza di bagnatura giornaliera, anziché ogni due giorni come previsto nella documentazione agli atti; b) porre in opera pannellature antipolvere in occasione delle lavorazioni in prossimità dei recettori; c) effettuare la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere; d) tenere in cantiere un registro aggiornato ove annotare le bagnature effettuate ed i relativi quantitativi di risorsa idrica utilizzati, a disposizione degli organi di controllo. Con riferimento alla tutela del suolo e delle acque: e) con riferimento ad eventuali interferenze con le acque, sia superficiali che sotterranee, il proponente deve attuare tutte le precauzioni necessarie affinché non si determini deterioramento della loro qualità; f) adottare accorgimenti per evitare spargimenti di oli o altre sostanze inquinanti, in particolar modo in presenza di acqua nei terreni superficiali; adottare soluzioni tecniche volte ad eseguire scavi e posa in asciutto, al fine di evitare fenomeni di contaminazione delle falde sotterranee; g) qualora si verificassero superamenti delle CSC, a causa di sversamento accidentale al suolo o nel corpo idrico sotterraneo di oli, additivi o altro materiale inquinante, il proponente deve mettere in atto misure per contenere e rimuovere le sostanze sversate ed attivare le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
5	POST OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Entro 3 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il proponente deve presentare al Settore scrivente i dati di specifici rilievi fonometrici atti a controllare il rispetto dei limiti normativi con particolare riferimento alla presenza di componenti tonali presso i ricettori.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
6	POST OPERAM	Aspetti gestionali: dismissione	Almeno 12 mesi prima del termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve presentare al Settore VIA regionale il progetto di dettaglio delle attività di dismissione e recupero ambientale ovvero delle attività di <i>revamping</i> necessarie alla prosecuzione delle attività. In caso di dismissione, il proponente deve ripristinare le caratteristiche originarie (geologiche, meccaniche e stratigrafiche) del suolo e sottosuolo.	Fase di dismissione	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

la messa in atto di pratiche compatibili non solo con il mantenimento della fertilità dei suoli ma anche con la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo, la tutela della biodiversità e con la tutela delle risorse idriche, evitando tutte quelle condizioni che possono esporre il suolo al rischio di erosione e compattamento (ad es. lasciare il terreno nudo, transitare con i mezzi sul terreno bagnato), oltre a garantire il monitoraggio del mantenimento della fertilità del suolo per adottare eventuali interventi di mitigazione;

per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, garantire la completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali (strutture di sostegno; moduli, ecc.) ed il ripristino della fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

dato atto che il proponente ha previsto l'assistenza archeologica durante le attività di cantiere, in applicazione della parte seconda del d.lgs.42/2004, si ricordano gli obblighi di cui all'art.90 del decreto, in caso di scoperte archeologiche fortuite;

in applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, l'utilizzo delle strade di interesse locale per l'accesso dei mezzi di trasporto alle aree di cantiere, dalla S.P. della Principessa e della S.S. n.398 della Val di Cornia, deve rispettare le limitazioni di sagoma e di portata previste per tali viabilità; a tale proposito si richiamano inoltre le NTA del RU del Comune di Piombino, artt.76-78;

di richiedere, prima dell'avvio dei lavori, la segnalazione dei sottoservizi ad ASA Spa, al fine di risolvere le eventuali interferenze esistenti tra i servizi di rete e impianti gestiti da ASA, l'area circoscritta dal campo fotovoltaico e i cavidotti di progetto MT necessari per la connessione in rete. Un sopralluogo con ASA potrà essere propedeutico a fornire indicazioni utili ad individuare un quadro di riferimento progettuale;

la messa in atto di tutti gli interventi attivi e passivi di mitigazione del rumore proposti per il cantiere nella documentazione presentata, tenuto conto della loro efficacia; l'utilizzo della macchina battipali dovrà avvenire interponendo tra sorgente e recettore una barriera acustica mobile in quanto il calcolo effettuato dal proponente nella documentazione agli atti include l'attenuazione fornita da tale barriera;

in caso di possibile superamento dei limiti di legge, compreso il valore limite differenziale di immissione, presso il recettore R1, il proponente deve richiedere al Comune di Piombino un'autorizzazione in deroga ai limiti di legge, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 e con le modalità di cui all'allegato 4 dello stesso decreto;

ai sensi del PGA, le opere in progetto non devono recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

nell'ambito dei piani e documenti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in aree a pericolosità idraulica, in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche, di infrastrutture di trasporto. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

fatto salvo quanto previsto dal proponente in termini di sopraelevazione delle componenti impiantistiche al di sopra del battente idrico duecentennale, in applicazione della l.r. 41/2018, devono essere realizzati interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso il corpo idrico recettore, garantendo il buon regime delle acque (non aggravio delle condizioni di rischio al contorno);

nel dimensionamento esecutivo delle strutture impiantistiche, tenere conto dei possibili fenomeni di subsidenza che possono interessare l'area di impianto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione degli interventi previsti si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 4,7 MWp, in area agricola, in località "Campo all'Olmo", nel Comune di Piombino (LI), proposto da Energy Pie S.r.l. (sede legale: Via Renata Viganò n.6 - Ferrara; P.IVA: 01752050383), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1183/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Energy Pie S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore Generale Paolo PANTULIANO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 228 del 27-12-2023

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1436 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Conferimento dell'incarico di dirigente a contratto a tempo determinato del Settore "Genio Civile Toscana Nord", della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.13 della l.r. 1/2009.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001878

PRESENTE ERRATA CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*" e richiamato in particolare l'art. 13, recante "Dirigenti con contratto a tempo determinato";

Visto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2019-2021, attualmente in vigore;

Visto il CCI del personale dirigente della Regione Toscana per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che con decreto dirigenziale n. 27528 del 13/12/2024 è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.1/2009, dell'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore "Genio Civile Toscana Nord" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Giunta Regionale, per il periodo di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, con scadenza il 31 dicembre 2024, per il quale sono pervenute complessivamente n. 9 candidature di cui n. 2 non ammissibili;

Dato atto che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" ha trasmesso con nota del 14 gennaio 2025, al sottoscritto e al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile specifica comunicazione relativa agli esiti dell'istruttoria formale sulle dichiarazioni espresse dai candidati, le candidature e relative schede curriculari, depositate agli atti presso il suddetto settore, così come risulta dal verbale di valutazione del giorno 23 gennaio 2025, depositato agli atti del suddetto ufficio;

Dato atto altresì che in data 23 gennaio 2025, il sottoscritto e il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Giunta Regionale, coadiuvati dalla Dirigente del settore competente in materia di reclutamento, hanno proceduto alla valutazione delle candidature ammesse alla procedura di selezione pubblica e al termine della stessa il sottoscritto, tenuto conto anche della proposta avanzata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile, ha ritenuto che la candidatura del soggetto indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, risulti la più idonea a ricoprire l'incarico, per le motivazioni formalizzate nel verbale di valutazione di pari data, conservato agli atti presso il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse umane";

Ritenuto pertanto di procedere all'attribuzione dell'incarico, con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 13, della l.r. n.1/2009, del soggetto indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, affidandogli la responsabilità del Settore sopra richiamato;

Dato atto del rispetto del limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di cui al citato art.13 della l.r. n.1/2009 e della copertura finanziaria necessaria per l'assunzione;

Dato atto altresì che il soggetto indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto dipendente della Regione Toscana è collocato in aspettativa, ai sensi del comma 4 del citato art.13, per tutta la durata del contratto di lavoro e pertanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata a tale adempimento;

Dato atto di quanto previsto al punto 4 della delibera di Giunta regionale n. 1193 del 28 ottobre 2024 recante “*Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale*” concernente l’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 13/2023 (convertito in legge n. 41/2023) che ha previsto l’assegnazione, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento;

Preso atto della dichiarazione resa dal soggetto indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale l’interessata ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n. 978 del 29 luglio 2019 “Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”.

DECRETA

1) di conferire ai sensi dell’art.13 della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, al soggetto indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’incarico di dirigente a contratto a tempo determinato per il periodo di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, affidandogli la responsabilità dirigenziale del Settore “Genio Civile Toscana Nord”, della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Giunta Regionale, sulla base del verbale di valutazione del giorno 23 gennaio 2025, depositato agli atti del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”;

2) di dare atto che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all’incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 4 bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla legge del 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”;

3) di procedere, successivamente all’adozione del presente atto, alla stipula con il soggetto indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto di apposito contratto di diritto privato a tempo determinato, per il conferimento dell’incarico di cui al punto 1, ai sensi dell’art.13 della l.r. 1/2009, previo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art.13, comma 4, per tutta la durata del contratto di lavoro a tempo determinato e l’incarico decorrerà dalla data riportata nello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 1

A

Nominativo

52efe49e9bd779cd603030ac2d691e28687e66b39bb4ad55b8050f6e22deed58

Allegato A)

Ing. Andrea Morelli



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1608 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: [ID 2267] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente installazione (attività IPPC Codice n.2.6) ubicata in via A.Volta n.43, fraz. Casenuove nel Comune di Gambassi Terme (FI). Proponente: Cromofasem Srl. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002053

LA DIRIGENTE

Visti

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, che nel corso del procedimento è stata poi sostituita dalla D.G.R. n. 1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il "*Piano regionale per la qualità dell'aria*" (PRQA), approvato con D.C.R. n. 72 del 18/07/2018;

Premesso che:

il proponente Cromofasem S.r.l. (sede legale: via Francesca Nord, n. 44, nel Comune di Vico Pisano (PI), P.IVA: 01050840501) con istanza acquisita al protocollo regionale il 24.06.2024 (prot. n. 353569), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di VIA postuma ex art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e d.g.r. 931/2019 relativamente all'esistente installazione (attività IPPC Codice n.2.6) ubicata in via A.Volta n.43, fraz. Casenuove nel Comune di Gambassi Terme (FI), depositando la prevista documentazione;

il Settore VIA ha tuttavia riscontrato che il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 3, lettera f) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: "*impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³*" dell'Allegato IV alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006, e come tale rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità di competenza regionale, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010;

il proponente, in data 16.05.2023, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29336 del 13.09.2024, per un importo di € 400,00;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), come da nota prot. n. 53569 del 24.06.2024;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, preveda specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'installazione della società Cromofasem S.r.l. risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale n. 565 del 25.06.2014, da ultimo aggiornata con determinazione dirigenziale n. 1070 del 10.11.2014 entrambe dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa; l'installazione non è mai stata oggetto di procedure in materia di VIA;

l'impianto nel corso del 2023 è stato oggetto di controllo AIA ordinario da parte di Arpat (art. 29-decies c.3, D.Lgs 152/2006), a seguito del quale è stata richiesta - ai sensi dell'art.29 decies c.5 del D.Lgs 152/2006 - l'attuazione di n. 8 azioni di miglioramento;

l'istanza è stata pertanto presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'AIA, con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio; il proponente dichiara che non sono previste modifiche impiantistiche;

in esito alla nota del Settore VIA del 01.07.2024 (prot. 370564) di richiesta integrazioni per la completezza formale, il proponente in data 15.07.2024 (prot. 397345) ha provveduto ad integrare l'istanza;

ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in data 16.07.2024 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; contestualmente il Settore VIA ha richiesto (nota prot. 401055), i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 16.07.2024;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 16.07.2024, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 447161 del 09.08.2024);
- ARPAT (prot. n. 453281 del 14.08.2024);
- Acque Spa (prot. n. 417470 del 25.07.2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 428131 del 01.08.2024);
- Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 419499 del 26.07.2024);
- Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 455704 del 19.08.2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 512747 del 27.09.2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

con nota prot. n. 535812 del 11.10.2024, il proponente ha chiesto una motivata sospensione del termine per poter completare la presentazione della documentazione integrativa sopra citata per un periodo di 45 giorni, come previsto dall'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che il Settore VIA, con nota del 11.10.2024, prot. n. 0536930, ha accolto indicando la data del 11.12.2024 come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con note del 13.12.2024 prot. nn. 648550, 648551, 648552 e 648553, perfezionandola in data 23.12.2024 con nota prot. n. 664933, sulla base della quale il Settore VIA - previa pubblicazione sul sito web regionale della stessa, fatte salve le esigenze di riservatezza - con nota del 23.12.2023 prot. n. 665229, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

il proponente con nota del 10.01.2025 (acquisita al protocollo regionale al n. 17508 del 14.01.2025) ha depositato la documentazione integrativa volontaria inerente gli aspetti sollevati dal Genio Civile;

a seguito della suddetta richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte di:

- ARPAT - Dipartimento di Pisa (prot. n. 15426 del 13.01.2025);

e dei seguenti Settori regionali:

- Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 12156 del 10.01.2025);
- Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 14958 del 13.01.2025);
- Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 17381 del 14.01.2025);
- Bonifiche e Siti Orfani PNNR (prot. n. 25655 del 17.01.2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta da:

- gli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento (prot. n. 353569 del 24.06.2024), come perfezionati in data 15.07.2024 (prot. n.397345);

- la documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 13.12.2024 (prot. nn. 648550, 648551, 648552 e 648553) e in data 23.12.2023 (prot. n. 665229);
- la documentazione integrativa volontaria del 10.01.2025 (prot. n. 17508 del 14.01.2025);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, nonché in base ai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo ad un esistente impianto che svolge l'attività di trattamento superficiale di semilavorati in ferro (cromatura e nichelatura) per articoli di arredamento o per l'industria meccanica. Lo stabilimento, è ubicato all'interno di un'area pianeggiante caratterizzata da attività industriali e artigianali, posta a nord di Gambassi Terme (FI), e risulta confinante con il corso d'acqua denominato rio Arnese.

Lo stabilimento occupa una superficie totale di 4.770 mq di cui i fabbricati ricoprono circa 2.720 mq e si suddividono in:

- edificio principale, dove avvengono le lavorazioni di pulimentatura e galvanica e che ospita anche gli uffici tecnici/amministrativi e i locali spogliatoi coi relativi servizi igienici, per un totale di circa 1.800 mq;
- locali adibiti a officina, deposito sostanze chimiche, deposito prodotti finiti e locale trattamento acque reflue, per un totale di circa 750 mq; davanti al locale di depurazione, al di sotto di una tettoia, sono ubicate le tre vasche di decapaggio, poste sopra ad una vasca di contenimento;
- box prefabbricato in cui è ubicato il deposito materie prime da lavorare e semilavorati, nonché il pozzo artesiano a uso produttivo per un totale di circa 170 mq;

nel resede aziendale è altresì presente una tettoia a copertura dell'area adibita a stoccaggio dei telai del bagno galvanico;

i piazzali esterni - destinati a carico/scarico/transito, parcheggio veicoli e muletti, stoccaggio materiali - risultano in parte pavimentati con blocchetti di cemento ed in parte sterrati;

il ciclo di lavorazione si articola nelle seguenti fasi:

- stoccaggio semilavorati in ferro;
- trattamento meccanico dei semilavorati in ferro mediante pulimentatura;
- trattamento in bagno galvanico automatico o manuale a seconda delle dimensioni del pezzo da trattare (95% automatico);
- assemblaggio;
- imballaggio;
- immagazzinamento;
- spedizione semilavorati.

la capacità produttiva del sito è espressa in superficie metallica trattata, ossia in mq/anno. Il proponente indica non una capacità produttiva massima, ma i dati di produzione dal 2013 al 2023, anno in cui la produzione è scesa a 9.800 mq (del 33% rispetto al 2022). Il calo della superficie metallica trattata dal 2021 deriva dall'aver valutato, da parte dell'azienda, non economicamente sostenibili la nichelatura e/o la cromatura di particolari oggetti, a causa dell'alto costo del gas metano e dell'energia elettrica;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

in relazione al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico regionale), l'area è compresa nell'ambito di paesaggio n. 9 "Val d'Elsa";

l'area impiantistica non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, né all'interno di aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale; non risultano presenti beni archeologici o architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, né aree di potenziale interesse e rischio archeologico;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata a pericolosità da alluvione bassa "P1";

in relazione al Regolamento Urbanistico del Comune di Gambassi Terme, l'installazione è collocata in area *TS.1 Edifici e/o aree per attività produttive e/o artigianali*;

in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Gambassi Terme, l'installazione è collocata in Classe V *"Aree prevalentemente industriali"*, mentre alcune aree limitrofe ricadono in Classe IV *"area di intensa attività umana"*;

il proponente evidenzia che l'area dell'impianto confina con un sito inserito in banca dati SISBON (FI175 - BOLFRA Galvanotecnica Fiorentina), da quanto riferito da ARPAT, per contaminazione di suolo e sottosuolo da rifiuti abbandonati in una ex fabbrica, con potenziale contaminazione estesa anche alle acque sotterranee per presenza di metalli pesanti, ancora da caratterizzare;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti all'esercizio dell'impianto; in relazione alle misure di mitigazione specifica che *"... non prevede modifiche di processo, interventi strutturali, occupazione di nuovi lotti o altre interferenze che rechino pregiudizio ai livelli ambientali già monitorati per i quali sono state già adottate le opportune mitigazioni nei procedimenti autorizzativi in essere"*;

in merito alle materie prime utilizzate sono prevalentemente costituite da:

1. prodotti chimici (allo stato liquido e/o solido) necessari per la preparazione dei bagni galvanici;
2. metalli necessari per l'elettrodeposizione;
3. prodotti chimici (allo stato liquido e/o solido) necessari per la depurazione delle acque.

in relazione alle emissioni in atmosfera, le principali fonti di emissioni di inquinanti in atmosfera sono rappresentate dalle fasi di cromatura e polimentatura/lucidatura. Sulla base del QRE (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) dell'AIA vigente e di quanto riportato dal proponente nelle integrazioni documentali, sono presenti le seguenti emissioni:

- E1: aspirazione pulimentatura manuale servita da impianto di abbattimento a umido; individuate come inquinante le polveri, senza assegnare valore limite per la presenza di idoneo impianto di abbattimento;
- E2: aspirazione vapori acidi; individuato quale inquinante il nichel, con valore limite associato di 0,1 mg/Nm³;
- E3: aspirazione vapori alcalini; individuato quale inquinante NaOH, ma trattasi di emissione da considerarsi trascurabile sia qualitativamente che quantitativamente;
- E4: aspirazione vapori cromatici; individuato quale inquinante il Cr(VI), con valore limite associato di 0,1 mg/Nm³;
- E5 ed E6: originate da impianto termico a metano, dichiarate scarsamente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte V, allegato IV, parte I, lettera dd);
- E7: aspirazione pulimentatura manuale servita da impianto di abbattimento a umido; individuate come inquinante le polveri, senza assegnare valore limite per la presenza di idoneo impianto di abbattimento;
- E8: aspirazione pulimentatura robotizzata e postazioni lucidatura servita da impianto di abbattimento a secco (filtro a maniche); individuate come inquinante le polveri, senza assegnare valore limite per la presenza di idoneo impianto di abbattimento.

Le sole emissioni soggette a monitoraggio annuale sono E2 ed E4;

il proponente specifica che *"il trattamento con Cr (III) è stato sospeso e non più preso in considerazione a causa di performance peggiorative che inficiavano la qualità del prodotto"*;

in relazione alla componente suolo-sottosuolo, acque sotterranee e superficiali:

l'area edifici è pavimentata e non vi sono serbatoi interrati. Il rifiuto liquido con fango in sospensione viene stoccato negli appositi serbatoi S1, S2 e S3, fuori terra e dotati di bacini di contenimento.

Il proponente specifica che *le acque ed i reflui di tale impianto non danno luogo a scarichi idrici poiché l'azienda ha effettuato la scelta di smaltire i fanghi di risulta, come rifiuto classificato pericoloso, mediante ditta autorizzata*.

Il gestore attua misure di prevenzione per potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Per il processo produttivo il prelievo di acqua avviene parte da pozzo presente nello stabilimento (232 m³/anno), da recupero acque piovane (455 m³/anno) e da acquedotto (83 m³/anno).

Dal monitoraggio (ogni due anni) della qualità delle acque sotterranee del suddetto pozzo, ne risulta che:

- il pozzo estrae acque ospitate nell'acquifero superficiale;
- non si riscontrano superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee di cui al D.Lgs. 152/2006 – Parte IV, Titolo V, All. 5, Tab. 2;

in riferimento alla componente *rumore e vibrazioni*, nel vigente Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'area dell'impiantistica ricade all'interno della Classe V, mentre il ricettore individuato ricade in IV classe. La stima dell'impatto acustico è stata svolta mediante misurazioni fonometriche, di rumore ambientale e residuo, in due postazioni in particolare:

- P1 in direzione del ricettore lungo un'ipotetica linea che congiunge le sorgenti e il ricettore;
- P2 sul lato est per la verifica dei soli limiti assoluti.

Sulla base delle stime e misurazioni di rumore svolte il tecnico conclude che l'attività della Cromofasem è acusticamente compatibile con la zona dov'è inserita;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 09.08.2024, "*comunica che l'intervento in oggetto non riguarda materie di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale*";

il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici nel contributo del 26.07.2024 espresso sulla documentazione iniziale, comunica che il progetto così come presentato non attiene materie di propria competenza; in data 14.01.2025 conferma quanto già precedentemente comunicato;

il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNNR nel contributo del 17.01.2025 espresso sulla documentazione integrativa, segnala quanto segue:

La pianificazione regionale in materia di bonifiche ambientali, nello specifico "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare " (PREC)), fornisce un quadro conoscitivo attraverso l'attuale sistema regionale SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimenti di Bonifica), previsto dalla d.g.r.t. 301/2010 "LR 25/98 art. 5 comma 1 (lett. E bis) Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati". Tale banca dati svolge una funzione ricognitiva dei siti potenzialmente contaminati/contaminati ricadenti nell'area di interesse e contiene le informazioni sull'iter di bonifica.

In generale si evidenzia che l'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare determina le condizioni di vincolo e/o limitazione all'esecuzione degli interventi e opere ai sensi degli artt. 13 e 13 bis della l.r. 25/98 e dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/06 e della norma tecnica regionale di applicazione di cui alla d.g.r.t. 157/2022 - Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs. 152/2006", come tra l'altro previsto nella modulistica regionale, riferita alla richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione (permesso a costruire) di cui alla l.r. 65/2014.

Il sito oggetto a procedura di di verifica di assoggettabilità non è interessato da nessun iter di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006; si conferma comunque quanto rilevato da ARPAT in termini di vicinanza al sito censito con identificativo SISBON F1175 – Ex Galvanotecnica fiorentina.

Potendo i dati contenuti nell'applicativo SISBON, non essere del tutto esaustivi e aggiornati, occorre riferirsi concretamente, al fine di un quadro di riferimento esaustivo, a quanto agli atti del comune, che è competente in materia ai sensi della l.r. n. 35/2024, per il suddetto sito confinante;

la Società Acque Spa, in qualità di gestore SII, nel contributo del 25.07.2024 espresso sulla documentazione iniziale, rileva quanto segue:

"Acquedotto – l'edificio risulta allacciato alla rete del pubblico acquedotto in gestione a questa Società.

Fognatura - La zona in oggetto è servita da rete fognaria mista con funzionamento a gravità, recapitante all'impianto di depurazione denominato Cambiano.

Non risultano agli atti del Gestore del S.I.I. titoli autorizzativi allo scarico che abilitino il proponente al convogliamento di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente per il procedimento di postumo di VIA viene dichiarato che l'impianto è autorizzato con AIA rilasciata dall'UCCEV con D.D. n. 565 del 25/06/2014, successivamente aggiornata con D.D. n. 1070 del 10/11/2014.

In merito agli scarichi idrici viene dichiarato che l'impianto galvanico è collegato ad un impianto di trattamento chimico-fisico e che le acque ed i reflui derivanti da tale impianto non danno luogo a scarichi idrici.

Quindi alla pubblica fognatura sono convogliate esclusivamente i reflui derivanti dai servizi igienici, docce e locale mensa (autorizzazione all'allaccio di Acque S.p.A. prot. n. 0057097/2008), mentre le AMD sono convogliate al rio Arnese.

In merito all'eventuale convogliamento delle AMD in pubblica fognatura suggerito dal proponente, viste le esigue dimensioni della condotta, esprimiamo parere negativo”;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 01.08.2024 espresso sulla documentazione iniziale, rileva che lo stabilimento è collocato nelle immediate vicinanze del Rio Arnese, corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico regionale, già classificato acqua pubblica ai sensi del R.D. 523/1904, richiamando la necessità di acquisire documentazione attestante la legittimità edilizio-urbanistica di tutti i manufatti presenti all'interno della pertinenza idraulica del Rio Arnese (fascia larghezza 10m), mediante predisposizione di apposito elaborato tecnico che certifichi per i singoli manufatti i relativi titoli edilizi e le autorizzazioni idrauliche rilasciate dai competenti uffici in materia.

Nel successivo contributo del 13.01.2025 sulla documentazione integrativa e sulle integrazioni volontarie depositate, il Genio Civile esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il proponente dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'occupazione del Demanio idrico, in riferimento agli scarichi delle acque meteoriche provenienti dai piazzali nell'adiacente Rio Arnese come indicato negli elaborati progettuali, previa presentazione di regolare istanza di Concessione idraulica da indirizzare al Settore Genio Civile Valdarno Superiore attraverso portale Sidit, secondo la modulistica reperibile all'indirizzo [web:http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa](http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa), corredata di oneri istruttori, bolli ed elaborati progettuali;
- Venga rimosso il manufatto denominato “tettoia telai” presente all'interno della pertinenza idraulica del Rio Arnese per il quale non è stata fornita documentazione attestante la legittimità edilizio-urbanistica; la rimozione dovrà essere eseguita entro il termine perentorio di 60gg dalla comunicazione del presente contributo all'interessato, in caso di inerzia si procederà attraverso la richiesta al Comune di emissione di specifica Ordinanza di demolizione;

il Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel primo contributo del 19.08.2024, relativo alla documentazione iniziale, formula alcune osservazioni in relazione al Ciclo produttivo – capacità produttiva, alle Materie prime/prodotti chimici utilizzati, alle Emissioni in atmosfera ed agli Scarichi idrici, ritenendo necessario acquisire integrazioni e chiarimenti.

Nel successivo contributo del 10.01.2025, il Settore, vista la documentazione integrativa, fermo restando che per le questioni inerenti agli impatti ambientali determinati dall'attività si rimanda alle valutazioni degli Enti competenti ed in particolare di ARPAT, rileva che:

Nel precedente contributo istruttorio rimesso dal Settore scrivente erano state formulate osservazioni sui seguenti aspetti:

1. Ciclo produttivo – capacità produttiva

2. Materie prime/prodotti chimici utilizzati

Veniva dichiarato che all'interno dello stabilimento sono presenti:

- **un impianto automatico** con trattamenti di Nichelatura (lucida ed Opaca) e cromatura esavalente a bassa temperatura;
- **un impianto manuale** con trattamenti di Nichelatura (lucida e Wood) e cromatura trivalente ed esavalente a bassa temperatura.

Si riscontrava la possibilità contemplata nell'AIA (cfr. Allegato Tecnico A1 – Parte prima della DD UCCEV n.1070 del 10.11.2014, paragrafo “1.1.1.2.c Finitura con cromatura decorativa”) di poter svolgere trattamenti superficiali anche con bagni a CrIII a minore impatto ambientale. Si chiedeva di chiarire “[...] se nel frattempo sia stata attuata la sostituzione completa e in che misura, per la tipologia di lavorazione effettuata, tale sostituzione possa effettivamente avvenire”.

Si richiedeva di fornire nel SIA dettagli riguardo ai prodotti chimici impiegati nel ciclo produttivo, richiamando gli obblighi in capo al Gestore previsti dall'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06, dando conto delle modalità di stoccaggio e delle procedure utilizzate per la gestione delle sostanze pericolose.

Si osservava “Non è chiaro se sia escluso l'utilizzo di gas tossici (a base di cianuri)”.

Nel paragrafo 4.1.2 Ciclo tecnologico di produzione per l'impianto manuale non viene più fatta menzione del trattamento di **cromatura trivalente**.

In corrispondenza degli approfondimenti riportati nel paragrafo 4.3.2-Materie Prime/prodotti chimici utilizzati del SIA aggiornato viene dichiarato “[...] è ESCLUSO L'UTILIZZO DI GAS TOSSICI. Infine si fa presente che il trattamento con Cr (III) è stato sospeso e non più preso in considerazione a causa di performance peggiorative che inficiavano la qualità del prodotto”.

Si evidenzia che, sulla base di quanto dichiarato dalla Società nella relazione predisposta ai sensi dell'art.271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/06 agli atti del Settore scrivente (all. 1, già trasmessa con il precedente contributo), il CrVI è contenuto nell'anidride cromica impiegata nel ciclo produttivo e potenzialmente emesso

in atmosfera attraverso il camino E4 “aspirazione vapori cromatici”. Il suddetto prodotto è classificato con etichette di rischio H340-H350-H361F, pertanto rientra tra le sostanze e/o miscele cosiddette CMR (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene) ad elevata tossicità (categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008) per le quali l'utilizzatore è obbligato a valutarne la fattibilità tecnica della sostituzione con prodotti a minore impatto ambientale. Pur dando atto che nella predetta relazione predisposta ai sensi dell'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06 la ditta, a fronte della valutazione effettuata, ritiene di non dover provvedere allo stato attuale alla sostituzione delle sostanze individuate tra quelle oggetto delle citate disposizioni normative, quanto riportato nel SIA non può essere ritenuto sufficiente e dovrebbe essere supportato con l'evidenza del peggioramento delle prestazioni della protezione superficiale del materiale trattato, tanto più che si dichiarava di poter svolgere taluni trattamenti superficiali con CrIII e nel paragrafo 3.10.4 Consumo di materie prime dell'Allegato Tecnico vigente è perfino riportato “[...] come già descritto, il cromo trivalente ha parzialmente sostituito il cromo (VI)”.

Da un confronto sommario della tabella recante l'elenco delle materie prime/prodotti chimici utilizzati riportata al paragrafo 4.3.2 del SIA aggiornato con quelle contenute nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06 in allegato, sembra inoltre riscontrare la presenza di ulteriori miscele/sostanze con denominazioni di rischio ricadenti tra quelle soggette ad obbligo di verifica della fattibilità di sostituzione a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (quindi precedentemente non dichiarate) e che potrebbero ritrovarsi anche nelle emissioni autorizzate. Si riterrebbe necessario nel merito un chiarimento dalla ditta, ai fini della corretta definizione del QRE da approvare nell'ambito del procedimento in oggetto oltre che degli obblighi in capo al gestore ai sensi dell'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06.

Si evidenziava inoltre nel precedente contributo “Si riscontra la mancanza di un riferimento alla capacità produttiva stimata in termini di volumetria delle vasche di trattamento ai fini del confronto con la soglia di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII e punto 3 lett. f) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (i dati riportati nell'AlA e nel SIA si riferiscono alle superfici dei pezzi trattati). Non si riscontra una descrizione puntuale delle vasche di trattamento/lavaggio dei pezzi metallici, per cui non è possibile desumere se alcune di esse debbano essere sottratte dal calcolo in base a quanto stabilito dalla circolare Circolare del MATTM del 14.11.2016 - punto 2 lett. c) (...)”

Gli approfondimenti richiesti sono riportati nel citato paragrafo 4.1.2 Ciclo tecnologico di produzione in cui sono specificate le caratteristiche delle singole vasche di trattamento. La ditta non effettua il calcolo basandosi sui criteri stabiliti dalla citata Circolare del MATTM del 14.11.2016 - punto 2 lett. c), limitandosi ad osservare: “[...] Da quanto sopra riportato si evince che l'azienda supera ampiamente la soglia relativa all'attività IPPC Codice n. 2.6”. **Si chiede che il calcolo venga esplicitato attenendosi ai criteri della circolare ministeriale e che sia chiarita la funzione della vasca n. 23 dell'impianto automatico in cui avviene la riduzione di CrVI a CrIII.** Si rimette a codesto Settore se acquisire le suddette informazioni già nell'ambito del procedimento in oggetto.

3. Emissioni in atmosfera:

Si osservava:

“[...] Alla composizione delle materie prime è legata anche la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera. Il QRE da ultimo autorizzato con DD UCCEV n.1070 del 10.11.2014 non è stato oggetto di dichiarazione di adeguamento al PRQA (...) Le uniche emissioni di processo soggette a controllo periodico sono la E2 (aspirazione vasche nichelatura) ed E4 (aspirazione vasche cromatura). Ad esse sono rispettivamente associati i soli inquinanti Nichel e Cromo VI, con limite alle emissioni adeguato al PRQA a seguito di aggiornamento dell'AlA con DD UCCEV n.1070 del 10.11.2014. Nelle aspirazioni associate alle emissioni E2 ed E4 dovrebbero essere convogliate anche le aspirazioni delle vasche di sgrassaggio, tuttavia

nel QRE non sono riportati gli inquinanti del punto 38 dell'Allegato 2 del Documento Tecnico del PRQA.
(...)

Si osserva inoltre che, sempre dall'Allegato A1 – Parte Seconda della DD UCCEV n.1070 del 10.11.2014, Tab. C5.b “Controllo qualità rifiuti prodotti” sono dichiarati oggetto di monitoraggio, oltre a CrVI e Ni, anche i metalli Pb, Cd e Cu dei quali non risulta chiara la provenienza né è possibile stabilire se la presenza dei medesimi parametri debba essere tracciata anche nelle emissioni in atmosfera E2 ed E4.

In definitiva si ritiene che debba essere effettuato un confronto puntuale delle emissioni caratterizzandole in base alla famiglia di inquinanti dei punti 38 e 39 dell'Allegato 2 del Documento Tecnico del PRQA, sulla base dei prodotti chimici utilizzati e delle tecnologie di trattamento superficiale del ferro adottate.

Si rileva inoltre che per le emissioni soggette a rispetto del limite e monitoraggio periodico E2 ed E4 non è stato effettuato nel SIA alcuna valutazione di impatto in atmosfera e verifica dell'ottimizzazione dell'altezza dei camini ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del Documento Tecnico del PRQA.

Sempre con riferimento al corretto inquadramento del QRE, si ritiene che dovrebbe essere chiarito quanto segue relativamente alle emissioni che non sono sottoposte ad autocontrollo periodico:

- sussistenza delle condizioni di esonero dal monitoraggio per l'emissione E3 (bagni alcalini) in base ai criteri di cui al paragrafo 5 del Documento Tecnico del PRQA;

- caratteristiche (tipologia, combustibile utilizzato, potenza termica nominale, modalità e durata di funzionamento) degli impianti termici installati per il riscaldamento dei bagni galvanici (emissioni associate E5 ed E6), dichiarate nell'Allegato Tecnico dell'AIA vigente complessivamente di soglia inferiore a 3 MWt. Non essendo note le potenze termiche nominali delle singole caldaie, non è possibile stabilire se esse costituiscono MIC (medio impianto di combustione). Non risulta agli atti per tali impianti alcuna dichiarazione di adeguamento ai sensi del PRQA;

- presenza (e descrizione delle caratteristiche di cui sopra) di gruppi elettrogeni di emergenza;

- presenza ed eventuale censimento di emissioni non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D.Lgs. 152/06 o in quanto impianti termici ad uso civile di potenza termica complessiva inferiore alla soglia di 3 MWt”.

Nel rimandare alle valutazioni di ARPAT ai fini della corretta definizione del QRE ed in particolare con riferimento agli aspetti concernenti la modellistica diffusionale prevista ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del Documento Tecnico del PRQA, per i quali la ditta non ha fornito approfondimenti con le integrazioni trasmesse, nel SIA aggiornato si riscontra quanto segue:

- viene segnalata “[...] la rimozione del sistema di aspirazione con relativo impianto di abbattimento del punto emissivo E8 in quanto l'apparato non è più in uso da svariati anni perché la pulimentatura tramite isola robotizzata, a cui il sistema si riferisce, non viene più eseguita a causa della contrazione di tale lavorazione. Quindi sia il punto E8 che l'isola robotizzata sono attualmente dismessi e quindi non sono inseriti nel QRE, del quale si richiederà l'aggiornamento in sede di rinnovo AIA”;

- viene dichiarato che “[...] Alla luce di quanto previsto dall'Allegato 2 del documento tecnico del PRQA, sulla base dei prodotti chimici utilizzati e delle tecnologie di trattamento superficiale del ferro adottate e facendo infine riferimento alla famiglia di inquinanti dei punti 38 e 39 dell'allegato stesso, di seguito si riporta il nuovo quadro riassuntivo emissivo da valutare anche in sede di rinnovo AIA”. La ditta inserisce nelle emissioni E2 (aspirazione vasche nichelatura), E3 (aspirazione vapori alcalini), E4 (aspirazione vasche di cromatura) gli inquinanti ricompresi al punto 38 “sgrassaggio superficiale dei metalli” dell'Allegato 2 del documento tecnico del PRQA. **Non si rilevano commenti riguardo all'esclusione della presenza nelle emissioni di processo dei parametri Pb, Cd e Cu ricercati invece nei rifiuti come previsto dall'Allegato A1 – Parte Seconda della DD UCCEV n.1070 del 10.11.2014, Tab. C5.b “Controllo qualità rifiuti prodotti”.** Inoltre alcuni prodotti chimici utilizzati contengono fluoro (es. DE-CHROME FL 7032/C, METEX PE 304, PICKLANE 68) tuttavia tale parametro (associato alla fase di sgrassaggio) non è riportato tra gli inquinanti da ricercare nelle emissioni. **Si riterrebbe opportuno che ai fini della successiva fase autorizzativa la ditta presentasse elaborati grafici recanti il dettaglio delle linee/vasche di trattamento convogliate a ciascun impianto di aspirazione.**

- è in esercizio presso l'installazione una centrale termica (emissioni associate E5 ed E6) per il riscaldamento delle acque delle vasche di trattamento della galvanica e dei locali di lavoro, costituita da due caldaie a metano entrambe di potenza termica nominale inferiore a 1 MWt (rispettivamente di 832 kWt e 511 kWt). Viene dichiarato che la caldaia cui è associata l'emissione E6 è di riserva ed entra in funzione solamente in caso di avaria o fuori uso del generatore principale (caldaia Bongioanni, 832 kWt). pertanto le due emissioni E5 ed E6 non sono mai in funzione contemporaneamente. In considerazione delle modalità di funzionamento i due impianti non costituiscono MIC non essendo superata la soglia di 1 MWt e le corrispondenti emissioni sono scarsamente rilevanti. Ne consegue che non appare appropriata l'indicazione

del limite per i NOx di 250 mg/Nmc e la proposta di monitoraggio con cadenza annuale. Tali aspetti potranno esser comunque definiti con maggior dettaglio nella successiva fase autorizzativa. Con l'occasione si segnala che nell'elaborato Allegato_11 - IMPIANTO DI PRODUZIONE ED UTILIZZO DEL CALORE sembra essere presente un refuso sul dato della potenza utile della caldaia Riello (che non corrisponde a quello specificato nel SIA di 488 kW).

- viene chiarito che "Non ci sono gruppi elettrogeni di emergenza e non si segnalano emissioni non soggette ad autorizzazione in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c.5 del Dlgs 152/06";

- viene segnalata l'impossibilità di alzare i camini delle emissioni senza darne motivazione;

- viene precisato che "Le tre vasche di decapaggio poste sopra vasca di contenimento e ubicate all'esterno sotto tettoia non rientrano nell'allegato 12 del PRQA in quanto non si fa uso di acido nitrico e non sono funzionanti in continuo".

4. Scarichi idrici:

Riguardo a questa componente si richiedeva:

"[...] **Si ritiene necessario che siano dettagliate nel SIA le caratteristiche e le modalità di gestione/trattamento delle acque reflue industriali** (tipologia dei flussi dai quali vengono generate, caratteristiche dell'impianto di trattamento reflui e della linea di trattamento fanghi, bilancio idrico dell'installazione tenendo conto delle modalità di approvvigionamento idrico – es. acquedotto, pozzo, eventuali impianti di pretrattamento delle acque in alimentazione alle vasche di trattamento delle acque, recupero e riutilizzo delle acqua depurate ecc)

In corrispondenza dei paragrafi 3.2.4 – 3.2.4.1 – 3.2.4.2 dell'Allegato Tecnico dell'AIA vigente sono descritte sinteticamente le modalità di raccolta, allontanamento, stoccaggio e trattamento delle AMD. La ditta ha a suo tempo predisposto un Piano di Gestione delle AMD (richiamato nel provvedimento) sulla base del quale è stato assunto che dall'installazione vengono generate AMC (acque dilavanti meteoriche contaminate) dai piazzali N-E e S-O per una superficie complessiva di circa 1000 mq.

Nel paragrafo 3.2.4.2 è inoltre riportato: "Il recapito prescelto per le AMD è il Rio Arnese per ovvi motivi di praticità e di economicità. L'area dello stabilimento risulta tuttavia attraversata da sud verso nord dal collettore della fognatura comunale di Gambassi Terme. Detto collettore adduce le acque reflue miste al depuratore di Cambiano e, se ritenuto utile, può servire come recapito delle AMD. Per tutto quanto sopra detto ed esposto, **considerata la modesta estensione della superficie potenzialmente generatrice di AMDC**, valutati i risultati delle analisi chimiche di campioni di acque scolanti raccolti in due pozzetti diversi dei piazzali nel mese di maggio e nel mese di giugno 2012, si ritiene non dover procedere alla raccolta e allo stoccaggio delle AMD, né tantomeno al loro trattamento. Il Piano di monitoraggio e controllo non prevede autocontrolli periodici su questa matrice.

Si ritiene che dovrebbero essere dettagliate nel SIA, rimandando comunque alle richieste di approfondimento dei soggetti interessati (e nello specifico di ARPAT, Gestore del SII e Genio Civile competente per territorio), le modalità di gestione delle AMD, allegando la relazione tecnica PG delle AMD completa degli elaborati planimetrici delle superfici scolanti e della rete di raccolta e scarico delle medesime, tenuto conto che il recapito, sulla base di quanto riportato nell'AIA vigente, avviene in acque superficiali, nonostante la vicinanza della pubblica fognatura, e senza preventivo trattamento".

Gli approfondimenti richiesti sono riportati:

- nel paragrafo 4.4.2 Scarichi Idrici del SIA nel quale si dichiara: "L'azienda non effettua scarichi di acque reflue industriali. La Cromofasem è dotata infatti di impianto di trattamento delle acque reflue dei lavaggi e ha scelto di smaltire i fanghi di risulta da tale trattamento chimico-fisico quali rifiuto, mediante ditta esterna

di smaltimento debitamente autorizzata. Viene riportato lo schema dell'impianto di trattamento e recupero delle acque reflue industriali e illustrate le fasi di trattamento/demineralizzazione a scambio ionico delle acque prelevate da pozzo. E' specificato che "L'acqua così trattata viene stoccata in due serbatoi esterni posti in prossimità dell'ingresso al depuratore ed indicati nella planimetria allegato_06 recupero delle acque meteoriche". Non è chiaro se nei suddetti serbatoi vengano stoccate solo le acque pluviali provenienti dalle coperture o se siano destinati alla raccolta di ulteriori tipologie di AMD. In riferimento alle pluviali si riscontra che "L'acqua derivante dalla raccolta delle acque piovane delle coperture viene anch'essa avviata all'impianto di trattamento delle acque da pozzo sostanzialmente per effettuare in automatico i passaggi 1, 2 e 3 sopra esposti, al fine di eliminare materiali intrusi, quali foglie, terra etc. presenti, mediante filtrazione meccanica, e di trattare l'acqua per evitare fenomeni di putrescenza o proliferazione batterica nelle acque stoccate in attesa di essere utilizzate ed immesse all'interno del ciclo produttivo dell'impianto galvanico". **La ditta non predispose come richiesto e come disposto dal RR 46/R/08 un**

Piano di Gestione delle AMD (fatta salva la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 39 del citato regolamento, comunque non dimostrata) pur individuando talune aree soggette a potenziale rischio di trascinamento di sostanze inquinanti e da cui si possono pertanto originare AMC ("piazzali scolanti" N-E e S-O). Precisa comunque che: "L'azienda dal 2010 effettua la raccolta delle acque meteoriche di parte delle coperture per riutilizzarle ad uso produttivo negli impianti. (...) La ditta è dotata di sistema di contabilità costituito da un contatore volumetrico (...) dell'acqua complessivamente trattata dall'impianto di demineralizzazione dove confluiscono tutte le acque destinate al ciclo di lavorazione e di un contatore volumetrico (...) dell'acqua emunta dal pozzo; per differenza aritmetica viene dedotta la quantità di acqua derivante dal recupero delle piovane provenienti dalle coperture e convogliate in serbatoi appositi. Si osserva che tale sistema non consente tuttavia di quantizzare le acque per tipologie di lavorazione (galvanica e pulimentatura)". Non vengono indicate le modalità di trattamento delle AMC (è obbligatorio idoneo trattamento prima dell'immissione nel corpo recettore finale almeno per le AMPP, come previsto dall'art. 8 c. 5 della LR 20/06 e art. 41 c. 1 lett. b) del RR 46/R/08). Riguardo al fatto che il recettore finale sia un corpo idrico superficiale nonostante la vicinanza della pubblica fognatura si prende atto del parere negativo del Gestore del SII Acque SpA ad accoglierle in PF per le esigue dimensioni della condotta come riportato nella nota di richiesta integrazioni al proponente. Dalla figura 18 "Estratto non in scala Allegato 5 – Rete di smaltimento acque meteoriche e foto pozzetto terminale della linea fognaria di raccolta" si osserva che prima dello scarico nel Rio Arnese le AMDNC provenienti da alcune coperture (lato piazzale e lato centrale) confluiscono nel medesimo pozzetto delle AMD provenienti dai piazzali (non specificati quali) non idoneo al campionamento per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 Parte III nel caso dovessero configurarsi come AMC. **Si ritiene pertanto che su questo aspetto segnalato nel precedente contributo istruttorio la ditta non abbia risposto.**

- nel paragrafo 6.2.4 Individuazione dei principali impatti nel quale è sostanzialmente riassunto senza ulteriori elementi quanto riportato in dettaglio nel paragrafo 4.4.2 per la componente scarichi idrici.

Per quanto infine attiene all'osservazione che "[...] **il Piano di monitoraggio e Controllo dell'AIA vigente non prevede il controllo di qualità delle acque sotterranee.** Si riterrebbe opportuno, vista la tipologia del ciclo produttivo dell'azienda, acquisire informazioni particolareggiate sulle caratteristiche del suolo e della falda (relazione geologica), al fine di stabilire in sede autorizzativa opportune prescrizioni finalizzate al monitoraggio periodico, come previsto nel caso di analoghe installazioni. Si rimanda comunque nel merito alle richieste di approfondimento di ARPAT" si rileva che alcune informazioni sulle caratteristiche del suolo e della falda sono riportate nel paragrafo 6.3 - Suolo e sottosuolo del SIA. **Non si rilevano proposte di implementazione del PMC vigente con riferimento al monitoraggio della falda. Si ricorda che l'AIA, a norma dell'art. 29-sexies c. 3-bis del D.Lgs. 152/06, deve obbligatoriamente prevedere prescrizioni adeguate "per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione". Si rimette comunque a codesto Settore la scelta delle modalità con le quali acquisire dal proponente quanto sopra specificato. [...];**

il Dipartimento ARPAT del Circondario empolese, nel contributo del 14.08.2024, dopo aver esaminato la documentazione iniziale ed aver evidenziato le caratteristiche più rilevanti del progetto, aveva formulato richieste di chiarimenti ed integrazioni, con riferimento alle materie prime utilizzate, alla componente atmosfera, alla componente suolo-sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali-scarichi, agli impatti acustici, ai rifiuti.

ARPAT, nel successivo contributo del 13.01.2025, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, ha segnalato che il proponente ha risposto solo in parte alle richieste formulate, risultando mancanti le integrazioni e i chiarimenti di seguito riportati:

in relazione alle materie prime utilizzate si osserva che diversi prodotti impiegati in fasi che originano emissioni in atmosfera, in particolare quelli contenenti nichel (II), triossido di cromo, acido borico (contenuto nel prodotto ENVIROCHROME CONDUCTIVITY SALTS), formaldeide e FS 30 HD di cui non è nota la composizione, rientrano per le loro caratteristiche di pericolosità nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006, art. 271, co. 7-bis, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di quelle classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006. In proposito il gestore nulla dice, ciò che nell'attuale procedimento non pare ammissibile,

indipendentemente dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2020, art. 3, co. 3, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, co. 7-bis, ossia la presentazione di specifica domanda di autorizzazione entro il 01/01/2025;

in relazione alle emissioni in atmosfera osserva che *sebbene venga ribadito che la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria è stata condotta impiegando modellistica previsionale e confrontando poi i livelli di concentrazione calcolati con i limiti normativi, si rileva che nessuno studio e/o nuovo elemento è stato apportato in proposito con la nuova documentazione. Fornito invece una sorta di QRE dove tuttavia mancano le caratteristiche geometriche e fisiche come le portate (sebbene si presumano invariate) e non sono indicate le stime degli inquinanti richiesti ma solo il valore limite. Nulla di tutto questo pare utilizzabile nell'attuale procedimento, il cui scopo è valutare eventuali possibili mitigazioni degli impatti in essere.*

Con specifico riferimento riferimento al QRE: *Si rileva tuttavia che esso riporta di fatto i valori limite e non la stima richiesta, a parte le emissioni E2 e E4 per le quali sono disponibili dati di concentrazione misurati in quanto soggette ad autocontrollo. Nessuna stima è fornita per gli inquinanti aggiunti per effetto dell'allegato 2 al PRQA, né per le emissioni di polveri attualmente non oggetto di autocontrollo, né per le emissioni da impianti termici. In particolare al sottoparagrafo 6.1.6 Inquinanti emessi in atmosfera dagli impianti Cromofasem (pag. 143 dello SPA) in merito alle emissioni E1 e E7 Reparto pulimentatura per dimostrare il buon funzionamento degli impianti sono allegati i RdP dei campionamenti in ambiente di lavoro svolti nel 2021, che mostrano che la concentrazione di polveri di pulimentatura rilevata nell'aria dell'ambiente di lavoro risulta inferiore ai relativi valori limite TLV – TWA. Si ritiene che ciò non rilevi ai fini delle stime richieste delle emissioni di polveri.*

Per quanto riguarda il punto emissivo E3, al momento considerato sia qualitativamente che quantitativamente trascurabile, viene dichiarato che in adeguamento a quanto previsto dal PRQA, allegato 2, paragrafo 38 Sgrassaggio superficiale dei metalli tale emissione sarà inserita nel nuovo QRE, da valutare in sede di rinnovo AIA, considerando come inquinanti gli aerosol alcalini espressi come NaOH.

Infine viene dichiarato che tutti i rimanenti punti emissivi E5, E6, E7, E1 saranno sottoposti ad autocontrollo. Il gestore conclude che visti i valori riscontrati, gli impianti di abbattimento installati e gli adeguamenti futuri al piano regionale di qualità dell'aria da valutare in fase di rinnovo AIA si può affermare che gli impatti per quanto riguarda la componente atmosfera siano trascurabili.

In merito agli inquinanti indicati nel QRE aggiornato, sulla base dei prodotti utilizzati come indicati nelle tabelle dello SPA da pag. 41 a 47, nonché nella tabella riportante il dettaglio delle vasche galvaniche (pag. 29 dello SPA), si osserva che non tutti gli inquinanti individuati ci paiono pertinenti o comunque contestualizzati al caso in esame. In particolare:

- per l'emissione E2, riferita a soluzioni acide di nichel, non si comprende l'inserimento del parametro aerosol alcalini espressi come NaOH; degli acidi sembrerebbe utilizzato solo l'acido solforico mentre sono indicati anche acido cloridrico e acido nitrico; l'acido borico che compare tra i prodotti in uso non è inserito;

- per l'emissione E3, descritta come relativa all'aspirazione di vapori alcalini, sono inseriti anche cloruri come HCl e solfati come H₂SO₄; dai prodotti acidi in uso le cui aspirazioni confluiscono nella stessa E3 sembrerebbe invece presente l'acido fosforico e non il solforico; anche i fluoruri indicati tra le materie prime non sono stati presi in considerazione;

- per l'emissione E4 (aspirazione vasche cromatura) sono inseriti come inquinanti aerosol alcalini, cloruri come HCl e solfati come H₂SO₄. Si rileva che la tabella di pag. 29 parla di soluzioni acide di sali di cromo, ma tra le materie prime, fatti salvi i nomi commerciali di cui non si conoscono i componenti, si ritrova solo l'acido borico quale acido, mentre sono presenti idrossido di sodio e carbonato di sodio come basi.

Pertanto, oltre ad evidenziare l'assenza delle stime richieste, si rileva che gli inquinanti non sono individuati in modo chiaro in relazione ai prodotti effettivamente in uso e correlati alle suddette emissioni. Solo a titolo di esempio non sono stati presi in considerazione nelle corrispondenti emissioni parametri come formaldeide, acido borico, acido fosforico, fluoruri e ammonio. Tali inquinanti, insieme ad altri potenzialmente presenti contenuti in prodotti elencati ma di cui non ci è nota la composizione, andranno indicati, salvo poi risultare rilevanti o meno (e se rilevanti ne andrà valutata la mitigabilità) in funzione delle stime di flusso di massa, del quantitativo utilizzato, ecc..

La definizione del corretto QRE è a nostro avviso il punto di partenza per valutare gli impatti delle emissioni in atmosfera.

[...] come già indicato per le materie prime l'azienda ha integrato lo SPA inserendo maggiori dettagli circa il "ciclo tecnologico di produzione", con particolare riguardo alla galvanica. Tuttavia rispetto ad alcuni

prodotti comunque classificati come pericolosi secondo il regolamento CE 1272/2008, e per i quali non sono riportati i componenti pericolosi che hanno determinato la classificazione (es. alcuni prodotti serie ANKOR, ENVICHROME, METEX, ecc), si ritiene che qualora essi possano contenere sostanze rintracciabili in emissione se ne dovrà dar atto nel QRE.

Con riferimento alla sostituzione del CromoVI con Cromo III, osserva che a parte le incongruenze parrebbe dovute a refusi si ritiene che la rinuncia all'uso di Cr III in luogo di Cr VI vada meglio supportata, anche dando conto di quanto intrapreso in merito da aziende dello stesso settore, costituendo mancata mitigazione.

Con riferimento alle modalità di valutazione degli impatti: si ribadisce la richiesta di valutare l'impatto sull'atmosfera attraverso modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti o in alternativa di dimostrarne la non necessità seguendo le indicazioni del suddetto paragrafo 3 [allegato 2 al PQRA] e considerando il QRE rivalutato e aggiornato come sopra richiesto. Lo studio modellistico eventualmente necessario prenderà in considerazione anche l'altezza dei camini e l'eventuale necessità di ottimizzazione; non ne servisse uno andrà comunque verificato il rispetto del paragrafo 4 [allegato 2 al PQRA] altezza dei camini, per la presenza di composti di tabella A1;

ARPAT osserva altresì che:

- le due caldaie hanno potenza termica singolarmente inferiore a 1 MW mentre la loro somma supera tale soglia. Tuttavia esse funzionano l'una di riserva dell'altra e pertanto si ritiene che non costituiscano MIC, ma che siano ricomprese nelle emissioni scarsamente rilevanti di cui al D.Lgs. 152, 2006, allegato IV, parte I, lettera dd);
- ai fini del rinnovo AIA il gestore debba indicare il dato complessivo volumetrico delle vasche di trattamento tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Circolare MATTM del 14/11/2016, punto 2, lettera c);

in relazione alla componente suolo-sottosuolo, acque sotterranee e superficiali:

la scelta di una vasca di contenimento mobile su ruote per le acque del piazzale a sterro nasce dalla risposta della ditta all'azione di miglioramento n. 3 proposta da ARPAT a seguito dell'ispezione 2023 programmata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies3, ovvero: L'area limitrofa all'impianto di trattamento acque è inoltre sterrata; pur servita da impianto dedicato di raccolta meteoriche dilavanti avente come destino finale il rio Arnese, essendo interessata dal passaggio dei mezzi che ritirano il rifiuto derivante dal trattamento degli effluenti di lavorazione dal deposito dei fusti vuoti delle materie prime, sarebbe più opportuno che venisse resa impermeabile. Potrebbe poi essere opportuno un bacino di raccolta delle acque di piazzale, prima dello sversamento nel rio, perché durante le operazioni di trasbordo dai serbatoi di stoccaggio alle autocisterne potrebbero verificarsi fuoriuscite di rifiuto. In alternativa l'azienda dovrebbe proporre un sistema di contenimento volante da usare durante le operazioni di trasbordo dai serbatoi ai mezzi su ruota". La ditta ha optato per quest'ultima soluzione, ciò che ARPAT ha già valutato positivamente nell'ambito della verifica di attuazione delle azioni di miglioramento4: nulla quindi risulta da aggiungere.

Oltre a ciò, la richiesta di integrazioni in esame chiedeva anche di prevedere esplicitamente specifiche procedure da mettere in atto in emergenza da contenere in un piano. La ditta risponde descrivendo le procedure, sebbene in maniera piuttosto generica, e asserendo di aver predisposto una procedura di gestione delle emergenze ambientali relativa allo sversamento di prodotti liquidi, nonché un'istruzione operativa per la gestione delle sostanze pericolose. Questi documenti non sono stati forniti ma solo descritti; **nel procedimento di riesame AIA andranno invece prodotti.**

Si ricorda infine che nel nostro succitato precedente contributo si suggeriva di inserire nel PMeC azioni per il controllo di eventuali azioni impattanti, ad esempio:

- monitoraggio e controllo periodico sullo stato di integrità della pavimentazione, dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento;
- gestione di eventuali sversamenti secondo procedure interne dedicate e periodicamente riviste;
- monitoraggio e controllo periodico dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti;
- preferenza al recupero dei prodotti di scarto;
- ripristino dello stato originale dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto.

Vista la documentazione presentata si ritiene che tali indicazioni siano state recepite, e che per quanto attiene la componente suolo-sottosuolo e acque sotterranee siano stati forniti gli approfondimenti richiesti. Si ribadiscono comunque le indicazioni fornite nel precedente contributo alle pagg. 11 e 12 in grassetto,

nonché quella sopra evidenziata anch'essa in grassetto, a nostro avviso utili per il futuro prosieguo dell'iter di rinnovo AIA.

Con riferimento specifico alla gestione delle AMD osserva: da un confronto documentale si riscontra che gli elaborati planimetrici forniti (nello specifico: allegati 5, 6, 7, 8 e 9) non presentano tutti gli elementi descritti dallo Studio preliminare di impatto ambientale (allegato 16), e in alcuni allegati non sono univocamente rappresentati elementi comuni a questi. In particolare:

- nell'allegato 5, che individua le calate dei pluviali interessanti la raccolta delle AMDNC, non sono riportate chiaramente tutte le coperture/tettoie raffigurate invece in allegato 8;
- non sono rappresentate le reti di raccolta delle AMDNC dai pluviali e i loro flussi in entrata e in uscita ai serbatoi e verso il demineralizzatore T2, prima del loro impiego nel ciclo produttivo;
- è rappresentata la linea di approvvigionamento idrico da pozzo Pz2, dichiarata già dismessa.

Rispetto alla gestione delle AMD dei piazzali esterni, che il gestore ritiene potenzialmente contaminate (in linea d'altronde con quanto indicato dal D.P.G.R. 46/R/2008 - art. 39), si ritiene necessario separarle dalle AMDNC provenienti dalle coperture, raccoglierle e trattarle prima dello scarico nel Rio Arnese, scarico da autorizzare in fase di riesame dell'AIA. I telai del bagno galvanico che possano dare origine a sgocciolamenti andranno posti su apposito bacino di contenimento. **In fase autorizzativa andrà presentata la documentazione grafica revisionata in tutti i suoi elaborati, compresa di legende aggiornate, secondo quanto evidenziato sopra, e un aggiornato PPGAMD secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008, allegato 5, capo 2.**

Arpat Osserva altresì che: premessa la carenza informativa già segnalata per la rete delle AMDNC, non è chiaro dallo schema dell'allegato 8 come le AMDNC siano avviate al demineralizzatore T2, né risulta una chiara corrispondenza con i depositi dell'allegato 6 – Recupero acque meteoriche. Non rappresentato il flusso verso il ciclo produttivo in uscita dai depositi di acqua demineralizzata, D1 e D2. Dalla rappresentazione grafica dei tre demineralizzatori dettagliata in allegato 8 le “Linee eluati di rigenerazione (demineralizzatori galvanica)” risultano inviare gli eluati in parte a riciclo nelle vasche e in parte all'impianto T3. Tali linee paiono riferite solo alle resine a servizio della sezione “Sgrassatura”, mentre per le sezioni “Cromo” e “Nichel” non sembra rappresentato alcun flusso verso l'impianto T3. Tuttavia dallo schema in figura 17 del SPA (allegato 16 – pag. 58) risulterebbe che i controlavaggi di tutte le resine delle sezioni “Sgrassatura” e “Nichel” e quelli delle resine a servizio della sezione “Cromo” finiscano all'impianto T3, come deducibile dalla figura 2 seguente.

- omissis -

In fase di riesame andranno esplicitamente rappresentate nell'allegato 8 le linee dei controlavaggi delle sezioni “Nichel” e “Cromo” verso l'impianto T3, secondo quanto più chiaramente illustrato nello schema in figura 2.

Riguardo al trattamento dei reflui nell'impianto T3, riportato nella sottostante figura 3, si rileva:

- al serbatoio “reflui cromici [...]” paiono colletti i reflui dalla raccolta pavimenti e vasca di contenimento, oltre che (parrebbe, vedi sopra) i controlavaggi della sezione “Cromo”;
- al serbatoio “reflui nichel [...]” sembrano confluire i reflui dalla raccolta pavimenti e vasca di contenimento, gli eluati dei controlavaggi dell'impianto T2 dal serbatoio S4, oltre che presumibilmente (vedi sopra) i controlavaggi della sezione “Sgrassatura” e “Nichel”;
- all'elemento R1 sono inviati i reflui dal serbatoio “reflui cromici [...]”, in cui viene aggiunto sodio metadisolfato e acido solforico;
- all'elemento R2 sono inviati i reflui dal serbatoio “reflui nichel [...]”, in cui vengono aggiunti acido solforico e idrossido di sodio;
- i reflui dell'elemento R1 sono riuniti in R2 e successivamente inviati ai tre serbatoi S1, S2 e S3, prima del loro smaltimento.

L'impianto T3 verrà valutato nel merito in sede di riesame AIA.

Per quanto riguarda le AMDNC il gestore calcola la capacità di recupero come differenza tra il volume in uscita dal demineralizzatore T2 e il volume prelevato da pozzo Pz3, registrati con appositi contatori. Secondo i dati forniti dal gestore nello SPA il sito ha previsto negli ultimi due anni un approvvigionamento idrico da pluviali di circa il 68%. Si prende atto, accogliendo favorevolmente la scelta di perseguire il riciclo delle AMDNC nel ciclo produttivo, ritenendola un'adeguata azione di mitigazione sulla risorsa idrica. **A fini di rinnovo dell'autorizzazione andrà fornita una stima della capacità di recupero delle AMDNC del sito sulla base anche di dati reali pluviometrici registrati dal SIR, definendo i volumi di stoccaggio dei vari serbatoi presenti.**

Premesso quanto sopra, ai fini di questo procedimento, fatta salva la necessità di correzione degli elaborati e l'esito della valutazione relativa all'impianto T3, che riguardano aspetti autorizzativi, visto il recupero e

riciclo della risorsa idrica, nonché l'avvio a smaltimento dei reflui come rifiuti liquidi, si prende atto di quanto descritto;

con riferimento ai trattamenti delle acque a oggi messi in atto e nello specifico al rifiuto pericolo 110109* - Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose, Arpat osserva che *visionato FIR DGD030858T del rifiuto EER 110109* conferito con operazione D9 al relativo impianto di smaltimento rifiuti. Si ricorda al proponente la necessità di classificare i propri rifiuti prodotti in conformità alle LG sulla classificazione dei rifiuti approvate con Delibera del Consiglio SNPA 105/2021.*

Riguardo alla dichiarata impossibilità economica di procedere alla separazione dei flussi dei reflui si rimanda alla valutazione di merito riguardo le operazioni svolte nell'impianto T3, da effettuare in sede di riesame AIA;

ARPAT infine osserva che *verificata la mancanza di RdP delle AMD di piazzale e dell'acqua da pozzo nella documentazione prodotta, diversamente da quanto affermato nello SPA (pag. 160), non si ritiene necessario acquisirli perché datati. Riguardo alla vasca di contenimento mobile, sebbene la descrizione non sia del tutto chiara, è presumibilmente riferita all'uso della vasca durante il carico/scarico dei serbatoi per contenere potenziali perdite dovute a tali operazioni.*

Premesso quanto già sopra valutato riguardo alle AMD delle aree scoperte, si ritiene che il monitoraggio previsto dal PPGAMD degli inquinanti relativi al dilavamento dei piazzali esterni debba tener conto, oltre che di Ni e Cr, anche degli altri inquinanti (quali ad esempio idrocarburi totali, SST, metalli pesanti, COD, pH), correlati a tutte le attività ivi svolte;

in relazione alle emissioni acustiche, ARPAT osserva che: *la documentazione esaminata non valuta la conformità dei livelli sonori presso gli edifici artigianali adiacenti allo stabilimento, in particolare quelli posti in direzione del suo lato nord-ovest. In tale parte del fabbricato sono tra l'altro installate le principali sorgenti acustiche dell'attività, costituite dagli aspiratori esterni. Detti insediamenti confinanti sono collocati in V classe acustica (aree prevalentemente industriali) e quindi tutelati anche dal limite differenziale di immissione, essendo considerati ai sensi della L. 447/1995, art. 2, co. 1, lett. b un ambiente abitativo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Rispetto a tali ricettori sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere il superamento del limite differenziale, in ragione del fatto che presso il ricettore civile R, posto a circa 118 m di distanza dalle sorgenti, il valore differenziale di immissione in esterno è risultato pari a 4,5 dB(A), già di per sé a ridosso del limite di 5 dB(A); considerato che gli edifici adiacenti alla Cromofasem sono molto più vicini alle sorgenti, circa 15-20 m, il valore differenziale è verosimilmente molto più alto. Quanto ipotizzato è confermato anche dal fatto che già presso la postazione P1, più in prossimità a tali ricettori, il valore differenziale in esterno è pari a 7,5 dB(A) (54,5 dB(A) – 47,0 dB(A)). Va precisato che anche ove fossero attualmente inutilizzati tali edifici artigianali sono ambienti destinati alla permanenza di persone e quindi secondo la L. 447/1995 interessati dall'applicazione dei limiti in previsione della loro fruizione.*

Si osserva che nel calcolo dei livelli di rumore presso il ricettore R non è stato considerato il contributo dovuto alla riflessione della facciata degli edifici. Tale omissione potrebbe condurre a una sottostima dei livelli sonori attesi, ma nel caso specifico si rileva che incrementando i livelli sonori previsti di 3 dB(A), per includere il fenomeno di riflessione della facciata, si rimane comunque nei limiti stabiliti per la classe acustica di appartenenza del ricettore.

Si rileva che il valore differenziale di immissione stimato presso il ricettore R risulta come sopra evidenziato a ridosso del limite di 5 dB(A); il rumore ambientale di 51,5 dB(A) stimato in esterno verosimilmente si collocherà però sotto la soglia di applicazione di tale limite fissata in 50 dB(A) considerando il decremento sonoro, di circa 6 dB(A), normalmente riscontrabile nel passaggio del rumore tra l'ambiente esterno e quello interno agli edifici, secondo quanto suggerito dalle fonti letterarie di settore, con margine di confidenza quindi accettabile.

In conclusione, per quanto sopra illustrato, si ritiene la VIAC presentata incompleta in quanto non considera gli edifici adiacenti allo stabilimento in questione; ne va pertanto prodotta un'altra che li includa. Si fa fin da subito presente la necessità di mitigare il rumore, nel caso in cui le verifiche richieste confermino l'ipotesi del superamento del limite differenziale presso l'edificio artigianale adiacente all'impianto Cromofasem.

[...]

CONCLUSIONI

*Visto quanto sopra si ritiene che la documentazione integrativa prodottaci non sia ancora sufficiente a descrivere e conseguentemente valutare tutti gli impatti originati dall'attività sull'ambiente circostante, ciò che costituisce la base per l'eventuale loro mitigazione, per cui si ritiene di doverci esprimere in proposito in senso **negativo** in relazione alle parti di testo sopra evidenziate con sfondo grigio. In carattere grassetto abbiamo invece fin d'ora fornito indicazioni per l'eventuale futuro prosieguo dell'iter di rinnovo AIA;*

Ritenuto di condividere le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni dei contributi tecnici istruttori acquisiti nell'ambito del presente procedimento, espressi in particolare da parte dei seguenti Soggetti competenti in materia ambientale, come richiamati in premessa al presente atto:

ARPAT, per quanto attiene le criticità e le carenze documentali relative alle materie prime utilizzate con riferimento alle loro caratteristiche di pericolosità, alla componente ambientale atmosfera, con riferimento alle emissioni degli inquinanti sulla base delle materie prime utilizzate, alla necessità di uno studio diffusionale, alla componente suolo-sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, con riferimento alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti – AMD, alle procedure da mettere in atto in casi di emergenza, all'aggiornamento del PmcC, alla classificazione dei rifiuti prodotti in conformità alle LG sulla classificazione dei rifiuti approvate con Delibera del Consiglio SNPA 105/2021; alla componente rumore, con riferimento ai recettori da prendere in esame per le pertinenti valutazioni delle emissioni acustiche;

Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali, per quanto attiene le criticità e le carenze documentali relative al *Ciclo produttivo – capacità produttiva*, alle *Materie prime/prodotti chimici utilizzati*, alle *emissioni in atmosfera* ed *agli scarichi idrici*;

Considerato che

il procedimento in esame riguarda un impianto esistente per il quale non sono previste modifiche migliorative dal punto di vista ambientale, rispetto alla situazione attuale;

le procedure di VIA cd. postume, come disposto dall'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, perseguono la finalità, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di individuare eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;

Rilevato che

l'istruttoria svolta ha evidenziato che la documentazione complessivamente prodotta non è sufficiente a descrivere e conseguentemente valutare tutti gli impatti originati dall'attività sull'ambiente circostante, e che pertanto, sulla base della documentazione agli atti, non è stato possibile individuare adeguate misure di mitigazione come disposto dall'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, con riferimento alla componente ambientale atmosfera, alla componente suolo-sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, alla componente rumore e potenzialmente anche con riferimento alla salute umana, viste le emissioni in atmosfera prodotte;

quanto riportato al capoverso precedente è stato messo in evidenza nelle valutazioni tecniche specialistiche contenute nei contributi istruttori acquisiti da ARPAT e dal Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali nel corso del procedimento;

Considerato altresì che

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore ai fini dell'espressione del proprio parere favorevole, indica tra le prescrizioni, la necessità di provvedere alla rimozione del manufatto denominato "tettoia telai" presente all'interno della pertinenza idraulica del Rio Arnese per il quale non è stata fornita documentazione attestante la legittimità edilizio-urbanistica;

la Società Acque Spa, esprime il proprio parere negativo in merito all'eventuale convogliamento delle AMD in pubblica fognatura suggerito dal proponente, viste le esigue dimensioni della condotta;

risultano parzialmente attuate le n.8 azioni di miglioramento richieste a seguito degli esiti del controllo ordinario AIA 2023, indicate nella relazione di sintesi redatta da ARPAT; dette azioni possono determinare modifiche all'assetto impiantistico e gestionale;

Ritenuto che allo stato attuale delle conoscenze, anche alla luce della documentazione integrativa, non è possibile individuare le misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti - anche con riferimento alle sostanze pericolose utilizzate nei processi aziendali - sui fattori ambientali atmosfera, suolo-sottosuolo, rumore e potenzialmente sulla salute umana;

Ritenuto che gli approfondimenti necessari ad individuare compiutamente gli impatti e conseguentemente le migliori azioni di mitigazione, debbano essere predisposti dal proponente nell'ambito di elaborati riferiti ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e ricordato che l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del progetto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero esclusione dalla procedura di VIA;

Visto l'art. 19, commi 5 e 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, rischi di inquinamento ed i disturbi ambientali che derivano dalla gestione dell'impianto; rischi per la salute umana;
- con riferimento alla localizzazione, il progetto interessa un territorio in cui sono presenti recettori residenziali ed è posto in prossimità di corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico regionale;
- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, la gestione dell'impianto comporta impatti di natura complessa, comportanti l'esposizione di persone ad agenti contaminanti; l'impatto è probabile e si protrae con costanza nel lungo termine per un periodo almeno pari alla durata in esercizio dell'impianto; l'impatto non è immediatamente reversibile al cessare delle attività dell'impianto; l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre individuare compiutamente gli impatti e pertanto le migliori azioni di mitigazione dei medesimi;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile individuare compiutamente gli impatti sui fattori ambientali: popolazione e salute umana; aria; suolo; acqua; rumore - per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli art. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006, secondo le modalità di cui all'art. 43 comma 6 della LR. 10/2010 e in applicazione della DGR. 931/2019;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto di trattamento superficiale dei metalli (attività IPPC Codice n.2.6) ubicata in

via A.Volta n.43, fraz. Casenuove nel Comune di Gambassi Terme (FI), gestito da Cromofasem S.r.l. (sede legale: via Francesca Nord, n. 44, nel Comune di Vico Pisano (PI), P.IVA: 01050840501), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di raccomandare al proponente di mettere in atto le misure migliorative già richieste in esito al controllo di ARPAT del 2023 e di prendere in considerazione anche eventuali modifiche migliorative all'impianto esistente per superare le criticità riportate nelle premesse del presente decreto, oltre a individuare idonee misure di mitigazione degli impatti ambientali, da riportare nella documentazione da presentare ai fini dell'avvio del procedimento di VIA postuma;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Cromofasem S.r.l.;

5) di trasmettere al proponente, unitamente alla notifica del presente decreto, anche la nota prot. n. 14958 del 13.01.2025 del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, con la quale viene disposto di rimuovere il manufatto denominato "tettoia telai" presente all'interno della pertinenza idraulica del Rio Arnese per il quale non è stata fornita documentazione attestante la legittimità edilizio-urbanistica entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della suddetta nota, ricordando che, in caso di inerzia, il Genio Civile procederà attraverso la richiesta al Comune di emissione di specifica Ordinanza di demolizione;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1619 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: [ID:2326] Art. 19 del D.lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. Toscana 10/2010, art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 4/2018. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza di 999 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale", nei Comuni di Firenzuola (FI), Monterenzio e Castel del Rio (BO). Proponente: BH WIND S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002055

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. Toscana 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. Emilia-Romagna 4/2018, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

il proponente BH Wind S.r.l. (sede legale: Via Zara n. 5, in Sondrio - SO, C.F./P.IVA 01055440141), con istanza del 30/9/2024, acquisita al protocollo Regione Toscana del 01.10.2024 n. 0517673 ed al protocollo Regione Emilia-Romagna PG.30/09/2024.1094714 ha richiesto alla Regione Toscana ed alla Regione Emilia-Romagna, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 4/2018, relativamente al progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza di 999 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale localizzato nei Comuni di Firenzuola (FI), Monterenzio (BO) e Castel Del Rio (BO); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

le opere che fanno parte del progetto in esame ricadono sia nel territorio della Regione Toscana che nel territorio della Regione Emilia Romagna;

il progetto, tenuto conto di quanto previsto dal d.m. Ambiente 30/03/2015, ricade nella tipologia progettuale di cui al punto 2.d) dell'allegato IV della parte seconda del d.lgs.152/2006 nonché all'allegato B.2 della L.R. Emilia-Romagna 4/2018, nella categoria B.2.12 denominata: *"Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 megawatt "*; il progetto è pertanto sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA in sede regionale;

ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010, l'Autorità competente – per le opere e gli interventi ricadenti in territorio toscano – è la Regione Toscana;

ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 4/2018, l'Autorità competente - per le opere e gli interventi ricadenti in territorio dell'Emilia-Romagna – è la Regione Emilia – Romagna;

ai sensi dell'art.30 comma 1 del d.lgs.152/2006, la procedura di verifica di assoggettabilità viene effettuata d'intesa tra le due Regioni;

l'opera principale del progetto, ovvero l'aerogeneratore, risulta collocata nel territorio toscano e quindi, visto il d.m. Sviluppo Economico 10.9.2010, la Regione Toscana ha coordinato il procedimento di verifica di assoggettabilità interregionale;

Premesso altresì che:

in esito alla verifica di completezza formale della documentazione svolta dagli Uffici della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna, vista la nota prot. n. 0529443 del 08/10/2024 della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. 0532760 del 09/10/2024, il Settore scrivente ha richiesto al proponente alcuni documenti a completamento formale dell'istanza;

la documentazione richiesta a completamento dell'istanza è stata presentata in data 25/10/2024, con nota prot. Regione Toscana n. 0559490;

in data 29/10/2024, sul sito web della Regione Toscana e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0566954) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e

dell'art.10, comma 3, della l.r. Emilia-Romagna 4/2018, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

con medesima nota del 29/10/2024, ai sensi dell'art.9, comma 2, del d.lgs.152/2006 e dell'art. 10, comma 4, della l.r. 4/2018 dell'Emilia-Romagna, è stata convocata una riunione di Conferenza di servizi istruttorie di cui all'art.14 della l.241/1990;

il procedimento di verifica di assoggettabilità interregionale è stato avviato in data 29/10/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata contestualmente pubblicata sul sito web della Regione Toscana e sul sito web della regione Emilia Romagna, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori (art.33 del d.lgs.152/2006);

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

in esito alla richiesta del 29/10/2024, sono pervenuti al Settore scrivente i contributi istruttori di:

- SNAM Rete Gas Italia Spa;
 - Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e per il Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia;
 - TIM Spa Telecom Italia;
 - Comune di Firenzuola;
 - Unione Montana dei Comuni del Mugello;
 - Settore regionale VAS e VINCA;
 - Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale;
 - Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Settore regionale Autorità di gestione FEASR;
- Contributi tecnici afferenti alla Regione Emilia Romagna
- Città Metropolitana di Bologna;
 - Comune di Monterenzio;
 - Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e per il Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

con nota prot. n. 0650944 del 16/12/2024, la Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha trasmesso al Settore scrivente gli esiti della propria istruttoria;

il Settore scrivente, con nota prot. n. 0653418 del 16/12/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione già presentata agli atti, assegnando un termine di trenta giorni per il loro deposito, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs.152/2006;

con nota prot. n. 0037422 del 24/01/2025, la Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha comunicato che, al protocollo regionale, non è pervenuta la documentazione integrativa e di chiarimento ed ha inoltre comunicato di provvedere all'archiviazione del procedimento in oggetto, rimandando alla Regione Toscana la comunicazione di tale archiviazione al proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento;

alla data odierna non risulta pervenuta al protocollo della Regione Toscana la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta al proponente;

Dato quindi atto che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni e chiarimenti il proponente non ha provveduto a depositare al protocollo della Regione Emilia-Romagna e/o della Regione Toscana le integrazioni ed i chiarimenti;

Visto quanto disposto dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 riguardo alla mancata presentazione delle integrazioni da parte del proponente: “[...], l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”;

Ravvisata quindi, per quanto sopra riportato, la necessità di non procedere con l'ulteriore corso della valutazione e di provvedere alla archiviazione dell'istanza di avvio del procedimento in oggetto;

Ritenuto infine opportuno ricordare che è facoltà del proponente presentare una nuova istanza di avvio procedimento, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni e chiarimenti;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata il 30.9.2024 da BH Wind S.r.l. (sede legale: Via Zara n. 5, in Sondrio - SO, C.F./P.IVA: 01055440141), ai sensi del comma 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza di 999 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale localizzato nei Comuni di Firenzuola (FI), Monterenzio (BO) e Castel Del Rio (BO), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di ricordare al proponente che, ai sensi del comma 6 art. 48 della L.R. 10/2010, è propria facoltà presentare una nuova istanza di avvio del procedimento, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni e chiarimenti;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa all'istanza oggetto del presente atto;

4) di notificare il presente decreto al proponente BH Wind S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1643 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: [ID 2360] Art. 56 della l.r. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione n. 7.b) del provvedimento di verifica (Decreto n. 13272 del 13/06/2024), relativo al progetto di perforazione di nuovo pozzo manutenzione campo "Valpavone 1ter", nella postazione esistente Valpavone 1, concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Larderello", Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI). Proponente: Enel Green Power Italia Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002015

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale ed in particolare l'art.56 relativo alla modifica di prescrizioni;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R//2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

con Decreto Dirigenziale n. 13272 del 13/06/2024, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, il *progetto di perforazione di nuovo pozzo manutenzione campo "Valpavone Iter", nella postazione esistente Valpavone I, concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Larderello"*, Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali (prescrizioni), tra le quali la n.7.b) prevede:

"7. con riferimento alla tutela dei pozzi acquedottistici del Servizio idrico integrato:

[...]

b) deve essere accertato il valore del coefficiente di permeabilità (K, stimato pari a 5,00E-05 m/s) durante la perforazione dei due piezometri nonché durante fase di perforazione del pozzo geotermico di progetto "Valpavone Iter", interferente con l'acquifero freatico, mediante l'esecuzione di opportune prove di pompaggio di lunga durata nei pozzi ASA S.p.a., effettuate in periodo di magra del Torrente Pavone e con le massime portate di emungimento dai pozzi idropotabili;

[...];

[(...); la prescrizione 7. è soggette a verifica di ottemperanza e controllo a cura di AIT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]".

la suddetta prescrizione 7.b) del provvedimento n. 13272 del 13/06/2024, riferita alla tutela dei pozzi acquedottistici del Servizio Idrico Integrato, è stata suggerita durante il procedimento da Autorità Idrica Toscana - AIT e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA - Azienda Servizi Ambientali Spa;

Dato atto che:

il proponente Enel Green Power Italia Srl (sede legale: via Luigi Boccherini n. 15 in Roma; P.IVA 15844561009), con nota del 12/09/2024 prot. n. 489603, perfezionata con nota del 10/01/2025 prot. n. 12360, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, per la modifica della prescrizione 7.b) del Decreto Dirigenziale n. 13272 del 13/06/2024, allegando la relativa documentazione;

il procedimento di modifica della suddetta prescrizione è stato avviato in data 20/12/2024;

il proponente ha assolto gli obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

l'area di perforazione del pozzo geotermico Valpavone Iter ricade all'interno delle "zone di rispetto" - attualmente definite dal comma 4 dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 come l'area con raggio di 200 metri dal punto di captazione - appartenenti a tre distinte captazioni di acque sotterranee del Servizio idrico integrato, destinate al consumo umano e distribuite mediante acquedotto di interesse pubblico, aventi una

profondità di 20 metri, denominati: Pozzo Pavone 1 (Cod. PO00000164); Pozzo Pavone 2 (Cod. PO00000223); Pozzo Pavone 3 (Cod. PO00000175);

il proponente, con l'istanza in esame, chiede di modificare la prescrizione 7.b) nel modo che segue:
"deve essere accertato il valore del coefficiente di permeabilità (K, stimato pari a 5,00E-05 m/s) durante la perforazione dei due piezometri, interferente con l'acquifero freatico, mediante l'esecuzione di opportune prove di pompaggio di lunga durata nei pozzi ASA S.p.a., effettuate in periodo di magra del Torrente Pavone e con le massime portate di emungimento dai pozzi idropotabili;"

la modifica richiesta prevede l'eliminazione dalla condizione ambientale dell'inciso: *"nonché durante fase di perforazione del pozzo geotermico di progetto "Valpavone 1ter";*

lo svolgimento delle prove di accertamento della permeabilità avverrebbe quindi soltanto durante la perforazione dei due piezometri di controllo e non durante la perforazione del pozzo geotermico Valpavone 1ter;

il proponente, a supporto della richiesta, ha trasmesso i Verbali dei Tavoli Tecnici, svolti in data 05/08/2024, 27/09/2024 e 17/10/2024, tra Enel Green Power Italia Srl, AIT ed ASA Spa;

la modifica richiesta è motivata dalle difficoltà evidenziate dal proponente nell'eseguire le prove di permeabilità durante la perforazione del previsto pozzo geotermico, poiché il design del pozzo prevede la perforazione del primo tratto con diametro di scalpello pari a 23", fino a circa 60 m di profondità; sarà poi posta in opera la tubazione (casing) di diametro 18 5/8" , con cementazione della intercapedine tra foro e casing. L'esecuzione delle prove di permeabilità durante la perforazione dei primi 30 m di pozzo geotermico metterebbe a rischio la sicurezza mineraria, a causa del possibile rifranto della formazione attraversata, in considerazione del foro di largo diametro, non rivestito da tubazione, in corrispondenza di formazioni incoerenti e poco stabili. Il proponente non ritiene quindi opportuno interrompere la perforazione per il tempo necessario ad eseguire le prove. In prossimità del pozzo geotermico di progetto sarà perforato un piezometro: i dati raccolti dal piezometro saranno rappresentativi anche per il pozzo geotermico. Inoltre, durante la perforazione del pozzo geotermico sarà determinata la stratigrafia delle unità geologiche attraversate, che sarà confrontata con quella ricavata dalla perforazione del suddetto piezometro;

dal Verbale della riunione del Tavolo Tecnico conclusivo del 17 ottobre 2024 emerge quanto segue. ENEL ha presentato i risultati aggiornati del Modello idrogeologico, che evidenziano un'interferenza tra la zona di rispetto del pozzo idropotabile Pavone_2 (delimitata dall'isocrona a 180 giorni) e l'ubicazione del pozzo geotermico Valpavone1ter in progetto. Pertanto ha proposto: la chiusura temporanea del pozzo idropotabile Pavone 2; - la perforazione del pozzo geotermico Valpavone 1ter; la realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile in un'area non interferente.

AIT ed ASA non hanno condiviso la proposta di chiusura temporanea del pozzo Pavone_2, sottolineando l'importanza di mantenerlo operativo - secondo le modalità stagionali ordinarie - ed utilizzabile in caso di periodi emergenziali.

ENEL prevede di completare la perforazione del pozzo geotermico nei primi mesi del 2025, quindi con una tempistica non compatibile con l'iter amministrativo necessario per mettere in esercizio un nuovo pozzo (almeno un anno). AIT ed ASA ritengono quindi che ENEL possa procedere alla perforazione del pozzo geotermico previsto, a condizione che monitori la qualità delle acque sotterranee tramite i piezometri durante la perforazione ed il completamento del pozzo geotermico.

In caso di necessità, ENEL si è dichiarata disponibile a supportare l'approvvigionamento idrico con autobotti nei mesi estivi di maggiore consumo.

Saranno svolte a cura di ENEL ulteriori indagini conoscitive sull'acquifero, nonché un monitoraggio per il controllo qualitativo delle acque di falda dai 2 piezometri previsti.

ASA intraprenderà l'iter autorizzativo per il nuovo pozzo idropotabile, con il supporto tecnico di ENEL. L'intervento sarà inserito tra le attività ordinarie di ASA e comprenderà le opere di collegamento alle reti di distribuzione idrica esistenti;

Visto che, in esito alla suddetta istanza di modifica di prescrizione presentata dal proponente:

in data 20/12/2024 (prot. 661466), il Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha chiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio;

in esito alla sopra richiamata richiesta sono pervenuti i seguenti contributi tecnici:

AIT, con nota pervenuta il 07/01/2025 (prot. n. 4823), esprime posizione favorevole alla modifica della prescrizione 7.b come di seguito riportata: *“deve essere accertato il valore del coefficiente di permeabilità (K, stimato pari a 5,00E-05 m/s) durante la perforazione dei due piezometri, interferenti con l'acquifero freatico, e mediante l'esecuzione di opportune prove di pompaggio di lunga durata nei pozzi ASA S.p.a., effettuate in periodo di magra del Torrente Pavone e con le massime portate di emungimento dai pozzi idropotabili”*;

ASA Spa, con nota pervenuta il 09/01/2025 (prot. n. 8770), esprime parere favorevole alla modifica della prescrizione 7.b come di seguito riportata: *“deve essere accertato il valore del coefficiente di permeabilità (K, stimato pari a 5,00E-05 m/s) durante la perforazione dei due piezometri, interferenti con l'acquifero freatico, e mediante l'esecuzione di opportune prove di pompaggio di lunga durata nei pozzi ASA S.p.a., effettuate in periodo di magra del Torrente Pavone e con le massime portate di emungimento dai pozzi idropotabili”*;

gli altri Soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno inviato contributi istruttori;

Visto che la suddetta prescrizione 7.b) è stata suggerita, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, da AIT ed ASA Spa, i quali – nell'ambito del presente procedimento – hanno espresso posizione favorevole alla sua modifica;

Dato atto che, dalla consultazione svolta con i Soggetti competenti in materia ambientale, non sono emersi elementi ostativi alla modifica della prescrizione 7.b) del provvedimento di verifica n. 13272 del 13/06/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di accogliere l'istanza di modifica della prescrizione 7.b) del decreto di verifica n. 13272 del 13/06/2024, formulata ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, pervenuta al protocollo regionale il 12/09/2024 n. 489603 e perfezionata il 10/01/2025 al n. 12360, proposta da Enel Green Power Italia S.r.l. (sede legale: via Luigi Boccherini n. 15 in Roma; P.IVA 15844561009), per le considerazioni e le motivazioni riportate in premessa;

2) di modificare la prescrizione 7.b) del Decreto n. 13272 del 13/06/2024, nel modo che segue:

“7. con riferimento alla tutela dei pozzi acquedottistici del Servizio idrico integrato:

[...]

b) deve essere accertato il valore del coefficiente di permeabilità (K, stimato pari a 5,00E-05 m/s) durante la perforazione dei due piezometri, interferenti con l'acquifero freatico, e mediante l'esecuzione di opportune prove di pompaggio di lunga durata nei pozzi ASA S.p.a., effettuate in periodo di magra del Torrente Pavone e con le massime portate di emungimento dai pozzi idropotabili”;

3) di confermare le restanti prescrizioni recate dal provvedimento di verifica n. 13272 del 13/06/2024;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Enel Green Power Italia S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10205 del 15-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1796 - Data adozione: 30/01/2025

Oggetto: Rettifica avviso per procedura comparativa per progressioni dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di complessivi n. 24 posti indetto con decreto n. 28863 del 24/12/2024 e riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002304

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamata in particolare la Sezione II, recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 1/2009”;

Visto l’articolo 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che “(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”;

Visto l’articolo 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 del 16.11.2022 (d’ora in poi CCNL) che, al comma 1, stabilisce che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.”;

Visto l’articolo 13 del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro che:

- al comma 6 prevede che “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”

- al comma 7 prevede che “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”;

Dato atto del confronto sindacale svoltosi nel mese di febbraio dell’anno 2024 ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 3, lettera o), del CCNL in ordine ai criteri per l’effettuazione delle procedure valutative per le progressioni tra le aree ex art. 13, comma 6, e dei relativi esiti, come da sintesi dei lavori e delle posizioni emerse conservata agli atti presso l’ufficio competente;

Visto il decreto dirigenziale n. 28863 del 24 dicembre 2024, con il quale è stato indetto l'Avviso per procedura comparativa per progressioni dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di complessivi n. 24 posti, per le seguenti macro aree professionali: n. 17 unità macro area Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione, n. 5 unità macro area Tecnico-specialistica e n. 2 unità macro area Sistemi Informativi e Tecnologie;

Considerato che, per mero errore materiale, nella sezione "Idoneità a precedenti procedure" e più precisamente nel paragrafo relativo alle "Idoneità conseguite in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione" dell'avviso in oggetto, sono state indicate le date del 31/12/2020 e 31/12/2023 in luogo delle rispettive date corrette del 31/12/2021 e 31/12/2024 congruenti con quanto emerso nel sopra citato confronto sindacale svoltosi nel febbraio dell'anno 2024;

Ritenuto pertanto opportuno correggere tale errore, modificando il suddetto paragrafo come di seguito:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁶ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti**.

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

Dato atto che il suddetto errore materiale, non rivestendo carattere sostanziale, non inficia la regolare presentazione delle domande di partecipazione alle procedure comparative per progressioni tra aree da parte dei candidati che pertanto sono da intendere validamente presentate;

Dato atto che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica con il presente atto dell'avviso indetto con decreto n. 28863 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.

Valutata l'opportunità, in considerazione della rettifica del periodo indicato nell'avviso per il conseguimento delle idoneità a precedenti procedure concorsuali, in applicazione del principio di favor participationis, di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la procedura comparativa sopra indicata, fermo restando come il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di correggere, con riferimento al punto *C.5 Idoneità a precedenti procedure* dell'Avviso per procedura comparativa per progressione tra aree indetto con decreto n. 28863 del 24 dicembre 2024 l'errore materiale presente nel punto 2) Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione come segue:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁶ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti**.

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

2. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025, dando conferma delle modalità di presentazione delle candidature e di ogni altra previsione contenuta nell'avviso indetto con decreto n. 28863 del 24 dicembre 2024 non modificata dal presente atto, fermo restando che il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso;

3. di stabilire che le domande di partecipazione alla procedura comparativa per progressioni tra aree già trasmesse da parte dei candidati alla data del presente atto sono da intendere validamente presentate e che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica dell'avviso indetto con decreto n. 28863 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), nel sito internet istituzionale di Regione Toscana - sezione "Amministrazione trasparente" in "Bandi di concorso e Avvisi" e nella Intranet regionale.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10205 del 15-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1797 - Data adozione: 30/01/2025

Oggetto: Rettifica avviso per procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 8 posti di Area Istruttori, per la macro area professionale Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto n. 28862 del 24/12/2024 e riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002306

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamata in particolare la Sezione II, recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 1/2009”;

Visto l’articolo 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che “(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”;

Visto l’articolo 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 del 16.11.2022 (d’ora in poi CCNL) che, al comma 1, stabilisce che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.”;

Visto l’articolo 13 del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro che:

- al comma 6 prevede che “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”

- al comma 7 prevede che “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”;

Dato atto del confronto sindacale svoltosi nel mese di febbraio dell’anno 2024 ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 3, lettera o), del CCNL in ordine ai criteri per l’effettuazione delle procedure valutative per le progressioni tra le aree ex art. 13, comma 6, e dei relativi esiti, come da sintesi dei lavori e delle posizioni emerse conservata agli atti presso l’ufficio competente;

Visto il decreto dirigenziale n. 28862 del 24 dicembre 2024, con il quale è stato indetto l'Avviso per procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 8 posti di Area Istruttori, per la macro area professionale Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione;

Considerato che, per mero errore materiale, nella sezione "Idoneità a precedenti procedure" e più precisamente nel paragrafo relativo alle "Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione" dell'avviso in oggetto, sono state indicate le date del 31/12/2020 e 31/12/2023 in luogo delle rispettive date corrette del 31/12/2021 e 31/12/2024 congruenti con quanto emerso nel sopra citato confronto sindacale svoltosi nel febbraio dell'anno 2024;

Ritenuto pertanto opportuno correggere tale errore, modificando il suddetto paragrafo come di seguito:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁵ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti** .

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

Dato atto che il suddetto errore materiale, non rivestendo carattere sostanziale, non inficia la regolare presentazione delle domande di partecipazione alle procedure comparative per progressioni tra aree da parte dei candidati che pertanto sono da intendere validamente presentate;

Dato atto che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica con il presente atto dell'avviso indetto con decreto n. 28862 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.

Valutata l'opportunità, in considerazione della rettifica del periodo indicato nell'avviso per il conseguimento delle idoneità a precedenti procedure concorsuali, in applicazione del principio di favor participationis, di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la procedura comparativa sopra indicata, fermo restando come il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di correggere, con riferimento al punto *C.5 Idoneità a precedenti procedure* dell'Avviso per procedura comparativa per progressione tra aree indetto con decreto n. 28862 del 24 dicembre 2024

l'errore materiale presente nel punto 2) Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione come segue:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁵ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti**.

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

2. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025, dando conferma delle modalità di presentazione delle candidature e di ogni altra previsione contenuta nell'avviso indetto con decreto n. 28862 del 24 dicembre 2024 non modificata dal presente atto, fermo restando che il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso;

3. di stabilire che le domande di partecipazione alla procedura comparativa per progressioni tra aree già trasmesse da parte dei candidati alla data del presente atto sono da intendere validamente presentate e che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica dell'avviso indetto con decreto n. 28862 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), nel sito internet istituzionale di Regione Toscana - sezione "Amministrazione trasparente" in "Bandi di concorso e Avvisi" e nella Intranet regionale.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10205 del 15-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1798 - Data adozione: 30/01/2025

Oggetto: Rettifica avviso per procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 2 posti di Area Operatori esperti, per la macro area professionale Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto n. 28861 del 24/12/2024 e riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002308

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamata in particolare la Sezione II, recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 1/2009”;

Visto l’articolo 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che “(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”;

Visto l’articolo 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 del 16.11.2022 (d’ora in poi CCNL) che, al comma 1, stabilisce che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.”;

Visto l’articolo 13 del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro che:

- al comma 6 prevede che “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”

- al comma 7 prevede che “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”;

Dato atto del confronto sindacale svoltosi nel mese di febbraio dell’anno 2024 ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 3, lettera o), del CCNL in ordine ai criteri per l’effettuazione delle procedure valutative per le progressioni tra le aree ex art. 13, comma 6, e dei relativi esiti, come da sintesi dei lavori e delle posizioni emerse conservata agli atti presso l’ufficio competente;

Visto il decreto dirigenziale n. 28861 del 24 dicembre 2024, con il quale è stato indetto l'Avviso per procedura comparativa per progressione tra Aree, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 2 posti di Area Operatori esperti, per la macro area professionale Giuridico-amministrativa/economico-finanziaria/comunicazione e informazione;

Considerato che, per mero errore materiale, nella sezione "Idoneità a precedenti procedure" e più precisamente nel paragrafo relativo alle "Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione" dell'avviso in oggetto, sono state indicate le date del 31/12/2020 e 31/12/2023 in luogo delle rispettive date corrette del 31/12/2021 e 31/12/2024 congruenti con quanto emerso nel sopra citato confronto sindacale svoltosi nel febbraio dell'anno 2024;

Ritenuto pertanto opportuno correggere tale errore, modificando il suddetto paragrafo come di seguito:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁵ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti**.

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

Dato atto che il suddetto errore materiale, non rivestendo carattere sostanziale, non inficia la regolare presentazione delle domande di partecipazione alle procedure comparative per progressioni tra aree da parte dei candidati che pertanto sono da intendere validamente presentate;

Dato atto che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica con il presente atto dell'avviso indetto con decreto n. 28861 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.

Valutata l'opportunità, in considerazione della rettifica del periodo indicato nell'avviso per il conseguimento delle idoneità a precedenti procedure concorsuali, in applicazione del principio di favor participationis, di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la procedura comparativa sopra indicata, fermo restando come il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di correggere, con riferimento al punto *C.5 Idoneità a precedenti procedure* dell'Avviso per procedura comparativa per progressione tra aree indetto con decreto n. 28861 del 24 dicembre 2024

l'errore materiale presente nel punto 2) Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione come segue:

- C.5 Idoneità a precedenti procedure

1. idoneità conseguita in precedenti procedure selettive¹⁵ per progressioni verticali indette da Regione Toscana nella medesima area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita **negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda**: sono attribuiti **12 punti** .

2. Idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per l'area contrattuale oggetto della presente procedura o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione conseguita dal 31/12/2021 al 31/12/2024:

Il punteggio massimo attribuibile è di **5 punti**.

2. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per ulteriori 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso, ossia alla data del 20 febbraio 2025, dando conferma delle modalità di presentazione delle candidature e di ogni altra previsione contenuta nell'avviso indetto con decreto n. 28861 del 24 dicembre 2024 non modificata dal presente atto, fermo restando che il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della partecipazione alla seguente procedura comparativa saranno quelli posseduti alla data di scadenza del termine originario previsto dall'avviso stesso;

3. di stabilire che le domande di partecipazione alla procedura comparativa per progressioni tra aree già trasmesse da parte dei candidati alla data del presente atto sono da intendere validamente presentate e che i candidati che intendono modificare e/o integrare le proprie dichiarazioni a seguito della rettifica dell'avviso indetto con decreto n. 28861 del 24 dicembre 2024 possono presentare un'ulteriore domanda entro la scadenza fissata dal presente atto, e, come previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), nel sito internet istituzionale di Regione Toscana - sezione "Amministrazione trasparente" in "Bandi di concorso e Avvisi" e nella Intranet regionale.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1827 - Data adozione: 31/01/2025

Oggetto: D.lgs 19/2021 - Servizio fitosanitario regionale - Piano di Azione per l'eradicazione del focolaio di Cocciniglia tartaruga (*Toumeyella parvicornis*) nel Comune di Pisa - Versione 5 - Revoca del D.D. n. 16134 del 15/07/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002388

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il D.Lgs n. 19 del 2 febbraio 2021 relativo alle Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.M. del 3 giugno 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (cocciniglia tartaruga) che sta producendo danni ingenti sulle piante di pino domestico nei focolai presenti attualmente in Lazio e Campania;

Vista la L.R. n. 37 del 17 settembre 2024 di disciplina del Servizio fitosanitario regionale;

Visto il proprio Decreto Dirigenziale n° 139 del 2/1/2025 "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Toumeyella parvicornis*: nuova delimitazione e revoca del Decreto Dirigenziale n° 8140 del 16/4/2024.";

Visto il proprio precedente Decreto Dirigenziale n° 16134 del 15/7/2024 "D.Lgs n° 19/2021 - Servizio Fitosanitario – Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* - Versione 4 – revoca del D.D. n. 9939 del 10/5/2024;

Tenuto conto del documento tecnico ufficiale n° 33 del Servizio fitosanitario nazionale 'Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di piante infestate da *Toumeyella parvicornis* (Cockerell)' che integra le Linee guida pubblicate in allegato al D.M. del 3 giugno 2021;

Rilevato che l'aggiornamento della zona delimitata sulla base delle indagini svolte nel 2024 ha portato ad un ampliamento della delimitazione del territorio interessato dalla cocciniglia tartaruga;

Tenuto conto delle indicazioni tecniche in merito alle modalità di esecuzione di trattamenti endoterapici basate su recenti studi ed indagini svolte dalla comunità scientifica e dagli Enti di ricerca;

Tenuto conto che per scongiurare l'ulteriore diffusione dell'infestazione di cocciniglia tartaruga, verificata tramite il recente monitoraggio intensivo svolto sul territorio dal Servizio Fitosanitario, è necessario continuare ad effettuare interventi di endoterapia e/o di abbattimento delle piante di pino di piccole dimensioni non curabili, con successiva rimozione e distruzione del materiale di risulta;

Rilevata pertanto la necessità di aggiornare ed integrare il precedente Piano di azione approvato con il citato Decreto Dirigenziale n° 16134 del 15/7/2024 con alcune specifiche relative all'attuazione degli interventi di endoterapia ed alla gestione del materiale di risulta proveniente da piante di pino presenti nell'area delimitata ricadente in alcuni Comuni delle province di Pisa e di Livorno, individuata con il succitato Decreto Dirigenziale n° 139 del 2/1/2025;

Visto l'allegato 'A' al presente atto costituito dal "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Cocciniglia tartaruga (*Toumeyella parvicornis*) (Cockerell) nel Comune di Pisa – Versione 5”;

DECRETA

1. di approvare il "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Cocciniglia tartaruga (*Toumeyella parvicornis*) nel Comune di Pisa” – Versione 5”, riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare il proprio precedente Decreto Dirigenziale n° 16134 del 15/7/2024 "D.Lgs n° 19/2021 - Servizio Fitosanitario – Revisione del Piano di azione per l'eradicazione di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), in Comune di Pisa, località Tirrenia”;
3. di disporre che i divieti e le limitazioni previste dal presente atto entrino in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
4. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al citato D.M. del 3 giugno 2021 e al D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.19.

Avverso al presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Piano di azione

47467cad3f9b6c0341e1ce17f4842ebeed198bc570c35a4d5d8d5962aff32943



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE
DEL FOCOLAIO DI
Cocciniglia tartaruga
(*Toumeyella parvicornis*)
nel Comune di PISA**

Indice generale

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Introduzione.....	3
3. Definizioni.....	4
4. Area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto).....	5
5. Misure di eradicazione.....	5
5.1. Misure da adottarsi su piante di pino in parchi e alberature	5
5.2. Misure da adottarsi nelle altre zone infestate (boschi e zone agricole)	6
5.3. Gestione del materiale di risulta dagli abbattimenti e dalle potature di piante ricadenti in area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto).....	6
5.4. Altre misure valide nell'intera area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto).....	7
5.4.1. Raccolta delle pigne e loro movimentazione dai luoghi di produzione a quelli di lavorazione	7
5.5. Divieti di movimentazione e di messa a dimora di piante ospiti.....	8
5.6. Altre misure.....	8
6. Indicazioni per trattamenti endoterapici.....	8
7. Indagini fitosanitarie.....	9
8. Indagini sull'origine del focolaio.....	9
9. Informazione e pubblicità.....	9
10. Denuncia casi sospetti.....	10
11. Sanzioni amministrative.....	10
12. Aggiornamento del Piano di Azione.....	10

1. Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante , che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/ce, 2000/29/ce, 2006/91/ce e 2007/33/ce del consiglio;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 della commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n. 19 relativo a "norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

DECRETO MINISTERIALE DEL 3 GIUGNO 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (cocciniglia tartaruga);

DOCUMENTO TECNICO UFFICIALE n. 33 DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE DEL 1 MARZO 2023: Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di piante infestate da *Toumeyella parvicornis* (Cockerell);

L.R. 21 marzo 2000, n. 39: Legge forestale della Toscana;

REGOLAMENTO 8 AGOSTO 2003 n. 48/R: Regolamento Forestale della Toscana;

DECRETO DIRIGENZIALE n. 139 del 2/1/2025 "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Toumeyella parvicornis*: nuova delimitazione e revoca del Decreto Dirigenziale n. 8140 del 16/4/2024".

2. Introduzione

La Cocciniglia tartaruga, nome scientifico *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), è un piccolo insetto che si nutre a carico dei pini, tra cui predilige il Pino domestico. Questo insetto si alimenta della linfa delle piante, succhiandola dagli aghi e dai giovani rametti. Per le sue piccole dimensioni , gli attacchi iniziali sono estremamente difficili da individuare; la sua presenza in genere si rileva solo quando la popolazione diventa numerosa e sugli aghi, sui rametti e sotto la chioma si osserva la presenza di uno strato nero ed appiccicoso costituito dalla melata e dalla fumaggine che su questa si crea.

La Cocciniglia tartaruga è originaria del Nord America e ha una grande capacità di diffusione sia perché si riproduce molto velocemente, sviluppando 3-4 generazioni all'anno, sia perché le piccole dimensioni degli primi stadi mobili ne facilitano la dispersione con il vento. In Italia è attualmente presente in Campania (dal 2014), nel Lazio (dal 2018) e più recentemente è stata rinvenuta nel 2021 in Abruzzo ed in Puglia. I danni alle pinete in Campania e Lazio sono ingenti, in particolare nei comuni di Roma e circostanti. In Toscana la cocciniglia è stata rinvenuta per la prima volta nel 2022 in Firenze città dove, grazie al tempestivo intervento e ad una serie di condizioni favorevoli, è stata eradicata ufficialmente a fine 2024. Per quanto concerne gli altri stati membri, nel 2021 è stata identificata in Francia (Saint-Tropez), e nel 2024 in Albania (Tirana).

Il focolaio di *T.parvicornis* di Tirrenia (Pisa) è stato rinvenuto ad Agosto 2023 in seguito ad una segnalazione pervenuta al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) dall'Ufficio Verde urbano del Comune di Pisa; le indagini condotte successivamente dal SFR, in collaborazione con il Comune di Pisa e con l'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante (CREA-DC), hanno definito la sua diffusione sul territorio con adozione di una prima delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto mediante Decreto Dirigenziale n. 18496 del 29/8/2023. Alla prima delimitazione hanno fatto seguito due successive delimitazioni, adottate rispettivamente con Decreto Dirigenziale n. 8140 del 16/4/2024 e in ultimo con Decreto Dirigenziale n.139 del 2/1/2025, con un progressivo e notevole ampliamento della zona delimitata rispetto al 2023.

Il presente Piano di Azione viene redatto ai sensi degli articoli 6 e 7 del DM 3 giugno 2021 e contiene le misure di eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), rinvenuto nel territorio del Comune di Pisa e notificato alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 15/8/2023 (EUROPHYT Outbreak No. 2261).

Esso comprende la definizione delle modalità di individuazione delle aree delimitate, mentre la programmazione e la descrizione in dettaglio delle indagini da svolgere in tali aree sono contenute in un documento separato "*Linee guida per la realizzazione delle indagini visive e per l'effettuazione dei campionamenti nell'area delimitata per Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) presso Tirrenia (Comune di Pisa)*", aggiornato sulla base dell'evoluzione dell'infestazione e consultabile nella sezione 'Normativa organismi nocivi' del sito del Servizio Fitosanitario.

Per quanto non disposto dal presente Piano di Azione, si rimanda al DECRETO MINISTERIALE DEL 3 GIUGNO 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga) ed al D. Lgs. n° 19 del 2 febbraio 2021.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento, sono stabilite le seguenti definizioni:

- **piante ospiti:** Fatto salvi nuovi ritrovamenti su specie fino a questo momento non segnalate, sono da considerarsi 'piante ospiti' le piante appartenenti alle seguenti specie: *P. pinea* (pino domestico), *Pinus australis*, *P. banksiano*, *P. cariboea* var. *bahamensis*, *P. contorta*, *P. echinato*, *P. elliotii*, *P. glabra*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. palustris*, *P. pinaster*, *P. sylvestris*, *P. taeda* e *P. virginiana*, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale;

- **organismo nocivo:** cocciniglia tartaruga (*Toumeyella parvicornis*);
- **zona infestata:** somma delle aree concentriche con un raggio di 100 m intorno alle piante infestate dalla Cocciniglia tartaruga;
- **zona cuscinetto:** zona di 5 km di larghezza circostante la zona infestata;
- **area delimitata:** l'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- **zona indenne:** il territorio dove non è stata riscontrata la presenza dell'insetto.

4. Area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto)

L'area delimitata per la presenza del focolaio di cocciniglia è stata individuata secondo le indicazioni dell'art. 18 del Reg. UE 2016\2031; la zona infestata è costituita nel raggio di 100 metri intorno alla pianta o alle piante infestate, mentre la zona cuscinetto, indenne ma a maggior rischio di infestazione, è quella ricadente nel raggio di 5.000 metri dal perimetro esterno della zona infestata.

A seguito del primo rinvenimento del focolaio, nell'area delimitata istituita con Decreto Dirigenziale n° 18496 del 29/8/2023 sono state svolte indagini intensive che hanno portato all'individuazione di nuovi nuclei di piante o piante singole positivi di conseguenza si è dovuto procedere ad aggiornamenti successivi con allargamento dell'area delimitata stessa.

L'attuale area delimitata e i suoi eventuali aggiornamenti sono consultabili nella sezione "Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale" raggiungibile all'indirizzo: https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

Qualora le indagini annuali sulle piante ospiti non rivelassero la presenza del parassita nocivo nell'area delimitata per tre anni consecutivi, il SFR potrà revocare la delimitazione.

5. Misure di eradicazione

In considerazione delle risultanze delle indagini fitosanitarie effettuate, il SFR si riserva di attuare misure di eradicazione graduate in base al livello dell'infestazione e all'ubicazione degli eventuali nuovi ritrovamenti, tenendo conto della priorità di limitare l'estensione del focolaio.

5.1. Misure da adottarsi su piante di pino in parchi e alberature:

- a) Effettuazione di trattamenti endoterapici con prodotti fitosanitari autorizzati sulle piante ospiti situate all'interno della zona infestata di diametro superiore o uguale a 15 cm misurato a 1,30 m da terra, tenendo conto delle indicazioni del Servizio Fitosanitario (v. Linee guida per i trattamenti endoterapici contro la Cocciniglia tartaruga, disponibili nella pagina "normativa organismi nocivi" del sito del Servizio Fitosanitario); i trattamenti endoterapici devono essere eseguiti da operatori professionali tenuti a rilasciare ai committenti una dichiarazione di intervento con la specifica del metodo di intervento e del prodotto utilizzato.

- b) Rimozione e distruzione delle piante ospiti situate all'interno della zona infestata con un fusto di diametro inferiore a 15 cm misurato a 1,30 m da terra in quanto non è tecnicamente possibile e giustificabile sottoporre a trattamenti endoterapici piante con diametro ridotto, salvo diversa indicazione del SFR.
- c) Rimozione e distruzione delle piante ospiti irrimediabilmente compromesse e non curabili; nella fattispecie sono da ritenersi tali le piante morte o fortemente infestate con un residuo livello vegetativo inferiore al 50% della chioma.
 - Gli interventi di endoterapia così come quelli di eventuale rimozione e distruzione delle piante e di smaltimento del materiale residuo, sono a carico dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle zone delimitate come 'infestate', salvo diversa indicazione da parte del SFR.

5.2. Misure da adottarsi nelle altre zone infestate (boschi e zone agricole):

- a) Rimozione e distruzione delle piante ospiti irrimediabilmente compromesse e non curabili; nella fattispecie sono da ritenersi tali le piante morte o fortemente infestate con un residuo livello vegetativo inferiore al 50% della chioma.
- b) Rimozione e distruzione delle piante ospiti situate all'interno della zona infestata con un fusto di diametro inferiore a 15 cm misurato a 1,30 m da terra, salvo diversa indicazione del SFR.

Salvo quanto sopra indicato, nell'area delimitata non devono essere realizzati interventi di taglio della vegetazione che creino varchi che possono facilitare la diffusione passiva con il vento delle forme mobili della cocciniglia.

Gli interventi selvicolturali sono a carico dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle zone delimitate come 'infestate', salvo diversa indicazione da parte del SFR.

Sono comunque sempre possibili interventi sulla vegetazione utili a prevenire e contenere gli incendi boschivi, creare vie d'ingresso per la realizzazione degli interventi fitosanitari, rimuovere piante o parti di esse che possono rappresentare un rischio di pubblica o privata incolumità.

Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di valutare l'ammissibilità di altre tipologie di interventi forestali, purché non favoriscano la diffusione passiva ad opera del vento della cocciniglia tartaruga e sia garantito il mantenimento di fasce boscate di margine di ampiezza e densità tali da contrastare la penetrazione dei venti dominanti.

I trattamenti endoterapici con prodotti fitosanitari autorizzati sono indicati per alberature e parchi, attualmente non possono essere effettuati al di fuori di questi ambienti.

5.3. Gestione del materiale di risulta dagli abbattimenti e dalle potature di piante ricadenti in area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto)

All'interno dell'area delimitata lo spostamento del materiale di risulta da lavori su piante di pino (abbattimenti, potature, pulizie e altro) è consentito durante tutto l'anno.

Lo spostamento del materiale di risulta in uscita dall'area delimitata è possibile esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 marzo, per evitare la diffusione delle forme mobili dell'insetto che non sono presenti nel periodo invernale.

Si specifica che per lo spostamento la ramaglia terminale delle piante con aghi verdi deve essere sempre cippata o tritata sul posto, per poi essere trasportata su camion telonati ai siti di destinazione, mentre il tronco delle piante può essere trasportato intero in quanto inadatto ad ospitare eventuali forme vive dell'insetto.

Il trasporto verso i siti di destinazione avviene ai fini della distruzione con trattamento adeguato che garantisca l'eliminazione di ogni forma vivente di cocciniglia.

Nel caso di trasporto del materiale verso siti di destinazione ubicati fuori regione è necessario l'invio al SFR di una comunicazione preventiva via PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it), almeno 15 giorni prima della data di spostamento prevista; il SFR, previa intesa con il Servizio fitosanitario competente per i siti di destino, può consentire o meno le operazioni di trasporto e la successiva gestione dei materiali vegetali.

5.4. Altre misure valide nell'intera area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto)

5.4.1. Raccolta delle pigne e loro movimentazione dai luoghi di produzione a quelli di lavorazione

Pur non essendo riportati in bibliografia casi di presenza di stadi biologici di *T. parvicornis* sulle pigne dei pini domestici, il rischio fitosanitario di diffusione passiva della cocciniglia con le attività di raccolta e movimentazione delle pigne non può essere escluso.

Questo in particolar modo nel caso in cui la raccolta o la movimentazione delle pigne avvenga nel periodo di presenza delle forme mobili della cocciniglia e la tecnica adottata sia lo scuotimento della pianta, che più di altre tecniche potrebbe favorire la caduta e la raccolta accidentale di rametti con forme vitali dell'insetto.

All'interno dell'area delimitata la movimentazione delle pigne verso gli impianti di lavorazione deve quindi essere effettuata dal 1 Dicembre al 31 di Marzo di ogni anno, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene la raccolta.

Al di fuori di tale periodo le imprese interessate alla raccolta e alla movimentazione delle pigne, anche verso impianti di lavorazione ubicati al di fuori dell'area delimitata o fuori regione, devono inviare almeno 15 giorni prima della data di spostamento prevista, una comunicazione preventiva via PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it) al SFR, il quale si riserva di autorizzare o meno tali attività e di prescrivere misure specifiche finalizzate ad impedire la eventuale diffusione della cocciniglia.

In ogni caso la movimentazione delle pigne potrà avvenire soltanto adottando preliminarmente tutte le misure necessarie per evitare la diffusione dell'insetto quale ad esempio la rimozione completa dai carichi di eventuali parti verdi residue presenti (rametti, aghi ecc.).

In attesa di maggiori dati circa l'eventuale presenza di residui di abamectina (principio attivo contenuto nei prodotti fitosanitari autorizzati dal competente Ministero della salute) all'interno dei pinoli provenienti da piante trattate, si consiglia la raccolta delle pigne a scopi alimentari in aree in cui sono stati effettuati trattamenti endoterapici sulle piante.

5.5. Divieti di movimentazione e di messa a dimora di piante ospiti

Salvo diversa indicazione, è vietata la movimentazione di piante ospiti da impianto dall'area delimitata verso l'esterno o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto.

All'interno della zona infestata è vietata la messa a dimora di piante ospiti di cocciniglia, sia nel caso di sostituzione delle piante rimosse sia per nuovi impianti.

5.6. Altre misure

Qualora necessario, il Servizio Fitosanitario Regionale potrà individuare ulteriori misure fitosanitarie per affrontare qualsiasi specificità o complicazione ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione della cocciniglia tartaruga, indipendentemente dall'ubicazione delle piante o dal fatto che esse siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

6. Indicazioni per trattamenti endoterapici

Attualmente l'unico trattamento insetticida efficace ed effettuabile contro la cocciniglia è quello endoterapico. Questa tecnica prevede la somministrazione della soluzione insetticida tramite iniezioni nel tronco affinché il prodotto possa esplicare l'azione sulle cocciniglie che si nutrono succhiando la linfa dai rametti e dagli aghi, grazie alla traslocazione in chioma della soluzione attraverso il flusso xilematico delle piante (linfa ascendente).

Per motivi tecnici e di efficacia, l'endoterapia si può applicare solo a piante con un fusto di diametro superiore o uguale a 1,5 cm, misurato a 1,30 m da terra.

I trattamenti endoterapici devono essere eseguiti da operatori professionali, tenuti a rilasciare ai committenti una dichiarazione di intervento con la specifica del metodo di intervento e del prodotto utilizzato.

Il Servizio Fitosanitario ha predisposto specifiche linee guida per l'endoterapia, contenenti l'indicazione dei metodi che in ambienti analoghi sono risultati più efficaci contro l'organismo nocivo, consultabili nella sezione 'normativa organismi nocivi' della pagina web del SFR Toscana.

7. Indagini fitosanitarie

Il Servizio Fitosanitario coordina indagini ufficiali, ispezioni sistematiche ed eventuali campionamenti al fine di verificare la diffusione dell'insetto.

Le indagini sono realizzate da personale del Servizio o da altri tecnici specializzati incaricati dal Servizio Fitosanitario.

I dati relativi alle indagini sono registrati in tempo reale nella banca dati regionale grazie ad uno specifico applicativo (FitoSIRT) e contestualmente vengono resi visibili nella sezione del "Sito cartografico del Servizio fitosanitario regionale", raggiungibile mediante url https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

Ogni dettaglio sulle modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio è reperibile nel documento "*Linee guida per la realizzazione delle indagini visive e per l'effettuazione dei campionamenti nell'area delimitata per cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) presso Tirrenia*" già indicato nell'introduzione.

8. Indagini sull'origine del focolaio

Nelle settimane successive al ritrovamento della cocciniglia tartaruga, si è cercato di stabilire l'origine del focolaio, in particolare sono state richieste informazioni riguardo all'origine di alcuni giovani pini messi a dimora nell'area focolaio a febbraio 2023; tuttavia dalle indagini effettuate si ritiene poco probabile che l'origine dell'infestazione possa essere riconducibile a questa piantumazione.

Dalle tracce trovate sui pini si ritiene che l'insetto sia giunto nell'area dal 2020, probabilmente per trasporto passivo.

9. Informazione e pubblicità

Un'efficace azione di eradicazione presuppone una campagna di informazione e divulgazione che coinvolga i vari soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, possono essere coinvolti nella problematica.

Il Servizio Fitosanitario Regionale svolge da alcuni anni una specifica campagna di informazione per questo organismo nocivo e subito dopo il ritrovamento del nuovo focolaio si è attivato per informare i soggetti aventi interesse.

Sul sito web della Regione Toscana sono state pubblicate informative, riprese anche dagli organi di stampa, in cui sono state spiegate brevemente le caratteristiche della

cocciniglia tartaruga e fornite precise indicazioni su come comportarsi e come effettuare le segnalazioni in caso di sospetta presenza.

Fin dalle prime indagini sono state coinvolte attivamente anche le altre principali istituzioni interessate (Comune di Pisa, Amministrazione di Camp Darby, Ente parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, CREA-DC, CiRAA, Carabinieri forestali, ecc.), che in alcuni casi hanno contribuito attivamente alla divulgazione della problematica anche attraverso i propri siti istituzionali.

Sul sito della Regione Toscana è disponibile una scheda informativa sulla cocciniglia tartaruga.

Nei prossimi mesi si realizzeranno altre attività di divulgazione.

Questa attività di sensibilizzazione proseguirà con le attività di monitoraggio e verrà mantenuta anche nei prossimi anni.

10. Denuncia casi sospetti

Ai sensi dell'art 4 del D.M. del 3 giugno 2021, è fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza o sospetti della presenza della cocciniglia tartaruga di darne immediata comunicazione al SFR al seguente indirizzo: cocciniglia.tartaruga@regione.toscana.it.

11. Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle misure stabilite dal SFR si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 55 del D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19, tra le quali si ricorda il comma 15, che così recita: *"A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00"*.

12. Aggiornamento del Piano di Azione

Il presente Piano sarà aggiornato in rapporto alla diffusione delle infestazioni, all'acquisizione di nuove conoscenze sull'organismo nocivo e all'evoluzione delle strategie di eradicazione o contenimento dello stesso.

Il presente Piano, gli eventuali aggiornamenti e le delimitazioni, sono consultabili nella sezione "Normativa-organismi nocivi" del sito della Regione Toscana.

**Giunta Regionale****REGIONE TOSCANA**

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale
Settore Viabilità Regionale ambiti Pisa, Livorno,
Lucca, Massa Carrara – Porti Regionali

Alla Provincia di Livorno

Piazza del Municipio ,4
PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it

Al Comune di Rosignano Marittimo

Via dei Lavoratori, 21
57016 Rosignano Marittimo LI
PEC:
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Toscana
Via Pellicceria, 3 – 50123 FIRENZE
PEC: dgst.div08@pec.mimit.gov.it

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA -VAS- Opere Pubbliche di Interesse regionale
Via di Novoli, 26 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

A ENEL distribuzione

via Ombrone n.2 - 00198 - ROMA
eneldistribuzione@pec.enel.it

A ENEL energia

Viale Regina Margherita 00125 -00198 ROMA
enelenergia@pec.enel.it

A Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale

Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 - Roma
info@pec.terna.it

A Telecom Italia

Via Nino Bixio, 1 - 53100 – Siena
telecomitalia@pec.it
telecomitalia@pec.fibercoop.it

56125 Pisa, Via Zamenhof, 1
Tel. 055/4386205
dario.bellini@regione.toscana.it
<http://www.regione.toscana.it>

2025_01_27_SRT206_Orciano_Conv_Con_Servizi.odt

all'A.S.A. S.p.A.
Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
Via del Gazometro, 9 57122 Livorno
[PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it](mailto:asaspa.protocollo@legalmail.it)

a SNAM Rete Gas
Via delle Birole n.18 - 52100 – Siena
Via del Commercio 9/11 – 00154 - Roma
distrettoceoc@pec.snam.it

al Consorzio 5 Toscana Costa
Via degli Speciali, 17,
57021 Venturina Terme (LI)
cb5@pec.cbtoscanacosta.it

ad Area Vasta ARPAT Toscana Costa
Settore Agenti Fisici
Via Marradi, 114 - 57126 Livorno
tel. 055.32061, fax 055.5305615
arpaprotocollo@postacert.toscana.it

A Fastweb spa
Piazza Adriano Olivetti 1
- 20139 - Milano (MI)
[PEC: fiber.network.centro@pec.fastweb.it](mailto:fiber.network.centro@pec.fastweb.it)

A Ultranet s.r.l.
Via Santa Sofia 27
- 20122 - Milano (MI)
[PEC: ultranetsrl@legalmail.it](mailto:ultranetsrl@legalmail.it)

A GTT Communications Italy s.r.l.
Piazza Giovanni Amendola 1 -
09125 - Cagliari (CA)
gttcommunicationsitaly@pec.it

A IRIDEOS S.P.A.
Viale Bodio Luigi 33/39 - 20158 -
Milano (MI)
PEC: irideos@pec.irideos.it

A EXA INFRASTRUCTURE ITALY S.R.L.
Via Cornelia 498 – 00166
- Roma (RM)
PEC: interoute@pec.it

A Fibercop S.P.A.
via Gaetano Negri 1 – 20123
Milano (MI)

56125 Pisa, Via Zamenhof, 1
Tel. 055/4386205
dario.bellini@regione.toscana.it
<http://www.regione.toscana.it>

2025_01_27_SRT 206_Orciano_Conv_Con_Servizi.odt

AOOGRTPD Prot. 0040701 Data 27/01/2025 ore 11:41 Classifica 0.050. Il documento è stato firmato da DARIO BELLINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

PEC: fibercopsa@pec.fibercop.it

ai progettisti

DP INGEGNERIA SRL.
VIALE SAN CONCORDIO, 1160
55100 (LU)
PEC: info@dpingegneria.com

Oggetto: SRT 206 Pisana Livornese – “Realizzazione una rotatoria in corrispondenza della SP 11 ter per Orciano della Provincia di Livorno” - Conferenza dei Servizi relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Legge 241/90 e successive modificazioni. Convocazione conferenza dei servizi.

Il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto, sottoscritto in data 17/11/2022, inizialmente è stato elaborato ai sensi del D.Lgs 50/2016, la prima fase di progettazione è stata condotta internamente. Tale progetto preliminare era stato successivamente sottoposto a conferenza dei servizi, conclusasi con esito positivo come riportato nel verbale allegato del 14/04/2023.

L'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 ha introdotto nuove disposizioni in materia di contratti pubblici che hanno eliminato la fase di progettazione definitiva, pertanto si è resa necessaria l'integrazione del PFTE con ulteriori approfondimenti tecnici e documentali, al fine di conformarsi ai nuovi requisiti previsti. In particolare, è stato redatto il piano particellare di esproprio, la relazione di sostenibilità, la risoluzione delle interferenze ed approfondito il livello di dettaglio progettuale.

Per adempiere a quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs 36/2023 si è ritenuto necessario convocare una nuova conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica nonché della localizzazione dell'opera.

In sede di conferenza di servizi verranno acquisiti:

- la conformità alla pianificazione urbanistica da parte del Comune di Rosignano Marittimo (LI)
- l'esito della verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico da parte della Soprintendenza, specificando che in sede di progettazione è già stato recepita la prescrizione espressa nel parere Prot. 0110986 del 02/03/2023 prevedendo nel quadro economico il costo del controllo archeologico in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo.

Si da atto che con nota del 08/03/2022 Prot. 0094441 il settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, alla richiesta della sottoscritta di verifica di assoggettabilità a VIA con nota prot. n.0058021 del 14/02/2022, rispondeva che trattandosi di modifica non sostanziale di opere esistenti, non doveva essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale. Pertanto è stata già acquisita e valutata la non assoggettabilità a VIA dell'intervento.

Lo scrivente ufficio rende consultabili presso gli uffici del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara nella sede di Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 1 – Pisa.

56125 Pisa, Via Zamenhof, 1
Tel. 055/4386205
dario.bellini@regione.toscana.it
<http://www.regione.toscana.it>

2025_01_27_SRT 206_Orciano_Conv_Con_Servizi.odt

AOOGRTPD Prot. 0040701 Data 27/01/2025 ore 11:41 Classifica O.050. Il documento è stato firmato da DARIO BELLINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

La documentazione messa a disposizione è da ritenersi destinata unicamente ai fini istruttori dei Soggetti in indirizzo ed è soggetta alle vigenti norme in materia di accesso agli atti.

Ciò premesso, ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., con la presente nota è indetta una conferenza dei servizi decisoria, finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni, nullaosta o assenti comunque denominati necessari al completamento della progettazione esecutiva ed alla successiva esecuzione dei lavori.

La Conferenza dei servizi in oggetto si svolge, ai sensi dell'Art. 14 – bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., in forma semplificata e in modalità asincrona. A tal fine si comunica che:

a) gli Enti in indirizzo sono tenuti ad esprimere il proprio parere sul progetto di fattibilità tecnica economica denominato “SRT 206 Pisana Livornese - Realizzazione una rotatoria in corrispondenza della SP 11 ter per Orciano della Provincia di Livorno”, i cui elaborati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana al link

b) **entro e non oltre il 11 Febbraio 2025** i soggetti in indirizzo, ai sensi dell'Art. 2, comma 7 della L.241/90, possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità relativi al progetto di cui trattasi, non attestati in documenti già in possesso dei medesimi o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro e non oltre il 13 Marzo 2025** gli Enti in indirizzo sono invitati a formulare il proprio parere, che dovrà pervenire mezzo PEC al Settore scrivente;

d) la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'Art. 14 ter della L.241/90 è fissata in data 20 Marzo 2025, in videoconferenza.

Decorsi i termini di cui alla lettera c), il Settore scrivente procederà ai sensi dell'Art. 14 bis comma 5 o 6 della L.241/90.

Si precisa altresì che:

1) qualora sia necessario svolgere la riunione della conferenza in modalità sincrona, nella data fissata alla lettera d) del precedente paragrafo, ciascun Ente, Amministrazione o Organo in indirizzo dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto invitato su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

2) qualora i pareri richiesti non siano resi entro il termine stabilito alla lettera c) oppure se, in caso di convocazione della riunione della conferenza in modalità sincrona, dovessero risultare assenti taluni soggetti in indirizzo, i relativi pareri saranno intesi per acquisiti con esito positivo; si considera altresì acquisito l'assenso delle amministrazioni che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza dei servizi in argomento ai sensi dell'art. 38 comma 9 del D.Lgs 36/2023;

3) la conferenza è convocata anche per definire la risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici al fine di consentire la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto.

Gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili sono chiamati a verificare e segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura e la congruità della spesa

56125 Pisa, Via Zamenhof, 1
Tel. 055/4386205
dario.bellini@regione.toscana.it
<http://www.regione.toscana.it>

2025_01_27_SRT 206_Orciano_Conv_Con_Servizi.odt

prevista nel quadro economico volta alla risoluzione delle interferenze inoltre si richiede di fornire i contatti di un referente di zona delegato per esprimersi in merito alla definizione delle tempistiche e del programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

Si chiede, inoltre agli enti in indirizzo per quanto a conoscenza, di segnalare eventuali altri soggetti interessati all'intervento in argomento che non sono stati convocati con la presente lettera.

Si precisa che la determinazione conclusiva con esito positivo della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 38 comma 10 del Dlgs 36/2023 approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

Si da atto che contestualmente all'indizione della presente conferenza dei servizi si è provveduto ad inviare l'avviso di avvio del procedimento espropriativo agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990, tenendo luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni è possibile contattare il RUP, ai seguenti recapiti:

e mail mariacarmela.iaconis@regione.toscana.it

tel. 055/ 4386662.

Cordiali saluti

IL Dirigente
(Ing. Dario Bellini)

Allegato:

- *Verbale del 14/04/2023*

56125 Pisa, Via Zamenhof, 1
Tel. 055/4386205
dario.bellini@regione.toscana.it
<http://www.regione.toscana.it>

2025_01_27_SRT 206_Orciano_Conv_Con_Servizi.odt

AVVISO

di avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, relativa alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "Montegemoli Z.I.", nel comune di Piombino (Li).

**REGIONE TOSCANA
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
IL SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA**

vista l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "Montegemoli Z.I.", nel comune di Piombino (Li), presentata dalla società e-distribuzione spa, ai sensi della legge regionale 39/2005, articolo 11, comma 1, lettera b, in variante agli strumenti urbanistici comunali;

visto l'articolo 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

vista la legge regionale 24/02/2005, n. 39 *"Disposizioni in materia di energia"*, articoli 11 e 12;

ricordato che, in data 20/09/2023, è stato pubblicato l'avviso di avvio del predetto procedimento, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38, parte seconda, e che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni al riguardo;

dato atto che, al momento della presentazione dell'istanza, la struttura regionale competente era il settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico della direzione Ambiente ed energia, il responsabile del procedimento era la dirigente del settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico;

dato atto che, alla data di pubblicazione del presente avviso, la struttura regionale competente è il settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, della direzione Tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana, e il responsabile del procedimento in oggetto è il dirigente del settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia;

RENDE NOTO

che, con **decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3644 del 22/02/2024**, è stata rilasciata alla società e-distribuzione spa, con sede legale a Roma, via Ombrone 2, partita iva 05779711000, società partecipante al Gruppo iva Enel con partita iva 15844561009, l'autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, articolo 11, comma 1 lett.b, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, relativa alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "Montegemoli Z.I.", rendendo pertanto l'intervento in oggetto urbanisticamente conforme;

che la predetta autorizzazione unica, di cui al richiamato decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3644 del 22/02/2024, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, diviene efficace dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il dirigente
Giancarlo Cappelli

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD**DETERMINA DIRETTORE AREA STUDI E PROGETTAZIONE****N. 29 – Data Adozione 28/01/2025**

OGGETTO: **PNRR- M2C4 – I4.3** - Liquidazione indennità condivise – (art. 20 co. 6 e 8 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 – testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità - tues)

LOTTO N. 040 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE. INSTALLAZIONE SISTEMI DI MISURA, REGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE CON TELECONTROLLO - COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI CANALETTE IN CAV CON TUBAZIONE SOTTERRANEA ED OPERE COMPLEMENTARI - COMUNE DI GROSSETO - CUP: B57H18005020001

IL DIRETTORE AREA STUDI E PROGETTAZIONE

- Visti il R.D. n.215/1933 e la Legge Regionale n.79/2012 che disciplinano l'attività di bonifica;
- Visto il Decreto del Presidente n. 41 del 30 Settembre 2019 con il quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud Fabio Zappalorti che resterà in carica, ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L.R.T. 79/2012 ss.mm.ii, per un tempo analogo a quello dell'Assemblea consortile e comunque non oltre il 16 maggio 2024;
- Visto il Decreto del Presidente n. 32 del 13 maggio 2024 con il quale è stato prorogato l'incarico ad interim di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a Fabio Zappalorti fino alla data di conferimento dell'incarico al nuovo Direttore Generale, nominato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R.T. 79/2012 e comunque non oltre il 31 marzo 2025;
- Visto il vigente Statuto Consortile ed in particolare l'Art. 39;
- Visto il D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 38/2007 per le parti ancora vigenti, quali norme che regolamentano la materia degli appalti e dei contratti pubblici;
- Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, continuano ad applicarsi alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati inviati prima del 1° luglio 2023 data in cui le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 hanno acquistato efficacia;
- Vista la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo all'art.5 "Responsabile del Procedimento" comma 1. "Assegnazione responsabilità degli adempimenti, nonché all'art.6 "Compiti del responsabile del procedimento";
- Visto il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio 6 Toscana Sud approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 13 nella seduta n. 3 del 24/09/2015 che individua l'articolazione della struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio, modificato con Decreto D.G. 08/05/2018 n.63 e con Decreto D.G. 05/07/2021 n.131, con il quale viene stabilito che l'Ufficio Espropri ricade sotto la responsabilità del Direttore dell'Area Studi e Progettazione, così come stabilito all' art.6 c.5 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Visti i Decreti del Direttore Generale n. 209 del 28/12/2015, n. 7 del 19/01/2016, n. 67 del 08/05/2018 e n. 168 del 30/09/2019, rispettivamente, di nomina dall'01/01/2016 del dipendente Ing. Roberto Tasselli quale Direttore dell'Area Studi e Progettazione, di attribuzione dei compiti di Direttore della medesima Area e di individuazione quale responsabile del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 32 del 21/02/2019 con il quale è stato prorogato l'incarico ad interim di Direttore Area Studi e Progettazione all' ing. Roberto Tasselli, fino alla data di conferimento dell'incarico al nuovo Direttore Generale, nominato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. 79/2012;
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 101 del 16/05/2024 con il quale è stata prorogata l'assegnazione temporanea a funzioni di Direttore Area Studi e Progettazione ed Area Demanio e Contratti all' ing. Roberto Tasselli per il periodo connesso alla durata della carica di Direttore Generale

- del Consorzio 6 Toscana Sud, oggetto di proroga fino al 31/03/2025;
- Considerato che il sottoscritto possiede tutti i requisiti, ai sensi della L241/'90, per essere R.P. del presente procedimento mediante appositi atti Dirigenziali;
 - Visto il D.P.R. n° 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", come modificato dal D.lgs. n°330 del 27.12.2004 ("tues");
 - Vista la L.R. 18/02/2005 n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificata dalla L.R. 01/08/2016 n. 47;
 - Acquisito agli atti, con prot. 01/2023/0000865/A/001 del 27/02/2023, il nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n.77/2024, che indica come intestatario per le acquisizioni la Regione Toscana con la dicitura "Regione Toscana con sede in Firenze";
 - Considerato che per la realizzazione delle opere è stato asservire aree private per il passaggio di un nuovo tratto di condotta nella proprietà della ditta S.R.L Immobiliare GES.IM.;
 - Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 11 e 16 del tues in data 01/06/2022 (con protocolli 3340,3341,3342,3343,3344,3345 e 3346).
 - Richiamato il Decreto del Direttore Generale 04/10/2022 n.135 e tutte le sue premesse, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo rev.1 del 18/03/2022 "LOTTO N° 040 – COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CANALETTE", dell'importo di € 3.155.000,00 e nel contempo ne è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'art.12 del tues;
 - viste le comunicazioni ex art. 17 del tues, concernenti l'approvazione del progetto dichiarativo di pubblica utilità in data 07/10/2022 (con prot. 6051-6052-6053-6054-6055-6056);
 - Vista la comunicazione prot. 4723 del 29/06/2023 ai sensi dell'art. 20 co. 2 del tues, alla ditta S.r.l. Immobiliare Ges.IM, interessata dalla servitù di acquedotto;
 - Acquisito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota 12/08/2022 n.354301 al ns. prot. pari data n. 4663, il nulla osta alla realizzazione di uno stralcio funzionale dell'intervento che si è reso necessario a seguito dell'incremento dei prezzi verificatosi con l'aggiornamento del prezzario della Regione Toscana del 31/07/2022;
 - Richiamato il Decreto del Direttore Generale 10/10/2022 n.137 di approvazione e validazione del progetto esecutivo rev.2 del 02/09/2022 "LOTTO N° 040 – COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CANALETTE", dell'importo di € 3.155.000,00;
 - Acquisito il Decreto ministeriale n.58614 del 16/11/2022 con il qual è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per l'aggiornamento dei prezzi e lo stralcio funzionale del progetto esecutivo rev.2 "LOTTO N° 040 – COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CANALETTE";
 - Considerato che l'opera risulta interamente finanziata come "progetti in essere" all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche.
 - Dato atto che il Consorzio, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del progetto di cui trattasi è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenuto;
 - Vista la propria Determina Direttore Area Studi e Progettazione n° 181 del 04/06/2024 con cui si è determinato in via provvisoria la misura della indennità di asservimento, ai sensi dell'art. 20, 3 co. del tues, e disposta l'occupazione temporanea ex. art.49 tues in favore dell'autorità espropriante.
 - Preso atto che ai sensi dell'articolo 20 co.6 e co.8 tues, in data 03/07/2024 (agli atti con prot. 01/2024/0003608/A/001-03/07/2024) è pervenuta la condivisione dell'indennità da parte della ditta catastale soggetta ad asservimento;
 - Visti i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza redatti ai sensi degli art. 49 c.3 e 24 del D.P.R. per le ditte:
 - S.R.L Immobiliare GES.IM. (prot. 3605 del 10/06/2024)
 - Barberini Stefano-Lanzi Sara (prot. 3603 del 10/06/2024)
 - Stegagnini Fabrizio (prot. 356 del 20/01/2025)

PRESO ATTO Che:

- I titolari proprietari e/o possessori hanno autocertificato, la piena e libera proprietà del bene, titolarità, modalità di ripartizione delle somme, conti correnti bancari e dichiarato l'assenza di diritti di terzi ed accettano le somme liquidate a titolo di indennizzo omnicomprensivo, relative alle occupazioni temporanee e/o imposizione di servitù di acquedotto che ammontano complessivamente ad € 2.933,66 dettagliate per ciascuna ditta catastale come segue:
 - Comune di Grosseto- **Foglio 107 particelle 254-196-257**, aree asservite= 3.442 m2- aree occupate temporaneamente= 5.413 m2 - S.R.L. Immobiliare GES.IM. -Indennità: servitù € 2.219,51_ occupazione € 357,27;
 - Comune di Grosseto- **Foglio 142 particella 44**, aree occupate temporaneamente= 840 m2 Barberini Stefano-Lanzi Sara -Indennità: occupazione € 110,88;
 - Comune di Grosseto- **Foglio 109 particelle 571-564**, aree occupate temporaneamente= 1.750 m2 Stegagnini Fabrizio-Indennità: occupazione € 246,00.
- VISTI gli articoli 20.6 e 26 tues;

DETERMINA

- il pagamento dell'indennità di servitù di acquedotto ed occupazioni temporanee relative agli immobili necessari all'esecuzione dei lavori di cui al progetto "PNRR- M2C4 - I4.3 - LOTTO N. 040 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE.", in favore delle ditte concordatarie, ciascuna per i propri diritti per complessivi € **2.933,66** secondo gli importi sotto indicati:
 - S.R.L Immobiliare GES.IM. - € 2.576,78;
 - Barberini Stefano - € 55,44;
 - Lanzi Sara - € 55,44;
 - Stegagnini Fabrizio - € 246,00;

Da Atto Che

- ai sensi dell'art. 35 TUES la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di zona omogenea assimilabile a tipo" E" ai sensi del D.M. 1444/68, come da Certificazione rilasciata dal comune di Grosseto con prot.10397/2025 del 23/01/2025;
- si applicano le disposizioni dell'art. 26.7-8 tues e pertanto del presente provvedimento verrà data notizia agli interessati e a terzi che risultino titolari di un diritto di cui l'Autorità Espropriante sia a conoscenza e lo stesso verrà pubblicato per estratto nella Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, diventando esecutivo **decorsi 30 (trenta)** giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta opposizione da eventuali terzi;
- Il pagamento delle somme spettanti agli aventi titolo come indicate nel presente Atto, avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente determina che ordina il pagamento.
- la somma complessiva di € 2.933,66 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2025 – Residui 2021 - Capitolo 25 – Articolo 122, ripartita come di seguito:
 - S.R.L Immobiliare GES.IM. - € 2.576,78 - Prenotazioni di spesa n. IS.2021.01877;
 - Barberini Stefano € 55,44 - Prenotazioni di spesa n. IS.2021.1875;
 - Lanzi Sara € 55,44 - Prenotazioni di spesa n. IS.2021.1876;
 - Stegagnini Fabrizio - €246,00 - Prenotazioni di spesa n. IS.2021.1874;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto nell' albo Pretorio Online sul sito internet del Consorzio.

IL DIRETTORE AREA STUDI E PROGETTAZIONE

Ufficio Espropri

(Firmato Ing. Roberto Tasselli)



Prot. n. 0000784/2025 del 27/01/2025

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

ADEGUAMENTO RAMPE E VIABILITÀ DI SERVIZIO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE, LUNGO IL T. BRANA PRESSO VIA DELLA BADIA, NEL COMUNE DI PISTOIA RIF. GLP 1152 – RIF. TIT. 13_1_1138

AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Art. 3 comma 11 L.R. 80/2015

Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 – art.10 L.241/1990

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- il progetto relativo all' *"Adeguamento rampe e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, lungo il T. Brana presso Via della Badia, nel Comune di Pistoia"* Rif. GLP 1152 – Rif. Tit. 13_1_1138, è compreso nel Piano delle attività di bonifica per l'anno 2024 di questo Consorzio, adottato ai sensi della L.R. 79/2012 con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 22 del 16/11/2023;

- il Piano delle Attività di Bonifica 2024 sopra citato, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 79/2012, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 361 del 25/03/2024 nell'ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo;

- è intenzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo a detti interventi, essendo riconducibili alle proprie competenze ai sensi dell'art. 23 della L.R. 79/2012;

- ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lett. a) della L.R. 30/2005 costituiscono autorità espropriante *"i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 79/2012"*;

- l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce *"Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e opposizione del vincolo preordinato all'esproprio."*;

- il medesimo articolo 3 comma 11 garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica. A tal fine dispone che:

- o il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, all'albo pretorio del Comune di Pistoia (PT) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898
E-mail: info@cblmv.it - PEC: info@pec.cblmv.it - Sito internet: www.cblmv.it - Codice Fiscale: 06432250485



- i cittadini possano proporre osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
- le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023) in variante agli strumenti urbanistici comunali.

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi degli artt. 3 comma 11 L.R. 80/2015, art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e art. 10 L.241/1990;

AVVERTONO

- che il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' "Adeguamento rampe e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, lungo il T. Brana presso Via della Badia, nel Comune di Pistoia" Rif. GLP 1152 – Rif. Tit. 13_1_1138,, che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Viale della Toscana, 21 dove può essere preso in visione previo appuntamento, referente geom. Antonella Cafissi tel. 055 0882844 mail a.cafissi@cbmv.it;
- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo del Comune di Pistoia (PT) nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze (FI) Pec: info@pec.cbmv.it;
- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del citato progetto delle opere;
- che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;
- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata;
- Si informa infine che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Angelica Bruno

Documento firmato digitalmente

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898

E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

Pag. 2 di 2

SEZIONE

II

Comune di Greve in Chianti

Deliberazioni

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28 novembre 2024

Oggetto: Piano alienazioni e valorizzazioni 2025-2027. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– La Legge 133/2008, all'art. 58: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

– il comma 2 dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, nella parte in cui stabilisce che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale, prevede la trasmissione del Piano agli Enti competenti i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva;

– il comma 3 dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 prevede che gli elenchi costituenti il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Rilevato che:

– in tutti i casi in cui il Piano contenga immobili che sono residuati da procedure di espropriazione, in quanto non interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica per la quale erano stati espropriati, esaurita l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la determina a contrarre ex art. 92 del T.U. n. 267/2000, con la quale sarà disposta la vendita degli immobili contenuti nel Piano stesso, sarà notificata agli espropriati, o ai loro eredi, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. n. 327/2001;

– le relazioni di stima relative a ciascun immobile compreso nel Piano, considerata anche l'efficacia triennale dello stesso, saranno allegate alle singole determinate a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che

– L'art. 42, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l'organo consiliare abbia competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

Considerato che:

– Il Responsabile del Settore Patrimonio ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi ed uffici, proponendo un insieme di azioni da mettere in atto al fine di formare elenchi completi ed esaustivi da porre all'attenzione dell'organo consiliare;

– nella ricognizione degli immobili sono individuati quei beni non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, tenendo conto della loro dislocazione all'interno del territorio comunale, dell'ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica sia divenuta residuale, delle condizioni manutentive e quindi delle eventuali spese di investimento necessarie alla messa a norma e fruizione pubblica, del contesto ambientale, dell'accessibilità e delle altre caratteristiche che consentano di mantenere l'uso pubblico;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 29/12/2023 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2024-2026;

Ritenuto procede all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2025-2027, che rispetto al piano 2024-2026 apporta le seguenti modifiche:

Inserimento degli immobili di seguito individuati:

SCHEDA 1- AREA IN LOCALITA' CHIOCCHIO

- Diritto reale vantato: proprietà
- Descrizione: seminativo. Superficie di circa 1540mq
- Destinazione urbanistica: zona B – attrezzature di servizio pubbliche (S) parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv)
- Ubicazione: SS.222, Chiocchio
- Identificativi catastali: NCT foglio 56 part.IIa: 143 (P)
- Intervento previsto: vendita
- Ipotesi di valore: 35.000,00€

SCHEDA 15- AREA IN LOCALITA' LUCOLENA

- Diritto reale vantato: proprietà
- Descrizione: incolto produttivo. Superficie di circa 200mq
- Destinazione urbanistica: zona B – aree da mantenere libere da manufatti
- Ubicazione: via del Centro, Lucolena
- Identificativi catastali: NCT foglio 123 part.IIa: 327
- Intervento previsto: vendita
- Ipotesi di valore: 5.000,00€

SCHEDA 16 - UNITA' IMMOBILIARE IN VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, FIRENZE

- Diritto reale vantato: proprietà
- Descrizione: unità immobiliare
- Destinazione catastale: civile abitazione, categoria A/2, classe 4
- Ubicazione: Via Emilio Visconti Venosta n.84, Firenze
- Identificativi catastali: NCEU foglio 108 part.IIa: 879 sub.38
- Intervento previsto: vendita
- Ipotesi di valore: 149.000,00€

Eliminazione dei seguenti immobili dell'elenco allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 29/12/2023:

- “TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI MONTAGLIARI”, in quanto è stato sottoscritto il contratto di permuta;
- “QUOTA DI PROPRIETA' SU TERRENO EDIFICABILE, via degli Artigiani” a Panzano. In quanto è stato sottoscritto il contratto di compravendita;
- “PORZIONE DI TERRENO” a Panzano è stato sottoscritto il contratto di compravendita;
- “PORZIONE DI STRADA COMUNALE DI TIZZANO” in quanto è stato sottoscritto il contratto di compravendita.

RITENUTO opportuno avviare il procedimento di variazione della destinazione urbanistica del terreno al punto 1 dell'allegato quadro sinottico nell'obiettivo della sua valorizzazione;

CONSIDERATO CHE la L.R.T. 9.03.2012 n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011”, modificata dalla L.R. n. 82/2012, con la quale la Regione Toscana disciplina le procedure urbanistiche semplificate da seguirsi per poter modificare le destinazioni d'uso vigenti relativamente ai diversi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli enti pubblici;

VISTO l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 8/2012 e ritenuto di procedere all'adozione della variante con la modalità semplificata disciplinata dall'articolo citato;

PRESO ATTO CHE – ai sensi del comma 2 dell'art. 6 L.R. n. 8/2012 – l'approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano medesimo;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la vendita degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 02/11/2010;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 4 e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con 16 Consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 5 astenuti (Vito Andrea Cuscito, Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini, Abate Roberto);

A maggioranza,

DELIBERA

- di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2025/2027 allegando al presente atto il quadro sinottico dei beni da alienare e le schede identificative di ciascun immobile.
- di prendere atto che il sopraindicato piano delle alienazioni/valorizzazioni dispiegherà i suoi effetti nel corso del triennio 2025/2027 e che potrà essere integrato, con apposita delibera consiliare, qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 4 del regolamento speciale per la vendita di beni immobili approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 2 novembre 2010 o in relazione alle mutate esigenze dell'amministrazione inerenti fini istituzionali od al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza o necessità;
- di dare atto, per gli immobili da alienare, che la procedura di vendita prevista dall'art. 6 del vigente regolamento speciale per la vendita di beni immobili approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 2 novembre 2010 potrà essere stabilita attraverso apposita determina del responsabile del settore patrimonio in considerazione delle diversità di titolo patrimoniale o di diritto, oggettivamente diverse per ogni singolo immobile.
- di dare atto che i valori indicati nell'allegato Piano, ove non derivanti da perizie di stima già svolte, siano da intendersi orientativi: i valori di vendita e/o i prezzi da porre come base d'asta dei singoli immobili saranno quelli indicati in apposite perizie di stima allegata alle determine a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni ha effetto di adozione di variante al R.U. concernente la destinazione urbanistica per l'immobile incluso nell'allegato elenco al numero 1;
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere all'alienazione dei beni contenuti nel piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;
Con 16 Consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 5 astenuti (Vito Andrea Cuscito, Corinna Verniani, Filippo Pierini, Leonardo Pierini, Abate Roberto);

A maggioranza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvia Casati

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

**COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE**

Provincia di Siena

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA)**UFFICIO URBANISTICA**Piano Operativo Comunale art. 19 L.R. 65/2014 - **Adozione**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della L.R.65/2014 e dell'art.25, comma 1, della L.R. 10/2010

AVVISA

che con Delibera n. 92 del 30/12/2024 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo comunale ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014 comprensivo del Rapporto Ambientale di cui alla L.R. 10/2010.

che la suddetta Delibera n. 92 del 30/12/2024 con i relativi allegati è stata trasmessa in data 23/01/2025 prot. 1012/2025 alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;

che la deliberazione, corredata di tutti gli allegati sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT, e sarà visionabile presso l'ufficio urbanistica nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e sul sito del Comune al seguente link:

<https://www.comune.abbadia.siena.it/it/page/144704>

che entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune – Ufficio Urbanistica o tramite consegna a mano o tramite PEC. Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni dovranno essere inoltrate a mezzo di raccomandata e comunque farà fede la data di ricevimento.



PETRUCCI
ANTONIO
23.01.2025
12:32:57
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**Antonio PETRUCCI**)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, co. 1, lett r) del D. Lgs 82/2005, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Decreto

La presente comunicazione è trasmessa senza l'utilizzo di carta, conformemente a quanto disposto dall'art. 47, c.2, lett. c), del D.lgs. n. 82/2005, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.l. n. 69/2013

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014, della tavola B5.2 "Carta delle ricognizioni dei contenuti del PTCP" del quadro conoscitivo del piano strutturale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 19 dicembre 2024 è stato disposto l'aggiornamento della tavola B5.2 "Carta delle ricognizioni dei contenuti del PTCP" del quadro conoscitivo del piano strutturale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, della variante al piano operativo per l'individuazione di un parcheggio pubblico nel parco di villa Severi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione relativa alla variante in oggetto adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 19 dicembre 2024, sarà depositata negli Uffici della Segreteria comunale per 30 giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 5 febbraio 2025 al giorno 7 marzo 2025. Gli atti di cui sopra saranno in visione anche presso il Servizio governo del territorio ubicato in piazza Fanfani n. 2 - Arezzo.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 19 dicembre 2024 e gli elaborati del progetto urbanistico sono direttamente e liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'ente (Il Comune > Albo pretorio > Consultazione atti) <https://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/>
Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 7 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della legge regionale n. 65/2014.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Variante al piano operativo per l'individuazione di un lotto edificabile in via Viani. Accertamento della mancata presentazione di osservazioni e pubblicazione nel BURT dell'avviso, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con proprio provvedimento n. 200 del 28 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, ha accertato che non sono pervenute osservazioni allo strumento urbanistico in oggetto, dando atto che l'efficacia dello stesso decorrerà dalla presente pubblicazione.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci



*COMUNE DI CALCINAIA
(PROVINCIA DI PISA)*

SEZIONE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)

Tel. 0587/265439-443-444

sito web: www.comune.calcinaia.pi.it

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 65/2014, della Legge regionale n. 10/2010 e dell'art.21 del PIT/PPR

RENDE NOTO

- che in relazione al Piano Operativo (P.O.C.) ed alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) adottati con la Deliberazione di C.C. n. 29 del 29 Settembre 2023, l'Amministrazione comunale, con deliberazione di C.C. n.2 del 20 Marzo 2024 ha approvato il documento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di approvazione del P.O.C.;

- che gli elaborati modificati a seguito delle osservazioni sono stati esaminati e valutati dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR, nella seduta del 16 Maggio 2024 e che ad esito di tale attività, con deliberazione di C.C. n. 47 del 29 ottobre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano Operativo Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii. con contestuale conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.27 della Legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii.;

- che l'atto di approvazione definitiva del Piano Operativo completo di tutti i suoi allegati è stato verificato con esito favorevole dalla Conferenza Paesaggistica in data 18 Dicembre 2024;

- che le previsioni contenute nel Piano Operativo approvato acquisteranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso di approvazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e che tutta la relativa documentazione è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo

<https://www.comune.calcinaia.pi.it/gli-uffici-comunali/urbanistica/piano-operativo-comunale/approvazione-piano-operativo/9332>

- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Lombardi Responsabile della Sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Cinzia Forsi)

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Settore 3 Assetto del Territorio
Servizio Urbanistica

Oggetto: Piano Operativo Comunale. Proroga termine scadenza osservazioni al 10 marzo 2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;

Vista la L.R.T. n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrale ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

Vista la L.R.T. n. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 18/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Operativo comunale;
- l’avviso di avvenuta adozione del piano operativo è stato pubblicato sul BURT n. 50 del 11 dicembre 2024 fissando il termine per la scadenza delle osservazioni al giorno 8 febbraio 2025;
- tenuto conto dell’incidenza delle festività natalizie durante il periodo di pubblicazione e della connessa sospensione delle attività professionali, imprenditoriali, delle associazioni di categoria e quanti altri interessati alla presentazione delle osservazioni, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2025 è stata disposta la proroga del periodo delle osservazioni al 10 marzo 2025, per permettere ad una platea più ampia possibile di poter conoscere i contenuti del Piano Operativo, e quindi per assicurare una fattiva partecipazione con le osservazioni;

RENDE NOTO CHE:

chiunque può prendere visione degli atti depositati e presentare entro e non oltre il giorno 10 marzo 2025 osservazioni ai sensi del comma due dell’art. 19 della legge in parola, con le seguenti modalità:

- consegna a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Campiglia M.ma, negli orari di apertura al pubblico; la data di presentazione delle osservazioni è stabilita dal timbro a data apposto dal protocollo del Comune;
 - a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Campiglia M.ma – Via Roma n.5 – 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI); per le osservazioni spedite a mezzo raccomandata fa fede la data di arrivo stabilita dal timbro a data apposto dal protocollo del Comune;
 - trasmissione in via telematica all’indirizzo “comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it”, attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto dell’invio “OSSERVAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE”; in tale ipotesi, sia le osservazioni, che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità) devono essere sottoscritti con firma digitale;
- le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.65/2014 dovranno essere indirizzate all’Ufficio Urbanistica del Comune di Campiglia M.ma, secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale comunale;
- le osservazioni che perverranno oltre il giorno 10 marzo 2025 non saranno prese in considerazione perché tardive;
- il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini delle consultazioni degli atti ai sensi della LRT n. 10/2010 in materia di VAS e chiunque potrà prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nelle medesime modalità sopra indicate, ai sensi dell’art. 25 della suddetta legge regionale;

- ai sensi dell'art. 25 della LRT n. 10/2010, l'autorità procedente in materia di VAS è il Consiglio Comunale e l'autorità competente è il Nucleo tecnico di Valutazione Intercomunale nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 25/11/2020 e ss.mm.ii.;
- per la Valutazione di Incidenza l'Autorità competente è la Regione Toscana ai sensi dell'art.87 della LRT n. 30/2015;
- il Responsabile del procedimento è l'arch. Annalisa Giorgetti, Responsabile E.Q. del Settore 3 Assetto del Territorio del Comune di Campiglia M.ma;
- per gli effetti dell'art. 37 della LR n. 65/2014, il Garante dell'informazione e della partecipazione è la Dott.ssa Paola Meneganti, per la quale è attivo il seguente indirizzo email: garantepo@comune.campigliamarittima.li.it.

Il Piano Operativo in oggetto è consultabile sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma sul portale della Trasparenza alla sezione "Pianificazione e governo del territorio" al link:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Annalisa Giorgetti

COMUNE DI CARRARA**Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 400 del 23/01/2025, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 55 "Torrione"– coordinato con cave 52 e 71 – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Società Apuana Marmi S.r.l.;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA**Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 23/01/2025, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 71 "Fossalunga" – coordinato con cave 52 e 55 – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Società Apuana Marmi S.r.l.;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA**Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 23/01/2025, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 52 "Tecchione"– coordinato con cave 55 e 71 – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Escavazione Marmi Tecchione S.r.l.;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA**Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 16/01/2025, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici è stato valutato di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del DLgs 152/06 e s.m.i., alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il Piano di coltivazione cava n. 64 "La Madonna" – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Cave di Sponda S.r.l.;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

OGGETTO: Piano attuativo finalizzato al completamento dell'ambito insediativo nord della viabilità e dell'accessibilità al centro abitato ed alle nuove polarità di servizi con contestuale variante al piano operativo per modifica scheda PNC. 4. Adozione ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. n. 65/2014.

Avviso di deposito e pubblicazione.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2025, di adozione ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. n. 65/2014 del Piano attuativo finalizzato al completamento dell'ambito insediativo nord della viabilità e dell'accessibilità al centro abitato ed alle nuove polarità di servizi con contestuale variante al piano operativo per modifica scheda PNC. 4., dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

R E N D E N O T O

Ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. n. 65/2014, che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2025 e dei relativi allegati è depositata nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico e pubblicata nell'apposita pagina del sito web istituzionale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

La Responsabile dell'Area 4

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Arch. Viola Valeri

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valenza di Piano Attuativo per realizzazione di cantina di vinificazione, centro aziendale con casa del fattore, uffici wineshop e relative sistemazioni esterne da realizzarsi in Loc. Badia n. 227 a Castagneto Carducci. Richiedente: Società Agricola San Felice spa. Adozione ai sensi degli artt. 74 e 111 della L.R. n. 65/2014 .

Avviso di deposito e pubblicazione.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2025, di adozione ai sensi degli artt. 74 e 111 della L.R. n. 65/2014 del Piano attuativo finalizzato al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valenza di Piano Attuativo per realizzazione di cantina di vinificazione, centro aziendale con casa del fattore, uffici wineshop e relative sistemazioni esterne da realizzarsi in Loc. Badia n. 227 a Castagneto Carducci presentato dalla Società Agricola San Felice spa, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell' art. 111 comma 3 della L.R. n. 65/2014, che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2025 e dei relativi allegati è depositata nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico e pubblicata nell'apposita pagina del sito web istituzionale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

La Responsabile dell'Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Arch. Viola Valeri

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO COMUNALE ART. 30 L.R. N. 65/2014
RELATIVA ALL'ART. 52 DELLE NORME TECNICHE – ZONE CONNOTATE DA CONDIZIONI DI
DEGRADO.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 3 della L.R.65/2014

PREMESSO

- che con atto n. 58 del 06.11.2024 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 65/2014, ha adottato la Variante Semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 – relativa all'art. 52 delle Norme Tecniche – Zone connotate da degrado;

- che la predetta deliberazione n. 58/2024 con i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data 25.11.2024 - Prot. Generale. n.15141- alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;

-Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 4 dicembre 2024, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni per scritto su carta legale;

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT- come risulta da certificazione del Segretario Comunale in data 16.01.2025 - non sono pervenute osservazioni scritte;

Visto l'art.32 comma 3 L.R. n.65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

La variante al Piano Operativo approvata acquista efficacia, ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014, dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

La delibera è altresì consultabile presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30; Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Chianciano Terme, 23 gennaio 2025

La Responsabile del procedimento

Arch. Anna Maria Ottaviani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(provincia di Lucca)

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/11/2024

Nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale.
Avviso di Approvazione ai sensi dell'art.19 della LR n. 65/2014, conclusione procedimento VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e contestuale rettifica di errori materiali ai sensi dell' art. 21 della LR n.65/2014.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE TECNICO

- Visto l'art. 19 della L.R. n. 65/2014 (Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica);
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2022, pubblicata sul BURT n. 20 del 18/05/2022, con la quale è stato adottato il nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014 e nonché della relativa valutazione ambientale strategica VAS ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04/07/2022, pubblicato su BURT n. 30 del 27/07/2022, sono state approvate "Rettifiche per errori materiali, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della LRT n. 65/2014" agli strumenti precedentemente adottati;
- Vista la delibera di CC n. 6 del 22/04/2024 di approvazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute in ordine alle modifiche e alle integrazioni degli elaborati costituenti il PO e la limitata variante al PS adottati;
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/11/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stata definitivamente approvato il Nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della LR n. 65/2014, conclusione procedimento VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e contestuale rettifica di errori materiali ai sensi dell' art. 21 della LR n.65/2014;
- Preso atto degli esiti conclusivi espressi dalla Conferenza Paesaggistica Regionale di adeguatezza al PIT-PPR e riportati nel verbale di cui alla seduta del 07/01/2025;
- Preso atto altresì della richiesta della Conferenza Paesaggistica di sospendere la pubblicazione della tavola QC.1 "Il sistema ambientale e i beni paesaggistici e ambientali", in attesa dell'esito della validazione del quadro vincolistico;
- Dato atto che l'articolo 21 della LR 65/2014 prevede che i soggetti competenti provvedono alla correzione di errori materiali contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante un'unica deliberazione;
- Considerata l'avvenuta trasmissione, in osservanza dell'art.19 comma 6 e art 21 della L.R. 65/2014, degli atti approvati ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 della medesima legge;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/11/2024 è stato definitivamente approvato il Nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della LR n. 65/2014, conclusione procedimento VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e contestuale rettifica di errori materiali ai sensi dell' art. 21 della LR n.65/2014; documento pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi all'indirizzo:
https://fortemarmi.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=provOrgani&id=16147&codEstr=P_OP
- che, ha seguito degli esiti conclusivi della Conferenza Paesaggistica, resta esclusa dalla presente pubblicazione la tavola QC.1 "Il sistema ambientale e i beni paesaggistici e ambientali" (allegato n. 11 della DCC n. 31/2024).
- Lo strumento approvato acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. n. 65/2014.

Il Dirigente del 2° Settore Tecnico
arch. Simone Pedonese
f.to digitalmente



SIMONE
PEDONESE
22.01.2025
18:25:02
GMT+02:00

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(provincia di Lucca)

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2024

PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche – Aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo del Piano Operativo - Avviso di approvazione ai sensi dell'art. 21 della LR n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 della L.R. n. 65/2014 (Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche;

Considerata l'avvenuta trasmissione, in osservanza dell'art.21 della L.R. 65/2014, dello strumento approvato ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 della medesima L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2024 è stata approvato il PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche; documento pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi all'indirizzo:

https://fortemarmi.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=provvOrgani&id=17068&codEstr=P_OP

Il Dirigente del 2° Settore Tecnico
Arch. Simone Pedonese
f.to digitalmente



SIMONE
PEDONESE
22.01.2025
18:25:02
GMT+02:00

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI E CONSEQUENTE AGGIORNAMENTO DELLA
CARTOGRAFIA DEL VIGENTE PIANO OPERATIVO, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n° 1 del 21 gennaio 2025, è stata approvata la *Rettifica di meri errori materiali e conseguente aggiornamento della cartografia del vigente Piano Operativo, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014* ;
- che il suddetto atto e' depositata presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - via Martiri di S. Anna 10 , consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Eugenia Bonatti



AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E COESIONE SOCIALE
Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile

COMUNE DI PRATO

Piano di Lottizzazione n. 383/2020 per la realizzazione di un immobile artigianale in località Cafaggio, in variante alla Scheda di Trasformazione AT6_14 del Piano Operativo. Approvazione del Piano e della contestuale variante semplificata al Piano Operativo, ai sensi degli articoli n. 32 e 107 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO

- che con atto n. 7 del 15-02-2024 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente, ai sensi degli articoli n. 32 e 107 della L.R. 65/2014, il Piano di Lottizzazione n. 383/2020 e la contestuale variante semplificata al Piano Operativo rappresentati dagli elaborati allegati alla delibera di adozione, D.C.C. n. 6 del 06-04-2023, fatta eccezione per quelli che si aggiungono e/o sostituiscono con pari identificativo;

- di aver verificato l'avverarsi delle condizioni indicate al punto 9 del Dispositivo della DCC n. 7 del 15-02-2024 ovvero che gli interventi urbanizzativi attribuiti alla Concessione Edilizia Busta 80/1996, consistenti nella realizzazione, convalida e cessione di via Nincheri e del parcheggio pubblico avente accesso da detta via, sono conclusi e che, unitamente alle suddette aree, sono state cedute anche le aree, necessarie alla realizzazione del tratto di pista ciclabile esterno all'area di trasformazione, con atto del 01.03.2024, ai rogiti del Notaio Francesco D'Ambrosi;

- che si è svolta la Conferenza dei Servizi in data 02.08.2024 e si è conclusa con parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR alla verifica di conformazione della Variante al Piano Operativo, come risultante dal Verbale pervenuto al P.g. n. 248718 del 14-11-2024;

- la deliberazione consiliare n. 7 del 15-02-2024 e gli atti allegati sono consultabili presso la segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi e in formato elettronico sul sito web dedicato:

<https://www.comune.prato.it/it/per-le-imprese/urbanistica/piani-attuativi/pagina3980.html>

- il Piano di Lottizzazione n. 383/2020 e la contestuale variante semplificata al Piano Operativo sono efficaci dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
arch. Pamela Bracciotti

**COMUNE DI ZERI
PROVINCIA DI MASSA - CARRARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA – URBANISTICA – AMBIENTE – CULTURA –
TOPONOMASTICA**

**Avviso di adozione del progetto REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA
FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA nel Comune di Zeri.**

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 del 10/11/2014;
Visto il D.P.R. 380 del 06/05/2001;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2025 è stato adottato il progetto REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA nel Comune di Zeri;

Che la suddetta deliberazione con i relativi elaborati grafici allegati sono depositati presso la Segreteria Comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Zeri (www.comune.zeri.ms.it) per trenta (30) giorni consecutivi, a partire dal mercoledì 05/01/2025, affinché chiunque che ne abbia interesse, possa prenderne visione.

Nel termine perentorio dei sopraccitati 30 giorni gli interessati possono anche presentare eventuali osservazioni ed opposizioni.

Cordiali saluti.

Zeri li, 05/01/2025.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Ruggero Pezzati)**

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**